



Informativa al Pubblico

Progetto di Governo Societario

Luglio 2016



GE imagination at work

GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A. PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO
--

Indice

Premessa

1. *Ragioni a fondamento della scelta del modello di governance*
 - 1.1 *Indicazione motivata della categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alle disposizioni della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013*
2. *I compiti e i poteri degli organi sociali*
3. *Composizione, funzionamento e competenze degli organi sociali. Comitati interni al Consiglio di Amministrazione. Limite al cumulo degli incarichi*
 - 3.1 *Il Consiglio di Amministrazione*
 - 3.2 *Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione*
 - 3.3 *Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: requisiti di indipendenza*
 - 3.4 *Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: requisiti di professionalità*
 - 3.5 *Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: requisiti di onorabilità*
 - 3.6 *Composizione del Consiglio di Amministrazione: criteri di competenza e correttezza di cui all'art. 26 TUB*
 - 3.7 *Limite al cumulo degli incarichi*
 - 3.8 *Processo di selezione dei candidati alla nomina di Consigliere di GE Capital Interbanca S.p.A., cooptazione e nomina; adempimenti nei confronti di Banca d'Italia*
 - 3.8.1 *esame approfondito nel corso del processo di selezione dei candidati alla nomina di Consigliere di GE Capital Interbanca S.p.A.; ruolo consultivo e parere dei Consiglieri Indipendenti*
 - 3.8.2 *flusso informativo nei confronti dell'Assemblea dei Soci*
 - 3.8.3 *formalizzazione dei risultati dell'esame*
 - 3.8.4 *trasmissione a Banca d'Italia dei risultati dell'esame*
 - 3.9 *Funzionamento del Consiglio di Amministrazione e ruolo del Presidente*
 - 3.10 *Maggioranze costitutive e deliberative del Consiglio di Amministrazione*
 - 3.11 *Competenze del Consiglio di Amministrazione*
 - 3.12 *Comitati interni al Consiglio di Amministrazione*
 - 3.12.1 *Il "Comitato per la Remunerazione"*
 - 3.12.2 *Il "Comitato Controllo e Rischi"*
 - 3.13 *Il Collegio Sindacale. Composizione, durata in carica e riunioni*
4. *Il sistema delle deleghe*
5. *Il regime del controllo contabile*
6. *I meccanismi di incentivazione e remunerazione*

7. I flussi informativi

8. I comitati extra-consiliari della Banca

9. L'Organismo di Vigilanza

10. Diritti degli azionisti

11. La struttura finanziaria

12. Gestione dei conflitti di interesse

13. Rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali delle diverse componenti, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema di governo dei controlli

13.1 Il sistema di gestione del rischio e le funzioni di controllo interno

13.2 Linee guida della gestione dei rischi all'interno del Gruppo Bancario

13.3 Categorie di rischio – Strategie e politiche di gestione del rischio

(i) Data adozione del progetto di governo societario di GE Capital Interbanca S.p.A.: 25 giugno 2009

(ii) Data primo aggiornamento (a cura del Consiglio di Amministrazione): 22 marzo 2012

(iii) Data secondo aggiornamento (a cura del Consiglio di Amministrazione): 6 agosto 2015

(iv) Data terzo aggiornamento (a cura del Consiglio di Amministrazione): 11 maggio 2016

a) Data aggiornamento a cura dell'Amministratore Delegato, su espressa delega del Consiglio di Amministrazione: 6 giugno 2016

b) Data aggiornamento a cura dell'Amministratore Delegato, su espressa delega del Consiglio di Amministrazione: 20 luglio 2016

Premessa

Le disposizioni di vigilanza in tema di governo societario sono inserite nel Titolo IV, Parte Prima della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (primo aggiornamento) (la “**Circolare n. 285**”).

La versione aggiornata del presente progetto di governo societario di GE Capital Interbanca S.p.A. (anche la “**Capogruppo**” o la “**Banca**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca nel corso della riunione tenutasi in data 11 maggio 2016.

La Banca controlla il “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca” (il “**Gruppo Bancario**”) iscritto nell'albo dei gruppi bancari a far data dal 31 dicembre 2010 e del quale fanno parte, alla data del presente documento e a seguito di un processo di ristrutturazione del medesimo Gruppo Bancario, le seguenti società: GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e GE Capital Finance S.r.l.

GE Capital Interbanca S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate appartenenti al Gruppo Bancario, ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia e degli artt. 2497 e seguenti del codice civile. Nell'esercizio di tale attività, la Banca emana disposizioni alle componenti del Gruppo Bancario per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario stesso ai sensi dell'art. 61 del d. lgs. n. 385/93 (il “**TUB**”). Alla data del presente documento, GE Capital International Holdings Limited (“**GECIHL**”) – società di diritto inglese controllata da General Electric Company (controllante il gruppo General Electric) – detiene il 99,99% del capitale sociale della Banca ed esercita su quest'ultima l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile.

L'Assemblea dei Soci ha approvato in data 7 luglio 2016 il nuovo testo di statuto della Banca.

1. Ragioni a fondamento della scelta del modello di governance

Come noto, i sistemi di amministrazione e controllo (modelli) sono:

- tradizionale (attualmente in uso: assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale);
- dualistico (assemblea + consiglio di sorveglianza + consiglio di gestione);
- monistico (assemblea + consiglio di amministrazione + comitato per il controllo di gestione).

Per le ragioni che seguono, viene mantenuto il modello “tradizionale”.

Il modello dualistico è quello che più realizza la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali), in quanto le più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria, che nel modello tradizionale spettano ai soci (e quindi alla proprietà), sono attribuiti ad un organo professionale quale il consiglio di sorveglianza (e cioè l'organo misto di gestione e controllo che, nominato dall'assemblea, a sua volta nomina il consiglio di gestione, cui spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa). Si tratta pertanto di un sistema in cui la proprietà non nomina gli amministratori e non approva il bilancio, ma decide sull'elezione del consiglio di sorveglianza, quindi solo indirettamente determinando le linee del programma economico e le modifiche di struttura della società.

Ad oggi, non si ritiene di ricorrere al sistema dualistico per le seguenti considerazioni:

1. GE Capital Interbanca S.p.A., in quanto banca, è inserita in un sistema “vigilato” che, nella sua articolazione, sembra preferire un equilibrato bilanciamento tra le decisioni di alta strategia e di affermazione degli interessi, proprie dei soci, e le competenze tecniche e di comprensione delle criticità, tipiche del *management*. Infatti, se la componente “tecnica” comprimesse l’altra, si potrebbe rischiare uno scollamento tra proprietà e gestione aziendale.
2. Rilevate le disposizioni del codice civile in materia di direzione e coordinamento (artt. 2497 - 2497 *septies* cod. civ.) correlate presuntivamente dal codice alla nozione di controllo (segnatamente con riferimento all’art. 2497 *sexies*), sembra da escludersi l’opportunità dell’adozione del sistema dualistico, in quanto non caratterizzato da una partecipazione attiva alla gestione da parte della proprietà. Ciò potrebbe rendere dunque più difficile la direzione e coordinamento della controllata, con eventuale potenziale disallineamento con la politica di gestione delle controllate da parte dell’azionista di controllo.

Per quanto riguarda il sistema monistico, invece, si ricorda che esso è caratterizzato dalla presenza di un consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea dei soci (consiglio a cui spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa) e dalla presenza di un comitato per il controllo sulla gestione (costituito all’interno del consiglio e che ha il compito di vigilare sull’amministrazione).

La caratteristica fondamentale, rappresentata dalla flessibilità e snellezza del modello, volto a privilegiare la circolazione interna delle informazioni, rischia però di essere un fattore negativo, alla luce dell’esigenza di garantire nelle banche un sistema dei controlli in linea con i “fondamentali” di un comparto “vigilato” qual è quello degli enti creditizi.

Resta il modello “tradizionale” attualmente in uso in GE Capital Interbanca S.p.A., in tutte le società del Gruppo Bancario e che, in applicazione del principio di autonomia organizzativa e di proporzionalità, la Banca ritiene essere il modello più idoneo ad assicurare l’efficienza della gestione e l’efficacia dei controlli ai fini di una sana e prudente gestione.

Pur rilevando la sostanziale teorica interscambiabilità dei modelli e riconoscendo la supremazia del fattore umano rispetto al modello organizzativo astrattamente considerato, le motivazioni alla base del mantenimento del modello tradizionale sono da ricercare:

- a. nelle considerazioni sopra svolte in materia di sistemi dualistico e monistico;
- b. nella continuità della struttura organizzativa e, quindi, nell’assenza di forti cambiamenti strutturali per il futuro;
- c. nella considerazione che il sistema tradizionale garantisce l’autonomia del *management* e, nel contempo, la sovranità della proprietà, nonché l’efficacia dei controlli.

1.1 Indicazione motivata della categoria in cui è collocata la Banca all’esito del processo di valutazione di cui alle disposizioni della Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013

In via preliminare, occorre rilevare che talune disposizioni contenute nella Circolare n. 285 non sono applicabili alle banche di minori dimensioni o complessità operativa, che sono definite dall'Autorità di Vigilanza come le banche “*con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro*”.

Sulla base della sopra riportata definizione, la Banca deve essere classificata tra quelle di minori dimensioni, tenuto conto che il suo attivo di bilancio risulta inferiore a €3,5 miliardi.

Per completezza, va ricordato che, laddove il criterio meramente dimensionale non sia ritenuto adeguato ai fini della classificazione della Banca, la Circolare n. 285 impone di fare riferimento anche ai seguenti elementi: (i) la tipologia di attività svolta (ii) la struttura proprietaria dell'intermediario; (iii) l'appartenenza ad un gruppo bancario; (iv) l'appartenenza ad un *network* operativo. Peraltro, anche l'applicazione di tali criteri pare confermare la correttezza della classificazione della Banca tra quelle caratterizzate da una limitata complessità operativa, tenuto conto, in particolare, della limitata operatività della Banca stessa e della struttura proprietaria caratterizzata da un azionista di controllo (General Electric) che detiene la quasi totalità del capitale sociale.

2. I compiti e i poteri degli organi sociali

I compiti e poteri degli organi sociali sono ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi, consentendo di evitare concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna. L'articolazione degli organi societari è conforme, sul piano formale e sostanziale, a quanto previsto dalla normativa per il modello tradizionale. A tal proposito, non sono presenti strutture organizzative con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

I compiti e poteri dell'Assemblea dei soci sono disciplinati dallo Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione, organo aziendale con funzioni di gestione e di supervisione strategica (l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale), spetta la gestione dell'impresa; il Consiglio di Amministrazione compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Una prima individuazione dei compiti e poteri del Consiglio è contenuta nello Statuto. Una descrizione dettagliata dell'articolazione delle funzioni del Consiglio, nonché dello svolgimento dei lavori consiliari (ivi inclusi quelli preparatori) e delle interazioni tra il Consiglio e le Funzioni primarie della Banca è contenuta nel regolamento adottato dallo stesso organo con propria delibera del 25 giugno 2015 (il “**Regolamento del Consiglio**”) reso disponibile sul sito internet della Banca (www.gecapital.it) cui si rimanda integralmente per pronto riferimento.

Il paragrafo 3.11 del presente documento fornisce una completa descrizione delle competenze del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi. Il Presidente si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio di Amministrazione siano il risultato di questa dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il Presidente, inoltre, sollecita la

partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio ivi inclusi i lavori dei comitati endoconsiliari e delle riunioni preparatorie delle riunioni consiliari. Il Presidente assicura che: (i) il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione sia svolto con efficacia, (ii) le modalità con cui esso è condotto siano conformi a quanto previsto nel “Regolamento per il Processo di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione”, (iii) siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (iv) vengano predisposti e attuati programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi sociali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Banca, sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Per maggiori dettagli sul ruolo del Presidente nella gestione dei lavori del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al paragrafo 3.9 del presente documento.

L'Amministratore Delegato sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli e secondo gli indirizzi generali decisi dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, anche all'Amministratore Delegato compete la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ai fini dell'esercizio della funzione di gestione, il Consiglio di Amministrazione si avvale dell'Amministratore Delegato. La funzione di gestione consiste nell'attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione. L'individuazione dei compiti e poteri relativi è contenuta nello Statuto e nel regolamento generale della Banca nella versione vigente approvata dal Consiglio di Amministrazione (il “**Regolamento Generale**”).

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca e sul suo concreto funzionamento. Nel Collegio Sindacale si incardina la funzione di controllo, che si sostanzia nella verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca. Il Collegio Sindacale nello svolgimento dei propri compiti si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle Funzioni “Compliance e Antiriciclaggio”, “Risk” e “Internal Audit” (congiuntamente, le “**Funzioni di Controllo**”) sono direttamente trasmesse dai responsabili di ciascuna funzione anche al Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia. Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca. Il Presidente del Collegio Sindacale assicura che il processo di autovalutazione di quest'ultimo sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano conformi a quanto previsto nel “Regolamento per il Processo di Autovalutazione del Collegio Sindacale” (approvato in data 30 giugno 2015), e siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate. Il Presidente del Collegio Sindacale partecipa ai lavori del Comitato “Controllo e Rischi” (senza diritto di voto) direttamente ovvero a mezzo di un soggetto delegato. Il Collegio Sindacale può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari ed è inoltre tenuto a vigilare sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa di Banca d'Italia.

Sono previste adeguate forme di coordinamento nel continuo tra il Collegio Sindacale e il soggetto esterno incaricato della revisione legale dei conti. L'individuazione dei compiti e poteri relativi è contenuta nello Statuto.

Il Collegio Sindacale verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del Gruppo Bancario. In tal senso, il Collegio Sindacale deve operare in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società controllate dalla Banca.

Il Collegio Sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni definite dalla Circolare n. 285. Una definizione più dettagliata delle competenze del Collegio è contenuta all'interno di uno specifico Regolamento adottato dallo stesso organo con propria delibera del 30 giugno 2015.

La Banca adotta piani di formazione adeguati ad assicurare che il bagaglio di competenze tecniche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonchè dei responsabili delle principali funzioni aziendali, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia preservato nel tempo; in caso di nuove nomine, sono predisposti programmi di formazione specifici per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti negli organi aziendali.

Gli organi aziendali presidiano il governo dei rischi a cui la Banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi secondo quanto previsto dalla normativa di vigilanza in vigore.

3. Composizione, funzionamento e competenze degli organi sociali. Comitati interni al Consiglio di Amministrazione. Limite al cumulo degli incarichi.

La composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti ad essi affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

Il numero dei componenti deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca al fine di presidiare efficacemente l'operatività aziendale, assicurandone la continua sana e prudente gestione. Sotto il profilo qualitativo, i componenti degli organi sociali devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca – fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal Testo Unico Bancario - e dedicare tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico, tenuto conto (i) della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca e (ii) di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte.

3.1 Il Consiglio di Amministrazione

La composizione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è disciplinata dallo Statuto.

L'Assemblea tenutasi il 20 aprile 2015 ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015- 2017. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Amministratore Delegato con ampi poteri esecutivi, un Consigliere munito di limitati e specifici poteri inerenti la gestione del portafoglio della Banca e n. 5 Consiglieri non esecutivi (dei quali n. 2 con caratteristiche di indipendenza). L'Assemblea tenutasi il 29 aprile 2016 ha, tra le altre cose, nominato i due nuovi Consiglieri Robert Plehn e Barry O'Byrne. I menzionati Consiglieri rimarranno in carica sino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e pertanto fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. I componenti non esecutivi (indipendenti e non indipendenti) acquisiscono informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale mediante le sessioni di lavoro dei comitati interni e dalla regolare interazione con il management e i responsabili delle Funzioni di Controllo; non sono coinvolti nella gestione esecutiva della Banca ed evitano situazioni di conflitto di interessi; sono fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo; partecipano ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle Funzioni di Controllo. I Consiglieri non esecutivi sono altresì compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio di Amministrazione e sono chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità di essi devono essere adeguate ai compiti sempre più determinanti per la sana e prudente gestione della Banca: diviene quindi fondamentale che anche la compagine dei Consiglieri non esecutivi posseda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

Tutti i Consiglieri devono

- a) essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- b) essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche nei comitati interni al Consiglio di Amministrazione, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- c) avere competenze diffuse e opportunamente diversificate in modo da assicurare un contributo efficace ai lavori dei comitati di cui fanno parte, nonché all'adozione delle decisioni collegiali;
- d) dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- e) indirizzare la propria azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca;
- f) operare con piena autonomia di giudizio, al riparo da indebite influenze di azionisti o altri soggetti;
- g) possedere ed esprimere adeguata conoscenza del *business* bancario, delle dinamiche del sistema economico – finanziario, della regolamentazione della finanza e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

I Consiglieri agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia. Essi accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società. Tutti i Consiglieri sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri

compiti. Una parte dei lavori endoconsiliari è svolta in lingua inglese, idioma ben conosciuto da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Alla data del presente documento, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono i Sig.ri: Ugo Draetta (Presidente), Paolo Braghieri (Amministratore Delegato e Direttore Generale), Patricia Marie Halliday (Consigliere con limitati poteri gestori in materia di credito), Barry O'Byrne (Consigliere non esecutivo), Robert Plehn (Consigliere non esecutivo), Mario Garraffo (Consigliere non esecutivo e Indipendente) e Marco Giorgino (Consigliere non esecutivo e Indipendente). La Banca assicura l'aggiornamento della composizione degli organi sociali mediante la pubblicazione della stessa sul proprio sito internet aziendale.

3.2 Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto, ai sensi dello Statuto, da 3 a 9 componenti. La durata del mandato consiliare è fissata in tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina. Tale mandato viene meno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Le proposte di nomina presentate all'assemblea ordinaria devono essere corredate da un dettagliato *curriculum vitae* di ciascun candidato.

Come già summenzionato il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica è pari a 7: il mandato dei Consiglieri attualmente in carica viene meno alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio sociale relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

3.3 Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: requisiti di indipendenza

Nel rispetto delle disposizioni di vigilanza di cui alla Circolare n. 285, lo Statuto della Banca dispone che (i) almeno un membro in caso di consiglio composto fino a sei Consiglieri e (ii) almeno due membri in caso di consiglio composto da sette sino a nove Consiglieri, devono possedere i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'art. 2399 del codice civile.

Ai sensi della Circolare n. 285 nella delibera consiliare con la quale viene valutata l'indipendenza dei Consiglieri deve, tra l'altro, risultare l'esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuti con il Gruppo Bancario e riconducibili al Consigliere ritenuto indipendente. Il venire meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un Consigliere non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che – in base alle disposizioni di Statuto – devono possedere tale requisito; in caso contrario il Consigliere decadrà dalla carica.

I Consiglieri Indipendenti vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente, da ultimo, con gli obiettivi di sana e prudente gestione. I Consiglieri Indipendenti sono membri del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi (si veda, in merito, il successivo paragrafo 3.12).

La verifica della permanenza dei requisiti di indipendenza è altresì oggetto del processo di autovalutazione, con cadenza almeno annuale (si veda, in merito, il successivo par. 3.9).

3.4 Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: requisiti di professionalità

In conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 285 in materia di organizzazione e di governo societario delle banche il Consiglio di Amministrazione ritiene che, per il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i Consiglieri debbano detenere competenze specifiche.

A tal fine, i Consiglieri, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 3.3 e 3.5, oltre ai requisiti di professionalità previsti dal D.M. n. 161/1998¹, devono essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in preferibilmente due o più aree di competenza di seguito meglio indicate (oltre ai requisiti di cui all'art. 26 del TUB) così come determinato con delibera consiliare adottata in data 25 giugno 2015:

- (i). conoscenza del settore bancario e finanziario e della regolamentazione degli stessi, delle dinamiche del settore economico-finanziario e delle tecniche di gestione e dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite (a) una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione o controllo nel settore bancario o finanziario, ovvero (b) l'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario in materie economiche o giuridiche;
- (ii). esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- (iii). capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- (iv). esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o di insegnamento universitario pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale.

Il possesso da parte dei Consiglieri della conoscenza e dell'esperienza nelle aree di competenza sopra elencate deve essere soddisfatto (su 7 Consiglieri) secondo i seguenti criteri: A) tutti devono soddisfare i requisiti di cui al punto (i), B) almeno due devono soddisfare i requisiti di cui al punto (ii), C) almeno due (diversi dai soggetti che soddisfano i requisiti di cui al punto (ii)) devono soddisfare i requisiti di cui al punto (iii), e D) almeno due (diversi dai soggetti che soddisfano i requisiti di cui ai punti (ii) e (iii)) devono soddisfare i requisiti di cui al punto (iv).

La composizione del Consiglio deve inoltre riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di età, genere e provenienza geografica. La suindicata composizione qualitativa ritenuta ottimale non deve tuttavia pregiudicare il principio della partecipazione attiva di tutti gli esponenti ai lavori e alle decisioni consiliari; ogni componente deve quindi essere in grado di analizzare e formulare valutazioni sul complesso delle materie trattate e delle decisioni assunte in Consiglio.

Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, motivando eventuali scostamenti dalle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione.

¹ Si precisa che le previsioni di cui al D.M. n. 161/1998 continueranno ad essere ottemperate fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi ai sensi dell'art. 26 TUB in vigore.

La verifica della permanenza dei requisiti di professionalità è altresì oggetto del processo di autovalutazione, con cadenza almeno annuale (si veda, in merito, il successivo par. 3.9).

3.5 Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: requisiti di onorabilità

Il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione affinché i candidati alla nomina di Consigliere di GE Capital Interbanca S.p.A., oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D. M. n. 161/1998, (i) non versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di amministratore ai sensi del richiamato D.M. e (ii) non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, siano incompatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possano comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

La verifica della permanenza dei requisiti di onorabilità è altresì oggetto del processo di autovalutazione, con cadenza almeno annuale (si veda, in merito, il successivo par. 3.9).

3.6 Composizione del Consiglio di Amministrazione: criteri di competenza e correttezza di cui all'art. 26 TUB

Ai sensi dell'art. 26 TUB i Consiglieri devono anche soddisfare i criteri di competenza e correttezza individuati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto adottato, sentita la Banca d'Italia². In particolare, con riferimento ai criteri di correttezza, dovranno essere tenute in considerazione (i) le relazioni d'affari del Consigliere, (ii) le condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e (iii) le sanzioni o misure correttive da queste irrogate, (iv) i provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché (v) ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente. In assenza della pubblicazione della normativa di attuazione dell'art. 26 TUB, la verifica periodica dei requisiti non tiene conto dei criteri di competenza e di correttezza.

3.7 Limite al cumulo degli incarichi

In base all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di *interlocking*), è vietato ai Consiglieri di GE Capital Interbanca S.p.A. (nonché agli altri esponenti aziendali) di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Si intendono concorrenti le imprese o gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26 TUB, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, determinerà i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario. Le necessarie verifiche finalizzate al rispetto delle previsioni in materia di interlocking sono svolte (a) in relazione alla nomina di

² Si precisa che alla data di approvazione del presente documento il menzionato decreto non è stato emanato.

nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione (a seguito di ricostituzione dell'organo da parte dell'assemblea o in caso di cooptazione dei Consiglieri), (b) con cadenza annuale, per verificare eventuali situazioni di concorrenza sopravvenuta e (c) ogni qualvolta si renda necessario ai sensi di previsioni diverse dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 o nei casi in cui il Consiglio lo reputi opportuno.

La verifica del rispetto del divieto di *interlocking* è altresì oggetto del processo di autovalutazione consiliare, con cadenza annuale (si veda, in merito, il successivo par. 3.9).

3.8 Processo di selezione dei candidati alla nomina di Consigliere di GE Capital Interbanca S.p.A., cooptazione e nomina; adempimenti nei confronti di Banca d'Italia

I sopra descritti requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, e i richiamati criteri di correttezza e competenza – ivi compresi i limiti al cumulo degli incarichi ai sensi del c.d. divieto di *interlocking* - devono essere rispettati durante il processo di selezione dei candidati, all'atto di cooptazione e nomina degli stessi e nel continuo. In merito, il Consiglio di Amministrazione deve verificare la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa regolamentata e quella effettivamente risultante dal processo di nomina.

La composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio è sottoposta ad autovalutazione con periodicità almeno annuale da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Si rende noto che le più recenti verifiche circa la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione sono state svolte in occasione della riunione tenutasi in data 29 aprile 2016.

3.8.1 Esame approfondito nel corso del processo di selezione dei candidati alla nomina di Consigliere di GE Capital Interbanca S.p.A.; ruolo consultivo e parere dei Consiglieri Indipendenti

A. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri comunque nominati, il Consiglio di Amministrazione provvede sollecitamente alla loro sostituzione per cooptazione, purché la maggioranza dei Consiglieri sia sempre costituita dai Consiglieri nominati dall'Assemblea.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea immediatamente successiva alla nomina per cooptazione.

B. In deroga a quanto previsto dall'art. 2386, comma 2 codice civile, qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione da parte dell'Assemblea, che deve essere convocata d'urgenza dai Consiglieri rimasti in carica.

C. Se, per ragioni diverse dalla scadenza naturale, vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo atti di ordinaria gestione.

D. In caso di scadenza naturale dalla carica di tutti i Consiglieri, mediante un processo di autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione effettua un approfondito esame in conformità a

quanto disposto dal Regolamento per il Processo di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

Tutto quanto sopra fatto salvo il cd. “potere di rimozione” di Banca d’Italia, nelle ipotesi espressamente disciplinate per le banche dalle disposizioni di cui al TUB.

La nomina per cooptazione e la nomina a cura dell’Assemblea sono precedute da un accurato processo di selezione a cura i) nel caso sub A), sub B) e sub D) del Consiglio di Amministrazione, ii) nel caso sub C) del Collegio Sindacale.

Nel corso del processo di selezione dei candidati alla nomina di Consigliere di GE Capital Interbanca S.p.A., il Consiglio di Amministrazione (o il Collegio Sindacale nel caso previsto) effettua un esame approfondito (mediante la raccolta di *curriculum* del candidato) in ordine:

- a) alla identificazione preventiva della propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno;
- b) alla rispondenza tra la composizione quali-quantitativa dell’organo amministrativo e quella effettiva che dovrà risultare dal processo di cooptazione e di nomina.

In particolare, nei casi sub A), sub B) (se presenti) e sub D) i Consiglieri Indipendenti, oltre a svolgere un ruolo consultivo, sono chiamati – anche fuori dai lavori consiliari - ad esprimere il proprio parere sull’idoneità dei candidati che, in base all’analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire le cariche.

3.8.2 Flusso informativo nei confronti dei soci e dell’Assemblea dei Soci

I risultati delle analisi svolte e il parere dei Consiglieri Indipendenti devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari.

In caso di cooptazione degli Amministratori, i menzionati risultati delle analisi svolte e della verifica successivamente compiuta in ordine alla rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina, nonché il parere dei Consiglieri Indipendenti, sono forniti alla prima assemblea successiva alla cooptazione.

Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio e di presentare candidati coerenti con queste, motivando eventuali scostamenti rispetto alle analisi svolte dai Consiglieri.

3.8.3 Formalizzazione dei risultati dell’esame

I risultati delle analisi svolte e il parere dei Consiglieri Indipendenti sopra descritti vengono formalizzati nel verbale di accertamento dei requisiti di professionalità e di onorabilità disciplinati dal D. M. n. 161/1998 (e, ove previsto, di indipendenza) e dall’art. 26 del TUB anche in relazione al soddisfacimento dei criteri di competenza e correttezza (ove disponibili), e in materia di c.d. divieto di interlocking.

3.8.4 Trasmissione a Banca d’Italia dei risultati dell’esame

Nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza per le banche, il verbale di accertamento dei requisiti (i) di professionalità e di onorabilità disciplinati dal D. M. n. 161/1998 (e, ove necessario, di indipendenza) e dall'art. 26 del TUB anche in relazione al soddisfacimento dei criteri di competenza e correttezza (ove disponibili), e (ii) in materia di c.d. divieto di interlocking, nell'ambito del quale vengono altresì formalizzati i risultati dell'esame di cui sopra, viene trasmesso a Banca d'Italia entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono state svolte le verifiche dei suddetti requisiti .

3.9 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione e ruolo del Presidente

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio.

Il Consiglio, che si organizza in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni, è convocato di regola una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata e, al fine di consentire una partecipazione meditata e consapevole, con l'indicazione degli argomenti da trattare dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La programmazione dei lavori del Consiglio, posti di volta in volta all'ordine del giorno, spetta al Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato con il supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Il Presidente segue e sorveglia l'andamento della Banca e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri Consiglieri.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato, o loro delegati, mediante avviso con lettera raccomandata, telefax o e-mail, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve essere inviato almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio o all'indirizzo (anche e-mail) comunicato preventivamente da ciascun Consigliere e Sindaco effettivo. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione degli argomenti da trattare e preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che potrà essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata nella stessa forma e modo di cui al precedente capoverso almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In mancanza del rispetto di tali formalità il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a condizione che i Consiglieri si dichiarino adeguatamente informati sugli argomenti da trattare. Il Presidente, con il supporto del Segretario del Consiglio, provvede affinché:

- (i). ai Consiglieri, ai Sindaci effettivi e ai Responsabili delle Funzioni di Controllo della Banca sia trasmessa, almeno 3 giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare e salvo che non vengano convocate riunioni preparatorie del Consiglio (come di seguito descritte), la

documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;

(ii). la documentazione a supporto delle deliberazioni sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Ai fini di quanto previsto al punto (ii) che precede, il Presidente, con il supporto del Responsabile della Funzione "Legal & Regulatory" (il "**General Counsel**") (e del segretario del Consiglio nominato di volta in volta) e delle Funzioni aziendali di volta in volta responsabili, cura che in caso di questioni notevolmente complesse e/o corredate da documentazione particolarmente voluminosa, sia reso disponibile ai Consiglieri e ai Sindaci anche un documento di sintesi (*executive summary*), in modo da agevolare la piena comprensione delle problematiche sottese alla materia da trattare.

Inoltre, ove ritenuto opportuno dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, potranno tenersi, a scopo informativo, una o più riunioni preparatorie rispetto alla data fissata per la riunione consiliare, alle quali saranno invitati i Consiglieri, i Sindaci, i Responsabili delle Funzioni di Controllo e i rappresentanti delle Funzioni di volta in volta interessate agli argomenti oggetto di discussione (c.d. *prep-session*). Detta riunione persegue la finalità di consentire ai Consiglieri di approfondire i temi ritenuti salienti dal Presidente o dall'Amministratore Delegato. A tali fini i Consiglieri di Amministrazione hanno in questa sede la possibilità di interloquire con il personale della Banca di volta in volta interessato. La documentazione a supporto di tali *prep-session*, ove convocate, viene messa a disposizione degli invitati nel corso di ciascuna riunione. Vengono predisposti verbali di ciascuna riunione preparatoria sottoscritti dal segretario.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

In occasione di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione viene nominato un segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

Il Regolamento del Consiglio prevede che, al fine di garantire continuità alla funzione di segreteria del Consiglio e salvo diversa decisione assunta caso per caso dal Consiglio stesso, il General Counsel pro-tempore svolga il ruolo di segretario.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a intervenire, su richiesta del Presidente o di altri Consiglieri, dipendenti della Banca o di società del Gruppo Bancario, anche al fine di riferire su particolari argomenti. Possono essere altresì invitati a intervenire alle riunioni consiliari consulenti incaricati dal Consiglio, dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, al fine di fornire chiarimenti e suggerimenti con riferimento a specifiche materie di competenza del Consiglio. Al fine di garantire la dovuta riservatezza dei temi inerenti l'attività svolta dalle Funzioni di Controllo e dalla Funzione "Risorse Umane" della Banca, in caso di trattazione degli stessi in sede consiliare sulla base di informativa fornita dai rispettivi Responsabili, i dipendenti del Gruppo Bancario (ivi incluso il segretario pro-tempore) sono tenuti ad abbandonare la sede della riunione, fatte salve diverse indicazioni in tal senso a cura del presidente della riunione.

In ogni caso, i Consiglieri, i Sindaci e le altre persone che sono invitate a partecipare alle riunioni consiliari sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare le procedure adottate dalla Banca per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti. La riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti colui che presiede la riunione, anche diverso dal Presidente, e colui che ne redige il verbale.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto a cura del segretario un apposito verbale da iscriversi sul relativo libro sottoscritto da chi le presiede e dal segretario stesso.

I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati dal Consiglio stesso, ove possibile, nell'adunanza successiva. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto che del suo voto contrario e della sua astensione, e delle relative motivazioni, sia dato atto nel verbale. I predetti verbali, con i relativi allegati, sono conservati a cura della Funzione derivata "Affari Societari e Regolamentari".

Laddove previsto dalla normativa vigente, copia del verbale recante le deliberazioni assunte dal Consiglio è trasmessa alle Autorità di Vigilanza rilevanti o messa a disposizione del pubblico, secondo le previsioni di legge, a cura della Funzione derivata "Affari Societari e Regolamentari".

Il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione viene svolto su base almeno annuale (in via straordinaria in caso di rilievi riscontrati o interventi richiesti dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea), nel rispetto delle previsioni di cui alla Circolare n. 285 e del relativo regolamento approvato dal Consiglio e verte sulla composizione e sul funzionamento dello stesso Consiglio e dei comitati endoconsiliari. Il processo di autovalutazione è svolto con neutralità, obiettività e indipendenza di giudizio dai Consiglieri con il supporto di un consulente esterno, con l'ausilio della Funzione "Legal & Regulatory", sotto la supervisione del General Counsel. L'autovalutazione persegue le seguenti finalità: (i) assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione e della sua adeguata composizione; (ii) garantire il rispetto sostanziale delle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario e delle finalità che esse intendono realizzare; (iii) favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in modo da assicurare la sua idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo; (iv) individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno del Consiglio di Amministrazione e definire le azioni correttive da adottare; (v) rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione e tra questi e i membri delegati, ove nominati; e (vi) incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse

responsabilità. I risultati di tale processo, verbalizzati in delibera consiliare, vengono inviati tempestivamente a Banca d'Italia.

3.10 Maggioranze costitutive e deliberative del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

Ciascun Consigliere, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile deve astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, così come prescritto all'interno del Regolamento del Consiglio.

In funzione dell'art. 53 del TUB ciascun Consigliere, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile deve astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, così come prescritto all'interno del Regolamento del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

3.11 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva e non delegabile spetta la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione della Banca, che esercita avvalendosi dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Banca che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge:

1. la determinazione degli indirizzi generali di gestione, degli obiettivi aziendali strategici della Banca e del Gruppo Bancario, dei piani industriali e finanziari e la verifica della loro attuazione;
2. l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni o di gruppo, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo Bancario e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
3. la nomina e la revoca del Direttore Generale e di Vice Direttori Generali, se nominati, e la determinazione dei loro poteri;
4. la definizione del perimetro del Gruppo Bancario, ivi inclusa l'assunzione e la cessione di partecipazioni in società che per oggetto o natura dell'attività possono far parte di un gruppo bancario ai sensi del TUB e della normativa di Banca d'Italia;
5. l'istituzione, la chiusura e il trasferimento di sedi secondarie, succursali ed uffici di rappresentanza;
6. l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, ferma restando la competenza dell'Assemblea a deliberare su tali materie;
7. l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali o di gruppo;
8. la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni di Controllo;

9. la nomina e revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art 154-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**Dirigente Preposto**”), previo parere del Collegio Sindacale;
10. la definizione dell’assetto complessivo di governo e l’approvazione dell’assetto organizzativo della Banca, nonché la verifica della corretta attuazione degli stessi. In particolare (i) l’approvazione dell’assetto organizzativo e di governo della Banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, assicurando che la struttura della Banca sia coerente con l’attività svolta e con il modello di business adottato ed evitando altresì la creazione di strutture eccessivamente complesse non giustificate da finalità operative; (ii) l’approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione; (iii) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca; (iv) l’assicurazione di un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte; (v) la determinazione analitica del contenuto delle deleghe conferite all’Amministratore Delegato/Direttore Generale, nonché ai dipendenti della Banca e agli organi collegiali curandone con chiarezza e precisione i limiti quantitativi o di valore, nonché le modalità di esercizio delle deleghe stesse; (vi) l’approvazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione dell’Amministratore Delegato, se nominato, nonché dei Consiglieri della Banca aventi specifici incarichi; (vii) l’approvazione delle proposte delle politiche di remunerazione e di incentivazione dei dipendenti del Gruppo Bancario da sottoporsi all’Assemblea dei Soci, previo parere espresso da parte del Comitato per la Remunerazione, nonché dei compensi per i ruoli svolti dai Consiglieri nei comitati endoconsiliari; (viii) l’approvazione del Regolamento di Gruppo e del Regolamento Generale; (ix) l’approvazione delle procedure che disciplinano le operazioni con soggetti collegati, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili; (x) revisionare annualmente il progetto di governo societario;
11. il Consiglio definisce, preso atto dei risultati dei lavori del Comitato Controllo e Rischi, il governo dei rischi a cui il Gruppo Bancario si espone individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e i necessari presidi. A tal fine il Consiglio definisce e approva:
 - a) il modello di business avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la Banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;
 - b) gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all’evoluzione dell’attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l’efficacia nel tempo;
 - c) gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;
 - d) il Risk Appetite Framework (“**RAF**”) della Banca, curando che la sua attuazione sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati; valuta

periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;

- e) i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi.

Inoltre il Consiglio approva:

- A. la costituzione e la struttura organizzativa delle Funzioni di Controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali, assicurando che le Funzioni di Controllo possiedano i requisiti e rispettino le previsioni della normativa di vigilanza in vigore. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività l'adozione di idonee misure correttive e ne valuta l'efficacia;
- B. il processo di gestione del rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- C. le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza; stabilisce altresì i limiti massimi all'esposizione della Banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;
- D. il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati a fini regolamentari e ne valuta periodicamente il corretto funzionamento;
- E. il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- F. la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- G. l'emanazione di un codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti. Il codice definisce i principi di condotta (ad es., regole deontologiche e regole da osservare nei rapporti con i clienti) a cui deve essere improntata l'attività aziendale al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della Banca, favorendo la diffusione di una cultura dei controlli interni (cfr. *"The Spirit and the Letter"* nella versione vigente adottata dalla Banca).
- H. Il Consiglio assicura che:
 - (a) il piano strategico, il RAF, il processo di valutazione di adeguatezza patrimoniale ("**ICAAP**" – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*), il budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca;

- (b) la qualità e l’allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi adottati dalla Banca.

In merito al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il Consiglio, esaminate ove disponibili le risultanze dei lavori del Comitato Controllo e Rischi:

- (i) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti la Banca e le sue controllate siano correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione della Banca coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- (ii) valuta con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione del rischio rispetto alle caratteristiche della Banca e al profilo del rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- (iii) approva i piani di lavoro predisposti dai Responsabili delle Funzioni di Controllo ed esamina le relazioni periodiche predisposte da dette Funzioni;
- (iv) valuta i risultati esposti dal revisore legale esterno nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

3.12 Comitati interni al Consiglio di Amministrazione

In conformità allo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire qualsiasi comitato interno necessario ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni strategiche, in applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità. Lo Statuto prevede la possibilità, tra l’altro, della costituzione di un comitato controllo e rischi e di un comitato per la remunerazione, lasciando alla delibera costitutiva la determinazione della composizione, dei poteri e del rispettivo regolamento di funzionamento.

Ciascun comitato, ove costituito, avrà funzione meramente consultiva e/o preparatoria all’esercizio collegiale delle funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione.

I comitati, ove istituiti, sono convocati e operano secondo i termini e le modalità stabiliti dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

3.12.1 Il “Comitato per la Remunerazione”

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 dicembre 2013 ha approvato l’istituzione del “Comitato per la Remunerazione”, stabilendone i termini e le modalità operative all’interno di un apposito regolamento.

Detto Comitato è costituito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, e dai due Consiglieri Indipendenti.

Il “Comitato per la Remunerazione” presenta le seguenti principali modalità di funzionamento:

1. il mandato dei componenti il Comitato ha un’efficacia pari a quella del Consiglio che ne delibera la

costituzione;

2. si riunisce con cadenza almeno annuale e, comunque, ogni volta che se ne presenti la necessità;
3. la convocazione avviene a cura del Presidente, anche a mezzo del segretario del Comitato, via e-mail;
4. in mancanza del rispetto delle formalità di cui al punto 3., il Comitato si reputa comunque validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti dello stesso;
5. per la regolare costituzione e per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente del Comitato;
6. le deliberazioni del Comitato sono assunte all'unanimità;
7. il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato i membri del Collegio Sindacale, nonché ogni persona ritenuta utile per i lavori del Comitato;
8. il ruolo di segretario viene svolto dal Responsabile della Funzione "Risorse Umane" pro-tempore o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, da persona della Funzione "Risorse Umane" della Banca individuata dal Comitato di volta in volta;
9. le riunioni del Comitato per le Remunerazioni possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. La riunione si ritiene svolta nel luogo dove è presente il Presidente;
10. i verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal segretario e tenuti presso il segretario medesimo.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) consultivi e di proposta in materia di compensi dei componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica gestione e controllo, del direttore generale, di coloro che esercitano funzioni equivalenti a quella di direttore generale e dei responsabili delle funzioni aziendali;
- b) consultivi in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione del restante "personale più rilevante", come individuato dalla Circolare n. 285;
- c) vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle Funzioni di Controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- d) cura la preparazione della documentazione da sottoporre all'organo con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni;
- e) collabora con gli altri comitati endoconsiliari;
- f) assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- g) si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi (livelli di liquidità e patrimonializzazione rispetto agli obiettivi definiti nel piano industriale del Gruppo Bancario);

h) recepisce l'eventuale input da parte dell'*Incentive Payments Review Committee* della Banca su violazioni messe in atto dal personale più rilevante e propone le eventuali azioni sulle incentivazioni, ex-ante e/o ex-post;

i) fornisce adeguato riscontro sull'attività da esso svolta agli organi aziendali, compresa l'Assemblea.

Al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti in modo efficace e responsabile, al Comitato per la Remunerazione viene garantito l'accesso alle informazioni aziendali a tal fine rilevanti nonché la disponibilità di risorse finanziarie adeguate a garantirne l'indipendenza operativa.

I componenti del Comitato, nominati con delibera consiliare del 20 aprile 2015, sono i Sig.ri Ugo Draetta (Presidente), Marco Giorgino e Mario Garraffo; il loro mandato terminerà alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio della Banca relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Il responsabile della Funzione "Risorse Umane" pro-tempore, Adriana Paolone, svolge il ruolo di segretario. Si precisa che nel corso dell'esercizio 2015 il "Comitato per la Remunerazione" si è riunito n. 6 volte.

3.12.2 Il "Comitato Controllo e Rischi"

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 aprile 2015 ha approvato l'istituzione del "Comitato Controllo e Rischi", stabilendone i termini e le modalità operative all'interno di un apposito regolamento. La scelta di istituire detto Comitato è finalizzata ad ampliare il livello di condivisione, da parte di tutti i Consiglieri, compresi i Consiglieri Indipendenti, delle tematiche legate ai controlli interni e alla gestione dei rischi, con l'obiettivo di garantire che le decisioni e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione su tali tematiche siano sorrette da un'approfondita e scrupolosa attività istruttoria.

Il Comitato è composto da tre Consiglieri non esecutivi, di cui due Consiglieri Indipendenti, tra i quali è scelto il presidente del Comitato.

Il "Comitato Controllo e Rischi" presenta le seguenti principali modalità di funzionamento:

1. il mandato dei componenti il Comitato ha un'efficacia pari a quella del Consiglio che ne delibera la costituzione;
2. si riunisce almeno quattro volte l'anno e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione;
3. la convocazione avviene a cura del Presidente, anche per mezzo del segretario, e deve essere trasmessa ai membri del Comitato e al Presidente del Collegio Sindacale almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere più breve, purché la convocazione sia effettuata a mezzo posta elettronica;
4. per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica;
5. le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza;
6. il ruolo di segretario viene svolto dal General Counsel pro-tempore o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, da persona della Funzione "Legal & Regulatory" della Banca individuata dal Comitato di volta in volta;
7. le riunioni del Comitato possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente della riunione e il segretario;

8. i verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal segretario e tenuti presso il segretario medesimo.

Il Comitato Controllo e Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni. Il Comitato:

- a) si esprime preventivamente in merito alla nomina e alla revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, del responsabile della Funzione “Internal Audit”, del responsabile della Funzione “Risk” (il “**Chief Risk Officer**”), del Dirigente Preposto, del responsabile della Funzione “Compliance e Antiriciclaggio” (il “**Chief Compliance Officer**”), nonché dei componenti dell’Organismo di Vigilanza;
- b) monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza delle Funzioni di Controllo, portando all’attenzione di ciascuna delle tre funzioni gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere;
- c) assicura che le Funzioni di Controllo siano dotate delle risorse adeguate all’espletamento delle proprie responsabilità;
- d) valuta i piani di lavoro predisposti dai Responsabili delle Funzioni di Controllo ed esamina, esprimendo pareri non vincolanti, le relazioni periodiche predisposte da dette funzioni, in vista della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione. Supporta il Consiglio di Amministrazione nella redazione del documento di coordinamento dei controlli nell’ambito del Gruppo Bancario di cui alla normativa di vigilanza in vigore e nella descrizione nel progetto di governo societario delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (ivi inclusa la definizione del RAF e *Risk Appetite Statement* (“**RAS**”));
- e) valuta, unitamente al Dirigente Preposto, sentiti il revisore legale ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio individuale della Banca e di quello consolidato delle società rientranti nel perimetro di consolidamento civilistico della Banca;
- f) esprime pareri non vincolanti su specifici aspetti relativi alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- g) riferisce sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi al Consiglio di Amministrazione, in occasione delle riunioni consiliari convocate per l’approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale della Banca;

- h) valuta il processo di definizione, approvazione, implementazione ed aggiornamento della normativa aziendale interna al fine di assicurare, di concerto con il Comitato “ERMC” (*enterprise risk management committee*), la coerenza della normativa aziendale con i criteri di identificazione, misurazione, monitoraggio e controllo dei rischi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- i) può richiedere alla Funzione “Internal Audit” ovvero alla Funzione “Compliance e Antiriciclaggio” (ciascuna per quanto di propria competenza) di intraprendere verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
- j) può essere consultato dall’Amministratore Delegato per la valutazione di specifiche operazioni per le quali vi sia, direttamente o indirettamente, una situazione di conflitto di interessi;
- k) svolge gli ulteriori compiti che il Consiglio di Amministrazione potrà attribuirgli; e
- l) pone in essere tutti gli atti comunque inerenti e conseguenti all’assunzione della deliberazione che ne ha fissato le attribuzioni, nonché tutte le altre attività che siano necessarie – oppure anche solo meramente utili od opportune – al fine dell’attuazione della medesima deliberazione.

I componenti del Comitato, nominati con delibera consiliare del 20 aprile 2015, sono i Sig.ri Marco Giorgino (Presidente), Ugo Draetta e Mario Garraffo; il loro mandato terminerà alla data di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del bilancio della Banca relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Il General Counsel pro-tempore, Roberto Tazzioli, svolge il ruolo di segretario.

Si precisa che nel corso dell’esercizio 2015 il “Comitato Controllo e Rischi” si è riunito n. 9 volte.

3.13 Il Collegio Sindacale. Composizione, durata in carica e riunioni

Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti con i poteri di legge. I sindaci devono avere i requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società rientranti nel perimetro di consolidamento civilistico della Banca, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Ai fini della composizione di tale organo e con riferimento ai soli Sindaci effettivi sono inoltre osservate le disposizioni in materia di c.d. divieto di *interlocking* già esposte nel contesto dell’analisi della composizione del Consiglio di Amministrazione della Banca. La composizione qualitativa del Collegio è sottoposta ad autovalutazione con periodicità almeno annuale (è prevista anche l’ipotesi che venga svolta in via straordinaria) da parte del Collegio medesimo ai sensi del “Regolamento per il Processo di Autovalutazione del Collegio Sindacale”. L’autovalutazione persegue le seguenti finalità: (i) assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento del Collegio Sindacale e della propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, (ii) garantire il rispetto sostanziale delle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario e delle finalità che esse intendono realizzare, di adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, e di sistema dei controlli interni, (iii) favorire l’aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento del Collegio Sindacale, in modo da

assicurare la propria idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti all'evoluzione dell'attività e del contesto operativo, (iv) individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno del Collegio Sindacale e definire le azioni correttive da adottare, (v) rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli membri del Collegio Sindacale e tra l'organo di controllo della Banca e quello delle società appartenenti al Gruppo Bancario, (vi) incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli membri effettivi del Collegio Sindacale ai lavori dell'organo di controllo e del consiglio di amministrazione della Banca, assicurando una piena consapevolezza del ruolo ricoperto e delle connesse responsabilità e che venga dedicato da parte dei sindaci effettivi il tempo necessario all'efficace espletamento del loro incarico. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale si riunisce ogni qual volta occorra e, di norma, almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le deliberazioni sono assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Alla data del presente documento i componenti del Collegio Sindacale con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 sono i Sig.ri: Franco Carlo Mariano Papa (Presidente), Piera Vitali (Sindaco effettivo), Federica Mantini (Sindaco effettivo), Giuseppe Marco Ragusa (Sindaco supplente) e Guido Sazbon (Sindaco supplente). Il Sig. Franco Carlo Mariano Papa è stato nominato quale Presidente del Collegio Sindacale in luogo del dimissionario Sig. Paolo Andrea Colombo dall'Assemblea dei Soci in data 20 maggio 2016. I nomi dei Sindaci della Banca, unitamente alle altre cariche dagli stessi detenute, sono altresì pubblicati sul sito internet aziendale.

4. Il sistema delle deleghe

In base all'art. 2381 del codice civile, se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, tra l'altro, ad uno o più dei suoi componenti. Sempre in base alle previsioni civilistiche, il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; inoltre, può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

In base allo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può attribuire poteri – determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio – tra l'altro, ai dirigenti e ad altri dipendenti della Banca individuati per funzione, ai quali spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri attribuiti.

Limitatamente alle deleghe del credito, in base allo Statuto, in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti e del portafoglio partecipazioni, i poteri deliberativi possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato, a dipendenti investiti di particolari funzioni, singolarmente o riuniti in comitati e ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto; delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia sintetica allo stesso Consiglio di Amministrazione con cadenza periodica e, comunque, almeno trimestralmente. In particolare, i titolari delle deleghe in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti e del portafoglio partecipazioni sono tenuti a fornire al Consiglio notizia sintetica delle decisioni assunte nell'esercizio delle medesime deleghe. In base allo Statuto, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con cadenza almeno semestrale, l'Amministratore Delegato, coadiuvato dalle funzioni apicali delle funzioni aziendali competenti, riferisce al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della Banca e del Gruppo Bancario, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Banca e/o dalle società del Gruppo Bancario.

Sempre in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con cadenza almeno semestrale, i soggetti, diversi dall'Amministratore Delegato, a cui sono stati delegati poteri deliberativi diversi dai poteri in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti e del portafoglio partecipazioni, riferiscono al Consiglio di Amministrazione circa le decisioni assunte nell'esercizio dei propri poteri.

Limitatamente alle materie che non costituiscono oggetto di delega (o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione avochi a sè materie già oggetto di delega), il Consiglio di Amministrazione può decidere di avvalersi in via preventiva rispetto all'assunzione di una delibera di pareri (non vincolanti) a cura di consulenti esterni.

Nel rispetto delle sopra riportate previsioni civilistiche e statutarie, GE Capital Interbanca S.p.A. si è dotata di apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione recante "Delega Generale dei Poteri e delle Facoltà di Firma" (di seguito, la "**Delega Generale**").

La Delega Generale è idealmente suddivisa in due parti, la prima dedicata ai poteri deliberativi delegati dal Consiglio di Amministrazione, la seconda dedicata alle facoltà di firma (facoltà esecutive) sempre delegate dal Consiglio di Amministrazione.

I soggetti rientranti nella prima parte della Delega Generale sono individuati in base alla "carica". I soggetti rientranti nella seconda parte sono individuati in base al "grado", oltre all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al Responsabile della Funzione "Risorse Umane" e al General Counsel.

Allegati alla Delega Generale vi sono le "schede limiti poteri delegati" – che stabiliscono i limiti quantitativi e le correlate competenze dei poteri delegati - e il documento recante le "classificazioni e gradi di rischio crediti verso clientela".

La Delega Generale viene sottoposta a cura del Consiglio di Amministrazione a revisione periodica, almeno annuale.

Il sistema delle deleghe è idoneo ad assicurare che il Consiglio di Amministrazione non sia investito di questioni che – per il loro contenuto o rilevanza non strategica – possono più efficacemente essere affrontate dalle strutture aziendali gerarchicamente sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

Nel rispetto delle disposizioni di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285, salvo che per materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, eventuali proposte di delibera formulate al Presidente congiuntamente dall'Amministratore Delegato e da un Consigliere non indipendente devono intendersi vincolanti nel merito, dovendosi il Presidente limitare alla verifica delle ragioni di urgenza e del rispetto delle procedure interne applicabili. Il Presidente riferisce in merito alle delibere assunte in via d'urgenza al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

5. Il regime del controllo contabile

Il regolamento relativo al regime del controllo contabile disciplina i criteri per la gestione del processo contabile:

- strutturazione del sistema informativo-contabile
- rilevazione dei fatti di gestione
- controlli contabili ed extracontabili
- bilancio ed altre informative di tipo individuale
- bilancio ed altre informative di tipo consolidato

Strutturazione del sistema informativo-contabile

La strutturazione del sistema informativo-contabile è diretta a:

1. definire il piano dei conti aziendali sulla base delle molteplici esigenze informative della Banca, strutturando le voci contabili (in conti e sottoconti) in modo da riflettere le diverse classi di operazioni;
2. stabilire le tavole di raccordo tra le voci contabili e i sistemi interni gestionali, gli schemi di *reporting* per l'Alta Direzione³, il bilancio e le informative pubbliche semestrali, le segnalazioni alla Banca d'Italia e alle altre autorità.

Il piano dei conti aziendale configura quindi il sistema organizzato delle rilevazioni quantitative che hanno per oggetto le singole operazioni poste in essere dalla Banca ed è collegato ai sistemi informativi gestionali che contengono dati complementari di natura anagrafica, temporale o quantitativa.

Il piano dei conti deve essere idoneo, in primo luogo, a riflettere in maniera corretta, chiara, completa e tempestiva le molteplici transazioni realizzate o realizzabili da parte della Banca. A ogni transazione va sempre dato idoneo riconoscimento all'interno del sistema di rilevazione aziendale.

Oltre a rappresentare l'intero spettro dell'attività aziendale, il piano dei conti e l'archivio contabile supportano in modo puntuale altre necessità informative della Banca di origine sia interna sia esterna, che consistono essenzialmente in:

- a) reporting per l'Alta Direzione; il bilancio individuale e connesse informative pubbliche semestrali;

³ Per Alta Direzione si intendono l'Amministratore Delegato nonché l'alta dirigenza munita di poteri delegati e che svolge funzioni di gestione.

b) segnalazioni alla Banca d'Italia e alle altre autorità.

Le voci e le sottovoci contabili configurano insiemi omogenei di rilevazioni quantitative che hanno per oggetto le grandezze aziendali di stato patrimoniale e di conto economico che derivano dalle operazioni poste in essere dalla Banca con altri soggetti. L'insieme di queste rilevazioni costituisce la contabilità generale della Banca, le cui evidenze sono contenute nel libro giornale e nel libro degli inventari (ai sensi dell'articolo 2214 del codice civile).

A seconda dell'oggetto rappresentato, le voci e le sottovoci contabili sono accorpate nelle seguenti sei macro-categorie di elementi: a) attività; b) passività; c) patrimonio netto; d) operazioni "fuori bilancio"; e) costi; f) ricavi.

La definizione e l'applicazione attenta e tempestiva delle regole di classificazione che sottostanno al piano dei conti sono cruciali per garantire al sistema informativo-contabile della Banca e ai suoi molteplici *output* interni ed esterni il soddisfacimento dei requisiti di affidabilità, comprensibilità e coerenza dei flussi informativi aziendali.

Il contenuto delle regole deve essere costantemente presidiato, aggiornato e allineato alle mutevoli dinamiche della realtà interna ed esterna, per tener conto costantemente dei cambiamenti prodotti dall'innovazione, della nascita di nuove esigenze informative e di controllo, della evoluzione dell'ordinamento contabile e delle disposizioni che governano le segnalazioni dirette alle autorità pubbliche.

Per assicurare la piena coerenza tra la base dei dati contenuti nel sistema informativo-contabile e gli *output* aziendali interni ed esterni e per garantire la correttezza e l'omogeneità segnaletica necessarie, sono stabilite apposite tavole di raccordo che descrivono le relazioni che legano il contenuto informativo di tali *output* con le voci e le sottovoci contabili.

I fatti gestionali devono essere rilevati contabilmente nel rispetto dei principi contabili e delle disposizioni vigenti al fine di fornire agli Organi della banca ed ai terzi interessati nonché alle Autorità di Vigilanza la chiara, veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della banca unitamente alle variazioni intervenute in detta situazione da un esercizio all'altro.

La rilevazione degli atti di gestione è diretta a:

- a) individuare e ordinare le molteplici fattispecie contrattuali che formano oggetto del sistema di rilevazione aziendale;
- b) definire i tempi e le modalità del processo di rilevazione contabile, vale a dire la sequenza dei passaggi operativi attraverso cui si svolge l'intero procedimento che dalla nascita di ogni transazione presiede, fino alla conclusione del rapporto, alla sua sistemazione nei conti aziendali;
- c) fissare i criteri di rilevazione delle varie fattispecie contrattuali e delle diverse fasi del loro sviluppo, vale a dire le specifiche modalità di contabilizzazione che ne governano la registrazione contabile.

L'attività di controllo è diretta a verificare l'attendibilità del contenuto informativo:

- (i) del sistema organizzato di voci e di sottovoci contabili, che costituisce il piano dei conti della Banca;
- (ii) delle segnalazioni periodiche dirette alla Banca d'Italia;
- (iii) del bilancio annuale e delle informative pubbliche semestrali.

I controlli contabili ed extracontabili devono essere esercitati, nel più breve tempo possibile dalla data di riferimento delle situazioni contabili, delle segnalazioni di vigilanza e del progetto di bilancio, sui principali aggregati informativi in essi contenuti. Gli aggregati sui quali occorre concentrare l'attività di verifica sono quelli rilevanti per la valutazione dell'operatività aziendale (in genere, voci o insiemi di voci dello stato patrimoniale), della redditività aziendale (voci o insiemi di voci del conto economico) e della reportistica di Vigilanza.

Gli errori, i difetti e le carenze eventualmente riscontrati nei documenti informativi oggetto di revisione vanno prontamente rimossi e assunte tutte le iniziative più idonee per evitare il ripetersi in futuro di tali evenienze. Giova ribadire il ruolo svolto dal Comitato "Controllo e Rischi" nella valutazione circa il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio individuale della Banca e di quello consolidato delle società rientranti nel perimetro di consolidamento civilistico della stessa.

Il sistema interno dei controlli di attendibilità delle informazioni prodotte dalla Banca si articola in quattro fondamentali linee di riscontro:

1. controlli andamentali: consistono nel sottoporre a verifica le dinamiche fatte registrare nel tempo dagli aggregati rilevanti. I riscontri di tipo andamentale devono sottoporre a verifica i seguenti principali aggregati: componenti dell'attivo e del passivo, elementi del patrimonio netto e del patrimonio di vigilanza, componenti delle operazioni "fuori bilancio", elementi di costo e di ricavo, componenti delle attività ponderate per i rischi di credito, requisiti patrimoniali di vigilanza;
2. controlli di coerenza: sono finalizzati a porre in luce gli eventuali scostamenti di valore fra aggregati presenti, alla medesima data di riferimento, sia nella medesima fonte informativa che in fonti informative differenti tra loro collegate (sistema contabile, segnalazioni alla Banca d'Italia, bilancio annuale, informative pubbliche infra-annuali);
3. controlli dei conti transitori: l'attività è finalizzata ad assicurare la piena affidabilità del sistema informativo-contabile della Banca. La funzione di questa attività è di operare per contenere il fenomeno delle partite sospese, che trova riflesso contabile nel sistema dei conti transitori, entro limiti fisiologici di sostanziale accettabilità.

Il bilancio e le altre informative di tipo individuale

Il bilancio di esercizio, nel rispetto della normativa al riguardo vigente, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria ed il risultato economico della banca. In particolare:

- √ la chiarezza fa riferimento alla comunicazione dell'informazione che il bilancio contiene. Tale comunicazione deve consentire la comprensione e deve essere intelligibile per i suoi destinatari.

Essa, pertanto, è un valore relativo che viene realizzato con l'osservanza delle regole e dei principi di redazione;

- √ la verità riguarda la corrispondenza del valore di bilancio con l'intrinseco contenuto del bene, del diritto, del rapporto. Essa deve fornire ai destinatari del bilancio un'informazione adeguata alla comprensione del valore rappresentato e, pertanto, si realizza attraverso un corretto utilizzo del potere discrezionale del redattore in relazione a stime di valore;
- √ la correttezza riguarda i criteri di rilevazione e riproduzione del valore nel documento contabile. Essa si realizza rispettando le regole stabilite dalla legislazione vigente in materia di principi contabili, principi di redazione, criteri di valutazione.

La formazione del bilancio annuale è governata da principi generali e criteri particolari a cui deve farsi riferimento nel predisporre i diversi documenti contabili e informativi (schemi di bilancio, relazione sulla gestione, nota integrativa) che costituiscono nel loro insieme il bilancio stesso e che rappresentano la situazione patrimoniale, finanziaria, economica ed i flussi finanziari della Banca. I medesimi principi e criteri devono essere seguiti anche nella preparazione dei documenti contabili che fanno parte delle informative pubbliche semestrali della banca nonché - salvo che non sia diversamente specificato dalle relative disposizioni – nella predisposizione delle segnalazioni alla Banca d'Italia e alle altre autorità.

Le regole di formazione del bilancio e delle altre informative pubbliche sono costituite:

- √ dai principi generali di redazione, ossia dalle regole che governano il funzionamento dei conti del bilancio;
- √ dai criteri di valutazione, vale a dire dalle regole specifiche che occorre applicare nella misurazione del valore delle singole classi di attività, di passività e di operazioni "fuori bilancio".

A corredo del bilancio, devono essere fornite informazioni sulla situazione della Banca (struttura economica e patrimoniale qualitativa aziendale esaminata anche in chiave prospettica) e sull'andamento della gestione in termini complessivi e/o con riferimento ai vari settori in cui la Banca opera.

Tali informazioni, di carattere qualitativo e quantitativo, devono essere rappresentate secondo due differenti ma complementari prospettive:

- √ una visione di tipo statico, essenzialmente diretta a raffigurare le principali attività e passività aziendali, la composizione merceologica e la distribuzione territoriale dei prodotti, la morfologia della clientela, il posizionamento strategico della Banca, i suoi profili di rischio, l'adeguatezza patrimoniale, le informazioni attinenti all'ambiente ed al personale;
- √ una visione di tipo dinamico, finalizzata a rappresentare l'evoluzione prevedibile della gestione, l'andamento reddituale complessivo e settoriale, la dinamica dei rischi, le prospettive strategiche.

In ottemperanza alla normativa vigente, il bilancio d'esercizio, e, più in generale il processo contabile applicato per la formazione dello stesso, devono essere sottoposti a specifici controlli.

L'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure dei criteri e dei principi stabiliti nel processo contabile, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili deve essere verificato dagli

organi amministrativi e dal Dirigente Preposto; l'esito dei controlli - di natura quantitativa e qualitativa condotti su schemi di bilancio, relazione sulla gestione e nota integrativa - e le osservazioni in merito ai punti di rilievo eventualmente riscontrati si sostanziano nella lettera di attestazione del bilancio di esercizio e sono portati all'attenzione del Comitato "Controllo e Rischi".

Il sistema amministrativo-contabile ed il bilancio individuale e consolidato devono essere inoltre sottoposti alla verifica del Collegio Sindacale e della società di revisione (sulla base dei ruoli e responsabilità definiti dalla normativa vigente) i quali attestano, con propria relazione da allegare al bilancio individuale e consolidato, l'esito delle proprie attività di controllo ed evidenziano, se del caso, i punti di maggior attenzione riscontrati.

Il bilancio e le altre informative di tipo consolidato

Il bilancio consolidato nel rispetto della normativa al riguardo vigente deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria ed il risultato economico del gruppo di società rientranti nel perimetro di consolidamento civilistico della Banca.

In tale contesto, la Capogruppo e le altre società da essa controllate in via esclusiva o in modo congiunto devono attenersi, ciascuna per quanto rientrante nelle rispettive responsabilità, alle regole che disciplinano la formazione del bilancio consolidato e le altre informative pubbliche di tipo consolidato.

La formazione del bilancio consolidato e delle altre informative di tipo consolidato è governata, salvo eccezioni, dai medesimi principi generali e criteri che presiedono alla redazione e alla valutazione delle poste del bilancio individuale e delle altre informative pubbliche di tipo individuale.

Essa è, inoltre, assoggettata alle specifiche regole di consolidamento che prevedono le seguenti fasi operative:

1. definizione dell'area del consolidamento, al fine di individuare il perimetro del bilancio consolidato, vale a dire il novero delle società i cui conti devono essere consolidati;
2. utilizzo delle metodologie di consolidamento previste per la redazione del bilancio consolidato;
3. flussi informativi delle società rientranti nel bilancio consolidato. Le società controllate trasmettono periodicamente alla Capogruppo tutte le informazioni necessarie per la predisposizione:
 - del bilancio consolidato e delle altre informative pubbliche consolidate semestrali,
 - delle informative interne consolidate dirette all'Alta Direzione ed alle competenti unità organizzative della Capogruppo,
 - delle segnalazioni consolidate di vigilanza dirette alla Banca d'Italia;
4. procedure operative di consolidamento, ovvero attività da porre in essere e procedure da utilizzare;
5. informativa nei confronti delle Autorità e diffusione al pubblico in ossequio alle disposizioni di legge e regolamentari rilevanti.

6. I meccanismi di incentivazione e remunerazione

Le politiche di incentivazione e remunerazione del Gruppo Bancario, nella versione di volta in volta vigente approvata dall'Assemblea dei Soci, sono descritte all'interno del documento denominato "Informativa al Pubblico - Sistema e Prassi di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca" reso disponibile sul sito internet della Banca cui si rimanda integralmente per pronto riferimento.

Non sono presenti né sono stati deliberati dall'Assemblea dei soci nel corso dell'ultimo esercizio né di quello in corso, piani di stock option riservati a Consiglieri e a dipendenti della Banca.

7. I flussi informativi

I flussi informativi costituiscono uno strumento indispensabile per consentire al Consiglio di Amministrazione di esercitare le proprie funzioni e, in particolare, di valutare il generale andamento della gestione, verificando eventuali scostamenti dei risultati conseguiti rispetto a quelli programmati.

I flussi informativi sono disciplinati in apposita normativa in vigore nel Gruppo Bancario..

Statuto

In occasione dell'adozione e del processo di revisione dello Statuto, è stata data particolare attenzione ai flussi informativi da parte dei soggetti, individuali o collettivi, destinatari di deleghe gestorie, onde specificare la titolarità dell'onere informativo e la relativa periodicità.

In base allo Statuto, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con cadenza almeno semestrale, l'Amministratore Delegato, coadiuvato dalle funzioni apicali delle funzioni aziendali competenti, riferisce al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della Banca e del Gruppo Bancario, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Banca.

Sempre ai sensi dello Statuto, a seguito dell'adozione di delibere d'urgenza il Presidente (secondo le modalità descritte al precedente par.4) è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

Sempre in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con cadenza almeno semestrale, i soggetti, diversi dall'Amministratore Delegato, a cui sono stati delegati poteri deliberativi diversi dai poteri in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti e del portafoglio partecipazioni, riferiscono al Consiglio di Amministrazione circa le decisioni assunte nell'esercizio dei propri poteri.

In base allo Statuto, i titolari delle deleghe in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti e del portafoglio partecipazioni forniscono al Consiglio di Amministrazione notizia sintetica circa le decisioni assunte nell'esercizio delle medesime deleghe con cadenza periodica e, comunque, almeno trimestralmente.

Ciascun Consigliere deve dare notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca,

precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; in ogni caso, i Consiglieri si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o terzi.

Per quanto riguarda i flussi informativi di cui all'art. 435(2)(e) del Regolamento UE n. 575/2013 da parte della Funzione "Risk", si rinvia a quanto descritto all'interno del paragrafo "*Rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali delle diverse componenti, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema di governo dei controlli*" del presente documento.

Regolamento del Consiglio di Amministrazione

Compete al General Counsel inoltrare ai Consiglieri e ai Sindaci le informative predisposte dalle funzioni aziendali che sono oggetto di presentazione nelle riunioni consiliari. Una apposita procedura, inclusa nel Regolamento del Consiglio, definisce il contenuto delle informazioni che devono essere fornite, le funzioni aziendali competenti a predisporre i documenti e la relativa tempistica.

Regolamento Generale e ulteriori previsioni

L'Amministratore Delegato predispone gli indirizzi strategici della Banca e del Gruppo Bancario da sottoporre a deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In tale contesto, l'Amministratore Delegato:

- A. provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- B. assicura il conseguimento degli obiettivi strategici, economici, patrimoniali e finanziari tempo per tempo definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- C. esamina in via preventiva e in qualità di responsabile della Funzione "Commercial" le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario e, in particolare, esamina le operazioni con soggetti collegati da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
- D. sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il budget annuale della Banca e delle controllate;
- E. comunica al Consiglio di Amministrazione, con la periodicità stabilita dallo stesso Consiglio, i risultati gestionali. In particolare, l'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione in ordine:
 - (i). agli interventi realizzati per migliorare l'efficacia al fine di conseguire gli obiettivi prefissati in termini di operatività, rischi e costi;
 - (ii). sottopone al Consiglio di Amministrazione gli interventi da assumere dal Consiglio stesso per eliminare le eventuali carenze e disfunzioni organizzative della Banca e delle controllate che impediscono il conseguimento degli obiettivi (funzionalità del sistema);
 - (iii). designa i consiglieri di amministrazione delle società controllate, direttamente o indirettamente, ovvero partecipate dalla Banca;
- F. per quanto riguarda il perimetro di consolidamento di GE Capital in Italia, individua, promuove e conduce, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e di concerto con le funzioni

dedicate nell'ambito del gruppo GE Capital, lo sviluppo di iniziative di contenuto strategico in linea con il piano di disinvestimento di General Electric dal settore finanziario.

L'Amministratore Delegato, ai fini degli adempimenti previsti dal Sarbanes-Oxley Act per le società quotate negli USA e dalla inerente normativa interna adottata da GE, definisce il sistema dei controlli, verifica l'adeguamento dello stesso sistema e provvede al suo aggiornamento, nonché redige e sottoscrive con il Chief Financial Officer (anche "CFO"), le certificazioni/attestazioni ai fini SOX. Con riferimento agli adempimenti previsti in merito all'attestazione del bilancio d'esercizio ai sensi dell'articolo 154-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalla inerente normativa interna, l'Amministratore Delegato definisce il sistema dei controlli, verifica l'adeguamento dello stesso sistema e provvede al suo aggiornamento, nonché redige e sottoscrive con il Dirigente Preposto l'attestazione del bilancio d'esercizio.

Infine, l'Amministratore Delegato può trasmettere al Presidente del Consiglio di Amministrazione gli argomenti da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio stesso, formulando al riguardo un parere non vincolante.

La Capogruppo emana, per il tramite dell'Amministratore Delegato, disposizioni alle società del Gruppo Bancario per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario stesso, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento.

Il Direttore Generale

- (i). è responsabile del coordinamento delle unità deputate allo svolgimento delle funzioni operative e di business;
- (ii). esercita i propri poteri gestionali nel rispetto dello Statuto e delle attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione e provvede, per quanto di competenza, a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- (iii). convoca periodicamente i Responsabili delle funzioni primarie per consultarli su specifici argomenti di competenza o sullo stato generale delle funzioni stesse.

Inoltre, il Direttore Generale provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione in ordine:

- a. alle carenze significative riscontrate nello svolgimento dei processi aziendali che ostacolano il conseguimento degli obiettivi assegnati alle funzioni primarie in linea o in staff allo stesso Direttore Generale;
- b. ai risultati della verifica periodica della funzionalità dei singoli processi di pertinenza delle citate funzioni;
- c. alle iniziative assunte e da assumere per adeguare i predetti processi alla normativa applicabile, anche regolamentare e alle esigenze operative e gestionali interne in termini di attività, procedure e compiti per l'applicazione dei criteri di gestione dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- d. alle posizioni di rischio per le quali devono essere assunte tempestive iniziative che esulano dai poteri conferiti allo stesso Direttore Generale;

e. ai fatti gestionali che si riflettono significativamente sulla situazione aziendale.

8. I comitati extra-consiliari della Banca

Il Regolamento Generale prevede altresì i seguenti Comitati extra-consiliari:

- ✓ Comitato di Direzione (*Senior Leadership Team – SLT*)
- ✓ Comitato Investimenti
- ✓ Comitato Enterprise Risk Management (ERMC)
- ✓ Comitato IPRC “Incentive Payment Review Commitee”
- ✓ Comitato per le nomine e le assunzioni

Tali comitati sono costituiti per esercitare poteri delegati del Consiglio di Amministrazione ovvero, come opportuno, per coordinare il ruolo e le attività delle funzioni primarie della Banca al fine di garantire la continuità dell’attività di direzione, con particolare riferimento al controllo integrato dei rischi e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Vengono di seguito riportati gli aspetti fondamentali relativi alla costituzione e al funzionamento e alle finalità e responsabilità dei comitati elencati.

Il Comitato di Direzione è costituito dall’Amministratore Delegato che lo presiede, da tutti i Responsabili delle funzioni primarie in linea o in staff al Direttore Generale e dai responsabili delle Funzioni di Controllo.

Possono parteciparvi gli amministratori delegati/consiglieri con delega delle società del Gruppo Bancario su invito del Presidente del Comitato o della maggioranza dei componenti.

Si riunisce periodicamente, una volta ogni quindici giorni, su convocazione di chi è deputato a presiederlo, e le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dal Presidente del Comitato o dalla maggioranza dei componenti.

Il Comitato svolge un’attività volta a:

- a. analizzare i risultati produttivi ed economici su base periodica con particolare riferimento agli scostamenti rilevati a consuntivo rispetto al budget, al fine di individuare e/o affinare i processi operativi atti a perseguire gli obiettivi prefissati;
- b. recepire le iniziative strategiche del Consiglio di Amministrazione, definire di conseguenza i progetti da avviare, le risorse da allocare ed i connessi piani di investimento;
- c. partecipare alla definizione degli indirizzi di gestione;
- d. valutare il profilo rischio/rendimento e gli scostamenti rispetto agli obiettivi;
- e. valutare proposte finalizzate all’adeguamento e all’integrazione della struttura dei limiti operativi e delle procedure di controllo;
- f. presidiare il processo di implementazione di nuovi prodotti (NPI);

- g. analizzare e risolvere le problematiche riferite alle risorse e al funzionamento della struttura aziendale;
- h. esaminare direttive ricevute da GE nell'esercizio del potere di direzione e coordinamento di cui all'art. 1 dello Statuto.

I membri del Comitato di Direzione:

- hanno il diritto di ricevere, da altri membri del Comitato di Direzione e dai dipendenti, qualsivoglia informazione ritenuta utile od opportuna con riferimento alla propria responsabilità individuale e collettiva;
- devono consultarsi con gli altri componenti del Comitato di Direzione nel caso in cui l'adempimento dei propri doveri possa influire sull'adempimento degli altri membri del Comitato di Direzione, ovvero nel caso in cui l'importanza della questione richieda la consultazione degli altri membri del Comitato di Direzione.

Il Comitato Investimenti è costituito dall'Amministratore Delegato che lo presiede, dal Responsabile di Corporate Banking, dal Chief Financial Officer, dal General Counsel, dal Chief Operating Officer (anche "COO"), dal Responsabile di Risk Analysis o dal Responsabile di Portfolio & Workout in funzione delle specifiche tematiche esaminate, ciascuno con diritto di voto. Il Chief Risk Officer è membro del Comitato Investimenti senza diritto di voto e fornisce, per quanto di competenza, una *non binding opinion* sulle proposte in agenda, che dovrà essere verbalizzata succintamente nelle minute del Comitato.

Al Comitato Investimenti:

1. partecipano senza diritto di voto i Responsabili delle Funzioni "Internal Audit" e il Chief Compliance Officer o loro delegati;
2. possono essere invitati, senza diritto di voto e previa approvazione da parte del Presidente:
 - ✓ il Dirigente Preposto;
 - ✓ i responsabili di altre unità organizzative della Banca o gli addetti delle unità commerciali che presentano proposte di affidamento ovvero, ove presenti, i presidenti dei comitati tecnici;
 - ✓ i responsabili di altre funzioni aziendali della Banca e delle società del Gruppo Bancario in relazione a specifici argomenti;
 - ✓ eventuali altri rappresentanti decisi di volta in volta dall'Amministratore Delegato in quanto competenti sugli argomenti trattati o per interventi consultivi.

L'Amministratore Delegato può delegare le rispettive funzioni nell'ambito del Comitato ad un dirigente della Banca di primo livello. In tal caso, il soggetto designato dall'Amministratore Delegato assume le funzioni di presidente della riunione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un soggetto designato dal Presidente o dalla maggioranza degli aventi diritto di voto.

Il Comitato si riunisce con cadenza di norma settimanale e, comunque, secondo necessità su convocazione di chi è deputato a presiederlo o del segretario.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto (o loro delegati), fra i quali devono essere necessariamente presenti:

1. l'Amministratore Delegato o suo delegato,
2. il Chief Risk Officer o suo delegato (qualora il comitato debba deliberare in materia di crediti, di partecipazioni finanziarie, di strumenti finanziari partecipativi o di prestiti obbligazionari convertibili),
3. il Responsabile di Risk Analysis o il Responsabile di Portfolio & Workout o loro delegato (qualora il Comitato debba deliberare in materia di crediti, di partecipazioni finanziarie, di strumenti finanziari partecipativi o di prestiti obbligazionari convertibili, derivanti da operazioni di ristrutturazione dei crediti);
4. il Responsabile di Corporate Banking o suo delegato (qualora il Comitato debba deliberare in materia di crediti o di partecipazioni finanziarie o strumenti finanziari partecipativi, prestiti obbligazionari convertibili, etc..derivanti da attività di *equity investment*); e
5. il Chief Operating Officer o suo delegato per i progetti organizzativo-informatici.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti con diritto di voto; i voti negativi devono essere motivati e le relative motivazioni devono essere messe a verbale da parte del Segretario. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le delibere negative del Comitato Investimenti non possono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà di due membri votanti del Comitato ovvero dell'Amministratore Delegato di sottoporre tali delibere al Consiglio di Amministrazione.

Le delibere del Comitato Investimenti con opinion non favorevole del Chief Risk Officer o suo delegato, non possono essere approvate dal Comitato; è facoltà di due membri del Comitato con diritto di voto ovvero dell'Amministratore Delegato sottoporre tali delibere al Consiglio di Amministrazione.

Materie che implicano informazioni sensibili devono essere classificate come tali; per le stesse si applica un procedimento riservato, sia per quanto riguarda l'ordine del giorno che i verbali. Pertanto, il segretario è responsabile di assicurare che solo le persone autorizzate abbiano accesso alle questioni inserite nell'ordine del giorno e alle relative decisioni.

Il Comitato Investimenti:

- a. ha funzioni deliberative in materia di credito e di partecipazioni finanziarie, di strumenti finanziari partecipativi o di prestiti obbligazionari convertibili, sulla base dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- b. esprime il parere favorevole in materia di credito, di partecipazioni finanziarie, di strumenti finanziari partecipativi o di prestiti obbligazionari convertibili, ove sia prevista la successiva approvazione da parte dell'organo deliberante superiore;

- c. propone e valuta i progetti e le strategie di revisione organizzativa e di “*information technology*” per la successiva approvazione da parte dell’organo deliberante competente; e
- d. esamina proposte e problematiche in materia di contenzioso relativamente alle cause passive e alle cause attive diverse da quelle per il recupero dei crediti.

In materia di crediti, il Comitato Investimenti discute le proposte inoltrate ai membri del Comitato non meno di 24 ore prima di quando è pianificato che si tenga la riunione del Comitato stesso, relative a:

- ✓ nuovi finanziamenti/operazioni della Banca e, ove previsto, delle società del Gruppo Bancario, che vengono sottoposte per iscritto dall’Amministratore Delegato o dal Responsabile di Corporate Banking per la Banca o dagli amministratori delegati/consiglieri con delega o dai Responsabili di Commercial delle altre società del Gruppo, oppure
- ✓ modifiche, operazioni di ristrutturazioni, accantonamenti a valere su operazioni in essere, che vengono sottoposte dal Responsabile di Portfolio & Workout per la Banca ovvero dai Responsabili di Risk delle altre società del Gruppo Bancario.

Il Comitato Investimenti ha la responsabilità di

- (i). esercitare i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione in materia di rischi di credito su specifiche proposte formulate dall’Amministratore Delegato o dal Responsabile di Corporate Banking dal Responsabile di Risk Analysis in caso di *waiver* di natura commerciale , oppure dal Responsabile di Portfolio & Workout in caso di proposte inerenti posizioni *performing* o *non performing*, ovvero dai loro delegati;
- (ii). esprimere un parere obbligatorio per i nuovi affidamenti che devono essere sottoposti a delibera del Consiglio di Amministrazione; il parere del Comitato può essere richiesto anche per proposte su posizioni gestite da altre società del Gruppo Bancario eccedenti i limiti di poteri deliberativi delegati internamente alle stesse;
- (iii). fornire un parere su specifiche proposte formulate in merito alla gestione del portafoglio della Banca (*waiver*, *amendment* e *modification*) per permettere la successiva presentazione in delibera all’organo superiore delegato. Il parere del Comitato è richiesto obbligatoriamente anche per proposte su posizioni gestite da altre società del Gruppo Bancario eccedenti i limiti di poteri deliberativi delegati internamente alle stesse;
- (iv). monitorare il portafoglio dei crediti “*non performing*” ed il necessario livello degli accantonamenti per l’intero Gruppo Bancario;
- (v). esaminare e valutare la congruità delle proposte di accantonamento, le stime di recupero e le azioni giudiziali e stragiudiziali necessarie al recupero del credito, ivi incluse le operazioni di cessione o ristrutturazione dei crediti stessi. Il parere emesso per le operazioni nel portafoglio della Banca deve essere favorevole per permettere la successiva presentazione in delibera all’organo superiore delegato sulla base di quanto previsto dalla vigente Delega Generale. Il parere può essere richiesto anche per proposte su posizioni gestite da altre società del Gruppo

Bancario eccedenti i limiti di poteri deliberativi interni deliberati dai Consigli di Amministrazione delle stesse.

In materia di partecipazioni finanziarie, di strumenti finanziari partecipativi o di prestiti obbligazionari convertibili, il Comitato discute le proposte di nuovi investimenti, add-ons, waivers, disinvestimenti, conversioni e valutazioni periodiche, che vengono sottoposte per iscritto dall'Amministratore Delegato o dal Responsabile di Corporate Banking ai membri del Comitato almeno 24 ore prima rispetto a quando è pianificato che si tenga la riunione del Comitato stesso.

Il Comitato Investimenti ha le seguenti responsabilità:

- a. fornire consulenza sugli investimenti relativamente alle opportunità di investimento che si presentano in Italia;
- b. valutare, con il supporto del parere delle Funzioni "Legal & Regulatory" e "Risk", gli elementi legali delle proposte di nuovi investimenti, add-ons, waivers, disinvestimenti e conversioni per sottoporli all'attenzione dell'organo deliberante;
- c. valutare, con il supporto del parere della Funzione "Compliance e Antiriciclaggio", il rischio di KYC/Antiriciclaggio delle proposte di nuovi investimenti, add-ons, waivers, disinvestimenti e conversioni per sottoporli all'attenzione dell'organo deliberante;
- d. monitorare le singole posizioni del portafoglio partecipazioni, strumenti finanziari partecipativi o prestiti obbligazionari convertibili, approvando le proposte di valutazione e di impairment.

In materia di Progetti Organizzativo-Informatici, il Comitato analizza la documentazione o le problematiche della Banca e delle società del Gruppo Bancario, che vengono sottoposti per iscritto dal Chief Operating Officer o suo delegato ai membri del Comitato almeno 24 ore prima di quando è pianificato che si tenga la riunione del Comitato stesso.

Il Comitato Investimenti ha le seguenti responsabilità:

- (i). valutare ed approvare piani e strategie annuali di "*information technology*" e di revisione organizzativa sulla base delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione, ma anche richieste rivenienti dalle altre funzioni primarie in materia di implementazioni organizzative e/o informatiche o attività progettuali (Master Plan), prima che vengano sottoposti all'organo deliberante per approvazione;
- (ii). proporre l'avvio di specifici studi relativi a cambiamenti organizzativi (ivi inclusi progetti di esternalizzazione) e/o informatici, esaminarne la fattibilità quantificando le risorse umane e finanziarie necessarie stabilendo le priorità di realizzazione;
- (iii). esprimere un parere vincolante per gli investimenti strategici e per quelli che devono essere sottoposti a delibera del Consiglio di Amministrazione, e provvedere a richiedere agli amministratori membri dell'Investment Committee di GE un parere obbligatorio non vincolante prima di sottoporre l'operazione al Consiglio stesso; il parere del Comitato, obbligatorio e vincolante è richiesto anche per proposte su posizioni gestite da altre società del Gruppo Bancario eccedenti i limiti di poteri deliberativi deliberati dai Consigli di Amministrazione delle stesse;

(iv). verificare lo stato di avanzamento dei progetti in corso di realizzazione in termini qualitativi, temporali e di costi, inoltrando relativa informativa al Comitato di Direzione.

In materia di Subsidized Lending & Government Programs, il Comitato si esprime in relazione alle proposte prodotte in merito alle nuove attività eventualmente richieste in materia di Legge 488 ed altre leggi agevolative.

In materia di contenzioso, esamina le proposte:

- (i). di ricorso a cause attive diverse dal recupero dei crediti;
- (ii). di transazioni sia per cause passive che per cause attive diverse da quelle per il recupero dei crediti, fornendo il parere per l'organo deliberante competente.

L'Enterprise Risk Management Committee (ERMC) è costituito dall'Amministratore Delegato, dal Chief Risk Officer, dal Chief Financial Officer, dal General Counsel, dal Chief Operating Officer, dal Chief Compliance Officer e dal Responsabile della Funzione "Risorse Umane", ciascuno con diritto di voto in funzione delle specifiche tematiche esaminate.

Il Comitato è presieduto dal Chief Risk Officer (o suo delegato identificato nell'ambito della Funzione "Risk") e il Responsabile della Funzione "Internal Audit" partecipa, anche tramite suo delegato, senza diritto di voto.

Alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto e previa approvazione da parte del Presidente o dell'Amministratore Delegato, possono essere invitati:

- a) il responsabile di Corporate Banking, il Dirigente Preposto, i responsabili di Risk Operating Management, di Enterprise & Operational Risk (nel seguito "EOR"), di Portfolio & Workout e, al fine di rappresentare le posizioni di rischio delle proprie società, gli amministratori delegati/consiglieri con delega ovvero i Responsabili delle Funzioni "Risk" delle società del Gruppo Bancario;
- b) i responsabili o gli addetti di altre unità organizzative della Banca o delle società del Gruppo Bancario preposti al controllo e monitoraggio dei rischi ovvero, ove presenti, i presidenti dei comitati tecnici costituiti per provvedere, nel continuo alla definizione, valutazione e monitoraggio di specifici rischi aziendali;
- c) eventuali altri rappresentanti competenti sugli argomenti trattati o per interventi consultivi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un soggetto designato dal presidente o dalla maggioranza degli aventi diritto di voto presenti.

Il Comitato si riunisce di norma con cadenza almeno trimestrale e, comunque, secondo necessità, su convocazione di chi è deputato a presiederlo o del Segretario.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto (o loro delegati), fra i quali devono essere necessariamente presenti il Chief Risk Officer (o suo delegato) e il Chief Compliance Officer (o suo delegato).

I pareri vengono emessi con voto a maggioranza dei presenti con diritto di voto; i voti negativi devono essere motivati e le relative motivazioni devono essere messe a verbale da parte del segretario. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Materie che implicano informazioni sensibili devono essere classificate come tali; per le stesse si applica un procedimento riservato, sia per quanto riguarda l'ordine del giorno che i verbali. Pertanto, il segretario è responsabile di assicurare che solo le persone autorizzate abbiano accesso alle questioni inserite nell'ordine del giorno e alle relative decisioni.

Il Comitato:

- a. esamina e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione gli obiettivi in termini di *risk appetite* della Banca e delle società controllate, monitorando gli interventi che vengono posti in essere per il conseguimento di tali obiettivi;
- b. monitora il profilo di rischio complessivo della Banca e delle società controllate;
- c. monitora - anche mediante la costituzione di eventuali sottocomitati quali, a titolo esemplificativo, l'ALCO (Comitato Tecnico Asset & Liability Management), il Comitato Compliance, l'*Internal Review Board*, il Comitato PRC (*Policy Review Committee*) - gli interventi posti in essere dalle funzioni aziendali competenti sui sistemi informativi, sulle *policy* e sulle procedure operative al fine di assicurare che i rischi aziendali siano identificati, misurati, monitorati e controllati con efficacia;
- d. esamina i flussi informativi periodici che le funzioni aziendali o i sottocomitati inoltrano in materia di conformità alle norme o di controllo dei rischi;
- e. esamina la reportistica inerente il portafoglio di Subsidized Lending & Government Programs;
- f. esamina le anomalie e le situazioni irregolari rappresentate dalle Funzioni di Controllo;
- g. predispone piani d'azione con *ownership* identificate e tempistiche di esecuzione, verificando periodicamente l'andamento e la risoluzione;
- h. esamina le *policy* che devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Più in particolare, in materia di monitoraggio dei rischi, esamina e discute, in generale, la posizione di rischio della Banca e del Gruppo Bancario e, nello specifico, le proposte in materia di gestione dei rischi sulla base di relazioni/proposte che vengono sottoposte per iscritto ai membri del Comitato almeno 24 ore prima di quando è pianificato che si tenga la riunione del Comitato.

Il Comitato ha le seguenti responsabilità:

- (i). valutare, definire e quindi sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca e delle società controllate gli obiettivi di rischio (RAF), le relative politiche di governo dei rischi, nonché i modelli di rating e la complessiva adeguatezza patrimoniale della Banca e del Gruppo Bancario;
- (ii). garantire, applicando policy, processi e controlli approvati dal Consiglio di Amministrazione della Banca e delle società controllate, un approccio unitario e globale del governo dei rischi, al fine contenere il più possibile il rischio di perdite inattese o di danni all'immagine del Gruppo;

- (iii). garantire, attraverso adeguate metriche di gestione, il monitoraggio del rispetto dei limiti previsti per tipologia di rischio per la Banca e il Gruppo Bancario e l'assunzione di opportune iniziative in merito all'approccio al rischio ove necessario;
- (iv). monitorare in particolare i rischi creditizi con riferimento al portafoglio crediti, ai prodotti derivati, alle partecipazioni ed al rischio operativo attraverso adeguate metriche di gestione del portafoglio, valutandone i *triggers* e le proposte di assunzione di opportune iniziative in merito alla mitigazione del rischio, ove necessarie. Nell'ambito di tale attività le funzioni aziendali della Capogruppo e delle società controllate hanno la responsabilità di assicurare al Comitato flussi informativi - periodici o specifici - sull'andamento dei rischi e quest'ultimo ha la responsabilità di monitorare tali flussi;
- (v). in materia di Subsidized Lending & Government Programs, (i) analizzare le proposte presentate per iscritto dal COO o suo delegato inerenti posizioni che presentano particolari criticità legali e/o potenziali ripercussioni reputazionali o di rischio operativo, previo esame delle proposte in merito alle linee di comportamento da adottare e sulla base delle informazioni e della documentazione fornita dai responsabili di Subsidized Lending & Government Programs e di Contenzioso; (ii) definire linee guida in materia agevolativa finalizzate al contenimento dei rischi reputazionali ed operativi; (iii) identificare politiche generali di gestione del credito agevolato da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- (vi). monitorare il rispetto dei limiti operativi regolamentari di vigilanza relativamente alla concentrazione del rischio di credito (limiti normativi "grandi rischi"), all'assunzione di partecipazioni e alla detenzione di immobili su base individuale e consolidata del Gruppo Bancario. Valutare ed approvare le azioni ritenute utili per mantenere un adeguato *solvency ratio* entro i limiti regolamentari e in quelli più conservativi fissati internamente dal Consiglio di Amministrazione (*Target Solvency Ratio*);
- (vii). approvare il Resoconto ICAAP prima della presentazione per approvazione ai competenti organi deliberanti;
- (viii). valutare con cadenza trimestrale le proposte del Comitato ALCO in materia di rischi finanziari e di adeguatezza patrimoniale per permettere, ove necessario, la motivata rappresentazione al Consiglio di Amministrazione;
- (ix). fornire un parere vincolante sulle proposte di modifica ai processi aziendali relativi alla misurazione e gestione dei rischi (nuovi limiti operativi, metodologie e modelli di misurazione, etc) in relazione ai risultati della verifica periodica dell'adeguatezza e della funzionalità dei processi connessi;
- (x). esaminare le anomalie e le situazioni irregolari rappresentate dalla Funzione "Risk";
- (xi). monitorare il portafoglio di investimento e di trading.

Il Comitato IPRC è costituito dal Responsabile di Compensation & Benefits (o suo delegato) che lo presiede, dal Responsabile della Funzione “Risorse Umane”, dal Chief Risk Officer e dal Chief Compliance Officer (o loro delegati).

Alle riunioni del Comitato, a discrezione del Presidente o di chi ne fa le veci, possono essere invitati terzi, senza diritto di voto, qualora se ne presenti la necessità.

Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l’anno o secondo necessità, su convocazione di chi è deputato a presiederlo o del Segretario.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata di volta in volta dal Presidente (o suo delegato).

Il Comitato ha la responsabilità di:

- a. implementare una metodologia adeguata per identificare e valutare, su base trimestrale, (i) i casi di non conformità alla normativa interna ed esterna, (ii) i comportamenti a rischio di reato/illecito, (iii) le condotte contrarie al documento “*The Spirit and the Letter*”, (iii) i comportamenti contrari ai principi generali di comportamento e ai protocolli di controllo indicati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato dalla Banca ai sensi del D. Lgs. 8/6/2001 n. 231;
- b. definire adeguate rettifiche al ribasso da applicare all’erogazione di premi ed incentivi – fino a valutare il mancato riconoscimento degli stessi - in relazione alla gravità e/o alla frequenza di eventuali condotte non in linea con i principi enucleati nel documento “*The Spirit and the Letter*” e/o di eventuali violazioni di qualunque natura.
- c. Il Comitato ha il potere di approvare tali rettifiche solo per i dipendenti diversi dal “personale rilevante”, così come identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- d. informare delle decisioni assunte l’Alta Direzione e il Comitato per la Remunerazione.

Il Comitato esamina e discute i casi di che prefigurano potenziali violazioni/comportamenti nella prima riunione di Comitato utile, successiva all’evento.

Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti con diritto di voto.

Le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole di tutti i presenti.

I verbali delle riunioni sono conservati a cura del Presidente.

Il Comitato per le Nomine e le Assunzioni è costituito dall’Amministratore Delegato (o da un suo delegato), che lo presiede, dal Responsabile della Funzione “Risorse Umane”, dal Chief Financial Officer e dal Chief Operating Officer.

Alle riunioni del Comitato, sono invitati, senza diritto di voto, i responsabili delle funzioni primarie, ivi incluse le Funzioni di Controllo, che presentano richieste di:

- ✓ nomina di responsabili o trasferimento di ruoli e responsabilità;
- ✓ trasferimento di funzione, assunzioni a tempo indeterminato/stage/contratti di apprendistato;
- ✓ modifiche alle strutture organizzative.

Tali richieste devono essere opportunamente documentate e riportare motivazione dell'esigenza, descrizione del ruolo, costi e benefici attesi: la documentazione di supporto deve essere inoltrata ai membri del Comitato per il tramite del Responsabile della Funzione "Risorse Umane" o della Funzione derivata "Organizzazione" – a seconda delle competenze - non meno di 24 ore prima di quando è pianificato che si tenga la riunione del Comitato stesso.

Il Comitato si riunisce secondo necessità, su convocazione di chi è deputato a presiederlo o del Segretario.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile della Funzione "Risorse Umane" o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dallo stesso.

Il Comitato ha le seguenti responsabilità:

- a. monitorare il dimensionamento e la qualità delle risorse assegnate alle diverse funzioni organizzative, affinché le decisioni risultino adeguate e coerenti con gli obiettivi aziendali e la corretta gestione dei rischi;
- b. approvare modifiche alle strutture organizzative, nomine, trasferimenti di funzione o assunzioni/stage sulla base di proposte motivate sottoposte dalle funzioni organizzative interessate.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto (o loro delegati).

Le delibere vengono assunte con il voto favorevole di tutti i presenti.

I verbali delle riunioni sono conservati a cura del Responsabile della Funzione "Risorse Umane".

Le eventuali richieste di riesame devono essere indirizzate al Comitato stesso, che deciderà su richieste documentate e supportate da un membro del Comitato con diritto di voto. Non saranno prese in considerazione richieste di riesame senza il supporto di un componente il Comitato con diritto di voto.

In casi eccezionali, il Presidente del Comitato può decidere di sottoporre al Consiglio di Amministrazione alcune questioni che altrimenti sarebbero di competenza del Comitato stesso.

Con riferimento alle funzioni di controllo si precisa che la decisione finale in merito alla struttura organizzativa e alla composizione quali-quantitativa è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

9. L'Organismo di Vigilanza

In conformità con le previsioni del D. Lgs. 231/2001, la Banca ha costituito un Organismo di Vigilanza (l'"**Organismo**" o "**OdV**") dotato delle funzioni di supervisione e controllo sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato (il "**Modello**"), nonché sul relativo aggiornamento del medesimo.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione ha :

- a. affidato la funzione di organismo di vigilanza e controllo ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 a un organo diverso dal Collegio dei Sindaci, al fine rafforzare l'efficacia, la frequenza e la profondità del "*sistema di controllo interno*" della Banca. L'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale

si coordinano al fine di garantire un adeguato perimetro di intervento per le aree di propria competenza;

- b. scelto di adottare la forma collegiale, prevedendo la composizione di tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente;
- c. nominato membri dell'Organismo di Vigilanza il *Chief Compliance Officer* pro-tempore della Banca e il Responsabile pro-tempore della Funzione "Internal Audit" della Banca al fine di assicurare (i) l'assenza di situazioni organizzative o incarichi professionali che possano diminuire la propria libertà di giudizio (essendo entrambi collocati alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione), (ii) un collegamento costante con il Consiglio di Amministrazione (cui spetta in ultima analisi il compito di assicurare l'efficace attuazione del Modello), (iii) la continuità d'azione e le sinergie fra il programma di *Internal Audit* e i programmi di compliance e antiriciclaggio e (iv) garantire un costante flusso informativo verso l'Alta Direzione; e
- d. nominato un professionista esterno in veste di Presidente al fine di garantire ulteriore professionalità dell'Organismo in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto a ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza piena autonomia e indipendenza, è previsto un sistema strutturato di reportistica da e verso l'Alta Direzione.

Oltre a qualsiasi comunicazione verso il Consiglio di Amministrazione ogniqualevolta risultasse opportuno, su base annuale l'Organismo di Vigilanza predispone un rapporto scritto indirizzato al Consiglio di Amministrazione, sottoscritto dal Presidente dell'organo stesso, avente ad oggetto:

- a. l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- b. le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- c. gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nel medesimo rapporto, l'Organismo di Vigilanza elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo; il Consiglio di Amministrazione può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello tutte le strutture della Banca sono tenute ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza nel caso di commissione o di fondato sospetto di commissione di un reato o di un illecito amministrativo.

Inoltre, è dovere di tutti i destinatari del Modello (fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dipendenti, i collaboratori a vario titolo della Banca, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale) segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni evento di propria conoscenza che possa ingenerare responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o rappresentare comunque una violazione della normativa interna rilevante in materia.

Il sistema dei flussi specifici si organizza secondo le seguenti direttrici:

1) *Flussi informativi specifici da parte delle Funzioni di Controllo e di altri Responsabili*

Le Funzioni di Controllo della Banca e il Collegio Sindacale, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, informano senza ritardo l'Organismo di Vigilanza in merito ad eventi, circostanze, fatti, atti ed omissioni di cui abbiano o debbano avere conoscenza che costituiscano o possano ragionevolmente costituire una violazione del Modello nonché in merito a carenze o comunque problematicità che possano richiedere un adeguamento, una integrazione o una modifica del Modello.

2) *Flussi informativi specifici da parte dei Responsabili di Direzione/Unità organizzativa*

I Responsabili delle funzioni aziendali diverse da quelle di controllo come sopra identificate, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, informano senza ritardo l'Organismo di Vigilanza in merito ad eventi, circostanze, fatti, atti ed omissioni di cui abbiano o debbano avere conoscenza che costituiscano o possano ragionevolmente costituire una violazione del Modello nonché in merito a carenze o comunque problematicità che possano richiedere un adeguamento, una integrazione o una modifica del Modello.

In data 25 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza, con un mandato di durata pari a quello del Collegio dei Sindaci in carica, l'avv. Alessandro De Nicola, presidente, Amelia Travi (Responsabile pro-tempore della Funzione "Internal Audit"), e Paolo Rusconi (Chief Compliance Officer pro-tempore).

10. Diritti degli azionisti

Il diritto di recesso degli azionisti è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

Lo Statuto prevede però due deroghe rispetto alle previsioni di cui all'art. 2437 del codice civile. In particolare, l'art. 2437 del codice civile, secondo comma, dispone che: *"Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari"*.

In deroga alla previsione di cui al punto a) dell'articolo citato, lo Statuto prevede che: *"Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della società (attualmente 31 dicembre 2050), i soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recedere, in deroga alla norma dell'art. 2437 comma 2 Cod. Civ."*; inoltre, in deroga alla previsione di cui al punto b) dell'articolo citato, lo Statuto prevede che: *"Nel caso di deliberazione che introduca o rimuova nel presente statuto clausole che comportino vincoli alla circolazione dei titoli azionari, i soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recedere, in deroga alla norma dell'art. 2437 comma 2 Cod. Civ."*.

Per quanto attiene ai quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in base alle previsioni civilistiche l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a

maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata.

Lo Statuto conferma la previsione civilistica.

Per quel che riguarda i quorum deliberativi necessari per l'impugnativa delle delibere assembleari e consiliari, lo Statuto nulla dispone sull'argomento. Pertanto, come risulta dal rinvio operato dallo Statuto medesimo, in assenza di specifiche statuizioni statutarie, sul tema si osservano esclusivamente le norme di legge.

Relativamente alla rappresentanza, lo Statuto rinvia alle disposizioni di legge; pertanto, in particolare, rileva la previsione civilistica dell'articolo 2372, che detta le regole di specie.

11. La struttura finanziaria

In base allo Statuto, il capitale sociale della Banca è di €217.335.282,00 rappresentato da n. 72.445.094 azioni ordinarie del valore nominale di €3,00 ciascuna.

Le azioni ordinarie sono nominative, ovvero, ove consentito dalla legge, al portatore. Le azioni sono indivisibili e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Alla data del presente documento, GE Capital International Holdings Limited detiene n. 72.440.331 azioni, pari al 99,99% del capitale sociale della Banca ed esercita nei confronti di quest'ultima l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 2497 ter del codice civile, le decisioni della Banca soggette ad attività di direzione e coordinamento debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.

Si precisa che GE Capital International Holdings Limited è una società costituita e registrata ai sensi del diritto inglese, con sede legale e sede principale a Londra. Dal punto di vista regolamentare, GE Capital International Holdings Limited è qualificata come una "EU Parent Financial Holding Company" soggetta alla supervisione della UK Prudential Regulation Authority.

Il capitale sociale di GE Capital International Holdings Limited è interamente detenuto da General Electric Company, controllante l'intero gruppo General Electric.

- Partecipazioni detenute direttamente da GE Capital Interbanca S.p.A. in società appartenenti all'area di consolidamento: n. 50.000.000,00 azioni di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. da nominali Euro 0,82 ciascuna, pari al 100% del capitale sociale (rappresentato, infatti, da n. 50.000.000 azioni);

- quote per nominali Euro 73.944.000 di GE Capital Finance S.r.l., pari al 60,00% del capitale sociale (il restante 40,00% del capitale sociale è indirettamente detenuto da GE Capital Interbanca S.p.A. tramite GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.);
- quote per nominali Euro 5.104.288,75 di GE Capital Services S.r.l., pari al 79,00 % del capitale sociale (il restante 21% del capitale sociale è indirettamente detenuto da GE Capital Interbanca S.p.A. tramite GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.); e
- n. 1 azione di GE Capital Shared Services Europe Limited da nominali GBP 1,00 ciascuna, pari al 10,00% del capitale sociale.

12. Gestione dei conflitti di interesse

In generale, le disposizioni aziendali, nell'applicare principi etici di *best practice*, disciplinano i diversi ambiti delle fattispecie relative ai conflitti di interessi.

Per quanto concerne le operazioni con parti correlate, GE Capital Interbanca S.p.A. utilizza A) la nozione di cui alle disposizioni di Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, la cui normativa è entrata in vigore con decorrenza dal 31 dicembre 2012 e B) la nozione relativa in sede di pubblicazione dei propri dati di bilancio e di relazione finanziaria semestrale in adozione del principio contabile internazionale IAS 24 (*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*).

I nominativi delle parti correlate di GE Capital Interbanca S.p.A. sono raccolti in un apposito *data base* che contiene le informazioni relative alle anagrafiche in argomento. Viene costantemente monitorata l'esistenza di eventuali variazioni nei nominativi delle parti correlate della Banca e del Gruppo Bancario e, se del caso, si provvede all'aggiornamento del sistema informativo.

A seguito dell'entrata in vigore del titolo V, capitolo 5 della Circolare n. 263 in data 31 dicembre 2012, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato e successivamente rivisto il regolamento aziendale inerente le attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (il "**Regolamento**").

Il Regolamento – unitamente alle correlate disposizioni aziendali – disciplina le operazioni con i soggetti collegati al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca e del Gruppo Bancario possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca e del Gruppo Bancario a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Mediante il Regolamento sono definite le procedure che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo Bancario.

Il Regolamento è sottoposto a revisione con periodicità almeno triennale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione.

In tema di obbligazioni degli esponenti aziendali, viene costantemente applicata la norma di cui all'articolo 136 del TUB che fissa una procedura specifica per l'adozione delle relative deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione. La disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari è contenuta in una apposita disposizione aziendale, che rinvia anche alla disciplina degli interessi dei Consiglieri.

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interesse e correlazioni con il D. Lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) è richiamato nel Modello, considerata la rilevanza del delitto citato (art. 2629 *bis* del codice civile) - strettamente connesso alla predetta disciplina degli interessi dei Consiglieri (art. 2391 del codice civile) - ai fini della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Sono altresì regolamentati dalla normativa aziendale i conflitti di interesse e le operazioni personali così come definiti dal Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob "*Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio*" (Adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007). In materia di conflitti d'interesse e operazioni personali sono previste specifiche *policy* e normative interne.

La Banca è inoltre dotata di una specifica normativa interna in materia di "*Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate*" ("*Registro insider*"), oggetto di costante aggiornamento .

Infine, in funzione dell'art. 53 del TUB, come già menzionato all'interno del presente documento, ciascun Consigliere, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile deve astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, così come prescritto all'interno del Regolamento del Consiglio.

In termini di carattere generale, il tema dei conflitti di interesse è richiamato anche dal codice etico "The Spirit & The Letter".

13. Rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali delle diverse componenti, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema di governo dei controlli

Come rammentato in premessa, la Banca esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società del Gruppo Bancario, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile e, in tale contesto, emana disposizioni alle componenti del Gruppo Bancario per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario stesso ai sensi dell'art. 61 del TUB.

GE Capital Interbanca S.p.A. ha ritenuto, nella propria qualità di capogruppo, di non dotarsi di una funzione *ad hoc* per la direzione e coordinamento del Gruppo Bancario e per la gestione delle partecipazioni nelle società appartenenti al medesimo. Tale scelta è giustificata dal profilo dimensionale del Gruppo Bancario e dall'attuale livello di complessità organizzativa.

Ciò detto, si è ritenuto comunque necessario dotare la Capogruppo e il Gruppo Bancario di una struttura di direzione e coordinamento fondata su due pilastri, vale a dire: A) le figure apicali della Capogruppo e delle società del Gruppo Bancario e B) un corpo normativo interno.

A) Coordinamento tra le figure apicali della Capogruppo e delle società del Gruppo Bancario

Lo Statuto stabilisce che il Direttore Generale sia preposto, tra l'altro, al coordinamento delle società del Gruppo Bancario nell'ottica di garantire l'unitarietà della conduzione operativa del Gruppo Bancario, anche ai fini di sana e prudente gestione, avvalendosi dei componenti della Direzione Generale all'uopo designati e delle funzioni primarie della Capogruppo.

Reciprocamente, lo statuto di ciascuna delle società del Gruppo Bancario prevede che ciascun amministratore delegato eventualmente nominato, ovvero il presidente del consiglio di amministrazione si ponga quale interlocutore della Capogruppo e promotore dell'adozione, dell'aggiornamento e dell'adeguamento al regolamento di gruppo da parte della singola società, nonché della positiva ricezione delle disposizioni impartite dalla Capogruppo alle componenti del Gruppo Bancario in merito all'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia.

Al fine di favorire l'organicità della gestione del Gruppo Bancario, la Delega Generale prevede, tra l'altro, che l'Amministratore Delegato designi i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate.

Quale ulteriore presidio della gestione unitaria del Gruppo Bancario, lo Statuto riserva all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la determinazione degli indirizzi generali di gestione, degli obiettivi aziendali strategici della Banca e del Gruppo Bancario, dei piani industriali e finanziari e la verifica della loro attuazione.

B) Il corpo normativo interno

GE Capital Interbanca S.p.A. ha adottato un Regolamento di Gruppo (pubblicato in data 29 novembre 2012) volto a disciplinare i meccanismi di funzionamento e i rapporti infragruppo.

In particolare, il Regolamento di Gruppo intende contemperare livelli di integrazione e autonomia societaria adeguati al comune disegno strategico di gruppo, valorizzando le sinergie organizzative anche attraverso l'accentramento di alcune funzioni di supporto a livello di gruppo.

Il Regolamento di Gruppo detta quindi i principi generali di riferimento per regolare i rapporti tra le società appartenenti al Gruppo Bancario, restando inteso che adeguati contratti tra le singole entità disciplinano in dettaglio l'erogazione infragruppo di servizi.

GE Capital Interbanca S.p.A. ha approvato il modello organizzativo della Banca e delle società del Gruppo Bancario. Di conseguenza, GE Capital Interbanca S.p.A. ha approvato la Delega Generale, successivamente aggiornata.

Ciascuna società del Gruppo Bancario ha adottato un proprio regolamento generale e una delega generale.

La Banca, per l'esercizio della propria funzione di indirizzo e di governo verso le società del Gruppo Bancario, assegna alle proprie funzioni organizzative uno specifico ruolo di indirizzo e coordinamento delle omologhe strutture delle altre società del Gruppo Bancario; in particolare, con riferimento a specifiche funzioni, la Banca esercita tale ruolo accentrando sulle proprie strutture centrali i compiti e le responsabilità delle corrispondenti strutture delle società del Gruppo Bancario.

Il sistema di governo societario delle singole società del Gruppo Bancario è retto dai rispettivi consigli di amministrazione ed è disciplinato dai rispettivi statuti sociali e dai regolamenti che disciplinano le modalità operative degli organi sociali e delle funzioni aziendali.

I poteri decisionali e operativi conferiti agli organi sociali e alle funzioni aziendali dedicate, nonché ai Responsabili delle unità organizzative sono disciplinati, per ciascuna società del Gruppo Bancario, dalla rispettiva delega generale e, coerentemente, nei regolamenti dei singoli processi produttivi, operativi e di controllo.

13.1 Il sistema di gestione del rischio e le funzioni di controllo interno

La Banca si è dotata di un sistema di controllo dei rischi che regola in modo integrato le linee guida del sistema dei controlli interni, anche attraverso specifici comitati costituiti al fine di garantire un controllo integrato dei rischi e una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Come già indicato, le Funzioni di Controllo sono poste alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione della Banca e sono coinvolte nel sistema di controllo dei rischi, ai sensi del Regolamento Generale e del "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni e modalità di coordinamento" del Gruppo Bancario.

A. La Funzione "Risk"

La Funzione "Risk" assicura la definizione e l'aggiornamento degli indirizzi delle politiche per la gestione dei rischi creditizi, finanziari e operativi (*second level of defence*), in collaborazione e in coordinamento con le altre Funzioni di Controllo e gli organi con compiti di controllo. Il Chief Risk Officer ("CRO") mediante le unità organizzative dipendenti gerarchicamente:

- (i) collabora alla definizione e all'attuazione del *Risk Appetite Framework* ("RAF") e delle relative politiche di governo dei rischi attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi, verificandone periodicamente l'adeguatezza e identificando le azioni in grado di migliorare od ottimizzare il *risk appetite* tenendo in considerazione eventuali impatti sul piano strategico; partecipa alla definizione delle strategie del Gruppo Bancario;
- (ii) assicura la definizione e l'aggiornamento degli indirizzi delle politiche per la gestione dei rischi in materia di rischi creditizi, finanziari e operativi (*second level of defence*), delle procedure e delle deleghe dei poteri, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Banca, in collaborazione e in coordinamento con le altre Funzioni di Controllo e gli organi con compiti di

controllo; partecipa alla definizione delle evoluzioni strategiche del sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario;

- (iii) garantisce il presidio di secondo livello dei rischi creditizi, finanziari e operativi in termini di identificazione, misurazione e valutazione, monitoraggio e controllo;
- (iv) sottopone al Consiglio di Amministrazione il piano annuale dei propri interventi; garantisce la predisposizione di periodici flussi informativi sull'attività svolta alle Funzioni di Controllo e agli Organi sociali proponendo eventuali interventi migliorativi.

Le funzioni derivate della Funzione "Risk" della Banca sono così articolate:

- **Risk Analysis:** con il compito di assicurare i controlli di secondo livello sulle nuove operazioni di finanziamento predisposte dalla funzione "Commercial" e di fornire una opinione indipendente in materia di accettazione del rischio di credito; con riferimento alle operazioni di Acquisition Finance è altresì responsabile del monitoraggio del rischio di credito sulle operazioni classificate in bonis;
- **Centro di Eccellenza Portfolio & Workout:** avente la responsabilità del monitoraggio del rischio di credito sulle operazioni classificate *in bonis* differenti da quelle gestite da "Risk Analysis" e della gestione del credito problematico, nonché delle eventuali modifiche della struttura contrattuale (*forbearance*);
- **Risk Operating Management:** avente il compito di presidiare la misurazione, il monitoraggio andamentale e l'attenuazione dei rischi creditizi;
- **Enterprise & Operational Risk:** avente il compito di presidiare il processo relativo alla proposta e al monitoraggio del RAF, la *Model Risk Governance*, la misurazione, il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi finanziari, operativi, reputazionale, strategico e di *leverage*, il processo di *Asset Liability Management*, il monitoraggio dell'adeguatezza patrimoniale, la gestione del processo ICAAP e la stesura del Resoconto ICAAP *Pillar 2* e dell'Informativa al Pubblico *Pillar 3*;
- **Risk Governance:** avente il compito di assicurare la corretta gestione del libro fidi e della struttura delle deleghe Risk, la corretta applicazione dei poteri creditizi delegati, la conformità operativa dei processi di *risk management*, l'aggiornamento delle *policy* di rischio, la produzione per il CRO di idonei flussi informativi sui rischi assunti dal Gruppo Bancario.

Vengono di seguito elencati, ai sensi dell'art. 435(2)(e) del Regolamento UE n. 575/2013, i flussi informativi della Funzione "Risk" sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione secondo la relativa periodicità stabilita:

- a. dati statistici relativi a delibere di nuovi affidamenti, waiver o revoche. Frequenza: trimestrale;

- b. pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo aventi esito negativo. Frequenza: ad evento;
- c. decisioni assunte nell'esercizio dei poteri delegati in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti. Frequenza: almeno trimestrale;
- d. informativa sul recupero crediti. Frequenza: almeno semestrale;
- e. andamento sofferenze. Frequenza: almeno semestrale;
- f. clienti segnalati a sofferenza dalla Centrale dei Rischi. Frequenza: almeno semestrale;
- g. piano delle attività. Frequenza: annuale;
- h. informativa tempestiva su ogni violazione o carenza rilevante riscontrate. Frequenza: ad evento;
- i. resoconto ICAAP. Frequenza: annuale;
- j. informativa al pubblico (Pillar 3). Frequenza: annuale;
- k. report di verifica del rispetto dei limiti di vigilanza per i soggetti collegati. Frequenza: trimestrale;
- l. report sui rischi finanziari e di *capital adequacy*. Frequenza: trimestrale;
- m. report relativo alla dimensione e composizione del portafoglio crediti (c.d. *credit risk report*). Frequenza: trimestrale;
- n. report su attività di monitoraggio del *risk appetite statement* (RAS). Frequenza: trimestrale;
- o. report sul rischio operativo. Frequenza: semestrale;
- p. report sul rischio strategico. Frequenza: semestrale;
- q. report sul rischio reputazionale. Frequenza: semestrale.

B. La Funzione "Compliance e Antiriciclaggio"

La Funzione "Compliance e Antiriciclaggio" coadiuva il Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati nella supervisione del sistema di prevenzione e gestione del rischio di non conformità alle norme, in collaborazione e in coordinamento con le altre funzioni di controllo e gli organi con compiti di controllo. La Funzione "Compliance e Antiriciclaggio" è responsabile del presidio sui rischi di non conformità maggiormente rilevanti, quali l'esercizio dell'attività bancaria e l'intermediazione, la gestione dei conflitti d'interessi e dei reclami della clientela, la trasparenza nei rapporti con la clientela, l'antiriciclaggio, la normativa privacy e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore. Il perimetro di intervento include anche le norme per le quali non sono previste forme di presidio specializzato all'interno della Banca. La Funzione "Compliance e Antiriciclaggio" in particolare:

- (i) identifica e interpreta nel continuo le norme applicabili all'operatività del Gruppo Bancario, valuta il loro impatto sui processi e sulle procedure aziendali e definisce, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, le linee guida e gli interventi da adottare nell'ambito dell'adeguata gestione dei rischi di non conformità, formalizzandoli nel piano annuale di *Compliance*; garantisce la predisposizione di periodici flussi informativi sull'attività svolta alle altre Funzioni di Controllo, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;

- (ii) verifica preventivamente la conformità con la normativa esterna e interna delle operazioni da sottoporre all'approvazione degli organi societari e degli organi deliberanti ivi inclusi i comitati interni esoconsiliari, come ad esempio i progetti innovativi e i nuovi prodotti;
- (iii) con specifico riguardo alla normativa antiriciclaggio, presidia il rischio di riciclaggio con risorse esclusivamente dedicate e che organizzativamente si attengono a quanto previsto dalle disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- (iv) con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti (ex D. Lgs 231/2001) e di concerto con l'Organismo di Vigilanza, valuta la conformità normativa segnalando, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, l'aggiornamento del Modello;
- (v) presidia il rischio di frode attraverso il proprio team di *Fraud Management* che effettua un programma di controlli specifici, sia in fase di prevenzione che di identificazione, diretti a mitigare il rischio frode all'interno del gruppo sfruttando le sinergie esistenti con il team di Antiriciclaggio e il team *Monitoring and Testing* presenti all'interno della medesima funzione.

C. La Funzione "Internal Audit"

La funzione, senza alcun coinvolgimento nel processo operativo e alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, concentra compiti e responsabilità di revisione interna per tutte le società del Gruppo Bancario. In un'ottica di espletamento dei controlli di terzo livello, valuta la funzionalità complessiva del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti. La funzione garantisce nel continuo flussi informativi sull'attività svolta all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza (di cui è membro il Responsabile della Funzione "Internal Audit"), proponendo eventuali interventi migliorativi con la predisposizione di relazioni redatte secondo le normative di riferimento. Il Responsabile della Funzione "Internal Audit" è membro del Comitato di Direzione in conformità alla normativa del gruppo GE Capital.

La Funzione "Internal Audit" ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- (i). proporre, anche con riferimento alle proposte formulate dai responsabili delle altre unità organizzative per quanto di competenza degli stessi, le iniziative da assumere per eliminare le carenze e le disfunzioni riscontrate in sede di controlli, sia in loco che a distanza;
- (ii). verificare la coerenza, la conformità e la funzionalità dei singoli processi aziendali e del sistema organizzativo nel suo insieme, nonché la funzionalità delle unità aziendali, incluse quelle esternalizzate;

- (iii). verificare il rispetto dei tempi e delle modalità degli interventi progettati e deliberati per eliminare le carenze riscontrate ovvero le carenze significative segnalate alla stessa dai responsabili delle singole fasi dei processi;
- (iv). controllare regolarmente il piano aziendale di continuità operativa, ivi inclusi quelli dei fornitori di servizi o dei fornitori critici, prendendo visione dei programmi di verifica, assistendo alle prove e controllando i risultati, proponendo eventuali modifiche sulla base delle mancanze riscontrate;
- (v). supportare, per quanto di competenza, l'Organismo di Vigilanza in merito al funzionamento e sull'osservanza del "modello organizzativo" ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- (vi). garantire adeguati flussi informativi sugli esiti dell'attività svolta a favore delle altre Funzioni di Controllo, dell'Amministratore Delegato e, almeno semestralmente, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, proponendo eventuali interventi migliorativi, nonché dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001;
- (vii). supportare il Collegio Sindacale, la società di revisione contabile esterna e, su richiesta, il Dirigente Preposto, per le materia di rispettiva competenza, fornendo tutti gli elementi necessari, sia informativi che valutativi;
- (viii). presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui controlli svolti sulle funzioni operative esternalizzate;
- (ix). presentare annualmente all'assemblea una relazione sulla rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa applicabile.

In particolare la Funzione valuta, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi:

- a. la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità delle componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e dei processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori e irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le Funzioni "Risk" e "Compliance e Antiriciclaggio";
- b. l'efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF e la conformità di queste alle strategie approvate dagli organi aziendali;
- c. l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema Informativo (*ICT Audit*), fornendo valutazioni sui principali rischi tecnologici identificabili e sulla complessiva gestione del rischio informatico.

La funzione "Internal Audit" verifica:

- 1. il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;

2. il rispetto nei diversi settori operativi dei limiti previsti dai meccanismi di delega e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
3. l'efficacia dei poteri della Funzione "Risk" di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo;
4. l'adeguatezza e il corretto funzionamento delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e in particolare degli strumenti finanziari;

Le restanti funzioni della Banca attuano i controlli di conformità sulle operazioni e rappresentano il primo livello e il secondo livello di difesa per il presidio organizzativo sull'operatività, nell'ambito del più generale sistema dei controlli interni.

13.2 Linee guida della gestione dei rischi all'interno del Gruppo Bancario

Il presidio dei rischi è uno degli obiettivi fondamentali del Gruppo Bancario e si sostanzia principalmente:

- (a) nella definizione delle strategie di gestione dei rischi, con particolare riferimento alla definizione del livello di propensione al rischio che il Gruppo Bancario ritiene di assumere;
- (b) nel costante aggiornamento delle modalità di identificazione, misurazione e valutazione dei rischi cui è sottoposta l'attività del Gruppo Bancario;
- (c) nell'attenta gestione, nel monitoraggio e controllo dei rischi individuati;
- (d) nella puntuale verifica dell'adeguatezza dei sistemi di misurazione, valutazione, gestione, controllo e *reporting* dei rischi.

Il Gruppo Bancario, a far data dal 2014, si è dotato di un processo di definizione e propensione del rischio (RAF) – *Risk Appetite Framework* - individuando i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle funzioni aziendali coinvolte, la definizione dell'insieme delle metriche e dei valori soglia di esposizione delle diverse tipologie di rischio accettabili incluse nel *Risk Appetite Statement* (RAS), il processo di revisione e approvazione del RAS, la declinazione dei limiti operativi, il monitoraggio dei limiti e i connessi processi di *escalation* in caso di superamento dei limiti soglia.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, in sede di revisione del RAF, identifica il profilo di rischio/rendimento *target* che il Gruppo Bancario intende perseguire, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti e il modello di *business* prescelto. Tale processo diviene quindi elemento fondamentale del sistema dei controlli interni ed è integrato nei processi di pianificazione strategica e finanziaria, di *capital management*, di elaborazione dei *budget*, di valutazione di nuove iniziative di *business*, di *performance assessment* e *compensation*, nel processo di valutazione di adeguatezza patrimoniale (*ICAAP*) e in generale dei sistemi di governo societario, organizzativo ed informativo.

Le tipologie di rischio individuate in ambito *RAF*, nonché i relativi valori soglia, sono riconducibili essenzialmente a sei profili di rischio: solvibilità, redditività, rischi creditizi, finanziari e operativi, liquidità.

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione a tali profili di rischio, definisce specifici obiettivi di rischio (*risk appetite*) e soglie di tolleranza (*risk tolerance*) idonei a garantire il rispetto della *risk capacity* (massimo rischio assumibile) senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dagli enti regolatori.

13.3 Categorie di rischio – Strategie e politiche di gestione del rischio

Nell'ambito del processo *ICAAP* e in coerenza con quanto previsto nel processo *RAF* e nel "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni e modalità di coordinamento" è stata condivisa la mappa dei rischi rilevanti ai quali è esposto il Gruppo Bancario e per i quali occorre garantire il presidio efficace. Si rinvia per maggiori dettagli alle informazioni contenute nella "Informativa al Pubblico (Pillar 3)" disponibile sul sito internet della Banca. Si riportano di seguito le diverse fattispecie di rischio individuate:

Rischi creditizi: per rischio creditizio s'intende la possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste una esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore di mercato dell'esposizione.

All'interno dei rischi creditizi, il Gruppo Bancario analizza separatamente il:

- (i) rischio di credito, compresa la componente relativa al rischio di partecipazione;
- (ii) rischio di controparte, compresa la componente relativa al rischio di aggiustamento della valutazione del credito;
- (iii) rischio di concentrazione, paese e trasferimento;
- (iv) rischio residuo.

Rischi finanziari: sono i rischi inerenti alle politiche di indebitamento, di investimento sui mercati finanziari ed alle scelte riguardanti la struttura finanziaria complessiva del Gruppo Bancario. Si riferiscono essenzialmente alle possibilità che cambiamenti nei livelli delle variabili finanziarie di mercato (fattori di rischio) si riflettano in termini di variazioni negative del valore del Gruppo Bancario e in una riduzione degli utili attesi.

All'interno dei rischi finanziari il Gruppo Bancario analizza separatamente il/i:

- (i) rischi di mercato, compresa la componente relativa al rischio di base;
- (ii) rischio di cambio;
- (iii) rischio di tasso di interesse;
- (iv) rischi di liquidità e di *funding*;

(v) rischi connessi alle attività vincolate.

Rischi operativi: sono i rischi di perdite dirette e indirette derivanti da inadeguatezza o fallimento dei processi, delle persone, dei sistemi o causate da eventi esterni. All'interno dei rischi operativi, il Gruppo Bancario analizza separatamente il:

- (i) rischio di conformità;
- (ii) rischio di frode;
- (iii) rischio legale;
- (iv) rischio informatico;
- (v) rischio di continuità operativa;
- (vi) rischio di esternalizzazione;
- (vii) rischio di informativa finanziaria;
- (viii) rischio di modello;
- (ix) rischio di progetto;
- (x) altre tipologie di rischio operativo.

Rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine del Gruppo Bancario da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o Autorità di Vigilanza.

Rischio strategico: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazioni inadeguate di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

Rischio di una leva finanziaria eccessiva: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda il Gruppo Bancario vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività, di contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

Per una disamina degli obiettivi e delle politiche di gestione del rischio con riferimento alle singole categorie di rischio sopra riportate, si rinvia alla "Informativa al Pubblico (Pillar 3)" disponibile sul sito internet della Banca ai sensi della Capital Requirements Regulation (CRR), nonché alla Parte E della nota integrativa consolidata ("Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura") resa disponibile sul medesimo sito internet.

In data 11 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha delegato l'Amministratore Delegato ad effettuare modifiche non sostanziali, ivi inclusa quella relativa all'aggiornamento della composizione degli organi sociali, alla versione del presente documento approvata in pari data.



Informativa al Pubblico

Sistema e Prassi di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca

Maggio 2016



GE imagination at work

INTRODUZIONE

Il presente documento viene pubblicato a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca e si compone di due distinti Capitoli:

- A. il "Capitolo I" contiene le informazioni relative al Gruppo Bancario GE Capital Interbanca fornite ai sensi dell'art 450 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Si precisa che tali informazioni vengono fornite anche con puntuali riferimenti alle sezioni/paragrafi rilevanti del testo recante le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca per l'esercizio 2015;
- B. il "Capitolo II" contiene il testo integrale delle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca per l'esercizio 2016.

Si precisa che con riferimento al 2015, il Gruppo Bancario GE Capital Interbanca ha attuato le politiche di remunerazione e incentivazione vigenti in tale esercizio in coerenza con le disposizioni regolamentari di vigilanza di riferimento. Con riferimento all'esercizio 2016, in data 29 aprile 2016 l'Assemblea dei Soci ha approvato le nuove politiche di remunerazione e incentivazione, il cui testo viene integralmente riportato nel "Capitolo II" del presente documento (di seguito, la "**Policy 2016**") con l'obiettivo di raggiungere l'assetto prefigurato dalle disposizioni normative di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di Vigilanza per le Banche), 7° aggiornamento del 18 novembre 2014 e alla Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), e di conformarsi alle linee guida e politiche rilevanti di GE Capital Corporation¹ per quanto compatibili con il quadro legislativo e regolamentare applicabile al Gruppo Bancario GE Capital Interbanca.

Di seguito vengono sinteticamente indicati i principali elementi innovativi della Policy 2016:

- (i) Introduzione della disciplina della retention quale retribuzione variabile applicabile a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla band/inquadramento di appartenenza, quale compenso legato alla permanenza di risorse chiave in azienda e, come tale, non collegato ad obiettivi di *performance*. Le somme eventualmente erogate a titolo di *retention* bonus rispettano le disposizioni indicate nella Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 («Disposizioni di vigilanza per le banche») – 7° agg.to del 20 novembre 2014, tesa a recepire le previsioni rilevanti di cui alla Direttiva CRDIV.
A seguito dell'annuncio strategico del gruppo General Electric di ridurre significativamente la divisione finanziaria di cui il Gruppo Bancario GE Capital Interbanca fa parte, è stato introdotto un programma di *retention* per il 2015 e per il 2016 per le figure chiave nel processo di vendita e per il mantenimento del valore del *franchise*. (riferimento testo Policy 2016: Sez. I (2.3).
- (ii) Revisione dell'Annual Executive Incentive Plan (AEIP) per il personale "Executive Band" (EB) delle funzioni di controllo. E' stata ridotta la percentuale dell'AEIP dal 35% al 20% con un cap del 33% per allineare il rapporto tra retribuzione variabile e quella fissa del personale inquadrato in questa band al requisito regolamentare che stabilisce in 1:3 il rapporto predetto.

¹ Si precisa che la Capogruppo GE Capital Interbanca S.p.A è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GE Capital International Holdings Limited. GE Capital International Holdings Limited, controllata da General Electric Company, è una società costituita e registrata ai sensi del diritto inglese, con sede legale e sede principale a Londra. Dal punto di vista regolamentare, GE Capital International Holdings Limited è qualificata come una "EU Parent Financial Holding Company" soggetta alla supervisione della UK Prudential Regulation Authority

Introduzione di una c. d. "Indennità di Ruolo" ("Role Based Allowance") per lo stesso personale delle funzioni di controllo per convertire parte della retribuzione variabile in un elemento di retribuzione fissa (riferimento testo Policy 2016: Sez. I (3.2).

- (iii) Introduzione per i responsabili della funzioni di controllo (anche se non appartenenti alla "Executive Band") del rapporto di 1:3 tra la componente variabile e quella fissa della retribuzione (riferimento testo Policy 2016: Sez. II (5).
- (IV) Con delibera adottata in data 7 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione ha licenziato il testo modificativo dello Statuto Sociale che prevede, *inter alia*, l'introduzione della possibilità per l'Assemblea dei Soci di introdurre il rapporto di 2:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale per tutto il personale rilevante. Con propria delibera del 29 aprile 2016, l'Assemblea di GE Capital Interbanca S.p.A., preso atto dell'apertura presso Banca d'Italia del procedimento di accertamento relativo alla proposta di modifica statutaria della Banca, ha approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione della stessa, di elevare da 1:1 a 2:1 il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale per tutto il personale rilevante, condizionandone l'efficacia a far data dall'adozione del nuovo Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci, previa ricezione del provvedimento di accertamento da parte di Banca d'Italia. Il rapporto 2:1 è diretto a garantire la rispondenza della retribuzione variabile ai requisiti normativi anche nel caso di performance eccellente del dipendente e/o della società.
- (v) Aggiornamento dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del c.d. "criterio di proporzionalità" di cui alla suindicata Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 per la classificazione del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca in termini di dimensioni e complessità operativa. L'identificazione del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca quale intermediario rientrante nella categoria delle banche "intermedie" in base ai parametri rilevanti consente di individuare il grado di applicabilità delle previsioni regolamentari di Banca d'Italia all'intero Gruppo Bancario GE Capital Interbanca (riferimento testo Policy 2016 Sez. II (5).
- (vi) Revisione della disciplina dei *Golden Parachutes* di cui al Titolo IV, Capitolo 2, sezione III, par. 2.2.2. della Circolare 285 del 2013. Come già effettuato da altre banche che hanno adottato quanto previsto dalle linee guida EBA in merito, nell'ambito della predetta disciplina si distinguono:
 - 1) le incentivazioni all'esodo quali compensi determinati nell'ambito delle previsioni contrattuali e di legge e in quanto tali non considerati retribuzione variabile;
 - 2) I *Golden Parachutes* quali compensi che possono essere definiti al momento dell'assunzione o del cambio ruolo, in previsione di una eventuale risoluzione anticipata del rapporto o di cessazione anticipata della carica. I suddetti compensi sono esclusi dal calcolo relativo al rapporto tra la remunerazione variabile e quella fissa, ma soggetti alle regole sul differimento.

In entrambi i casi, l'ammontare massimo non può superare i 4 MM di euro (riferimento testo Policy 2016, Allegato C).

- (vi) Aggiornamento del "personale più rilevante" c.d. Material Risk Takers (riferimento testo Policy 2016, Allegato B).

CAPITOLO I

a) **INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCESSO DECISIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE**

Organi e Funzioni della Capogruppo GE Capital Interbanca S.p.A. coinvolti nel processo di revisione, aggiornamento e deliberazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato per la Remunerazione (Remuneration Committee)
- Funzione “Risorse Umane”
- Funzione “Compliance e Antiriciclaggio”
- Funzione “Risk”
- Funzione “Internal Audit”.

Nel corso dell’esercizio 2015, il processo di revisione e aggiornamento delle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca è stato motivato dalle seguenti finalità:

- (i). garantire la conformità della normativa interna del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca alle disposizioni di cui al Regolamento Delegato UE N. 604/2014 del 4 Marzo 2014, che integra la Direttiva CRD IV per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente;
- (ii). garantire la conformità della normativa interna del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca alle disposizioni di cui alla suindicata Circolare n. 285/2013 all’interno della quale Banca d’Italia ha inteso, tra le altre cose, recepire i principi comunitari in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari di cui alla menzionata Direttiva CRD IV;

La Funzione “Risorse Umane” ha svolto un’approfondita analisi per la puntuale interpretazione e conseguente applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi di cui al Regolamento Delegato UE N. 604/2014 e, in particolare, al fine di:

1. identificare le “unità operative” (come definite ai sensi dell’art. 142, paragrafo 1, punto 3, del Regolamento Delegato UE N. 604/2014) rilevanti all’interno del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca (unità alle quali è stato distribuito capitale interno ai sensi dell’articolo 73 della Direttiva CRD IV che rappresenti almeno il 2% del capitale interno del Gruppo Bancario stesso);
2. analizzare il ruolo assegnato a ogni dipendente all’interno delle unità aziendali cd. “rilevanti” in base ai criteri qualitativi e quantitativi di cui al Regolamento Delegato UE N. 604/2014; e
3. applicare criteri di esclusione, ove possibile.

L’intero processo per l’identificazione dei c.d. Material Risk Takers è stato condiviso con il Responsabile della Funzione “Compliance e Antiriciclaggio”, con il Responsabile della Funzione “Risk” e con il Responsabile della Funzione “Internal Audit”.

Come già menzionato, pur nel rispetto della propria autonomia decisionale e per quanto compatibili con il quadro normativo locale rilevante, il Gruppo Bancario GE Capital Interbanca ha adottato

politiche di remunerazione ed incentivazione conformi a quelle sviluppate e adottate a livello globale da GE Capital Corporation per i soggetti facenti parte del proprio conglomerato finanziario. La Funzione "Risorse Umane" si è occupata della revisione e analisi delle politiche di remunerazione e incentivazione di GE Capital Corporation al fine di garantire una uniformità di approccio da parte della piattaforma italiana.

Si ricorda che a seguito della pubblicazione del 7° aggiornamento del 18 novembre 2014 della menzionata Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013, il Comitato per la Remunerazione – nel corso di una riunione tenutasi in data 10 febbraio 2015 - ha esaminato i principi e le disposizioni di nuova emanazione dell'Autorità di Vigilanza e ha dato mandato alla Funzione "Risorse Umane" di presentare al Consiglio di Amministrazione della Banca, in data 19 marzo 2015, la bozza del testo della Policy 2015.

In data 20 aprile 2015, l'Assemblea dei Soci ha, tra le altre cose, deliberato l'approvazione della Policy 2015.

Le politiche di remunerazione del 2015 sono state tuttavia caratterizzate dall'introduzione, in corso d'anno, di un piano di *retention* che si è reso necessario attivare a seguito dell'annuncio strategico del gruppo General Electric del 10 aprile 2015 di ridurre significativamente la divisione finanziaria e di mettere in vendita la divisione GE Capital di cui il Gruppo GE Capital Interbanca fa parte. Il predetto annuncio ha previsto un lasso di tempo di due anni per completare il processo di vendita mettendo a rischio la permanenza di risorse chiave all'interno dell'organizzazione. Conseguentemente sono stati attivati due piani di *retention* definiti rispettivamente di "ongoing operation" (finalizzato a ritenere le risorse per garantire l'operatività del business e un corretto processo di vendita) e di "franchise" (finalizzato a mantenere il valore del *franchise* anche dopo la vendita del *business*).

I dati aggregati sulla retribuzione fissa, sulla retribuzione variabile e sulla retention relativa all'esercizio 2015 sono illustrati nelle Tabelle 1 e 2 di seguito riportate.

Inoltre la Policy 2015 ha previsto già dal 2015 l'introduzione del rapporto di 1:3 tra la componente variabile e quella fissa della retribuzione per i responsabili delle funzioni di controllo, in anticipo rispetto al termine del Giugno 2016 previsto invece dalla normativa di riferimento. Conseguentemente, anche al fine di non neutralizzare la finalità propria della *retention*, riconosciuta esclusivamente in funzione della vendita quale iniziativa unica e non ripetibile, l'Assemblea dei Soci ha approvato, con delibera del 29 aprile 2016, la richiesta di modifica con efficacia retroattiva della Policy 2015. in merito al rapporto di 1:3 tra la componente variabile e la componente fissa della retribuzione per il personale rilevante delle funzioni di controllo. Giova osservare che ai fini della definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2015, il Comitato per la Remunerazione si è riunito in 8 sedute nel corso del periodo gennaio 2015 aprile 2016. Ai fini dei propri lavori il Comitato non si è avvalso di consulenti esterni.

Si precisa che alla data del 20 aprile 2015 i componenti del Comitato per la Remunerazione erano i Sig.ri Ugo Draetta, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo GE Capital Interbanca S.p.A. (da ora in poi anche solo "Capogruppo") e Presidente dello stesso Comitato, Mario Garraffo e Marco Giorgino, entrambi Consiglieri Indipendenti della Capogruppo. Il ruolo di segretario delle riunioni del Comitato per la Remunerazione è ricoperto dalla Sig.ra Adriana Paolone, Responsabile della Funzione "Risorse Umane".

I compiti del Comitato per la Remunerazione sono stabiliti all'interno di un apposito regolamento e vengono descritti nella Sezione/Paragrafo II.5.2 della Policy 2015.

b) INFORMAZIONI SUL COLLEGAMENTO TRA REMUNERAZIONE E PERFORMANCE

All'uopo si rinvia a: Sezione/Paragrafo I (1) della Policy 2015.

c) CARATTERISTICHE DI MAGGIOR RILIEVO DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE, INCLUSE LE INFORMAZIONI SUI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E L'ADEGUAMENTO AI RISCHI, LE POLITICHE DI DIFFERIMENTO E I CRITERI DI ATTRIBUZIONE

All'uopo si rinvia a: Sezioni/Paragrafi I (1.1), I (3), I (3.1-3.4) I (4) (4.1 – 4.5) e II (5.1) della Policy 2015.

d) RAPPORTI TRA LA COMPONENTE VARIABILE E FISSA DELLA REMUNERAZIONE STABILITI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 94, PARAGRAFO 1, LETTERA G), DELLA DIRETTIVA CRD IV

All'uopo si rinvia alla Sezione/Paragrafo II (5.1) della Policy 2015.

e) INFORMAZIONI SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE IN VIRTÙ DEI QUALI SONO CONCESSE OPZIONI, AZIONI O ALTRE COMPONENTI VARIABILI DELLA REMUNERAZIONE

All'uopo si rinvia a: Sezioni/Paragrafi I (2.3) I (3) I (3.1) della Policy 2015.

f) PRINCIPALI PARAMETRI E MOTIVAZIONI PER QUALSIASI REGIME DI REMUNERAZIONE VARIABILE E DI OGNI ALTRA PRESTAZIONE NON MONETARIA

All'uopo si rinvia a: Sezioni/Paragrafi I (2.2) I (2.3) I (2.4) I (2.5) della Policy 2015.

g) INFORMAZIONI QUANTITATIVE AGGREGATE SULLE REMUNERAZIONI, RIPARTITE PER LINEE DI ATTIVITÀ

In data 16 luglio 2014 la European Banking Authority (EBA) ha pubblicato due linee guida in materia di remunerazione:

- (i). *Guidelines on the Remuneration Benchmarking Exercise (EBA/GL/2014/8)*: finalizzate alla raccolta dati sulle remunerazioni a fini comparativi;
- (ii). *Guidelines on the Data Collection Exercise Regarding High Earners (EBA/GL/2014/7)*: finalizzate alla raccolta dati del personale con remunerazione annua almeno pari a €1 milione (cd *high earners*).

Tali linee guida introducono la seguente classificazione per attività del personale del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca:

1. "Investment banking": ricomprende le attività di intermediazione creditizia mobiliare e nei mercati finanziari, la finanza d'impresa e strutturata, il private equity, la relativa attività di consulenza, l'attività bancaria non riconducibile all'area retail, etc., nonché tutti i servizi e le attività ancillari.
2. "Retail banking": ricomprende la tradizionale attività bancaria ordinaria nei confronti della clientela *retail* (famiglie e imprese), come le attività di concessione di prestiti e apertura di depositi, concessione di garanzie e impegni finanziari, credito al consumo per clienti retail, le attività di leasing e factoring, etc., nonché tutti i servizi e le attività ancillari.

3. "Asset management": ricomprende la gestione di portafogli e altre forme di gestione del risparmio (fondi comuni di investimento, fondi pensione, GPM, GPF, hedge funds, etc.), nonché tutti i servizi e le attività ancillari. A seconda della struttura organizzativa, possono essere qui ricomprese alcune delle attività menzionate nell'area dell'investment banking.
4. "Altre" aree di: attività che non è possibile includere nelle precedenti.
5. "Funzioni aziendali": ci si riferisce alle funzioni aziendali che operano trasversalmente e hanno responsabilità per l'intera banca o l'intero gruppo e per le eventuali filiazioni (es. Risorse Umane, IT, etc.).
6. "Funzioni aziendali di controllo": ci si riferisce alle funzioni definite nella Circolare di Banca d'Italia n. 263/2013, Titolo V, Capitolo 7 (recante "sistema dei controlli interni"), Sezione I, par. 3 ("Definizioni"), lett. G.

In base alla suddivisione per aree di attività descritta, le informazioni quantitative aggregate sono descritte nella seguente Tabella 1.

Nella classificazione Investment Banking è stato inserito il personale dedicato alle attività di credito di medio lungo termine per le imprese e di finanza strutturata, nonché alle attività strumentali ed ancillari alle stesse.

Nella classificazione di Retail Banking è stato inserito tutto il personale dedicato alle attività delle unità operative rilevanti (factoring e leasing) e a quelle strumentali ed ancillari alle medesime.

Nella classificazione di Funzioni Aziendali di Controllo è stato inserito tutto il personale appartenente alla Funzione "Internal Audit", alla Funzione "Compliance e Antiriciclaggio", alla Funzione Risk (ad eccezione del personale avente diritto di voto nell'ambito dei Comitati con poteri deliberativi costituiti all'interno del Gruppo Bancario), il Responsabile Risorse Umane ed il Dirigente Preposto al Bilancio.

Nella classificazione di Funzioni Aziendali è stato inserito tutto il personale che non rientra nelle precedenti definizioni (a titolo esemplificativo HR, Treasury, Tax, Pricing, Property).

Non vi sono dipendenti classificati in Asset Management.

TABELLA 1 – DATI AGGREGATI RETRIBUZIONE FISSA E VARIABILE PER L'ESERCIZIO 2015

				Retribuzione variabile 2015						Statistiche sulla retribuzione variabile
				Bonus 2015		Retention 2015				
Categoria di dipendenti	Nr di dipendenti al 31 dicembre 2015 (i)	Compenso fisso (ii)	Nr dipendenti che hanno ricevuto retribuzione variabile	Contanti	In azioni e strumenti ad esse collegati (con differimento in 3 anni)	Valore Programmi di Retention 2015 (iii)	Quota di Retention liquidata relativamente all'esercizio 2015	Remunerazione differita degli anni 2013 e 2014 liquidata con riferimento all'esercizio 2015	Quote di strumenti finanziari assegnati durante il 2015 con riferimento al 2014 (iv)	Media variabile vs fissa
Totale dipendenti del Gruppo GEC Interbanca	505	€ 24.977.168	261	€ 3.424.508	€ 262.934	€ 1.622.112	€ 358.203	€ 106.551	23.900	21,26%
Investment Banking	89	€ 5.400.803	38	€ 602.967	€ 26.420	€ 297.997	€ 51.992	€ 6.598	6.000	17,17%
Retail Banking	254	€ 10.106.295	112	€ 1.312.093	€ 26.862	€ 351.864	€ 66.233	€ 15.257	0	16,73%
Funzioni Aziendali	75	€ 4.324.223	43	€ 502.140	€ 13.460	€ 196.936	€ 73.220	€ 0	4.000	16,48%
Funzioni Aziendali di Controllo	84	€ 4.664.847	67	€ 670.588	€ 44.912	€ 333.515	€ 166.758	€ 10.539	7.700	22,49%
Componenti dell'organo di gestione di controllo	1	€ 481.000	1	€ 336.720	€ 151.280	€ 441.800	€ 0	€ 74.157	6.200	193,31%
Altre	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

(i) sono inclusi i dimissionari al 31 dicembre 2015 e Pex, esclusi borsisti e CFO distaccato da altra società del Gruppo General Electric

(ii) i dati retributivi non tengono conto dei Pex classificati in "altre" e sono relativi alla retribuzione annua lorda alla data del 31 dicembre 2015

(iii) il valore del programma di retention 2015 è riferito a n. 22 dipendenti

(iv) gli strumenti finanziari utilizzati sono STOCK Options sulle azioni General Electric assegnate durante la seconda parte dell'esercizio con riferimento alla performance dell'esercizio precedente

TABELLA 2 - INFORMAZIONI QUANTITATIVE AGGREGATE SULLE REMUNERAZIONI, RIPARTITE PER ALTA DIRIGENZA E MEMBRI DEL PERSONALE LE CUI AZIONI HANNO UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SUL PROFILO DI RISCHIO DELL'ENTE

				Retribuzione variabile 2015							Statistiche sulla retribuzione
				Variabile 2015		Retention 2015					Media variabile vs fissa
Soggetti	Nr di dipendenti al 31 dicembre 2015	compenso fisso (ii)	Compenso per incarichi endoconsiliari	Contanti	differimento in 3 anni	Valore Programmi di Retention 2015	Quota di Retention liquidata relativamente all'esercizio 2015	valore retention 2015 non liquidata	Remunerazione differita in anni precedenti e pagata nell'anno di riferimento 2015	Quote di strumenti finanziari assegnati durante il 2015 con riferimento al 2014 (iii)	
Presidente dell'organo di supervisione strategica	1	€ 75.000	€ 15.000	-	-	-	-	-			
Consiglieri indipendenti dell'organo di supervisione strategica	2	€ 100.000	€ 80.000	-	-	-	-	-			
Consiglieri di Amministrazione dipendenti GE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alta Dirigenza (Direttore Generale)	1	€ 481.000	-	€ 336.720	€ 151.280	€ 441.800	-	€ 441.800	€ 74.157	6.200	193,31%
Material Risk Takers (escluso Direttore Generale)(i)	18	€ 2.848.937	-	€ 924.672	€ 133.656	€ 841.525	€ 333.416	€ 508.109		17.700	
Material Risk Takers identificati come Responsabili delle funzioni di controllo	6	€ 859.465	-	€ 257.388	€ 44.912	€ 237.958	€ 118.979	€ 118.979	€ 10.539	7.700	64,10%

(i) trattasi di tutti i MRT, inclusi i responsabili delle funzioni di controllo, incluso CFO distaccato da altra società del Gruppo General Electric e esclusi i Consiglieri indipendenti

(ii) esclusioni sociali

(iii) gli strumenti finanziari utilizzati sono STOCK Options sulle azioni General Electric assegnate durante la seconda parte dell'esercizio con riferimento alla performance dell'esercizio precedente

h) **NUMERO DI SOGGETTI AI QUALI E' CORRISPOSTA UNA REMUNERAZIONE COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A €1 MILIONE PER ESERCIZIO**

Non vi sono dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Bancario GE Capital Interbanca con remunerazione complessiva erogata superiore a €1 milione.

CAPITOLO II

Si riporta di seguito il testo integrale delle politiche di remunerazione e incentivazione relative all'esercizio 2016 approvate dall'Assemblea dei Soci in data 29 aprile , ivi incluso l'ALLEGATO C relativo ai criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro del personale: le incentivazioni all'esodo e i golden parachutes.

*** **

INDICE

Quadro Normativo	15
Premesse	15
SEZIONE I - elementi comuni alla GECC Compensation Policy	
1. Principi del Programma di Remunerazione di GE Capital	17
1.1 Sistema di valutazione della Performance	17
2. Componenti della Retribuzione e segmentazione del personale (GE band)	18
2.1 Retribuzione di Base	18
2.2 Retribuzione Variabile	19
2.3 Retention bonus:	20
2.4 Golden parachutes	21
2.5 Remunerazione variabile garantita	21
2.6 Rewards & Recognition	21
2.7 Altri Benefits	21
3. Strategie e Logiche di incentivazione salariale	22
3.1 Divieto di strategie di hedging	22
3.2 Executives	22
3.3 Dipendenti appartenenti alle Funzioni Fiduciarie	24
3.3.1 Dipendenti appartenenti alla Funzione Fiduciaria denominata "Risk Management"	25
3.4 Incentivazione del personale Commerciale	26
3.5 La remunerazione della rete di agenti	27
3.6 Incentivazione di tutto il personale restante	27
4. Sistemi di incentivazione: definizione, monitoraggio e rischi associati	28
4.1 Requisiti dei sistemi di incentivazione	28
4.2 Adesione ai piani di incentivazione retributiva	28
4.3 Processo di revisione dei piani di incentivazione salariale	28
4.4 Procedura per la determinazione del Pool Funding	29
4.5 Processo annuale di determinazione dell'incentivazione salariale	30
SEZIONE II - rispondenza ai requisiti espressi nelle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia	

5. Identificazione del livello di applicabilità delle Disposizioni di Vigilanza – Principio di Proporzionalità.....	32
5.1 Remuneration Committee locale (Comitato delle Remunerazioni di GEC Interbanca).....	33
5.2 Incentive Payments Review Committee (IPRC)	34
6. Processo di definizione delle politiche e di identificazione del personale rilevante.....	35
6.1 Processo di definizione e revisione delle politiche retributive.....	35
6.2 Identificazione dei Material Risk Takers	35
6.3 Indicatori di performance del Personale Rilevante	36
7. Meccanismo di correzione ex-ante ed ex-post ai pagamenti della componente variabile del personale.....	36
8. Modalità di erogazione dei pagamenti.....	37
9. Trattamento economico degli Amministratori e dei Sindaci.....	37
10. Applicabilità della presente policy.....	39
11. ALLEGATO A- Profilo di rischio delle società del Gruppo.....	40
12. ALLEGATO B - Elenco Material Risk Takers.....	41
13 ALLEGATO C - Criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale: le incentivazioni all'esodo (severance) e i Golden Parachutes.....	42

	<p>autorizzato dall'assemblea e cap al 33% per i Material Risk takers responsabili della funzioni aziendali di controllo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Introduzione retention bonus per le figure chiave all'interno dell'organizzazione.• Differimento della retribuzione variabile se superiore alla soglia di materialità di Euro 60.000 senza strumenti finanziari e con percentuali di differimento superiori• Descrizione della remunerazione degli agenti• Aggiornamento Profilo di Rischio. Allegato A• Lista aggiornata di MRT. Allegato B• Disciplina di accordi di Severance e Golden Parachutes. Allegato C	
--	---	--

Quadro Normativo

- GE Capital Corporation (di seguito GECC) Compensation Policy, approvata da *GE Capital Board of Directors* il 2 Gennaio 2013;
- Direttiva 2010/76/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (di seguito CRD III) pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 14 dicembre 2010;
- Linee Guida del Committee of European Banking Supervisors (CEBS) del 10/12/2010;
- Provvedimento Banca d'Italia del 30/03/2011 in materia di politiche di remunerazione e incentivazione nelle Banche e nei Gruppi Bancari;
- "Comunicazione del 2 marzo 2012 – Bilanci 2011: distribuzione di utili e corresponsione di remunerazioni", Bollettino di Vigilanza di Banca d'Italia n. 3, marzo 2012;
- "Comunicazione del 13 marzo 2013 – Bilanci 2012: valutazione dei crediti, remunerazioni, distribuzione dei dividendi", Bollettino di Vigilanza di Banca d'Italia n. 3, marzo 2013;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (CRD IV)
- REGOLAMENTO DELEGATO UE Nr 604/2014 del 4 Marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente;
- Circ. n. 285 del 17/12/2013 («Disposizioni di vigilanza per le banche») – 7° agg.to del 20/11/2014, (di seguito "Provvedimento").
- Guideline on Sound Remuneration Policies redatte in sede europea dall' European Banking Authority, pubblicate lo scorso 21.12.2015 ed efficaci a partire dal 1.1.2017.

Premesse

La presente policy si applica a tutte le società appartenenti al Gruppo Bancario GE Capital Interbanca, con GE Capital Interbanca S.p.A. quale capogruppo, e alle sue controllate.

Pur nel rispetto della propria autonomia decisionale e per quanto compatibili con il quadro normativo locale rilevante, GE Capital Interbanca S.p.A. adotta politiche di remunerazione sviluppate e adottate a livello globale dal gruppo GE. che ha definito politiche remunerative omogenee² per tutti i soggetti finanziari facenti parte del proprio conglomerato finanziario. Conformemente a tutti i gruppi multinazionali, la predetta condotta è diretta a creare un contesto lavorativo omogeneo nell'ambito del gruppo di appartenenza per facilitare le valutazioni di merito, l'integrazione delle diverse componenti, la mobilità e la parità di trattamento dei dipendenti a prescindere dalla località di prestazione del lavoro.

² Compensation Policy, approvata da *GE Capital Board of Directors* il 2 Gennaio 2013, da ora in poi anche "GECP".

In tale contesto, è opportuno rilevare che la determinazione del bonus pool e del successivo pagamento della componente variabile tengono conto delle seguenti componenti:

- obiettivi di sostenibilità espressi da Banca d'Italia in merito alla patrimonializzazione e ai livelli di liquidità del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca;
- risultati di esercizio a livello di consolidato del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca e delle sue controllate, con riferimento al piano industriale pluriennale comunicato a Banca d'Italia;
- risultati di esercizio a livello di consolidato del conglomerato finanziario diretto da GE Capital International Holdings Limited quale società che esercita direzione e coordinamento sul Gruppo GE Capital Interbanca;
- quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio e politiche di governo e di gestione dei rischi.

Tale considerazione rende palese che - fatto salvo quanto indicato nella GECC Compensation Policy - nell'ambito del conglomerato finanziario GE Capital non sono praticabili difformità significative in termini di misura e tempistica di pagamento della componente variabile della retribuzione individuale, fatte salve le eventuali differenze finalizzate a garantire il rispetto delle normative vigenti in Italia.

Pertanto, la presente policy riassume nella Sezione I gli elementi presenti nelle politiche di remunerazione sviluppate e adottate a livello globale dal gruppo GE e della divisione GE Capital e integra le stesse per quanto concerne la rispondenza ai requisiti espressi nel quadro normativo vigente in Italia (Sezione II).

È responsabilità del HR Director del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca garantire che la presente policy sia interpretata e applicata in modo appropriato.

Nel contesto di questa politica, il termine Business Unit ("BU") si riferisce alle principali unità organizzative di GE Capital International Holdings Limited tra le quali sono incluse anche GE Capital International, GE Capital Interbanca, le società e le funzioni di staff.

SEZIONE I - elementi comuni alla GECC Compensation Policy

Principi del Programma di Remunerazione di GE Capital

I principi che sottendono al sistema retributivo in essere nell'ambito delle politiche di remunerazione sviluppate e adottate a livello globale dal gruppo GE e di GECC e conseguentemente nel gruppo GEC Interbanca, sono:

- Performance: il riconoscimento economico è collegato sia ai risultati di business che individuali riferiti ad obiettivi quantitativi e qualitativi definiti, che per il singolo dipendente sono definiti attraverso i Goals&Objectives annuali;
- GE Beliefs: il riconoscimento economico è anche correlato a come i dipendenti svolgono il loro lavoro e, più specificatamente, a come dimostrano l'allineamento ai GE Beliefs e alle caratteristiche comportamentali attese;
- Market Competitiveness e Internal Equity: viene mantenuta l'opportuna competitività con il mercato del lavoro di riferimento e anche una corretta equità interna;
- Prudent Risk: il riconoscimento economico, specialmente per quanto riguarda la componente variabile della retribuzione, non deve incoraggiare l'eccessiva assunzione di rischi e deve essere basato almeno in parte su performance di medio-lungo termine rispetto ai rischi assunti.

Un solido processo di valutazione della performance è prerequisite fondamentale del processo di decisione sulle revisioni retributive dei dipendenti; in GE il predetto processo viene chiamato *Employee Management System* (EMS).

1.6 Sistema di valutazione della Performance

La descrizione completa del sistema di valutazione delle prestazioni e delle modalità di utilizzo del sistema software a supporto è accessibile ai link Intranet <http://ems.ge.com> e http://ourcompany.ge.com/beliefs_capital; in questa sezione ci limiteremo a richiamare gli elementi principali che lo caratterizzano.

Il sistema di valutazione delle prestazioni in GE si divide in due componenti principali:

1. Ciò che è stato fatto nell'anno, valutandolo rispetto ai Goals&Objectives Priority Settings assegnati;
2. Come è stato fatto, valutandolo rispetto ai GE Beliefs di riferimento del Gruppo.

GE BELIEFS

Customers determine our success / I Clienti sono la chiave del nostro successo

Stay lean to go fast / Rimanere agili per muoversi velocemente

Learn and adapt to win / Imparare e adattarsi per vincere

Empower and inspire each other / Responsabilizzarsi e ispirarsi a vicenda

La valutazione complessiva del dipendente è determinata come combinazione tra Performance e rispondenza alle caratteristiche comportamentali (behavioral anchors) proprie dei GE Beliefs determinata su una scala di 3 valori espressa negli IMPACT INDICATORS:

- Extraordinary Impact
- Meaningful Impact
- Limited Impact

L'intero processo parte da una serie di interazioni/feedback manager-dipendente che avviene nel corso dell'anno, seguite a fine anno da un'autovalutazione da parte del dipendente, una valutazione finale del manager e del manager di secondo livello, se presente. Prima di condividere la valutazione finale con il dipendente possono essere coinvolti la funzione Human Resources e/o eventuali manager che nell'anno di riferimento hanno svolto un ruolo di primo piano nella gestione delle attività svolte dal dipendente (*dotted-line manager*). Tutto questo si svolge tra la fine di Novembre dell'anno di valutazione e l'inizio di Febbraio dell'anno successivo.

Componenti della Retribuzione e segmentazione del personale (GE band)

GE, a livello globale, utilizza la seguente categorizzazione (GE Band) dei dipendenti per determinare l'applicabilità di alcuni piani di incentivazione al personale dipendente:

EXECUTIVES	PROFESSIONAL / TRAINING	AMMINISTRATIVI
GE Company Officer	Senior Professional (SPB)	Other Salaried
Senior Executive	Lead Professional (LPB)	
Executive (EB)	Professional (PB)	
	Leadership Training (LTPB)	

In aggiunta, viene identificato il "Personale Rilevante" (si veda la SEZIONE II) come previsto dal "Provvedimento" il quale viene comunque differenziato rispetto alla segmentazione di cui alla tabella suindicata.

Di seguito, elenchiamo le componenti del programma retributivo applicabili nel gruppo GEC Interbanca.

1.7 Retribuzione di Base

Tutti i dipendenti hanno una retribuzione annua lorda che è funzione di vari fattori, tra i quali vi sono la dimensione e l'impatto del proprio ruolo, il valore di mercato per tale ruolo, il CCNL di riferimento, la performance e il contributo dato nello svolgere il ruolo. La Retribuzione di Base viene definita all'atto dell'assunzione del ruolo da parte del dipendente e può essere successivamente modificata attraverso il

processo annuale di revisione retributiva. Contribuiscono alla definizione della componente fissa le eventuali indennità di ruolo.

In particolare per il 2016 il Gruppo Bancario GE Capital Interbanca ha previsto la possibilità di introdurre una *Role Based Allowance*, per i Material Risk Takers Executive Band (EB) responsabili delle funzioni di controllo, assegnata in funzione del ruolo. Tale indennità si configura come una somma predefinita, erogata in 13 mensilità, non legata alla performance, comunicata agli interessati tramite lettera individuale. Tale indennità è riconosciuta fintanto che la persona risiede nello specifico ruolo e non è collegata ad alcun tipo di performance.

1.8 Retribuzione Variabile

Fatto salvo quanto previsto dai CCNL applicati dalle società del Gruppo e da eventuali accordi siglati a livello locale, vengono applicati piani di incentivazione salariale distinti per rispondere alle specificità dei diversi ruoli presenti all'interno dell'organizzazione. Vi sono quattro tipologie di tali piani utilizzate in GE Capital Interbanca:

- Annual Executive Incentive Plan (AEIP); si applica a tutto il personale con GE band EB+ (detti "Executives"); è definito per premiare gli Executives rispetto alla sostenibilità finanziaria e operativa, l'effettiva gestione del rischio e l'eccellenza nella leadership.
- Target Incentive Compensation (TIC); si applica alla maggior parte dei non Executives che non appartengono alla funzione Commerciale e include il personale delle Funzioni Fiduciarie³;
- Variable Incentive Compensation (VIC); sono piani di incentivazione che si applicano ad un numero limitato di non-Executives per i quali non è previsto il TIC e a tutto il personale con GE band OTHSAL titolato a ricevere una retribuzione variabile. Si tratta di piani che spesso sono associati a ruoli operativi (p. es. Recupero Crediti) con determinazione dell'ammontare dell'incentivo legata a metriche specifiche tali da non incentivare assunzioni eccessive di rischio;
- Sales Incentive Compensation (SIC); sono piani che si applicano alla forza vendita e prevedono la definizione dell'incentivazione in base a metriche e formule che contengano un adeguato criterio di *risk adjustment*. Gli Executives della funzione Commerciale partecipano al piano AEIP e non al SIC. È doveroso precisare che il processo di sottomissione dei potenziali contratti e il sistema di controlli del rischio in essere precludono alla forza vendita la possibilità di esporre la Società ad assunzioni eccessive di rischi.

³ Le Funzioni Fiduciarie (dette *Control Functions* in GE non vanno confuse con le Funzioni di Controllo nella definizione di Banca d'Italia indicata nel "Provvedimento". Infatti per GE le Funzioni Fiduciarie sono: Finance (incl. Controllership and Tax), Human Resources, Internal Audit, Legal, Regulatory & Compliance e Risk Management.

La retribuzione variabile varia (in positivo e/o in negativo) sia in base ai risultati di business che alla performance individuale e/o condotta del singolo e per questo essere titolati a partecipare ad uno qualsiasi dei piani di incentivazione indicati non è garanzia a ricevere alcun compenso.

1.9 Retention bonus

Retribuzione variabile applicabile a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla band/inquadramento di appartenenza, quale compenso legato alla permanenza di risorse chiave in azienda e, come tale, non collegato ad obiettivi di *performance*. Le somme eventualmente erogate a titolo di *retention bonus* rispettano le disposizioni indicate nella Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 («Disposizioni di vigilanza per le banche») – 7° agg.to del 20 novembre 2014, tesa a recepire le previsioni rilevanti di cui alla Direttiva CRDIV. Il gruppo bancario, seguendo le linee guida della divisione GE Capital, ha introdotto a seguito dell'annuncio strategico del gruppo General Electric di ridurre significativamente la divisione finanziaria annunciandone la vendita, un programma di *retention* per il 2015 e per il 2016 per le figure chiave nel processo di vendita e per il valore del *franchise*.

Il programma di *retention* relativo alla vendita del gruppo prevede una percentuale della retribuzione base erogata in 2 tranches a seconda della tipologia:

a) I piani di *retention* per conservare il valore del *franchise* (categoria 2) prevedono il pagamento della prima *tranche* entro 60 gg dal *deal close* e **la seconda tranche 6 mesi dopo il passaggio alla nuova proprietà o l'eventuale eliminazione del ruolo.**

b) I piani di *retention* per assicurare il processo di vendita (ongoing operation – categoria 3) prevedono il pagamento della prima *tranche* entro 60 gg al termine del periodo di riferimento e **la seconda all'eliminazione del ruolo o passaggio alla nuova proprietà. Qualora il ruolo venisse eliminato prima del termine del periodo di riferimento, il bonus viene erogato pro-rata.**

Con riferimento alle componenti erogabili anche in caso di cancellazione del ruolo o di passaggio alla nuova proprietà le stesse possono essere riconducibili ai compensi che la normativa assimila ai *golden parachutes*. La suddetta componente è stata declinata in tal senso, in considerazione della particolare situazione che il gruppo bancario deve affrontare in questa delicata fase di vendita. Per il personale più rilevante (incluso quello delle funzioni di controllo) il *retention bonus* è sottoposto a meccanismi di differimento analogamente a quanto previsto per la componente variabile della remunerazione. Tali somme sono pertanto sottoposte ad adeguati meccanismi di correzione al rischio ex post in grado di garantire la sostenibilità complessiva degli incentivi tenendo in considerazione i risultati economico-finanziari della società, dei rischi assunti e i comportamenti individuali (c.d.clausole di *malus* applicabili alle componenti differite ancora da erogare) e meccanismi di *claw back* (applicabili alle componenti già erogate).

1.10 Golden Parachutes

Si prevede la possibilità di corrispondere *Golden Parachutes*, intesi come compensi previsti in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, diversi da quelli riconosciuti a seguito di una qualsiasi forma di conciliazione purchè entro i limiti dell'ammontare delle indennità derivanti dalle previsioni di legge e di contrattazione collettiva (incentivazioni all'esodo – severance) e da quelli definiti con sentenza passata in giudicato.

All'Assemblea degli Azionisti viene sottoposta la relativa policy di dettaglio. Vedasi Allegato C.

1.11 Remunerazione variabile garantita

Coerentemente con le disposizioni normative la remunerazione variabile garantita può essere adottata, solo nel caso in cui siano rispettati i requisiti prudenziali, per l'assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno di impiego o di assunzione di un nuovo ruolo. Non può essere riconosciuta più di una volta alla stessa persona e non è soggetta alle norme sulla struttura della remunerazione variabile, ma concorre alla determinazione del limite al rapporto variabile/fisso della remunerazione del primo anno.

1.12 Rewards & Recognition

GECC utilizza gli strumenti di seguito descritti per disporre dell'opportuna flessibilità nel dare riconoscimenti a quei dipendenti che si sono distinti con performance veramente eccezionali nel raggiungimento di uno specifico obiettivo. Si tratta di riconoscimenti che vengono dati *una tantum* nell'anno di riferimento.

Extraordinary Performance Program (EPP): annualmente, nel durante il processo di pianificazione del AEIP, un numero ristretto di Executives che hanno dimostrato una prestazione realmente straordinaria a livello di GECC, viene nominato per l'EPP award. È soggetto alle stesse regole del processo di approvazione dell'AEIP- inclusi i vincoli presenti nel caso si tratti di Personale Rilevante – e non viene considerato nel calcolo dell'AEIP riferito agli anni futuri.

Global Reward & Recognition Program (R&R): è un programma che permette di fornire un riconoscimento immediato a quei dipendenti che si sono distinti con una prestazione oltre le aspettative su un particolare progetto e/o obiettivo. Tutto il personale classificato fino alla GE band EB - è *eligibile* a questo programma. L'importo netto del premio può variare tra i 25€ e i 5.450€ e può essere erogato anche tramite voucher d'acquisto.

1.13 Altri Benefits

Al fine di accrescere la motivazione e la fidelizzazione del personale, la società si riserva il diritto di introdurre altri benefits sia di natura contrattuale (previdenza complementare, premi di risultato, ecc.) che derivanti da scelte di politica retributiva (a titolo esemplificativo ma non esaustivo citiamo

assistenza sanitaria integrativa, polizze vita, auto aziendale, fuel card, ecc.). I benefits rappresentano forme di remunerazione assimilabili alla componente fissa della retribuzione.

Strategie e Logiche di incentivazione salariale

Questa sezione dettaglia l'approccio adottato nella definizione della retribuzione variabile degli Executives, delle Funzioni Fiduciarie, della forza vendita e di tutti gli altri dipendenti.

Per tutti i dipendenti che effettuano eventuale attività di market making (i.e. Ufficio Tesoreria - Finance) - in conformità con la Sezione 619 del Dodd- Frank Act ("Prohibitions On Proprietary Trading And Certain Relationships With Hedge Funds And Private Equity Funds") conosciuta anche come "Volcker Rule" che esprime il divieto per le banche e le loro controllate di effettuare operazioni di trading per conto proprio su strumenti finanziari e di acquisire o detenere partecipazioni al capitale, partnership o altri tipi di interesse in fondi hedge o di private equity e che GE Capital Interbanca S.p.A. come controllata di GECC deve osservare - la retribuzione totale è disegnata di modo tale da non premiare o incentivare il proprietary trading così come definito dalla Sezione della Dodd-Frank su menzionata.

Le presenti politiche e le prassi retributive non prevedono alcun collegamento della retribuzione riferibile alla vendita di strumenti finanziari specifici o di una specifica categoria di strumenti finanziari e sono conformi al Regolamento Gestione dei Conflitti d'interesse adottato dalla Banca ai sensi della Direttiva Mifid.

1.14 Divieto di strategie di hedging

È fatto esplicito divieto al singolo dipendente di effettuare strategie di copertura personale o di assicurazione sulla remunerazione (hedging strategy) o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio aziendale insiti nei meccanismi di remunerazione previsti.

1.15 Executives

I dipendenti identificati come Executives (cioè, con band EB o superiore) sono quelli che, in virtù del loro ruolo, hanno la possibilità di influenzare le operazioni commerciali e/o i risultati finanziari di GE Capital International Holdings Limited, di sue controllate e o di segmenti di business. Data la portata di questi ruoli, la retribuzione degli Executives è soggetta a revisione e approvazione del GE Capital Corporation Compensation Committee (GECC ComCo) e del GE Management and Development Compensation Committee (GE MDCC), ove applicabile, che provvedono ad assicurare che le componenti di incentivazione retributiva bilancino correttamente il rischio e i risultati finanziari in modo tale da non incoraggiare gli Executives ad esporre - attraverso il loro operato - la società a rischi eccessivi.

La strategia di incentivazione retributiva messa in atto da GECC nell'ambito delle sue politiche di remunerazione sviluppate e adottate a livello globale mira a trattenere e ricompensare quei leader che

creano valore attraverso risultati di lungo termine di sostenibilità finanziaria, performance operative, gestione efficace del rischio ed eccellenza nella leadership. L'enfasi sulla continuità delle prestazioni nel lungo periodo è il segno distintivo del programma di incentivazione retributiva di GECC qui descritto in dettaglio.

Target Annuale definito come percentuale della retribuzione fissa

A partire dal 2016, l'Annual Executive Incentive Plan (AEIP) viene definito come percentuale della retribuzione fissa come indicato nella tabella seguente:

GE BAND	AEIP Target
EB	35%
EB Responsabili delle funzioni di controllo*	20%
SEB	70%
OFFICER	100%

Il piano di incentivazione introdotto nel 2015 prevede un allineamento nel corso di alcuni anni con l'obiettivo di gestire l'eventuale incremento di costo associato.

**In caso di performance eccellenti tale componente può incidere per un massimo del 33%.*

Continuità della Performance

Il piano retributivo applicabile agli Executives crea significative opportunità di guadagno per quei dipendenti che dimostrano eccellenza nella performance per lunghi periodi di tempo. Gli Executives con le retribuzioni maggiori sono in genere quelli che hanno servito la società per molti anni e hanno rivestito diverse posizioni con crescenti livelli di responsabilità. L'importo della loro retribuzione riflette il fatto che essi hanno contribuito con continuità - e ci si aspetta che continueranno a farlo - al successo della società. Questa enfasi sulla continuità delle prestazioni ha impatto sia sulla componente cash che sulla componente erogata attraverso strumenti finanziari della loro retribuzione. Gli incentivi sono determinati sia basandosi sulla valutazione passata che sul contributo atteso per il futuro. Di conseguenza, le percentuali di variazione del bonus anno su anno tendono ad avere una maggior gradualità rispetto ad un contesto incentrato esclusivamente sulle prestazioni dell'anno corrente.

Pagamenti immediati e differiti

La società si impegna a fornire un appropriato mix di elementi retributivi per raggiungere un equilibrio tra pagamenti immediati e a lungo termine, differimenti, affinché la retribuzione ricevuta rifletta adeguatamente il rischio assunto e gli esiti dello stesso. GECC ritiene che la retribuzione di un Executive dovrebbe essere maggiormente pesata sulla continuità della performance operativa della Società, così

come sull'andamento del titolo di GE nel lungo termine. Inoltre, maggiore è la GE band del dipendente e maggiore è il peso delle componenti a lungo termine.

Componenti quantitative e qualitative

Nel determinare il mix retributivo non vengono utilizzate unicamente formule riferite ad indicatori quantitativi; una vasta gamma di fattori quantitativi e qualitativi vengono valutati per evitare di dare un peso eccessivo ad una sola delle metriche usate nel determinare la performance. Questi fattori includono, ma non sono necessariamente limitati a:

- affidabilità nello svolgere il proprio lavoro in funzione della crescita finanziaria della società e del raggiungimento degli obiettivi operativi,
- valutazione delle prestazioni nel contesto del quadro economico generale e rispetto ad altre imprese,
- un track record dimostrabile di integrità, capacità di giudizio, visione e capacità di creare ulteriore crescita,
- la capacità di guidare gli altri.

Per ulteriori dettagli relativi al Personale Rilevante si vedano le sezioni successive del documento.

Considerazioni sul Rischio

I programmi di incentivazione di GECC sono equilibrati, focalizzati sul lungo termine e prendono in considerazione l'intera gamma e durata dei rischi connessi con le attività svolte dal Executive in coerenza con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework). In particolare vengono presi a riferimento:

- indicatori di sostenibilità a livello consolidato: Common Equity Tier 1 (CET1);
- indicatori di liquidità a livello consolidato (LCR).

All'interno di questa struttura retributiva, le retribuzioni maggiori possono essere raggiunte attraverso prestazioni che si mantengono costantemente a livelli di eccellenza, nei limiti della propensione al rischio di GECC. Quote della retribuzione incentivante sono differite o guadagnate solo nel lungo periodo e, per alcuni dipendenti, possono essere adeguate durante il periodo di maturazione in base ai risultati di rischio. Ciò fornisce forti incentivi per gli Executives a gestire le attività della società nel lungo termine ed evitare un'eccessiva assunzione di rischi a breve termine.

1.16 Dipendenti appartenenti alle Funzioni Fiduciarie

L'indipendenza delle Funzioni Fiduciarie è centrale nella strategia di GECC finalizzata a garantire la solidità della sua capitalizzazione e il rispetto della leggi e normative in vigore, siano esse policy interne alla società o dettate da normative vigenti. Per quanto riguarda la seguente policy, come già evidenziato nella sezione 1.8, le funzioni definite come *Funzioni Fiduciarie* sono: *Finance (incl.*

Controllership and Tax), *Human Resources*, *Internal Audit*, *Legal*, *Regulatory & Compliance* e *Risk Management*. Le Funzioni di Controllo, considerate tali nell'identificazione del "personale più rilevante" (Material Risk Takers), sono un sottoinsieme delle Funzioni Fiduciarie definite da GE.

Data la natura e la missione delle Funzioni Fiduciarie, l'incentivazione per i dipendenti di tali funzioni deve bilanciare adeguatamente la necessità di consentire la crescita a breve termine con la solidità finanziaria a lungo termine. Tutti gli Executives delle Funzioni Fiduciarie partecipano al piano di incentivazione denominato AEIP, gli altri *eligible* a retribuzione variabile partecipano al piano TIC secondo i principi definiti dalla policy in termini di incidenza sul fisso, differimenti e clausole *ex post* previsti per le diverse categorie di beneficiari. Per evitare potenziali conflitti di interesse, entrambi i piani consentono a GE Capital Interbanca di incentivare i dipendenti delle Funzioni Fiduciarie con riferimento al mandato della funzione di appartenenza, il livello di copertura del ruolo e alle responsabilità esercitate. Tali piani sono finanziati in maniera indipendente da tutti gli altri *bonus pool*.

1.16.1 Dipendenti appartenenti alla Funzione Fiduciaria che hanno responsabilità sulle attività di Underwriting, Portfolio o Asset Management

I dipendenti appartenenti alla funzione *Risk Management* hanno, in generale, l'obiettivo di garantire che i rischi - di credito, di mercato, operativo, strategico, reputazionale o altro - siano identificati, quantificati e mitigati o approvati dal management della società o dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, sono tenuti a massimizzare l'efficienza del processo, garantendo nel contempo l'esistenza e l'applicazione di controlli adeguati.

Per i dipendenti che hanno responsabilità sulle attività di *Underwriting*, *Portfolio* o *Asset Management*, ci sono cinque criteri di massima rispetto ai quali viene valutata la loro performance complessiva. La ponderazione o l'applicazione di questi criteri può variare in base al prodotto, la GE Band di appartenenza, la classificazione dell'asset, e sono i seguenti:

- 1) **Compliance:** seguire scrupolosamente le policies che descrivono i vari livelli di approvazione richiesti e quelle che governano l'attività di *underwriting*; a titolo di esempio non esaustivo si considerino le deleghe, l'anticiclaggio, Know Your Customer (KYC), The Spirit & The Letter e le altre riferite all'integrità.
- 2) **Expertise:** qualità dell'*underwriting* e/o dell'analisi di portafoglio con l'obiettivo di assicurare che
 - i rischi attuali e futuri siano correttamente e chiaramente identificati al fine di rendere possibile una corretta decisione da parte dei manager e dei Comitati preposti;
 - vengano identificati e adottati gli eventuali fattori che riducono il rischio identificato;
 - siano adottate misure adeguate a proteggere e massimizzare il valore degli asset in portafoglio.

- 3) **External Focus:** comprendere le strategie e il comportamento dei concorrenti, dei clienti e le tendenze del mercato per facilitare l'identificazione di potenziali problematiche – attuali o future – legate al portafoglio, ai prodotti o a problemi aziendali.
- 4) **Portfolio Management:** anticipazione di eventuali rischi - attuali o futuri – del portafoglio o degli assets prima che diventino problemi da gestire (default, work-out o perdite); gestione attiva del portafoglio per anticipare i problemi e mitigare i rischi di perdite e ristrutturazioni nonché una chiara comunicazione verso il management.
- 5) **Teamwork:** Capacità di lavorare come membri attivi di un gruppo per raggiungere obiettivi comuni di business e di gestione del rischio. Questo include la condivisione delle *best practices* per migliorare il processo decisionale e l'efficienza dei processi, la creazione e promozione di un ambiente aperto che incoraggia la condivisione delle problematiche, i buoni rapporti con i clienti, nonché lo sviluppo generale della funzione Risk.

I risultati delle ispezioni svolte da Compliance, Audit e Loans Review Team saranno tenuti in debita considerazione dal management nella valutazione delle prestazioni dei dipendenti rispetto ai criteri di cui sopra.

Per garantire obiettività, indipendenza e imparzialità, i dipendenti con responsabilità di *Underwriting, Portfolio o Asset Management* non devono essere né valutati né remunerati in base a metriche definite sui seguenti fattori:

- Volumi o indicatori simili;
- Numero di nuovi contratti approvati rispetto al totale delle proposte analizzate o analoghi riferimenti di produttività;
- Mantenimento della Media di copertura dei crediti data dai fondi di accantonamento.

Misure di efficienza come il tempo richiesto per il raggiungimento di una decisione possono essere adeguate metriche di performance, ma non sono appropriate se sono direttamente mirate alla riduzione del tempo di approvazione di un contratto.

1.17 Incentivazione del personale Commerciale

Per garantire un allineamento con il modello di business, la strategia di marketing e l'offerta di prodotti, la responsabilità del disegno dei piani di incentivazione salariale della forza vendita (SIC) risiede all'interno del C&B team, mantenendo comunque il rispetto di quanto indicato nella presente politica.

Le Business Units sono incaricate di sviluppare piani SIC le cui metriche di definizione sono quantitative e basate su formule che tengano in debita considerazione i parametri di rischio.

3.5 Incentivazione di tutto il personale restante

Al di fuori delle Funzioni Fiduciarie descritte, i ruoli non Executive (cioè identificabili tramite GE band SPB o inferiore) sono quelli che gestiscono e svolgono l'operatività quotidiana. Per questa ragione, sono ruoli che hanno una capacità limitata di esporre GE Capital a rischi significativi. Eventuali piani di incentivazione applicabili a questa popolazione vengono definiti a livello locale e sono tipicamente basati su metriche operative. La Business Unit è responsabile per la progettazione e la gestione di eventuali piani di retribuzione incentivante che riguardano questa popolazione. Tali piani devono comunque garantire il rispetto di quanto indicato nella presente politica.

1.18 La remunerazione della rete di agenti

All'interno del gruppo bancario, è prevista una rete di agenti per lo sviluppo commerciale di attività finanziarie di leasing presso una delle società controllate del Gruppo Bancario. In aggiunta alla componente ricorrente e stabile della remunerazione è previsto un sistema incentivante basato sulla individuazione di specifici obiettivi assegnati.

Gli incentivi vengono corrisposti al raggiungimento di un Target di fatturato relativo a contratti di locazione finanziaria messi a reddito nel periodo rilevante.

Concorrono al raggiungimento del Target di Fatturato esclusivamente i contratti stipulati in conformità alle condizioni finanziarie approvate dalla Società controllata e la stessa si riserva di escludere dal computo i contratti per cui non è pervenuta tutta la documentazione post-contrattuale prevista dalla normativa. Non rientrano nella base di calcolo ai fini del pagamento dell'incentivo i contratti estinti anticipatamente o risolti a causa di insolvenze, frodi o fallimenti o con *score* o coefficienti in deroga a quelli definite dalla Società controllata.

Le provvigioni e le commissioni presentano un aspetto incentivante collegato alla progressività dei target delineati.

Nessun agente è stato identificato tra i Material Risk Takers.

La Società controllata ha previsto l'introduzione di meccanismi di *claw back* che consentono la restituzione dell'intero ammontare al verificarsi di comportamenti fraudolenti, di colpa grave o che hanno contribuito a determinare una perdita considerata "significativa" per la Società controllata (pari a euro 4.92 ml €) che comportano la corresponsione di risarcimenti e/o pagamenti a qualsiasi titolo da parte della Società.

Inoltre l'intera attività svolta dagli agenti dovrà essere improntata al rispetto dei principi di professionalità, correttezza e trasparenza nei confronti della clientela.

Sistemi di incentivazione: definizione, monitoraggio e rischi associati

1.19 Requisiti dei sistemi di incentivazione

Tutti i piani di incentivazione di GE Capital Interbanca dovranno:

- Fornire ai dipendenti incentivi che riconoscano i risultati senza incoraggiare eccessive assunzioni di rischio;
- attivare il processo correttivo rispetto al rischio ove giustificato;
- Essere allineati alle politiche di gestione del rischio e ai meccanismi di controllo;
- Essere soggette a tutti i requisiti espressi nella presente policy.
- Sono subordinati alla verifiche delle condizioni minime di sostenibilità (coerenti con il profilo di rischio legata al raggiungimento dei livelli di LCR e al CET1 ratio previsti dal RAF).

Inoltre, devono essere debitamente documentati includendo almeno le seguenti componenti:

- Panoramica del piano e requisiti di inclusione dei partecipanti, inclusa l'accettazione del piano;
- Metodologie di calcolo del *pool funding* del piano e definizione delle formule di calcolo per la determinazione dell'incentivo da corrispondere al partecipante;
- Termini e condizioni che regolano tra l'altro, lunghe assenze, spostamenti di ruolo, ecc.;
- Eventuali meccanismi di controllo.

1.20 Adesione ai piani di incentivazione retributiva

A partire dal 2013, tutti i piani di incentivazione retributiva vengono distribuiti in formato elettronico ai dipendenti, attraverso *folder* ad accesso individuale e con *audit trail* abilitato al fine di permettere l'individuazione di chi ha effettuato l'accesso ai documenti e quando

Tutti i dipendenti aventi titolo a partecipare ad uno qualsiasi dei piani incentivanti sono tenuti all'accettazione del piano stesso secondo il processo vigente.

La modalità di distribuzione e di raccolta dell'accettazione da parte del dipendente ha la finalità di garantire la consapevolezza da parte del personale, incluso il Personale Rilevante, che gli importi dei pagamenti previsti dal Piano che sono stati maturati possono essere modificati, ridotti e/o trattenuti in tutto o in parte – nel rispetto della vigente normativa – qualora il partecipante al Piano abbia assunto rischi eccessivi, violato procedure e/o politiche scritte della Società, incluse, ma non limitato a, l'osservanza degli 'Obiettivi di Compliance' della Società, 'The Spirit & The Letter', l'accordo su Innovazioni e Informazioni Proprietarie per i Dipendenti ('EIPIA'), la 'Politica di Uso Accettabile e Tutela dei Dati Aziendali', gli 'Standard di Protezione dei Dati'.

1.21 Processo di revisione dei piani di incentivazione salariale

Al fine di garantire che la società non venga esposta a rischi legati alle incentivazioni retributive, i piani di retribuzione incentivante sono oggetto di un processo di revisione annuale concepita per garantire l'appropriatezza delle prassi di remunerazione del Gruppo Bancario. All'interno di questo processo, i

piani di incentivazione retributiva vengono verificati e approvati da entrambi Senior Human Resources Manager della BU e dal Chief Risk Officer, o loro delegati. Nel caso di GE Capital Interbanca, queste revisioni possono essere svolte anche da parte del Comitato per la Remunerazione locale e/o dal Consiglio di Amministrazione.

A nome del GECC CompCo, il GECC Vice President, Human Resources ("GECC VP HR"), il GECC Compensation & Benefits Leader ("GECC C & B Leader") e il GECC CRO, o loro delegati, possono effettuare delle revisioni annuali delle prassi retributive in essere nella BU per valutare (1) la capacità della BU di individuare correttamente il rischio connesso alle incentivazioni retributive, e (2) come tale rischio è controllato o comunque mitigato all'interno del *framework* di controllo dei rischi della BU. Qualora tali revisioni avessero un impatto su quanto in essere in GE Capital Interbanca, sarà compito del Remuneration Committee locale analizzare quanto emerso ed esprimere il proprio parere al Consiglio di Amministrazione di GEC Interbanca.

1.22 Procedura per la determinazione del Pool Funding

Il piano di incentivazione AEIP è studiato per allineare gli interessi del management di GE con quelli degli azionisti GE. Il piano raggiunge questo obiettivo finanziando annualmente un fondo di incentivazione basato principalmente sulla performance complessiva dell'azienda rispetto ad alcuni **obiettivi finanziari** e ad **obiettivi gestionali strategici**. Ogni metrica e l'obiettivo corrispondente vengono impostati all'inizio dell'esercizio sulla base degli obiettivi generali di GE e vengono utilizzati per stabilire un minimo, un target e un massimo livello di raggiungimento atteso. I risultati raggiunti a fine anno rispetto alle soglie prefissate determinano la dimensione complessiva del fondo di incentivazione.

Il fondo (pool funding) per il piano AEIP di GE viene poi ripartito su ognuno dei business di GE – tra i quali vi è anche GE Capital International Holding Limited- in base ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi finanziari e operativi strategici annuali del singolo business. Le metriche utilizzate da ciascun business e il peso delle stesse vengono definiti di anno in anno nel rispettivo piano operativo annuale. Tali obiettivi sono peraltro articolati al fine di allineare gli incentivi corrisposti ai rischi effettivamente assunti e sono vincolati alla verifica della sostenibilità ex ante (legata al raggiungimento dei livelli di LCR e al CET1 ratio previsti dal RAF).

Nella determinazione dell'incentivo individuale il peso associato ai risultati di business rispetto ai risultati individuali è prefissato ed è il seguente:

GE BAND	Peso della performance del GE Business	Peso della performance individuale
EB	40%	60%
SEB	50%	50%
OFFICER	60%	40%

Inoltre, GECC CompCo determina i fondi per i piani di incentivazione denominati TIC, VIC e SIC in base alla metodologia di finanziamento in tre fasi descritta di seguito.

- Il primo passo è quello di finanziare inizialmente un pool basato su una *balanced scorecard* delle prestazioni complessive di un determinata BU rispetto al suo piano operativo nel contesto del settore e delle condizioni generali del mercato.
- Il passo successivo è di rivedere la performance di rischio di ogni singola BU rispetto alla sua propensione al rischio dichiarato e di considerare eventuali problemi di *compliance* o *internal audit* emersi durante l'anno di riferimento della performance. Se viene stabilito che una BU ha avuto una mancanza significativa riferita a tematiche di compliance, di assunzione di rischio impropria o un'evidenza riscontrata durante un audit, allora può essere attuato un aggiustamento ex-ante del pool funding di tale BU a discrezione del GECC CompCo. A questo punto i pool sono definitivi per le funzioni non-fiduciarie.
- Punto tre è quello di finanziare il pool di ogni funzione fiduciaria, valutando la necessità di un adeguamento discrezionale, positivo o negativo, sulla base della valutazione del GECC CompCo di come ciascuna funzione abbia svolto le proprie responsabilità. Questo ultimo passo rafforza l'indipendenza delle funzioni fiduciarie, allineando le loro incentivazioni retributive allo svolgimento del rispettivo mandato funzionale.

L'utilizzo di parte del pool di una funzione fiduciaria da parte di un'altra è rigorosamente vietato. All'interno di una entità regolamentata – qual è il Gruppo GE Capital Interbanca – la determinazione finale dei pool può richiedere un'ulteriore approvazione da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica su indicazione del Comitato per la Remunerazione locale.

La funzione C&B è responsabile della gestione dei limiti di pool funding assegnati. Non è possibile superare i limiti assegnati se non previa esplicita approvazione da parte del GEC CompCo.

1.23 Processo annuale di determinazione dell'incentivazione salariale

Il Processo di pianificazione degli incentivi in GE inizia con le proposte fornite dai manager di prima linea che passano successivamente attraverso vari livelli di approvazione.

Le proposte riferite agli incentivi di alcuni particolari dipendenti, riconosciuti internamente come Reportables, sono soggette a livelli più elevati di revisione e approvazione sia a livello locale che di GEC Corporation.

Reportables sono quei dipendenti di GECC che soddisfano uno dei seguenti criteri:

- GE band EB o superiore;
- retribuzione complessiva superiore a USD 500.000;
- se non già inclusi tramite i criteri precedenti, ogni responsabile di funzione fiduciaria, audit leader e il personale rilevante (si veda la sezione II per la definizione applicata al caso specifico di GE Capital Interbanca).

La maggior parte, se non la totalità, dei dipendenti in grado di esporre GECC ad un rischio materiale (si veda la sezione II) è inclusa nella popolazione Reportables. Se un dipendente che non è identificato come Reportables viene inserito nel Personale Rilevante, allora è il Comitato per la Remunerazione di GEC Interbanca (definito al paragrafo 1.24) che deve esaminare e validare le proposte di revisione retribuzione e di incentivazioni proposte per tale dipendente per l'approvazione del Consiglio.

Le proposte retributive per tutti i Reportables sono soggette a revisione e approvazione da parte dei seguenti membri del GECC Compco che, insieme, formano un quorum:

- Presidente e Amministratore Delegato
- Chief Operating Officer
- Vice President, Human Resources
- Compensation & Benefits leader

In aggiunta, le proposte riferite ai Reportables nelle seguenti funzioni sono soggette a revisione e approvazione da parte del manager funzionale in GECC che, a sua discrezione, può ampliare la definizione per includere nuovi dipendenti nell'ambito delle rispettive funzioni:

- Business Development
- Finance (incl. Controllership e Tax)
- Human Resources
- Internal Audit
- Legal
- Information Technology
- Regulatory e Compliance
- Risk Management

La funzione C&B ha la responsabilità di individuare i dipendenti che soddisfano i criteri di cui sopra e sottoporre a revisione le proposte di incentivazione retributiva a loro riferite.

Il team di C&B di GECC può svolgere degli audit al fine di verificare che l'identificazione dei Reportables da parte delle singole Business Units sia stata fatta nel rispetto dei criteri indicati.

SEZIONE II – rispondenza ai requisiti espressi nelle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia


Identificazione del livello di applicabilità delle Disposizioni di Vigilanza – Principio di Proporzionalità

Il Gruppo Bancario GE Capital Interbanca si colloca tra gli operatori intermedi (attivo consolidato di euro 3,836 al 31.12.2015). e si colloca nella fascia intermedia di intermediari a cui appartengono società non quotate (tra i 3.5 mld e i 40 mld di euro) in prossimità del limite inferiore della soglia per la quale non son applicabili alcuni dei criteri espressi dalla Circolare 285 (Provvedimento).

Tuttavia, dal momento che GE supera di poco la soglia dei 3,5 mld utilizzata per la classificazione degli operatori tra i soggetti minori, il gruppo Bancario ha adottato il principio di proporzionalità previsto dalla normativa.

Il Gruppo Bancario ha peraltro adottato requisiti più stringenti in termini di *Governance* attraverso l'istituzione di un Comitato per la Remunerazione secondo quanto previsto per operatori di maggiore dimensione e complessità operativa.

Come previsto in base ai criteri di proporzionalità in tema di politiche di remunerazione e incentivazione di cui al Provvedimento applicabili alle banche c.d. "intermedie", con riferimento al solo personale più rilevante , il bonus maturato è quindi differito per una quota pari al 40% per il personale apicale (CEO e MD) e per il 30% per i restanti Material Risk Takers e corrisposto interamente in contanti come riportato nella tabella seguente:



A seguito dell'annuncio di vendita del gruppo bancario e delle sue controllate, il gruppo GE non assegnerà stock options ai dipendenti che ne hanno titolo ed il differimento richiesto del 30% (e del 40% per il personale in posizione apicale- CEO e MD) sarà corrisposta interamente in denaro per la performance relativa al 2016.

Viene confermata una soglia di identificazione del "Bonus Rilevante", corrispondente a 60.000€. Ai bonus del personale rilevante inferiori a tale soglia non vengono applicati i criteri di differimento descritti in quanto sono liquidati interamente in cash ed up-front.

Con delibera adottata in data 7 aprile, il Consiglio di Amministrazione ha licenziato il testo modificativo dello Statuto Sociale che prevede, *inter alia*, l'introduzione della possibilità per l'Assemblea dei Soci di introdurre il rapporto 2:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale per tutto il personale rilevante.

Con propria delibera del 29 aprile 2016, l'Assemblea di GE Capital Interbanca S.p.A., preso atto dell'apertura presso Banca d'Italia del procedimento di accertamento relativo alla proposta di modifica statutaria della Banca, ha approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione della stessa, di elevare da 1:1 a 2:1 il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale per tutto il personale rilevante, condizionandone l'efficacia a far data dall'adozione del nuovo Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci, previa ricezione del provvedimento di accertamento da parte di Banca d'Italia.

Il rapporto 2:1 è diretto a garantire la rispondenza della retribuzione variabile ai requisiti normativi anche nel caso di performance eccellente del dipendente e/o della società e quindi il potenziale superamento del rapporto 1:1 tra componente variabile e fissa.

Il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo (Risk, Internal Audit, Compliance, HR), non può superare il limite del 33%.

Gli importi maturati ed erogati sono sottoposti a meccanismi di correzione al rischio ex-post in grado di riflettere le performance dell'azienda, dei rischi assunti e dei comportamenti individuali (c.d. clausole di *malus* e di *claw back* descritte al paragrafo 7 della presente politica).

È importante precisare che il sistema di deleghe operative in vigore nel Gruppo GE Capital Interbanca limita di fatto il potere decisionale del singolo individuo e prevede la decisione collegiale- sia in Comitato Controllo Rischi che in Comitato Investimenti - in materia di assunzione dei maggiori rischi per il Gruppo Bancario.

1.24 Remuneration Committee locale (Comitato per la Remunerazione di GEC Interbanca)

Il Gruppo GE Capital Interbanca ha scelto di costituire un Comitato per la Remunerazione interno al Consiglio di Amministrazione con le caratteristiche definite nel Provvedimento, di seguito descritte.

Membr:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o un suo delegato) - che lo presiede -
- due Consiglieri indipendenti.
- Il Direttore Risorse Umane (o un suo delegato) svolge la funzione di segretario.

Su invito possono partecipare al Comitato anche i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e forniscono supporto per le loro specifiche competenze. Gli invitati sono tenuti a lasciare il Comitato quando la discussione riguarda loro stessi.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- ha compiti di proposta sui compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dall'organo con funzione di supervisione strategica secondo quanto stabilito dal presente paragrafo;
- ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante;
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre all'organo con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni;
- collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi (livelli di liquidità e patrimonializzazione rispetto agli obiettivi definiti nel piano industriale del Gruppo Bancario).
- recepisce l'eventuale input dal IPRC (si veda la sezione 1.25) su violazioni messe in atto dal Personale Rilevante e propone le eventuali azioni sulle incentivazioni, ex-ante e/o ex-post;
- fornisce adeguato riscontro sull'attività da esso svolta agli organi aziendali, compresa l'assemblea.

Al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti in modo efficace e responsabile, al Comitato Remunerazione viene garantito l'accesso alle informazioni aziendali a tal fine rilevanti nonché la disponibilità di risorse finanziarie adeguate a garantirne l'indipendenza operativa.

1.25 Incentive Payments Review Committee (IPRC)

Il Comitato IPRC – istituito all'interno di GEC Interbanca - è costituito dal Responsabile di Compensation & Benefits (o suo delegato) che lo presiede, dal Responsabile Risorse Umane, dal Chief Risk Officer e dal Chief Compliance Officer.

Per responsabilità, competenze e modalità operative dell'IPRC si rimanda a quanto riportato nel Regolamento Generale di GEC Interbanca.

Processo di definizione delle politiche e di identificazione del personale rilevante

1.26 Processo di definizione e revisione delle politiche retributive

Le linee guida di politica retributiva ed i relativi meccanismi operativi formano ogni anno, entro il primo trimestre solare, oggetto di presentazione e condivisione con i competenti organi aziendali ovvero con il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea i quali ne discutono ed approvano il contenuto.

A partire da Novembre, durante la fase di definizione delle politiche retributive da applicare nell'anno successivo, la funzione Risorse Umane - per garantire quanto previsto dal paragrafo 4.2 del Provvedimento - coinvolge le seguenti funzioni:

- *Enterprise Risk Management*, per validare i parametri di incidenza dei rischi sulla politiche retributive (i.e. identificazione della soglia minima della % di contribuzione all'attivo consolidato e al capitale interno, metriche di risk adjustment nei piani di incentivazione della forza vendita);
- *Compliance*, nell'esprimere una valutazione in merito alla rispondenza delle politiche di remunerazione al quadro normativo, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela;
- *Internal Audit*, unicamente a fine consultivo per preservare l'autonomia di giudizio della funzione che è tenuta a svolgere controlli anche *ex post* - con frequenza almeno annuale - sulla rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e a quanto espresso nel Provvedimento.

Successivamente alla validazione da parte delle funzioni di controllo sopra riportate, le politiche di remunerazione e di incentivazione vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva previo parere espresso da parte del Comitato per la Remunerazione locale.

Le politiche di remunerazione e di incentivazione sono successivamente oggetto di apposita informativa all'Assemblea.

1.27 Identificazione dei Material Risk Takers

Il personale rilevante viene identificato in base ai *Regulatory Technical Standards* (di seguito, RTS) emanati dalla Commissione europea (REGOLAMENTO DELEGATO UE Nr 604/2014 del 4 Marzo 2014), su proposta dell'EBA, ai sensi della CRD IV. Questi hanno carattere vincolante e definiscono i criteri qualitativi e quantitativi cui far riferimento per individuare i Material Risk Takers di una qualsiasi istituzione finanziaria dell'Unione Europea.

Entro il primo trimestre di ogni anno, la funzione Risorse Umane coordina l'attività di mappatura di tutto il personale del gruppo bancario per identificare quali dipendenti rispondano ad uno o più dei criteri qualitativi e/o quantitativi espressi dagli *Regulatory Technical Standards*. Successivamente viene fatta un'analisi per determinare se risultino applicabili alcuni criteri di esclusione (a titolo esemplificativo, si valuta se vi sia l'evidenza che l'attività svolta dal dipendente non può generare in

alcun modo un rischio rilevante per il Gruppo o la Business Unit di appartenenza. Nel processo vengono coinvolte anche le seguenti funzioni:

- Compliance verifica che il processo di identificazione dei Material Risk Takers sia coerente con il quadro regolatorio
- Risk Management verifica la possibilità di incidere sul profilo di rischio da parte delle figure che sono escluse dalla mappatura.

L'elenco che ne emerge e i criteri adottati vengono presentati al Remuneration Committee locale che ne valuta la correttezza ed eventualmente integra quanto proposto per poi presentare l'elenco all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Vedi Allegato B.

1.28 Indicatori di performance del Personale Rilevante

Oltre a quanto già espresso nel paragrafo 0 per quanto concerne gli indicatori quantitativi e qualitativi che vengono utilizzati nella definizione degli obiettivi di performance assegnati al personale, per i Risk Takers vengono inclusi nei loro Goals&Objectives anche i principali indicatori quantitativi applicabili ai singoli ruoli e che rappresentano i target contenuti nel Piano Industriale pluriennale di GE Capital Interbanca (totale volumi, svalutazione crediti, utile o perdita di esercizio, SG&A⁴).

Per quanto riguarda gli obiettivi dei responsabili delle Funzioni di Controllo, vale quanto già espresso nel paragrafo 1.16.

Meccanismo di correzione ex-ante ed ex-post ai pagamenti della componente variabile del personale

Incentivi assegnati o corrisposti ad un qualsiasi dipendente o ex-dipendente possono essere ridotti ex-ante e/o ex-post⁵ o ne può essere richiesta la restituzione- attraverso clausole di *malus* o *claw-back* - nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) viene accertato che il dipendente ha assunto un comportamento a danno della società o attraverso l'azione diretta o mediante omissioni nello svolgimento del suo ruolo;
- 2) viene accertato che il dipendente ha adottato comportamenti che hanno contribuito a determinare una perdita significativa per la Banca ovvero pari allo 0,5% del Capitale primario di classe 1 (CET1) euro 4,92 milioni

⁴ SG&A sta per costi di *Sales, General & Administrative*.

⁵ I sistemi di "malus" sono meccanismi che operano durante il periodo di differimento, quindi prima dell'effettiva corresponsione del compenso, per effetto dei quali la remunerazione variabile maturata può ridursi in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, ai livelli di capitale, a obiettivi di compliance etc. Per claw-back si intende invece la restituzione di un compenso già pagato al personale e si applica tipicamente ai casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave del personale o ai compensi corrisposti in violazione delle disposizioni di Banca d'Italia.

- 3) vi è la prova di una grave violazione della gestione interna del rischio, delle procedure di compliance, del codice etico, *The Spirit & The Letter* e delle policy aziendali vigenti da parte del dipendente.

In questo caso, l'azione che viene messa in atto può comprendere - ma non limitarsi a - il rimborso di tutto o parte del premio di incentivazione a suo tempo assegnato/corrisposto, che è emerso essere maggiore di quello che sarebbe stato se la Società fosse stata a conoscenza del comportamento del dipendente al momento della determinazione del premio di incentivazione medesimo.

In caso di accertamento di una delle clausole sopra descritta la Banca può richiedere la restituzione degli importi corrisposti entro 5 anni dal pagamento.

Il Gruppo Bancario ha inoltre previsto l'applicazione di meccanismi di *malus* coerenti con il quadro di riferimento per la propensione al rischio. In particolare vengono presi a riferimento indicatori di sostenibilità a livello consolidato (CET 1) e indicatori di liquidità a livello consolidato (Liquidity Coverage Ratio - LCR).

Modalità di erogazione dei pagamenti

Le erogazioni connesse ai piani incentivanti saranno corrisposte entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento previa verifica del raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità illustrate nel presente documento o altrimenti deciso dal Consiglio d'Amministrazione.

La retribuzione variabile di spettanza sarà corrisposta a condizione che il dipendente sia in forza e non in periodo di preavviso alla data del pagamento.

Qualsiasi scostamento dalla presente regola, anche a prescindere dalle motivazioni in essere, deve essere approvato per iscritto dal Comitato per la Remunerazione competente contenente la relativa motivazione.

Trattamento economico degli Amministratori e dei Sindaci

In base ad una specifica policy aziendale e di GECC, non sono previsti compensi per i dipendenti del gruppo GE che abbiano ricevuto mandato di Consiglieri di Amministrazione presso le società del Gruppo General Electric e quindi anche presso le società del Gruppo GE Capital Interbanca.

Ciononostante, l'incentivazione retributiva prevista per tali dipendenti è comunque legata in parte anche ai risultati del Gruppo GE Capital Interbanca.

I dipendenti del Gruppo GE Capital che sono membri del CdA di GE Capital Interbanca hanno ruoli in GE Capital International di cui il Gruppo GE Capital Interbanca è parte.

Essi sono classificati come Executives nella categorizzazione data da General Electric e quindi la loro componente variabile della retribuzione viene determinata seguendo i principi descritti nella GECC Compensation Policy e ripresi nella Remuneration Policy di GE Capital Interbanca.

Inoltre, sono considerati “Material Risk Takers” anche nella definizione del Prudential Regulatory Authority (PRA) e pertanto sono oggetto di valutazioni ulteriori, come descritto di seguito.

Le conseguenze di essere identificati come Material Risk Takers sono:

- Gli obiettivi loro assegnati devono includere appropriati fattori connessi al rischio;
- Tali fattori vengono presi in considerazione durante la valutazione annuale della prestazione individuale, della quale sono parte integrante;
- La componente variabile della loro retribuzione (che è sia in *cash* che in strumenti finanziari) è soggetta ad aggiustamenti *ex-ante* ed *ex-post* in caso di impatto sul rischio assunto nei confronti della società con esiti avversi dovuti a frode, negligenza grave o illeciti.

In aggiunta, non essendo rappresentanti di funzioni di controllo, sono soggetti ad una valutazione annuale su rischio e *compliance*. Tale valutazione è condotta dai responsabili delle funzioni di controllo indicate e assegna un punteggio rispetto alle **3 categorie** elencate di seguito. Ogni individuo che scende al di sotto delle aspettative subirà un impatto diretto sul proprio bonus:

1. Regulatory

Esemplifica con il proprio comportamento e con le proprie decisioni quanto espresso nel codice Etico di comportamento (The Spirit and The Letter) della Società e promuove con il suo operato l'impegno aperto e produttivo nell'applicazione dei dettati normativi e verso le Autorità di Vigilanza.

2. Cultura di Compliance / Risk

Promuove un ambiente di conformità, controllo e trasparenza nel quale l'identificazione e l'escalation dei rischi (di credito, di mercato, di compliance, operativi o altro) viene incoraggiata per evitare sorprese e facilitare il processo decisionale prudentiale e consapevole. Stabilisce e attua azioni tempestive ed efficaci e/o controlli aggiuntivi per mitigare il rischio.

3. Gestione delle attività di Originations e del Portafoglio

Gestisce lo sviluppo commerciale e/o del portafoglio entro i confini stabiliti dal quadro di propensione al rischio (risk appetite) stabilito e in tutti i tipi di rischio: Strategico, Credito, Mercato, Liquidità e Operativo. Identifica in modo proattivo e porta al livello adeguato dell'organizzazione e degli organi preposti gli eventuali rischi di gestione e le tendenze emergenti che possono avere un impatto significativo sullo sviluppo commerciale o sulle esposizioni del portafoglio esistente. Inoltre, mantiene la redditività di GE Capital sia nel breve che nel lungo termine agendo in prima linea nel processo decisionale.

Non ultimo, è stato istituito un processo di revisione di esiti avversi in cui eventuali errori rilevanti / sistematici che si sono verificati vengono rivisti per identificare i soggetti responsabili. Ne segue una discussione in seno al Comitato per le Remunerazioni di GEC Corporation in merito alla determinazione di un impatto adeguato sul bonus della persona, per cui vi è un legame diretto con la componente

retributiva variabile. A titolo meramente esemplificativo, basti pensare ad un errore/mancanza rilevato durante un audit in una delle società di GE Capital International (e quindi anche in un audit svolto in GEC Interbanca).



Per i Consiglieri di Amministrazione indipendenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di GE Capital Interbanca S.p.A. e per i Sindaci sono previsti dei compensi, determinati con delibera dall'Assemblea degli Azionisti.

Applicabilità della presente policy

La presente policy si applica a partire dalle remunerazioni e incentivazioni riferite alla performance dell'anno 2016 e recepisce le previsioni normative contenute all'interno della Circolare n. 285 del 17/12/2013 («Disposizioni di vigilanza per le banche») – 7° agg.to del 20/11/2014.

ALLEGATO A- Profilo di rischio delle società del Gruppo

Il patrimonio di vigilanza consolidato al 31 dicembre 2015 è pari a Euro 994 milioni, il CET 1 ratio è pari al 25,7%. Anche per il 2016 si è scelto di utilizzare la soglia del 7,5% di contribuzione all'attivo consolidato - al netto di rettifiche ed elisioni di rapporti infragruppo - e al capitale interno. Tale soglia garantisce sia una copertura totale dell'attivo consolidato che del capitale interno del Gruppo bancario.



12. ALLEGATO B – ELENCO DEL PERSONALE RILEVANTE (Material Risk Takers) per il 2016

	Ruolo
1	Board Chairman
2	GE Board member
3	GE Board member
4	GEC Interbanca S.p.A CEO
5	Indipendent Board member
6	Indipendent Board member
7	Board Member and General Manager
8	Factoring Managing Director
9	Chief Operations Officer
10	<i>Chief Risk Officer*</i>
11	General Counsel
12	<i>HR Director *</i>
13	Chief Financial Officer
14	Commercial Leader EF & Autolease
16	Workout & Recovery COE – Leader
17	Factoring Credit Leader
18	<i>Leasing Risk Leader*</i>
19	<i>Enterprise & Risk Management Leader*</i>
21	<i>Internal Audit Leader*</i>
22	<i>Chief Compliance Officer*</i>
23	Commercial Leader Lending
25	Risk Analysis Leader
26	Collection Leader
27	Pricing Leader
28	Team Leader - Underwriting
29	Portfolio Management, Associate

I ruoli identificati con (*) sono quelli che, con riferimento a questa policy, rappresentano le funzioni di controllo.

13. ALLEGATO C: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DA ACCORDARE IN CASO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE: LE INCENTIVAZIONI ALL'ESODO E I GOLDEN PARACHUTES

1. PREMESSA

Come previsto nella Circ. n. 285 del 17/12/2013 («Disposizioni di vigilanza per le banche») – 7° agg.to del 20/11/2014, l'Assemblea Ordinaria dei Soci ha approvato – oltre alle politiche di remunerazione e incentivazione – anche i “criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione”.

2. LE INCENTIVAZIONI ALL'ESODO PER TUTTO IL PERSONALE DIRIGENTE DIPENDENTE DEL GRUPPO BANCARIO

Si definiscono **“incentivazioni all'esodo” (Severance)** i compensi che vengono riconosciuti a seguito di una qualsiasi forma di conciliazione, purché entro i limiti dell’ammontare delle indennità derivanti dalle previsioni di legge e di contrattazione collettiva e quelli definiti con sentenza passata in giudicato.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente per giusta causa per iniziativa della Banca o di una delle Società del Gruppo Bancario, non viene riconosciuto alcun incentivo.

Ciascuna delle società del Gruppo Bancario può determinare, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente per iniziativa della stessa, per motivi diversi dalla giusta causa, l’ammontare di un eventuale compenso tenendo in debita considerazione: la performance del dipendente negli anni precedenti, le motivazioni di business che portano alla risoluzione del rapporto di lavoro, l’anzianità di servizio, l’età, l’eventuale impatto finanziario che tale compenso può avere sulla situazione patrimoniale e sulla liquidità del Gruppo Bancario, nonché la rischiosità attuale e prospettica.

Qualora si ritenga di dover procedere con il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva, oltre al preavviso contrattualmente previsto o alla relativa indennità sostitutiva, le mensilità globali di fatto da corrispondere sono comprese nell’ambito del massimo previsto dal CCNL Dirigenti del Credito.

Il numero di mensilità effettivo terrà in considerazione anche la performance del dipendente in un arco temporale medio-lungo.

Nel rispetto delle previsioni contrattuali collettive (CCNL Dirigenti Credito) l’età e l’anzianità di servizio del dirigente verranno considerate applicando il criterio di seguito descritto. Se il dirigente ha un’anzianità di servizio globalmente prestato nell’ambito del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca, in qualsiasi

qualifica, superiore a dieci anni, il compenso è automaticamente aumentato, in relazione all'età del dirigente, ove questa risulti fra i 46 ed i 56 anni, nelle seguenti misure:

- 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto
- 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto
- 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto
- 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto
- 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto
- 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto

L'ammontare complessivo dell'incentivazione all'esodo non dovrà generare un impatto eccessivo sulla situazione patrimoniale, sulla liquidità e sulla rischiosità attuale e prospettica del Gruppo Bancario.

In nessun caso l'ammontare lordo complessivo in valore assoluto del compenso potrà essere superiore a 4 milioni di euro.

Tutte le eccezioni, possibili nell'ambito del limite identificato di 4 milioni di euro, e tutti gli accordi individuali relativi al personale più rilevante (Material Risk Takers) appartenente alle funzioni di controllo e ai ruoli Apicali (AD), sono condivisi con il Comitato per la Remunerazione che ne darà poi apposita comunicazione al Consiglio di Amministrazione, tramite il suo Segretario, per la definitiva approvazione. Al Comitato per la Remunerazione viene assicurata, comunque una informativa periodica (almeno annuale) sugli accordi con i Material Risk Takers sottoscritti ai sensi della presente Policy anche se realizzati nell'ambito delle relative linee guida. Il Consiglio di Amministrazione, con periodicità annuale e l'Assemblea degli Azionisti alla prima sessione utile ricevono un'adeguata informativa sull'insieme degli accordi attivati e/o eseguiti.

I compensi erogati a titolo di incentivazione all'esodo sono esclusi dal calcolo del limite del rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della retribuzione per le diverse categorie di personale.

2.1 L'INCENTIVAZIONE ALL'ESODO PER IL RESTANTE PERSONALE NON DIRIGENTE DEL GRUPPO BANCARIO

Gli incentivi all'esodo saranno declinati negli ambiti delle previsioni di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.

I compensi erogati a titolo di incentivazione all'esodo sono esclusi dal calcolo del limite del rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della retribuzione per le diverse categorie di personale.

2.2. CLAUSOLE DI MALUS E CLAW BACK

Per tutto il personale è prevista la richiesta di restituzione dei compensi, aggiuntivi rispetto al preavviso contrattualmente previsto (o alla relativa indennità sostitutiva), erogati a titolo di conclusione anticipata del rapporto di lavoro nel caso in cui, entro 5 anni dalla risoluzione, dovessero emergere i seguenti comportamenti, attivati in permanenza di rapporto di lavoro:

- comportamenti da cui è derivata una perdita considerata significativa pari allo 0.5% del capitale primario di classe 1 (CET1) del Gruppo Bancario (ovvero 4,92 milioni di euro);
- comportamenti in violazione degli obblighi imposti ai sensi dell'art 26 del TUB in merito ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- comportamenti in violazione delle condizioni e dei limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare un'influenza sulla gestione del Gruppo Bancario e dei soggetti ad esso collegati (ai sensi dell'art 53 commi 4 e ss del TUB);
- comportamenti in violazione degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione.

In ogni caso in presenza di un comportamento fraudolento o caratterizzato da dolo o colpa grave imputabile all'interessato.

3. I GOLDEN PARACHUTES PER TUTTO IL PERSONALE DIRIGENTE DIPENDENTE DEL GRUPPO BANCARIO

Si definiscono Golden Parachutes i compensi - che possono essere corrisposti anche in aggiunta a quelli previsti al precedente punto 2 - stabiliti (anche in fase di assunzione) in vista o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro e/o della cessazione dalla carica che non rientrano nella definizione di cui al precedente punto 2 - ivi inclusi eventuali patti di non concorrenza sempre stabiliti in vista o in occasione della risoluzione dei rapporti di lavoro.

I Golden Parachutes non possono superare il limite massimo di mensilità pari al doppio di quelle previste dal CCNL Dirigenti Credito via via vigente e non possono comunque superare l'importo assoluto di 4 milioni di euro. Se relativi a personale più rilevante (Material Risk Takers) i Golden Parachutes devono prevedere il differimento di una quota degli stessi nella stessa percentuale prevista dalla Compensation Policy via via vigente in materia di personale rilevante.

I compensi erogati a titolo di Golden Parachutes sono esclusi dal calcolo del limite del rapporto tra la componente variabile e la componente fissa per le diverse categorie di personale.

3.1 CLAUSOLE DI MALUS E CLAW BACK

Le quote differite sono erogate solo in assenza delle seguenti condizioni di *malus*, da verificare in ciascun anno di differimento:

- Common Equity Tier 1 (CET1) non inferiore al livello appetite/target definito nel Risk Appetite Framework (RAF) approvato annualmente;
- Liquidity Coverage Ratio (LCR) non inferiore al livello appetite/target definito nel RAF approvato annualmente.

Le quote differite si azzerano e le quote già erogate vengono chieste in restituzione (claw back) se, entro 5 anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e/o dalla cessazione della carica, dovessero emergere i seguenti comportamenti, attivati in permanenza di rapporto di lavoro:

- comportamenti da cui è derivata una perdita considerata significativa pari allo 0.5% del capitale primario di classe 1 (CET1) del gruppo (ovvero 4,92 milioni di euro);
- comportamenti in violazione degli obblighi imposti ai sensi dell'art 26 del TUB in merito ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- comportamenti in violazione delle condizioni e dei limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare un'influenza sulla gestione del Gruppo Bancario e dei soggetti ad esso collegati (ai sensi dell'art 53 commi 4 e ss del TUB);
- comportamenti in violazione degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
- in ogni caso in presenza di un comportamento fraudolento o caratterizzato da dolo o colpa grave imputabile all'interessato.

3.2 GOLDEN PARACHUTES PER IL RESTANTE PERSONALE NON DIRIGENTE DEL GRUPPO BANCARIO

I Golden Parachutes saranno declinati negli ambiti delle previsioni di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Le componenti aggiuntive rispetto al mancato preavviso e/o alla relativa indennità sostitutiva sono soggette a claw back come sopra descritte per il personale dirigente.



Informativa al pubblico Stato per Stato 2015

Maggio 2015



GE imagination at work

Premessa

La circolare 285 del 17 dicembre 2013, emanata da Banca d'Italia, recepisce la disciplina in materia di "Informativa al pubblico stato per stato", introdotta con l'art. 89 della Direttiva 2013/36 UE ("CRD IV").

GE Capital Interbanca S.p.A, in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca, è tenuta a pubblicare annualmente le informazioni - contenute nell'allegato A - Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, della predetta Circolare 285 - su base consolidata.

Il presente documento è disponibile sul sito internet www.gecapital.it.

Le seguenti informazioni sono riferite alla data del 31 dicembre 2015.

INFORMAZIONI / AREA GEOGRAFICA		ITALIA					
		GE Capital Interbanca S.p.A.	GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.	GE Capital Finance S.r.l.	GE Capital Services S.r.l.	Elisioni e rettifiche di consolidamento	Dati consolidati
a)	Denominazione delle società						
	Natura dell'attività	Finanziamenti per le aziende e Finanza Strutturata	Leasing di beni strumentali e autoveicoli	Factoring	Noleggio di beni strumentali		
b)	Fatturato (*) (in migliaia di euro)	29.733	29.730	5.773	22.091	(6)	87.321
c)	Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno (**)	237,2	40,4	211,0	76,5	-	565
d)	Utile o perdita prima delle imposte (in migliaia di euro) (***)	(125.310)	2.460	(2.955)	18.511	61.908	(45.386)
e)	Imposte sull'utile o sulla perdita (in migliaia di euro)	6.028	834	(2)	(6.064)	3	799
f)	Contributi pubblici ricevuti (in migliaia di euro)	-	-	-	-	-	-

(*) il "Fatturato" è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico.

(**) il "Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno" è inteso come il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.

(***) La perdita di gruppo consolidata prima delle imposte include l'utile di gruppi di attività in via di dismissione per euro 9.199 mila, già al netto delle imposte, relativi alla cessione e al risultato di periodo della divisione "noleggio a lungo termine di flotte aziendali" della controllata GE Capital Services S.r.l.



Informativa al Pubblico

Pillar 3

Situazione al 31 Dicembre 2015



GE imagination at work

Indice

<i>Introduzione</i>	3
<i>Tavola 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)</i>	7
<i>Tavola 2 – Ambito di applicazione (art. 436 CRR)</i>	40
<i>Tavola 3 – Fondi propri (art. 437 CRR)</i>	41
<i>Tavola 4 – Requisiti di capitale (art. 438 CRR)</i>	44
<i>Tavola 5 – Esposizione al rischio di controparte (art. 439 CRR)</i>	48
<i>Tavola 6 - Rischio di credito: informazioni generali e rettifiche (art. 442 CRR)</i>	52
<i>Tavola 7 - Attività vincolate e non vincolate (art. 443 CRR)</i>	64
<i>Tavola 8 - Rischio di credito: uso delle ECAI (art. 444 CRR)</i>	66
<i>Tavola 9 – Esposizione al rischio di mercato (art. 445 CRR)</i>	68
<i>Tavola 10 – Rischio operativo (art. 446 CRR)</i>	69
<i>Tavola 11 – Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 447 CRR)</i>	71
<i>Tavola 12 – Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 448 CRR)</i>	74
<i>Tavola 13 – Politica di remunerazione (art. 450 CRR)</i>	76
<i>Tavola 14 – Leva finanziaria (art. 451 CRR)</i>	77
<i>Tavola 15 – Tecniche di attenuazione del rischio (art. 453 CRR)</i>	79
<i>Dichiarazioni ai sensi dell'art. 435, lettere e) ed f) del Regolamento CRR</i>	82
<i>Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</i>	83
<i>Contatti</i>	84

Introduzione

Informazioni generali sul Gruppo Bancario GE Capital Interbanca

GE Capital Interbanca S.p.A. (la “**Banca**”) controlla il “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca” (il “**Gruppo Bancario**”) iscritto nell’albo dei gruppi bancari a far data dal 31 dicembre 2010 e del quale fanno parte, alla data del presente documento e a seguito di un processo di ristrutturazione del medesimo Gruppo Bancario, le seguenti società: GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e GE Capital Finance S.r.l..

La Banca esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate appartenenti al Gruppo Bancario, ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia e degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, nonché nei confronti di GE Capital Services S.r.l., società non regolamentata il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Banca. Nell’esercizio di tale attività, la Banca emana disposizioni alle componenti del Gruppo Bancario per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo Bancario stesso ai sensi dell’art. 61 del d. lgs. n. 385/93 (il “TUB”).

Il Gruppo Bancario nasce per soddisfare l’esigenza di fornire un’offerta integrata di soluzioni rivolte alla media impresa italiana basate sia sui prodotti tradizionali di *Corporate Lending* offerti dalla Banca sia sui prodotti finanziari di *Factoring* e *Leasing* offerti rispettivamente da GE Capital Finance S.r.l. e da GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.

I settori nei quali il Gruppo Bancario principalmente opera in Italia sono quelli relativi ai comparti:

- **Corporate Lending e Structured Finance** offerti dalla Banca. Interbanca nasce a Milano nel 1961 su iniziativa di Banco Ambrosiano, Banca d’America e d’Italia e Banca Nazionale dell’Agricoltura. Partecipata in consiglio da esponenti delle più importanti famiglie della comunità imprenditoriale milanese, ha saputo costruire nel tempo una rete di relazioni che ne hanno favorito la crescita a livello nazionale. In 50 anni è riuscita ad integrare con successo due attività complementari quali l’erogazione del credito a medio e lungo termine e le operazioni di finanza strutturata.

Dal 7 gennaio 2009 la Banca è entrata a far parte del gruppo internazionale General Electric nell’ottica di una strategia di diversificazione del gruppo medesimo che lo ha portato ad essere presente nel comparto bancario anche in altri paesi europei e che ha inteso affiancare alle attività già svolte in Italia nel comparto della intermediazione (segmenti *leasing*, *factoring* e noleggio flotte aziendali) anche quella di banca. La sua missione è quella di supportare progetti imprenditoriali solidi e con una prospettiva di lungo periodo, nel rispetto dei più rigorosi criteri di sostenibilità, attraverso un’ampia gamma di servizi di *corporate finance* e *commercial banking* e soluzioni personalizzate. Inoltre, può vantare nel proprio DNA *expertise* industriale, solidità finanziaria, vantaggio competitivo e affermata *brand awareness*, che garantiscono ai propri clienti accesso ad una realtà internazionale attraverso un’interfaccia locale.

- **Factoring** ovvero i servizi relativi all’acquisto e alla gestione di crediti di impresa offerti tramite la controllata GE Capital Finance S.r.l., società iscritta all’elenco di cui al già art. 107 del d. lgs. n. 385/1993 (“TUB”) (ante modifica ad opera del d.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010). La società opera nel mercato del *factoring* sin dal 1981. Negli anni successivi la società ha creato competenze interne volte a offrire un vasto elenco di prodotti adatti al mercato italiano e, in particolar modo, alle medie e grandi aziende interessate ad ottimizzare il profilo di rischio legato ai crediti, la gestione amministrativa e il capitale circolante.
- **Leasing autoveicoli e di beni strumentali** offerti tramite la controllata GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., società iscritta all’elenco di cui al già art. ex 107 TUB (ante modifica ad opera del d.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010). La società, *leader* affermato del mercato del *leasing auto* e veicoli commerciali, nel maggio 2013 ha incorporato la società GE Leasing Italia S.p.A., già appartenente al Gruppo Bancario, operante nel comparto dell’*equipment lease*.


Si ricorda che in data 9 ottobre 2015 la Banca, in qualità di capogruppo del Gruppo Bancario, ha avanzato istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/93 per conto delle controllate GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e GE Capital Finance S.r.l..

Il 31 dicembre 2012 è stata acquisita la menzionata società GE Capital Services S.r.l., società non finanziaria non rientrante nel Gruppo Bancario, operante nel **noleggìo a lungo termine di autovetture e di beni strumentali**; al riguardo, si segnala che in data 2 novembre 2015 è stata perfezionata la vendita del ramo d'azienda "noleggìo a lungo termine di autovetture", ad Arval Service Lease Italia S.p.A., società del gruppo BNP Paribas specializzata nel noleggìo a lungo termine e nella gestione di flotte aziendali.

La cessione del *business fleet* è da inquadrarsi nel progetto strategico annunciato da **General Electric** al mercato, lo scorso 10 aprile 2015, di voler ridurre la dimensione del proprio comparto finanziario attraverso la vendita della maggior parte delle attività gestite dalla divisione finanziaria **GE Capital**, trattenendo le sole attività finanziarie di supporto alla crescita del comparto industriale nei settori ritenuti a maggior tasso di crescita, tra cui l'aeronautica, l'energia e le apparecchiature medicali (*aviation, energy, healthcare*).

Il perimetro del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca rientra pertanto in questo processo di vendita attualmente in corso, la cui conclusione è prevista nel corso del 2016.

Segue la rappresentazione grafica della struttura del Gruppo Bancario al 31 dicembre 2015. A fini di completezza, la rappresentazione comprende altresì la menzionata GE Capital Services S.r.l., società controllata dalla Banca, ma non facente del Gruppo Bancario.



Alla data del presente documento, la Banca è controllata da **GE Capital International Holdings Limited**, esercitante l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile. La Banca esercita, a propria volta, attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società da essa controllate.

Informazioni sul gruppo General Electric



General Electric (Borsa di New York NYSE: GE) GE è un gruppo multinazionale, fondata nel 1892, attivo nel campo della tecnologia e dei servizi. Oggi impiega circa 333.000 persone in oltre 180 paesi, nei quali è presente con prodotti e servizi che vanno dai motori per aerei alla generazione di energia, dal trattamento delle acque alle tecnologie per la sicurezza, dall'*imaging* medicale, ai servizi finanziari per imprese e privati. Presente in Italia dal 1921, GE impiega 12.400 dipendenti attivi in diversi settori ad elevata tecnologia, strategici per lo sviluppo del paese.

Per informazioni si rimanda al sito Web www.ge.com

Requisiti informativi ai sensi del Terzo Pilastro

A far data dal 1° gennaio 2014, sono state trasposte nell'ordinamento dell'Unione Europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire *shock* derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la *governance*, a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche stesse. In tale azione, il Comitato di Basilea ha mantenuto l'approccio basato su tre Pilastri che era alla base del precedente accordo sul capitale noto come "Basilea 2", integrandolo e rafforzandolo per accrescere in termini qualitativi e quantitativi la dotazione di capitale degli intermediari, introducendo strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria.

In particolare, il Terzo Pilastro (in seguito anche "Pillar 3") si basa sul presupposto che la Disciplina del Mercato (*Market Discipline*) possa contribuire a rafforzare la regolamentazione del capitale e quindi promuovere la stabilità e la solidità delle banche e del settore finanziario.

Lo scopo del Terzo Pilastro è pertanto quello di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori del Mercato di disporre di informazioni rilevanti, complete e affidabili circa l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione di tali rischi.

Ciò premesso, in ambito comunitario, i contenuti di "Basilea 3" sono stati recepiti in due atti normativi:

- la Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (di seguito "CRD IV"), che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve di patrimonio addizionali; e
- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (di seguito "CRR"), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull'Informativa al Pubblico (Terzo Pilastro).

Il quadro normativo si completa con le misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (*Regulatory Technical Standard – RTS e Implementing Technical Standard – ITS*) adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità europee di vigilanza.

Alla normativa dell'Unione Europea si aggiungono le disposizioni emesse dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" del 17 dicembre 2013 (in seguito "Circolare n. 285/2013"), che raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione Europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell'esercizio della vigilanza sulle banche e sugli altri intermediari.

L'Informativa al Pubblico (Pillar 3) è disciplinata dal CRR nella Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3 e dalle correlate norme tecniche di regolamentazione *RTS* o di attuazione *ITS*, al momento riguardanti:

- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri;
- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021;
- gli obblighi di informativa in materia di riserve del capitale;
- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
- l'informativa concernente le attività di bilancio prive di vincoli;
- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

Ulteriori indicazioni sono state fornite dall'EBA (*European Banking Authority*) con uno specifico documento riguardante le tematiche della materialità, confidenzialità e frequenza delle informazioni da fornire nel Terzo Pilastro (*Guidelines on materiality, proprietary and confidentiality and on disclosures frequency under Articles 432(1), 432(2) and 433 of Regulation No (EU) 575/2013*).

Il tema dell'Informativa al Pubblico *Pillar 3* è stato anche oggetto di analisi da parte del Comitato di Basilea con il documento *Revised Pillar 3 disclosure requirements* che ha proposto per il futuro l'introduzione di schemi *standard* a livello internazionale.

Sulla base dell'art. 433 CRR, le informazioni al pubblico previste dalla normativa comunitaria devono essere pubblicate dalle banche con una frequenza almeno annuale, congiuntamente ai documenti di bilancio. Il CRR non richiede espressamente la pubblicazione di una informativa infrannuale, lasciando facoltà alle banche di

pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente. Il Gruppo Bancario ha ritenuto di mantenere la medesima frequenza di pubblicazione dell'informativa (annuale) prevista dalla precedente regolamentazione non utilizzando sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito od operativi.

La nuova regolamentazione definisce l'elenco delle informazioni minime richieste, senza prevedere appositi quadri sinottici, salvo quanto sopra indicato. Il Gruppo Bancario ha deciso di mantenere nella sostanza, per quanto operabile, la medesima impostazione strutturale seguita nelle precedenti edizioni; il documento è suddiviso, in quadri sinottici ("tavole") ciascuno dei quali riguarda una determinata area informativa, sia di tipo "qualitativa" che "quantitativa", con la finalità di produrre adeguate indicazioni sulla *capital adequacy* del Gruppo Bancario, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti alla loro identificazione, misurazione, gestione e controllo. Si precisa altresì che, non essendo utilizzati dal Gruppo Bancario metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al presente documento non si applicano gli artt. 452, 454 e 455 del CRR. Non sono altresì presenti le informazioni richieste dalle disposizioni del CRR la cui applicabilità decorre da esercizi successivi al 31 dicembre 2015.

Il documento è redatto a livello consolidato a cura della Banca, le informazioni oggetto di pubblicazione sono riferite all'area di consolidamento prudenziale, ovvero all'insieme delle entità soggette al consolidamento bancario a fini di vigilanza; eventuali disallineamenti rispetto ad altre fonti, tra le quali il bilancio consolidato redatto alla medesima data di riferimento, sono pertanto imputabili alle differenze sul perimetro considerato.

Ulteriori informazioni sul profilo di rischio del Gruppo Bancario, sulla base dell'art. 434 del CRR, sono pubblicate anche nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Alla luce del suddetto articolo, se una informazione analoga è già divulgata attraverso due o più mezzi, in ciascuno di essi è inserito il riferimento e pertanto il Gruppo Bancario si avvale di tale possibilità per completare le informazioni indicando opportunamente il rimando. Per completezza, si specifica che le informazioni relative al patrimonio di vigilanza ed agli assorbimenti patrimoniali sono pubblicate anche nella parte F della Nota Integrativa del bilancio consolidato del Gruppo Bancario, secondo gli schemi e le regole previsti nella Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca d'Italia "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" e successivi aggiornamenti, che regola l'informativa di bilancio in conformità ai principi IAS/IFRS. Ulteriori informazioni relative alle varie categorie di rischio cui è esposto il Gruppo Bancario sono riportate nella parte E della Nota Integrativa del bilancio consolidato.

Laddove non diversamente specificato, i dati contenuti nelle sezioni dedicate all'informativa quantitativa sono espressi in migliaia di Euro. I prospetti privi di informazioni, in quanto non applicabili per il Gruppo Bancario, non sono pubblicati; non sono presenti, altresì, informazioni riguardanti le metodologie di modelli interni, al momento non utilizzate dal Gruppo Bancario. Essendo la normativa sull'informativa al pubblico sulla "leva finanziaria" (art. 451 CRR) entrata in vigore il 1° gennaio 2015, solo per tale ambito non sono esposti i dati a confronto del 31 dicembre 2014.

Attesa la rilevanza pubblica della presente informativa, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha dichiarato, ai sensi dell'art. 154-bis del d. lgs. n. 58/98 (Testo Unico sulla Finanza, "TUF") che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Le future informative saranno rese disponibili al pubblico con cadenza annuale e verranno pubblicate nel sito internet aziendale www.gecapital.it - nella sezione *Investor Relations* - congiuntamente, ai sensi dell'art. 433 del CRR, alla pubblicazione del bilancio d'esercizio ed alle relazioni relative ai dispositivi di governo societario e alle politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione adottate dal Gruppo Bancario.

Il processo di *Risk Management* dedicato alla predisposizione del presente documento è in continua evoluzione per assicurare la rispondenza ai requisiti normativi e alle *best practices* sviluppate dagli intermediari bancari, nel rispetto del **principio di proporzionalità** che informa ampie parti della disciplina di vigilanza prudenziale, in considerazione del livello e delle complessità delle attività svolte da ciascun intermediario, nonché dai modelli di *business* e dei sistemi di gestione dei rischi specificatamente utilizzati.

Tavola 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)

Informativa qualitativa

Premessa

Il “Regolamento del Gruppo Bancario” disciplina le modalità di funzionamento del Gruppo Bancario e regola i rapporti infragruppo, le strutture di coordinamento, gli strumenti di indirizzo, governo, controllo e supporto della Banca.

Il sistema di governo societario delle singole società del Gruppo Bancario è disciplinato dai rispettivi Statuti sociali e dai regolamenti che disciplinano le modalità operative degli Organi sociali e delle funzioni aziendali.

I poteri decisionali ed operativi conferiti ai cd. Organi delegati dai rispettivi Consigli di Amministrazione sono disciplinati, per ciascuna società del Gruppo Bancario, dalla propria “Delega Generale dei Poteri e della Facoltà di Firma”. Coerentemente con il dettato dei menzionati documenti, sono redatti i regolamenti dei singoli processi produttivi, operativi e di controllo.

Il Gruppo Bancario – in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285/2013 e alle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 435 del CRR in materia di dispositivi di governo societario – pubblica sul proprio sito internet aziendale www.gecapital.it - nella sezione *Investor Relations – Corporate Governance* idonea informativa in attuazione delle menzionate disposizioni.

Il sistema di governo societario e gestione del rischio

In base allo Statuto, sono Organi della Banca:

- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l’Amministratore Delegato, ove nominato;
- il Direttore Generale e i vice-direttori generali, ove nominati;
- il Collegio Sindacale.

I compiti e i poteri degli Organi della Banca sono ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra gli stessi e all’interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

L’articolazione degli Organi sociali è conforme, sul piano formale e sostanziale, a quanto previsto dalla normativa per il “modello tradizionale”. A tal proposito, non sono presenti strutture organizzative con poteri che possano limitare le prerogative degli Organi stessi. In applicazione del principio di autonomia organizzativa e di proporzionalità, la Banca ritiene che tale modello sia il più idoneo ad assicurare l’efficienza della gestione e l’efficacia dei controlli ai fini di una sana e prudente gestione.

Nel rispetto delle disposizioni di vigilanza in materia di “governo societario” delle banche di cui alla Circolare n. 285/2013, la Banca adotta e sottopone a revisione periodica un proprio “Progetto di Governo Societario”. Quest’ultimo (i) illustra le ragioni che rendono il sistema prescelto (modello tradizionale) il più idoneo ad assicurare l’efficienza della gestione e l’efficacia dei controlli, (ii) descrive le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa, ai diritti degli azionisti, alla struttura finanziaria e alle modalità di gestione dei conflitti di interesse, e (iii) fornisce un’adeguata rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra gli Organi e le funzioni aziendali delle diverse componenti del Gruppo Bancario, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema dei controlli interni. Il documento in argomento è sottoposto, ove richiesto, alla Banca d’Italia.

Oltre al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, la Banca si è dotata di un sistema di controllo dei rischi che regola in modo integrato le linee guida del sistema dei controlli interni, che ricomprende, ai sensi dello Statuto, del “Regolamento del Gruppo Bancario” e del “Regolamento Generale della Banca”, specifici Comitati costituiti al fine di garantire un controllo integrato dei rischi e una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il modello organizzativo della Banca prevede, in sintesi, la seguente struttura:

- il **Consiglio di Amministrazione**. Esso è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Banca che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci; il Consiglio di Amministrazione determina gli indirizzi generali di gestione, gli obiettivi aziendali strategici della Banca e del Gruppo Bancario, dei piani industriali e finanziari e ne verifica la loro attuazione. Ha il compito di esprimere, con frequenza almeno annuale, il livello complessivo di propensione al rischio di tutto il Gruppo Bancario (*risk appetite*). In particolare, relativamente al sistema di governo e controllo dei rischi, ha la responsabilità di: a) definire gli indirizzi strategici e le politiche di assunzione e gestione e controllo dei rischi provvedendo ad un loro riesame periodico grazie anche ad un sistema di flussi informativi accurato, completo e tempestivo; b) approvare e revisionare periodicamente le procedure organizzative, informative e del sistema di controllo dei rischi; c) definire ed aggiornare i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative deputate allo svolgimento dei processi aziendali connessi al processo di *risk management*; d) garantire la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi con verifiche periodiche deliberando gli interventi al fine di eliminare le carenze e le disfunzioni eventualmente emerse nel processo di *risk management*. Al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva e non delegabile spetta la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione della Banca. All'interno del Consiglio di Amministrazione è costituito:
 - il **Comitato Controllo e Rischi**, avente funzioni consultive e di supporto alle delibere del Consiglio di Amministrazione relative, in particolare, al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, nonché all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;
 - il **Comitato per la Remunerazione**, con funzioni propositive, consultive e di monitoraggio in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione, in applicazione delle disposizioni di vigilanza sul tema.
- il **Collegio Sindacale**. Esso ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e sul rispetto del *Risk Appetite Framework*; periodicamente verifica il regolare funzionamento, la conformità normativa e operativa, l'adeguatezza delle procedure per la gestione e il controllo dei rischi, nonché l'adeguatezza del capitale complessivo;
- l'**Alta Direzione**. Essa (costituita dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale, nonché dall'Alta Dirigenza munita di poteri delegati e che svolge funzioni di gestione) assicura il conseguimento degli obiettivi strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Banca e del Gruppo Bancario definiti dal Consiglio di Amministrazione; sottopone al Consiglio di Amministrazione il *budget* annuale della Banca e delle controllate relativo allo sviluppo operativo e al dimensionamento dei relativi rischi, ricavi e costi; garantisce il rispetto delle politiche e delle procedure in materia dei rischi; sovrintende le attività di autovalutazione del processo prudenziale;
- il **Comitato di Direzione** (comitato esoconsiliare). Esso recepisce le iniziative strategiche del Consiglio di Amministrazione, definisce di conseguenza i progetti da avviare, le risorse da allocare e i connessi piani di investimento; partecipa alla definizione degli indirizzi di gestione, valuta l'esposizione alle diverse tipologie di rischio, l'adeguatezza dei limiti di rischio, il profilo rischio/rendimento e gli scostamenti rispetto agli obiettivi; valuta le proposte finalizzate all'adeguamento e all'integrazione della struttura dei limiti operativi e delle procedure di controllo; presidia il processo di implementazione di nuovi prodotti; analizza e risolve le problematiche riferite alle risorse e al funzionamento della struttura aziendale;
- il **Comitato Investimenti** (comitato esoconsiliare). Esso svolge funzioni deliberative in materia di credito entro i limiti dei poteri delegati, esprime il parere favorevole in materia di partecipazioni finanziarie, propone e valuta per il Gruppo Bancario i progetti e le strategie di revisione organizzativa e di *information technology*, per la successiva approvazione da parte dell'Organo deliberante competente. Il Comitato Investimenti può fornire un parere anche per proposte su posizioni gestite dalle altre società del Gruppo Bancario eccedenti i limiti dei poteri deliberativi delegati internamente alle stesse; esamina e valuta la congruità delle proposte di accantonamento, le stime di recupero e le azioni giudiziali e stragiudiziali necessarie al recupero del credito, ivi incluse le operazioni di cessione o ristrutturazione dei crediti stessi; monitora il portafoglio dei crediti *non performing* ed il necessario livello degli accantonamenti per l'intero Gruppo Bancario. In materia di

partecipazioni valuta fattibilità, struttura, rischio e redditività delle proposte di nuovi investimenti, *add-ons* e disinvestimenti per sottoporli all'attenzione dell'Organo deliberante; monitora periodicamente l'andamento del portafoglio partecipativo e fornisce al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa. In materia di progetti organizzativo/informatici valuta e approva i piani e le strategie annuali prima che vengano sottoposti all'Organo deliberante per l'approvazione; propone l'avvio di specifici studi relativi a cambiamenti organizzativi e/o informatici, esprime un parere vincolante per gli investimenti strategici e verifica nel continuo lo stato di avanzamento dei progetti in corso di realizzazione;

- il **Comitato Enterprise Risk Management (ERMC)** (comitato esoconsiliare). Esso valuta, definisce e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione gli obiettivi in termini di *risk appetite* della Banca e delle società del Gruppo Bancario, le relative politiche di governo dei rischi, nonché i modelli di *rating* e la complessiva adeguatezza patrimoniale della Banca e del Gruppo Bancario; garantisce, applicando *policy*, processi e controlli, un approccio unitario e globale del governo dei rischi, il rispetto dei limiti prudenziali ed interni previsti per tipologie di rischio, al fine di contenere il più possibile il rischio di perdite inattese o di danni all'immagine del Gruppo Bancario; monitora i rischi creditizi (con riferimento al portafoglio crediti e partecipazioni) ed il rischio operativo attraverso adeguate metriche di gestione ed assume le opportune iniziative in merito all'approccio al rischio ove necessario. Nell'ambito di tali attività il Comitato ERMC ha la responsabilità di monitorare i flussi informativi – periodici o specifici - sull'andamento dei rischi predisposti dalle funzioni competenti della Banca e delle società del Gruppo Bancario. Il Comitato è supportato dal Comitato Tecnico *Asset & Liability Management* (ALCO), Organo di natura tecnica le cui responsabilità si riferiscono ai processi di misurazione, monitoraggio e controllo del rischio di liquidità, di tasso, di cambio ed alla supervisione del processo di monitoraggio dell'adeguatezza patrimoniale;
- il **Comitato per le Nomine e le Assunzioni** e il **Comitato IPRC "Incentive Payments Review Committee"** (comitati esoconsiliari). Essi hanno il compito, fra gli altri, di monitorare il dimensionamento e la qualità delle risorse assegnate alle diverse funzioni organizzative affinché risultino adeguate e coerenti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e la corretta gestione dei rischi, di approvare le modifiche alle strutture organizzative, nomine, trasferimenti di funzione o assunzioni/*stage*, di esaminare e discutere i casi di violazione/inosservanze/inadempienze del personale dipendente e di assumere le inerenti decisioni;
- il **Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**. Egli effettua le attestazioni prescritte dalla legge relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prodotta dalla Banca, predisponendo adeguate procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, delle situazioni infra periodo, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario diffusa al Mercato. Esercita un ruolo di indirizzo e coordinamento delle società del Gruppo Bancario in materia amministrativa e contabile e di presidio del sistema dei controlli interni funzionali all'informativa contabile finanziaria.

Si precisa inoltre che la Banca ha nominato un **Organismo di Vigilanza** con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del proprio modello organizzativo per la prevenzione degli illeciti ex d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Le funzioni di controllo, poste in *staff* al Consiglio di Amministrazione e coinvolte nel sistema di controllo dei rischi, ai sensi del "Regolamento Generale della Banca" e del "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni e modalità di coordinamento" del Gruppo Bancario sono:

- **Risk**

Il *Chief Risk Officer* (di seguito CRO) della Banca è responsabile, tra le altre cose, del presidio di secondo livello dei rischi per la Banca e per tutte le società del Gruppo Bancario. Il CRO mediante le unità organizzative dipendenti gerarchicamente:

- (a) collabora alla definizione ed all'attuazione del *Risk Appetite Framework* e delle relative politiche di governo dei rischi attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi, verificandone periodicamente l'adeguatezza ed identificando le azioni in grado di migliorare od ottimizzare il *risk appetite* tenendo in

considerazione eventuali impatti sul piano strategico; partecipa alla definizione delle strategie del Gruppo Bancario;

- (b) assicura la definizione e l'aggiornamento degli indirizzi delle politiche per la gestione dei rischi in materia di rischi creditizi, finanziari ed operativi (*second level of defence*), delle procedure e delle deleghe dei poteri, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, in collaborazione ed in coordinamento con le altre funzioni aziendali di controllo e gli Organi con compiti di controllo; partecipa alla definizione delle evoluzioni strategiche del sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario;
- (c) garantisce il presidio di secondo livello dei rischi creditizi, di mercato e operativi in termini di identificazione, misurazione e valutazione, monitoraggio e controllo;
- (d) sottopone al Consiglio di Amministrazione il piano annuale dei propri interventi; garantisce la predisposizione di periodici flussi informativi sull'attività svolta alle funzioni di controllo e agli Organi sociali proponendo eventuali interventi migliorativi.

In particolare, le funzioni derivate della struttura di *Risk* della Banca sono così articolate:

- **Risk Analysis:** con il compito di assicurare i controlli di secondo livello sulle nuove operazioni di finanziamento predisposte dalla funzione "Commercial" e di fornire una opinione indipendente in materia di accettazione del rischio di credito; con riferimento alle operazioni di *Acquisition Finance* è altresì responsabile del monitoraggio del rischio di credito sulle operazioni classificate *in bonis*.
- **Centro di Eccellenza Portfolio & Workout:** avente la responsabilità del monitoraggio del rischio di credito sulle operazioni classificate *in bonis* differenti da quelle gestite da "Risk Analysis" e della gestione del credito problematico nonché delle eventuali modifiche della struttura contrattuale (*forbearance*);
- **Risk Operating Management:** avente il compito di presidiare la misurazione, il monitoraggio andamentale e l'attenuazione dei rischi creditizi;
- **Enterprise & Operational Risk:** avente il compito di presidiare il processo relativo alla proposta e al monitoraggio del *Risk Appetite Framework*, la *Model Risk Governance*, la misurazione, il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi finanziari, operativi, reputazionale, strategico e di *leverage*, il processo di *Asset Liability Management*, il monitoraggio dell'adeguatezza patrimoniale, la gestione del processo ICAAP e la stesura del Resoconto ICAAP *Pillar 2* e dell'Informativa al Pubblico *Pillar 3*;
- **Risk Governance:** avente il compito di assicurare la corretta gestione del libro Fidi e della struttura delle deleghe Risk, la corretta applicazione dei poteri creditizi delegati, la conformità operativa dei processi di *risk management*, l'aggiornamento delle *policy* di rischio, la produzione per il CRO di idonei flussi informativi sui rischi assunti dal Gruppo Bancario.

L'organizzazione funzionale della struttura "Risk" della Banca, trova analogo riflesso nelle altre società del Gruppo Bancario, modulata in relazione alle diverse specificità originarie dalle caratteristiche dei prodotti e della tipologia di clientela.

▪ Compliance e Antiriciclaggio

La funzione della Banca accentra compiti e responsabilità per il presidio di secondo livello del rischio di non conformità rispetto alle norme regolamentari e di autoregolamentazione per la Banca e per tutte le società del Gruppo Bancario, in particolare:

- (a) identifica ed interpreta nel continuo le norme applicabili all'operatività del Gruppo Bancario, valuta il loro impatto sui processi e sulle procedure aziendali e definisce, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, le linee guida e gli interventi da adottare nell'ambito dell'adeguata gestione dei rischi di non conformità formalizzandoli nel piano annuale di *Compliance*; garantisce la predisposizione di periodici flussi informativi sull'attività svolta alle altre funzioni di controllo, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- (b) verifica preventivamente la conformità con la normativa esterna e interna delle operazioni da sottoporre all'approvazione degli Organi deliberanti, come ad esempio i progetti innovativi e i nuovi prodotti;
- (c) con specifico riguardo alla normativa antiriciclaggio, presidia il rischio di riciclaggio con risorse esclusivamente dedicate e che organizzativamente si attengono a quanto disposto dal Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

- (d) in riferimento alla Responsabilità Amministrativa degli Enti (d.lgs. n. 231/2001) e di concerto con l'Organismo di Vigilanza, valuta la conformità normativa segnalando, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, l'aggiornamento;
- (e) alla funzione è attribuito il presidio del rischio di frode attraverso il *Fraud Management* che effettua, con risorse del team *Compliance* esclusivamente dedicate, un programma di controlli specifici, sia in fase di *prevention* che di *detection* diretti a mitigare il rischio frode all'interno del Gruppo Bancario sfruttando le sinergie esistenti con l'Antiriciclaggio *team* e il *Monitoring and Testing team* presenti all'interno della medesima funzione.

▪ Internal Audit

La funzione, senza alcun coinvolgimento nel processo operativo e alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, accentra compiti e responsabilità di revisione interna per tutte le società del Gruppo Bancario, presso le quali sono nominati responsabili dedicati. In ottica di terzo livello, valuta la funzionalità complessiva del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli Organi sociali i possibili miglioramenti. La funzione garantisce nel continuo flussi informativi sull'attività svolta all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, proponendo eventuali interventi migliorativi con la predisposizione di relazioni redatte secondo le normative di riferimento.

In particolare la funzione valuta, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi:

- (a) la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità delle componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e dei processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori e irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le funzioni aziendali di controllo dei rischi e di conformità alle norme;
- (b) l'efficacia del processo di definizione del *RAF*, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al *RAF* e la conformità di queste alle strategie approvate dagli Organi sociali;
- (c) l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema Informativo (*ICT Audit*), fornendo valutazioni sui principali rischi tecnologici identificabili e sulla complessiva gestione del rischio informatico.

La funzione "Internal Audit" verifica:

- (i). la regolarità delle diverse attività aziendali incluse quelle esternalizzate;
- (ii). il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- (iii). il rispetto nei diversi settori operativi dei limiti previsti dai meccanismi di delega e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
- (iv). l'efficacia dei poteri della funzione di controllo dei rischi di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il *RAF* delle operazioni di maggior rilievo;
- (v). l'adeguatezza ed il corretto funzionamento delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e in particolare degli strumenti finanziari;
- (vi). il piano di continuità operativa ed è coinvolta anche nel controllo dei piani di continuità operativa dei fornitori di servizi esternalizzati e degli altri fornitori critici.

Le **restanti funzioni della Banca** attuano i controlli di conformità sulle operazioni e rappresentano il primo presidio organizzativo sull'operatività, nell'ambito del più generale sistema dei controlli interni.

La Banca, per l'esercizio della propria funzione di indirizzo e di governo verso le società del Gruppo Bancario, assegna alle proprie funzioni organizzative uno specifico ruolo di indirizzo e coordinamento delle omologhe strutture delle altre società del Gruppo Bancario; in particolare, con riferimento a specifiche funzioni, la Banca esercita tale ruolo accentrando sulle proprie strutture centrali i compiti e le responsabilità delle corrispondenti strutture delle società del Gruppo Bancario.

Il presidio dei rischi è uno degli obiettivi fondamentali del Gruppo Bancario e si sostanzia principalmente:

- (a) nella definizione delle strategie di gestione dei rischi, con particolare riferimento alla definizione del livello di propensione al rischio che il Gruppo Bancario ritiene di assumere;
- (b) nel costante aggiornamento delle modalità di identificazione, misurazione e valutazione dei rischi cui è sottoposta l'attività del Gruppo Bancario;
- (c) nell'attenta gestione, nel monitoraggio e controllo dei rischi individuati;
- (d) nella puntuale verifica dell'adeguatezza dei sistemi di misurazione, valutazione, gestione, controllo e *reporting* dei rischi.

Il Gruppo Bancario, a partire dal 2014, si è dotato di un processo di definizione e propensione del rischio – **Risk Appetite Framework (RAF)** individuando i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle funzioni aziendali coinvolte, la definizione dell'insieme delle metriche e dei valori soglia di esposizione delle diverse tipologie di rischio accettabili incluse nel *Risk Appetite Statement (RAS)*, il processo di revisione e approvazione del *RAS*, la declinazione dei limiti operativi, il monitoraggio dei limiti e i connessi processi di *escalation* in caso di superamento dei limiti soglia.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, in sede di revisione del *RAF*, identifica il profilo di rischio/rendimento *target* che il Gruppo Bancario intende perseguire, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti e il modello di *business* prescelto. Tale processo diviene quindi elemento fondamentale del sistema dei controlli interni ed è integrato nei processi di pianificazione strategica e finanziaria, di *capital management*, di elaborazione dei *budget*, di valutazione di nuove iniziative di *business*, di *performance assessment* e *compensation*, nel processo di valutazione di adeguatezza patrimoniale (*ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process*) e in generale dei sistemi di governo societario, organizzativo ed informativo.

Le tipologie di rischio individuate in ambito *RAF*, nonché i relativi valori soglia, sono riconducibili essenzialmente a sei profili di rischio: solvibilità, redditività, rischi creditizi, finanziari e operativi, liquidità.

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione a tali profili di rischio, definisce specifici obiettivi di rischio (*risk appetite*) e soglie di tolleranza (*risk tolerance*) idonei a garantire il rispetto della *risk capacity* (massimo rischio assumibile) senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dagli enti regolatori.

Il Gruppo Bancario per la definizione della propensione al rischio ha individuato delle "dimensioni chiave" e per ognuna di esse ha individuato delle metriche in grado di rappresentare al meglio la propria propensione al rischio mediante l'individuazione di valori quantitativi o elementi qualitativi. Ove possibile e ove ritenuto necessario la Banca ha definito dei valori soglia o delle indicazioni qualitative da seguire.

Di seguito si riportano per ogni dimensione chiave/profilo di rischio individuata le metriche seguite nel corso del 2015.

Profili di rischio	Metriche
Solvibilità	Total Capital ratio (TCR)
	Common Equity Tier 1 ratio (CET1R)
	Leverage ratio (LVR)
	Crediti verso la clientela (valore di bilancio)
Redditività	Margine di interesse
	Margine di intermediazione (al netto utili/perdite da cessioni)
Rischi creditizi	Capitale interno sul rischio di credito
	Leverage Lending (valore di bilancio)
	Grandi esposizioni
Rischi finanziari	Impatto negativo sul margine di interesse
	Impatto negativo sul valore economico
	Posizione netta in valuta
Rischi operativi	Perdite operative
Liquidità	Liquidity Coverage ratio (LCR)
	Structural Liquidity ratio

Categorie di rischio – Strategie e politiche di gestione del rischio

Nell'ambito del processo *ICAAP* e in coerenza con quanto previsto nel processo *RAF* e nel "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni e modalità di coordinamento delle Funzioni di controllo" è stata condivisa la mappa dei rischi rilevanti nei quali è esposto il Gruppo Bancario e per i quali occorre garantirne il presidio puntuale. A seguire si riportano le diverse fattispecie di rischio individuate.

Rischi creditizi: per rischio creditizio s'intende la possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste una esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore di mercato dell'esposizione.

All'interno dei rischi creditizi, il Gruppo Bancario analizza separatamente il:

- **rischio di credito**, compresa la componente relativa al **rischio di partecipazione**
- **rischio di controparte**, compresa la componente relativa al **rischio di aggiustamento della valutazione del credito**
- **rischi di concentrazione, paese e trasferimento**
- **rischio residuo**

Rischi finanziari: sono i rischi inerenti alle politiche di indebitamento, di investimento sui mercati finanziari ed alle scelte riguardanti la struttura finanziaria complessiva del Gruppo Bancario. Si riferiscono essenzialmente alle possibilità che cambiamenti nei livelli delle variabili finanziarie di mercato (fattori di rischio) si riflettano in termini di variazioni negative del valore del Gruppo Bancario e in una riduzione degli utili attesi.

All'interno dei rischi finanziari il Gruppo Bancario analizza separatamente il/i:

- **rischi di mercato**, compresa la componente relativa al **rischio di base**
- **rischio di cambio**
- **rischio di tasso di interesse**
- **rischi di liquidità e di *funding***
- **rischi connessi alla quota di attività vincolate**

Rischi operativi: i rischi di perdite dirette ed indirette derivanti da inadeguatezza o fallimento dei processi, delle persone, dei sistemi o causate da eventi esterni. All'interno dei rischi operativi, il Gruppo Bancario analizza separatamente il:

- **rischio di conformità**
- **rischio di frode**
- **rischio legale**
- **rischio informatico**
- **rischio di continuità operativa**
- **rischio di esternalizzazione**
- **rischio di informativa finanziaria**
- **rischio di modello**
- **rischio di progetto**
- **altre tipologie di rischio operativo**

Altri rischi, il Gruppo Bancario analizza separatamente il/i:

- **rischio di reputazione:** il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine del Gruppo Bancario da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o Autorità di Vigilanza;
- **rischio strategico:** il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazioni inadeguate di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;
- **rischio di una leva finanziaria eccessiva:** il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda il Gruppo Bancario vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività, di contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;

Viene ora fornita nelle successive pagine una disamina delle singole categorie di rischio sopra riportate, in termini di obiettivi e politiche di gestione del rischio.

RISCHI CREDITIZI

RISCHIO DI CREDITO

Il rischio di credito (insolvenza) è rappresentato dalla possibilità che una controparte affidata, per cassa e/o firma, non sia in grado di rispettare i termini contrattuali alle scadenze concordate e non rimborsi, in tutto o in parte, il capitale o gli interessi dovuti.

Strategie

Nel corso del 2015 il Gruppo Bancario ha continuato nel proprio percorso di risanamento e rilancio commerciale, confermando il suo posizionamento competitivo sul mercato, come evidenziato dalle erogazioni complessive che nel corso dell'esercizio sono state 2,3 miliardi di euro, in aumento in ogni tipologia di attività del 6,3% rispetto all'esercizio 2014.

Il diverso *mix* di prodotti che ha portato l'incremento realizzato è il risultato della scelta strategica di focalizzare lo sforzo commerciale sui prodotti a maggiore ritorno reddituale da offrire alla clientela di elevato *standing*, specializzandosi su quella combinazione di settori produttivi, *asset* e prodotti dove è maggiore l'*expertise* del Gruppo Bancario.

La crescita maggiore in termini assoluti è relativa alle attività di *Factoring*, i cui risultati confermano il *trend* degli ultimi anni, con una crescita del 5,6% rispetto al 2014, superiore alla crescita del mercato stesso.

Sempre volumi con il segno positivo sono stati registrati anche dall'attività relativa al *Leasing* (+12,7%), risultati anche loro *overperforming* rispetto alla crescita di mercato.

Nello stesso periodo le erogazioni complessive della Banca sono state circa eur 270 mln, in crescita del 2,9% rispetto a eur 262 mln erogati nell'esercizio 2014. In particolare i nuovi volumi hanno principalmente riguardato per eur 140 mln l'attività di *corporate lending* e per eur 130 mln l'attività di *structured finance*.

Per l'anno 2016 è prevista un'accelerazione della crescita nelle aree di *business* individuate come *core* per le attività del *leasing*: *leasing* di beni strumentali, *leasing* auto e veicoli commerciali. In particolare si continuerà con un'attenta segmentazione di mercato e con azioni di ottimizzazione del portafoglio – già in atto nel corso del 2015 – e con un ulteriore impulso all'innovazione tecnologica per rendere maggiormente efficace il processo produttivo. E' inoltre atteso un rafforzamento dell'approccio commerciale nell'area del *factoring*, ampliando la base clienti con attenzione al segmento delle medie imprese e ulteriore spinta commerciale basata sull'utilizzo della soluzione *factoring senza notifica* - dalla quale si attende un buon contributo.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Il Gruppo Bancario, per la misurazione del rischio di credito insito nel portafoglio bancario e per la misurazione del capitale interno, si basa sulla "metodologia standardizzata" disciplinata dal Regolamento CRR – Parte Tre, Titolo II, Capo 1 e Capo 2 e per la relativa applicazione in Italia dalla Circolare n. 285/2013 ai fini del computo del requisito patrimoniale regolamentare.

In via generale la metodologia prevede:

- (a) la suddivisione delle esposizioni in diverse classi di portafoglio, a seconda della natura della controparte ovvero delle caratteristiche del rapporto o delle modalità di svolgimento di quest'ultimo;
- (b) l'attività di gestione ed amministrazione del portafoglio crediti, volta a minimizzare le perdite e garantire l'accuratezza della documentazione delle posizioni creditizie in essere con la clientela;
- (c) l'applicazione a ciascun portafoglio di coefficienti di ponderazione diversificati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio rilasciate da agenzie esterne di valutazione (*External Credit Assessment Institutions - ECAI*) e/o da agenzie di credito all'esportazione (*Export Credit Agencies - ECA*) riconosciute dall'Organo di Vigilanza (per dettagli ed informazioni si rimanda alla **Tavola 8 - Rischio di credito: uso delle ECAI (art. 444 CRR)** del presente documento);
- (d) il riconoscimento ai fini prudenziali delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation - CRM*) rappresentate da contratti accessori al credito ovvero da altri strumenti e tecniche che determinano una riduzione del rischio di credito, in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali. Ci si riferisce essenzialmente

alle protezioni del credito di tipo reale e personale (per dettagli ed informazioni si rimanda alla **Tavola 15 – Tecniche di attenuazione del rischio (art. 453 CRR)** del presente documento).

Nell'ambito delle linee guida impartite dalla Banca nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario, pur nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna delle società componenti il Gruppo Bancario, queste ultime stabiliscono le proprie procedure e il proprio assetto, mediante la disciplina interna di attività, ruoli e responsabilità.

I rispettivi Consigli di Amministrazione attribuiscono ai cd. Organi delegati poteri deliberativi e facoltà di firma in tema di gestione e concessione di affidamenti.

Di seguito si riportano gli Organi e le principali funzioni della Banca che presidiano il processo creditizio della Banca e del Gruppo Bancario, con una breve descrizione delle loro competenze:

- **Il Consiglio di Amministrazione:**
 - (a) sovrintende alla predisposizione degli indirizzi strategici del Gruppo Bancario, indirizzando le proposte formulate dalle altre società del Gruppo Bancario in materia di politiche creditizie;
 - (b) definisce i criteri per la rilevazione, valutazione e gestione del rischio;
 - (c) approva le deleghe ed i poteri di firma attribuiti agli Organi delegati in materia di concessione e revisione degli affidamenti;
 - (d) manifesta il proprio *risk appetite* attraverso un sistema di limiti e deleghe, indicando i settori esclusi e approvando una *strike zone* che identifica le caratteristiche dei prodotti ritenuti *target*; in particolare, all'interno del *Risk Appetite Statement*, sono previsti (i) un *target* quantitativo relativo al capitale interno assorbito sul rischio di credito (ii) ulteriori due *target* quantitativi in termini di esposizione complessiva sui crediti verso la clientela (*financing receivables*) e sul sottoinsieme dei crediti legati al comparto *leveraged lending* per l'intrinseca rischiosità del prodotto;
 - (e) attribuisce al *Chief Risk Officer* della Banca, nell'ambito delle sue prerogative di coordinamento e controllo, il compito di garantire la coerenza del sistema dei poteri delegati alle società del Gruppo Bancario, nel rispetto delle diverse specificità legate ai prodotti erogati ed alla tipologia di clientela.

- **L'Alta Direzione:**
 - (a) attua le strategie e le politiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
 - (b) provvede a predisporre le regole, le procedure e le strutture organizzative volte ad assicurare l'adozione e il mantenimento di un efficiente processo del credito e del relativo impianto di controllo del rischio;
 - (c) delibera nell'ambito delle proprie autonomie anche attraverso i Comitati tecnici preposti;
 - (d) indirizza e coordina l'attività di gestione delle società componenti il Gruppo Bancario.

- **Il Comitato ERM:**
 - (a) propone e definisce le politiche di gestione dei rischi, dei modelli di *rating*, del capitale economico e, complessivamente dell'adeguatezza patrimoniale;
 - (b) garantisce processi e controlli approvati dal Consiglio di Amministrazione, un approccio unitario e globale del governo dei rischi, al fine contenere il più possibile il rischio di perdite inattese o di danni all'immagine del Gruppo Bancario;
 - (c) garantisce il monitoraggio del rispetto dei limiti e delle deleghe previsti per tipologia di rischio per la Banca e per il Gruppo Bancario, assumendo le opportune iniziative in merito all'approccio al rischio ove necessario, in particolare per i rischi creditizi con riferimento al portafoglio crediti, ai prodotti derivati, alle partecipazioni, valutandone i *trigger* e le proposte di assunzione di opportune iniziative in merito alla mitigazione del rischio;
 - (d) monitora i flussi informativi sull'andamento dei rischi del Gruppo Bancario, ivi compresi i limiti regolamentari di vigilanza di concentrazione dei rischi creditizi, valutando le azioni ritenute utili per garantire l'adeguatezza patrimoniale della Banca e del Gruppo Bancario.

- **La funzione “Commercial”:**
 - (a) coordina, monitora e verifica le attività commerciali e distributive del Gruppo Bancario. In tale contesto la struttura commerciale gestisce la relazione con il cliente affidato/affidando e, in particolare per la clientela *corporate*, attraverso la figura del *Relationship Banker*, assume il ruolo di interfaccia con le strutture specialistiche e territoriali del Gruppo Bancario. In generale, le attività della struttura commerciale sono supportate da:
 - (i). rete diretta, costituita dalle succursali e dai *team* specialistici della Banca dedicati ai prodotti di *Commercial Banking* e di *Structured Finance*;
 - (ii). rete indiretta, in particolare per lo sviluppo delle attività commerciali delle società controllate.
 - (b) assicura il raggiungimento degli obiettivi commerciali, di redditività, di rischio e di livello di servizio che la Banca e le società del Gruppo Bancario si sono poste nelle proprie linee guida di sviluppo commerciale approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Sviluppa, attraverso le unità organizzative del Gruppo Bancario, le iniziative commerciali finalizzate all’offerta alla clientela - diretta o mediante accordi di *partnership* - dei diversi prodotti e servizi.
 - (c) rappresenta la prima linea di difesa nei confronti del rischio di credito ed in tale contesto procede al processo di formalizzazione delle proposte di affidamento da sottoporre ai competenti Organi deliberanti, assicurando l’applicazione delle politiche di credito e di *risk management* vigenti, esprimendo un parere complessivo sulla base delle analisi effettuate delle strutture proposte e delle eventuali garanzie fornite.

- **La funzione “Risk”:**
 - (a) promuove le politiche in materia di rischio e predispone le procedure ed il sistema aggiornato delle deleghe, per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - (b) garantisce un adeguato presidio della misurazione, dei controlli di secondo livello, del *reporting* del rischio, nonché la conformità alle disposizioni di vigilanza;
 - (c) gestisce il monitoraggio del portafoglio crediti e cura le attività legate al contenzioso di natura creditizia con il supporto della funzione “Legal &, Regulatory”.

L’organizzazione funzionale della Banca, trova analogo riflesso nelle altre società del Gruppo Bancario, modulata in relazione alle diverse specificità originate dalle caratteristiche dei prodotti e della tipologia di clientela e coordinata dalle funzioni centrali.

Particolare importanza viene attribuita all’attività di gestione ed amministrazione del portafoglio crediti, volta a minimizzare le perdite e garantire l’accuratezza della documentazione delle posizioni creditizie in essere con la clientela.

Il processo creditizio

In linea generale, il processo creditizio, pur conservando le specificità derivanti dai differenti prodotti/portafogli, risponde ad un criterio organizzativo comune articolato principalmente su fasi operative, ruoli e responsabilità e controllo come a seguito descritte:

- **Concessione del credito**
 - (a) le funzioni “Commercial” delle singole società del Gruppo Bancario individuano la possibilità di nuove operazioni nel rispetto di *strike zone* approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione sulla base del *risk appetite* da essi definito; alle funzioni “Commercial” è demandata la gestione della relazione con il cliente ed in tale contesto effettuano l’esame istruttorio delle domande di nuovi affidamenti e procedono alla formalizzazione di una proposta di affidamento da sottoporre ai competenti Organi deliberanti, assicurando l’applicazione delle politiche di credito e di *risk management* vigenti, esprimendo un parere complessivo sulla base delle analisi effettuate della struttura proposta e delle eventuali garanzie fornite. Le valutazioni sono improntate anzitutto a stabilire la capacità del cliente di far fronte alle obbligazioni assunte e quindi sulla mitigazione del rischio offerta dalle garanzie. In tale fase viene assegnato ad ogni cliente uno specifico *rating*.

Con riferimento alla Banca, le proposte di affidamento predisposte dalla funzione "Commercial" vengono presentate al *Risk Analysis Leader* per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di competenza attraverso modelli, strumenti e procedure proprie. Al termine del processo effettuato, la funzione "Risk" esprime l'esito dei propri controlli di secondo livello attraverso la formalizzazione dei pareri da presentare ai competenti Organi deliberanti.

Per gli affidamenti relativi ai prodotti *leasing* la valutazione ricorre anche a sistemi informatizzati di valutazione e decisione automatizzata entro determinate griglie di approvazione di *autodecisioning* (AUD) approvate dal Consiglio di Amministrazione della società operante in tale comparto;

Per le linee *factoring* è previsto da parte della funzione "Underwriting", su base almeno annuale, una proposta di rinnovo per tutte le linee concesse (cedente e debitore) che consiste in una vera e propria nuova istruttoria della posizione da sottoporre ad approvazione con le medesime procedure seguite per le nuove domande di affidamento;

- (b) i soggetti muniti di idonea delega esprimono la propria decisione in materia di concessione del fido richiesto. Nel caso di concessione di credito a parti correlate/soggetti connessi trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari, anche aziendali, che disciplinano, in funzione della tipologia e dell'importo dell'operazione da deliberarsi, gli iter pre-deliberativi e deliberativi da rispettare (a titolo esemplificativo, rilascio in via preventiva di apposito parere da parte degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale).

I principi di prudenza che ispirano le politiche di concessione del credito trovano rappresentazione nelle politiche approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, su cui si basano le politiche poi approvate dai Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo Bancario, riguardanti i criteri generali ed i limiti per l'assunzione del rischio di credito.

In via generale, i criteri sopracitati definiscono, separatamente per ogni società del Gruppo Bancario:

- (a) le tipologie di prodotti rientranti nell'elenco approvato dal Consiglio di Amministrazione e le relative caratteristiche di massima;
- (b) le durate massime dei finanziamenti concedibili;
- (c) le restrizioni geografiche per paesi o aree territoriali;
- (d) le restrizioni in merito ai settori industriali finanziabili, fondate sia su ragioni di profittabilità (rischio-rendimento), che su motivazioni di natura etico-reputazionale;
- (e) le modalità di approvazione delle delibere di affidamento e le deleghe concedibili nelle varie fasi del processo;
- (f) lo *standing* del potenziale cliente *target*, il profilo reputazionale del richiedente, l'identificazione del titolare effettivo;
- (g) gli specifici *iter* deliberativi richiesti nel caso in cui il potenziale cliente *target* o il suo gruppo di appartenenza incorrano nelle casistiche previste (i) dal principio internazionale n. 24, (ii) dall'art. 136 del TUB in materia di "obbligazioni degli esponenti bancari" e relative disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia e/o (iii) dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia in materia di "soggetti collegati" (Circolare n. 263/2006 e successive integrazioni e modificazioni - Titolo V - Capitolo V);
- (h) una quantificazione dell'esposizione del richiedente e del suo gruppo giuridico/economico di appartenenza:
 - (i). verso l'intero gruppo GE Capital, al fine di definire l'applicazione delle deleghe di poteri;
 - (ii). verso il Gruppo Bancario, al fine di tenere sotto controllo il limite di concentrazione;
- (i) il merito creditizio di ogni operazione in funzione della prevista capacità di rientro del cliente;
- (j) le caratteristiche generali dell'operazione, con particolare riferimento alle verifiche mirate ad escludere il finanziamento di transazioni che implicino rischi ambientali, o per la sicurezza e la salute pubblica, o di reputazione per il Gruppo Bancario, o di riciclaggio e, in generale, di finanziamento ad organizzazioni terroristiche o criminali;
- (k) le modalità di approvazione di attività di finanziamento realizzate a valere su nuovi prodotti, settori industriali, mercati e garanzie;
- (l) le modalità di classificazione delle posizioni nella cosiddetta *watchlist*;
- (m) le definizioni utilizzate per la classificazione ed il monitoraggio delle posizioni problematiche;

- (n) il livello di *rating* da assegnare alla clientela, unitamente ai relativi fattori di rischio *Probability at default* (PD) e *Loss Given Default* (LGD);
 - (o) i criteri di effettuazione dell'*impairment test* e di quantificazione di eventuali accantonamenti ai fondi rischi creditizi.
- **Perfezionamento del credito** che si riflette dapprima in una comunicazione alla clientela che ha ottenuto l'affidamento riportante le caratteristiche dello stesso, nella stipula del contratto, nelle attività relative all'acquisizione delle eventuali garanzie, nell'erogazione del finanziamento concesso. In tali fasi la funzione "Risk" è affiancata dalle funzioni "Legal & Regulatory" e "Operations" cui competono la predisposizione del contratto ai disposti di delibera nonché i controlli sul corretto adempimento di tutte le attività che portano all'erogazione del finanziamento.
 - **Gestione operativa del credito** svolta per la clientela *performing* dalle funzioni "Risk - Portfolio Monitoring" delle società del Gruppo Bancario e comprendente le attività relative a:
 - (a) monitoraggio, attraverso il controllo periodico delle posizioni creditizie al fine di verificare la situazione andamentale, eventuali variazioni rispetto alla fase di *underwriting* o all'ultima revisione della posizione, con costante riferimento alla puntualità dei rimborsi, alla correttezza del rapporto, agli andamenti segnalati dalla Centrale dei Rischi e all'aggiornamento del profilo reputazionale. Nel corso della valutazione periodica delle posizioni viene verificato altresì il rispetto dei *covenant* contrattuali e sulla base delle evidenze emerse può essere riassegnato il *rating* o la classe di rischio regolamentare attribuiti in precedenza alla clientela. Tali attività sono finalizzate ad anticipare il manifestarsi di casi problematici e di fornire un adeguato *reporting* ai competenti Organi decisionali. Nel caso in cui la posizione di credito presenti oggettive situazioni di problematicità nel rimborso, la stessa viene trasferita al *team* di "Risk - Workout & Credit Recovery" o a quello di "Risk - Collection" (per le società del Gruppo Bancario diverse dalla Banca), specializzati per trattare operazioni anomale e/o deteriorate;
 - (b) creazione e gestione di una *watchlist* dei clienti che, pur essendo ancora "in bonis" evidenziano particolari punti di attenzione tali da richiedere un monitoraggio ancora più stringente;
 - (c) aggiornamento periodico del valore delle garanzie ipotecarie ricorrendo a valutazioni di periti terzi indipendenti;
 - (d) valutazione e predisposizione proposte di modifica (restrizioni di garanzie, riscadenzamenti, accolti, etc.) rispetto alle caratteristiche originarie del finanziamento. La delibera di tali proposte è demandata ai competenti Organi delegati in materia;
 - (e) le attività relative all'estinzione del fido e alla cancellazione delle garanzie sono svolte dalla funzione "Operations", di concerto con le funzioni "Risk" e "Finance".
 - **Monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati**, attività svolte da "Risk - Workout & Credit Recovery" e, da "Risk - Collection", quest'ultimo relativamente ai prodotti *leasing* e *factoring* delle società collegate.
Le principali attività riguardano:
 - (a) "Risk - Workout & Credit Recovery" gestisce i crediti deteriorati, assumendo tutte le iniziative ritenute necessarie per il recupero dei crediti, ricorrendo, di concerto alla funzione "Legal & Regulatory" della Banca, alla eventuale nomina di legali esterni, nell'ottica di un possibile ritorno in *bonis* del cliente e adottando le azioni stragiudiziali necessarie al recupero del credito, ivi incluse operazioni di cessione e di ristrutturazione dei crediti stessi. Tali attività si effettuano attraverso lo stretto monitoraggio degli andamenti aziendali, delle rate in arretrato, degli andamenti segnalati dalla Centrale dei Rischi e con l'aggiornamento del profilo reputazionale. Viene valutata, sulla base di elementi via via emergenti l'eventuale assegnazione ad una differente classificazione di rischio regolamentare aderente alla situazione del creditore. Si procede inoltre con l'aggiornamento periodico del valore delle garanzie ipotecarie, ricorrendo a valutazioni di periti terzi indipendenti; l'unità stima inoltre i tempi di recupero del credito e formalizza le proposte di eventuali accantonamenti ai fondi rischi e di *write-off* delle posizioni irrecuperabili;
 - (b) "Risk - Collection" presidia e coordina le attività di recupero del credito per le società del Gruppo Bancario, con particolare riferimento ai prodotti *leasing* e *factoring*. L'unità è responsabile delle attività di sollecito ed incasso dai debitori con crediti scaduti, recupero dei crediti scaduti, incluse le azioni giudiziali,

e dell'aggiornamento delle classificazioni di rischio regolamentare. Concorre alla predisposizione di proposte di eventuali accantonamenti e di *write-off* delle posizioni irrecuperabili.

L'attività di identificazione dei crediti deteriorati è basata sulle linee guida della *impairment policy*, in generale riconducibili al riscontro di eventi sfavorevoli significativi quali, rilevanti deterioramenti delle *performance* aziendali, ristrutturazione dei termini contrattuali e lo stato di osservazione prolungato. Una volta accertata la presenza di uno o più dei segnali di deterioramento citati, si procede a determinare l'eventuale ammontare della svalutazione da apportare al valore dei crediti, attraverso l'uso di tecniche di valutazione differenziate in ragione della tipologia e della condizione della posizione valutata. Qualora il test non confermi la necessità di rettifiche di valore, si applica alla posizione una percentuale di svalutazione basata su parametri forfettari di stima.

Per la Banca, il Comitato Investimenti, in aggiunta ai specifici poteri di delibera in materia di accantonamenti a fondi rischi, esamina periodicamente il riepilogo delle proposte di accantonamento. Inoltre esprime il proprio parere per singole proposte che richiedono l'approvazione dei Consiglieri muniti di idonei poteri.

Il livello approvativo delle proposte di accantonamento per le altre società del Gruppo Bancario fa riferimento alle deleghe individuali approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

Su base periodica, il *Chief Risk Officer* ed il *Chief Financial Officer* del Gruppo Bancario presiedono al processo di revisione dell'adeguatezza degli accantonamenti effettuati, finalizzato a garantire la congruità rispetto al profilo di rischio complessivo del portafoglio deteriorato.

L'attività di gestione del portafoglio anomalo si differenzia in funzione della gravità della posizione trattata, attraverso lo sviluppo di tutte le iniziative per il ritorno in *bonis*, l'eventuale ristrutturazione delle posizioni, nonché le azioni giudiziali e stragiudiziali necessarie al recupero delle posizioni in sofferenza.

- con riferimento alle **attività di controllo** del portafoglio, i crediti verso clientela sono monitorati dalle aree "Risk" di "Portfolio Monitoring & Workout/Collection" delle società del Gruppo Bancario, alle quali è demandata la verifica continua e proattiva della clientela affidata basata su:
 - (a) la revisione delle posizioni creditizie al fine di verificarne l'andamento;
 - (b) l'eventuale assegnazione di differenti *rating* e profili reputazionali sulla base di elementi emersi dopo la stipula;
 - (c) la verifica del rispetto dei *covenant*;
 - (d) l'identificazione ed il monitoraggio dei fattori di rischio che possano avere un impatto sulla capacità del cliente di rimborsare il credito;
 - (e) il monitoraggio periodico delle rate insolute al fine di prevenire l'insorgenza di criticità maggiori in termini di solvibilità della clientela;
 - (f) il monitoraggio dell'esposizione del singolo cliente e del suo gruppo giuridico/economico di appartenenza rispetto ai limiti individuali/consolidati regolamentari o interni fissati in merito al rischio di concentrazione; i crediti sono monitorati su base mensile o con metriche di portafoglio (nel caso del *leasing* auto) o con analisi per cliente (nel caso del *factoring*), con la finalità di individuare gli andamenti delle posizioni anomale ed anticiparne gli effetti.

Le singole società del Gruppo Bancario, in conformità alle indicazioni della Banca, garantiscono che l'esposizione creditizia di ciascun cliente sia classificata in ragione della propria rischiosità, secondo metriche condivise e conformi alle classifiche di rischio regolamentari.

La classifica di rischio viene inizialmente assegnata nel corso della fase di approvazione di un nuovo *deal* e successivamente mantenuta aggiornata nel corso delle attività di monitoraggio e gestione del portafoglio.

L'attribuzione delle classificazioni è effettuata nel rispetto degli *standard* regolamentari di classifica dei rischi determinando per ogni investimento (i) la classifica di rischio prevista dalla Banca d'Italia (ii) per la sola Banca, il livello di qualità delle eventuali garanzie prestate dal cliente; giova ricordare che nel corso del 2015 sono state adottate le nuove classificazioni di rischio regolamentari previste per le attività finanziarie deteriorate in allineamento alle nuove nozioni di *non performing exposures* e *forbearance* definite dall'Autorità Bancaria Europea e approvate dalla Commissione Europea.

La Banca richiede per tutte le esposizioni di rischio creditizio assunte dal Gruppo Bancario che venga attribuito un *rating* interno. I *rating* assegnati alla clientela rientrano pienamente nel processo di valutazione del credito nelle fasi di approvazione, revisione, gestione e monitoraggio del portafoglio e vengono utilizzati per stimare le

previsioni di perdita, nei processi di *capital allocation*, negli esercizi di *stress test*, nelle molteplici analisi di rischio e nella produzione della reportistica interna ed esterna.

La sola Banca dispone di un proprio sistema di *rating* (ancorché non utilizzato per la determinazione del capitale necessario per fronteggiare i rischi di credito) articolato su sette livelli:



Tale sistema è basato su criteri di tipo qualitativo ed è anche affiancato da un sistema operante con criteri di tipo quantitativo utilizzati nell'ambito del gruppo General Electric.

L'attribuzione dei *rating* alla clientela *in bonis* della Banca viene effettuata in occasione di ogni delibera assunta sul nominativo (delibera di concessione di nuovo affidamento, delibera di *waiver* o *amendment* contrattuale, etc.). Periodicamente i *rating* interni assegnati vengono rivisti in funzione della disponibilità di Bilanci aggiornati, degli andamenti di Centrale Rischi, di ogni altro elemento suscettibile di influenzare il merito creditizio della controparte. La clientela alla quale viene attribuito un *rating* "7 - Sufficiente" viene inclusa nella *watchlist* che comprende le esposizioni verso la clientela per la quale è richiesto da parte del *management* aziendale un più alto livello di attenzione.

In affiancamento ai *rating* interni come sopra definiti assegnati dalla Banca, per tutte le società del Gruppo Bancario vengono utilizzati anche i *rating* prodotti con applicazione di metodologie proprie del gruppo GE, per quanto compatibili con la normativa locale, anche regolamentare, differenziate per tipologie di prodotti/prenditori. Principalmente viene utilizzato il modello *RiskCalc* di Moody's per la clientela *corporate*, unitamente ad altri modelli riferibili a società/clienti di minori dimensioni o a specifici prodotti tra i quali, ad esempio, *factoring* e *leasing* strumentale. Le società finanziarie del Gruppo Bancario, utilizzano alcuni dei sistemi di *rating* disponibili (*factoring* e *leasing* strumentale) con lo scopo di classificare i propri portafogli sulla base di metriche *standard*, o *scoring* CRIF (portafoglio *leasing* auto) con lo scopo di selezionare il merito creditizio dei richiedenti.

Il *rating* così ottenuto - espressione "letterale" che rispecchia le scale di attribuzione proprie delle società internazionali di *rating* - viene in seguito convertito nella scala di valori *Obligor Rating (OR)* utilizzata gestionalmente dal gruppo General Electric.

Il Gruppo Bancario si avvale delle **tecniche di attenuazione del rischio di credito** (*Credit Risk Mitigation*) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 per i Gruppi Bancari che utilizzano la metodologia di calcolo standardizzata.

In particolare, per quanto riguarda il trattamento delle garanzie e le diverse metodologie applicabili, il Gruppo Bancario ha deciso di ricorrere inizialmente al metodo semplificato (*simple method*) previsto per le garanzie reali finanziarie mentre per quanto concerne le garanzie di tipo personale ha applicato il principio di sostituzione.

Ulteriori informazioni sulle tecniche di mitigazione del rischio di credito sono riportate nella **Tavola 15 - Tecniche di attenuazione del rischio (art. 453 CRR)** del presente documento.

Nell'espletamento delle attività sopra descritte assume una importanza rilevante il **reporting** periodico prodotto a beneficio del Consiglio di Amministrazione, del Comitato ERM e del *Chief Risk Officer*.

In particolare, su tutte le operazioni in essere sono prodotte informative che, in relazione alle diverse tipologie di prodotti/clientela, analizzano:

- gli andamenti delle principali posizioni creditizie e/o dei portafogli;
- il posizionamento del portafoglio crediti: sono fornite diverse visioni della composizione dell'intero portafoglio per tipologia di segmento di *business*;
- l'andamento dei crediti *performing* e *non performing*;
- il dettaglio delle posizioni *non performing*;
- le rinunce a quote di credito o le specifiche svalutazioni effettuate;
- l'andamento complessivo degli accantonamenti e le valutazioni prospettiche circa l'andamento atteso del portafoglio.

RISCHIO DI PARTECIPAZIONE

Il rischio di partecipazione rientra nel più ampio termine di rischio di credito ed è riconducibile all'attività di *equity investment*; esso è rappresentato dalla possibilità di incorrere in perdite in conto capitale, di conseguire un rendimento inferiore a quanto previsto e/o di dover sostenere immobilizzi per un periodo superiore alle attese iniziali.

Strategie

Alla data del presente documento, la sola Banca detiene nel proprio portafoglio attività di *equity investment* rivenienti da passate acquisizioni di partecipazioni nel capitale di società industriali, commerciali o di servizi in fase di sviluppo o maturità.

Il ruolo assunto nelle partecipate storicamente è stato quello di azionista di minoranza; tale ruolo ha consentito di condividere con gli altri azionisti di riferimento le linee generali dell'evoluzione della partecipata (es. acquisizioni rilevanti, processi di quotazione, etc.) in quanto potenzialmente rilevanti sull'investimento, senza l'assunzione di alcuna decisione di natura operativa/gestionale - salvo quelle collegiali assunte nell'ambito degli Organi societari a cui partecipa (es. Consigli di Amministrazione) - che sono totalmente demandate al *management* aziendale.

La possibile crescita del portafoglio partecipazioni può essere legata alle sole operazioni di conversione in capitale di strumenti partecipativi rivenienti da ristrutturazioni del credito. Tali posizioni, pur non essendo immediatamente assimilabili ad *equity*, prevedono normalmente alcune opzioni che consentono, al verificarsi di determinati avvenimenti, la conversione in capitale azionario della società.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Come già descritto precedentemente Il Gruppo Bancario, per la misurazione del rischio di credito insito nel portafoglio bancario e per la misurazione del capitale interno, si basa sulla "metodologia standardizzata" disciplinata dal Regolamento CRR - Parte Tre, Titolo II, Capo 1 e Capo 2 e per la relativa applicazione in Italia dalla Circolare n. 285/2013 ai fini del computo del requisito patrimoniale regolamentare.

In linea generale il **processo creditizio** in *equity investment* è articolato nelle seguenti fasi:

- il **processo di approvazione** dei nuovi investimenti, degli investimenti ulteriori in operazioni in essere e dei disinvestimenti prevede che le relative proposte formulate dalla funzione "Commercial", prima di essere sottoposte al competente Organo deliberante, vengano esaminate dal Comitato Investimenti. I criteri generali definiti nella *policy* di delega dei poteri del credito ispirano anche l'assunzione del rischio attraverso partecipazioni nel capitale, per il quale sono considerate anche ulteriori cautele in funzione delle specificità del rischio.

L'approvazione della proposta è delegata a due Consiglieri a seguito di proposta favorevole da parte del Comitato Investimenti, fatta salva l'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche aziendali.

- il **monitoraggio degli investimenti** è effettuato nel continuo attraverso la puntuale verifica della rispondenza delle *performance* delle partecipate rispetto ai *budget* ed ai *business plan*, nonché attraverso un contatto

periodico con le funzioni di controllo di gestione delle partecipate per gli approfondimenti che dovessero di volta in volta rendersi necessari.

La funzione aziendale responsabile degli investimenti monitora nel continuo anche il verificarsi di detti momenti straordinari riferendo ove necessario agli Organi competenti l'approssimarsi degli stessi, nonché eventuali modalità alternative di esecuzione, provvedendo alla formalizzazione della documentazione di supporto, ove la stessa si rendesse necessaria per le delibere del caso.

All'interno della funzione "Risk" viene effettuata una attività indipendente di monitoraggio di secondo livello dell'evoluzione degli investimenti, esaminando la documentazione prodotta dalla funzione aziendale responsabile degli investimenti elaborata sulla base di quanto sopra, interagendo con i relativi gestori e predisponendo su basi trimestrali una specifica reportistica per il Comitato Investimenti che ripercorre al proprio interno la storia dell'investimento con i relativi aggiornamenti, analisi quantitative e commenti sugli eventi rilevanti che hanno connotato il periodo di osservazione o che si prospettano in relazione all'evoluzione dell'investimento.

Il processo di aggiornamento della valutazione civilistica delle partecipazioni e dei prestiti obbligazionari convertibili in portafoglio (operazioni che rientrano nell'ambito dell'attività di investimento) è effettuato sulla base di un processo svolto con cadenza trimestrale e riportato per le decisioni finali ai competenti Organi sociali della Banca. Nella determinazione dei valori concorrono sia i risultati delle analisi effettuate dai responsabili degli investimenti (mediante l'utilizzo delle metodologie valutative principali e di controllo da essi ritenute più idonee) che il relativo parere autonomamente espresso dalla funzione "Risk" in merito alle valutazioni proposte ed agli eventuali *impairment test*.

La funzione "Risk", nell'ambito dei controlli di secondo livello, verifica nel continuo il rispetto dei limiti interni e regolamentari relativi alle partecipazioni detenute dalla Banca e ne comunica gli esiti al Comitato Tecnico ALCO.

RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

Il **rischio di controparte (CCR)** rappresenta il rischio che la controparte di una operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione. Si applica agli strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC), alle operazioni di pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, ai finanziamenti con margini e alle operazioni con regolamento a lungo termine.

Per **rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA)** si intende un aggiustamento alla valutazione intermedia di mercato del portafoglio di operazioni con una controparte. Tale aggiustamento riflette il valore di mercato corrente del rischio di controparte nei confronti dell'ente, ma non riflette il valore di mercato corrente del rischio di credito dell'ente nei confronti della controparte.

Le strategie, unitamente alla descrizione dei sistemi di gestione, misurazione e controllo adottati dal Gruppo Bancario, sono riportate specificatamente nella **Tavola 5 – Esposizione al rischio di controparte (art. 439 CRR)** del presente documento.

RISCHI DI CONCENTRAZIONE, PAESE E TRASFERIMENTO

Il **rischio di concentrazione** rappresenta il rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica. In questo contesto si distingue il **rischio paese**, inteso come il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia.

Il **rischio di trasferimento** è di norma considerato un componente del rischio paese, specificatamente rappresenta il rischio che la banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è dominata l'esposizione.

Strategie e sistemi di gestione, misurazione e controllo

Le società del Gruppo Bancario, con modalità il cui grado di accuratezza dipende dalla natura dei prodotti/clientela intermediati, si sono dotate di procedure interne coerenti con l'assunzione e il monitoraggio delle "grandi esposizioni"¹, da applicare in via cautelativa anche ai finanziamenti che pur non risultando "grandi esposizioni" abbiano dimensioni tali da poter avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale della società finanziatrice in caso di crisi del soggetto/gruppo affidato. Tali modalità operative sono particolarmente significative per la Banca, il cui portafoglio è storicamente caratterizzato da clientela con esposizioni rilevanti; in particolare, le società del Gruppo Bancario, avvalendosi anzitutto delle evidenze fornite dall'Anagrafe della Banca che identifica per tutta la clientela del Gruppo Bancario i rapporti in essere e gli eventuali legami giuridici ed economici, acquisiscono nel corso dell'istruttoria per la concessione di un nuovo finanziamento o del monitoraggio della posizione, tutti i dati e le informazioni ritenute necessarie per valutare la singola operazione nel coacervo complessivo dell'esposizione con il gruppo di appartenenza della controparte, la cui composizione viene mantenuta nel tempo aggiornata.

Il monitoraggio e il controllo del rischio di concentrazione nel Gruppo Bancario avvengono in due fasi successive:

- **al momento dell'affidamento** le proposte di affidamento inoltrate ai competenti Organi deliberanti riportano l'esposizione in essere e prospettica (*post* concessione del nuovo affidamento) nei confronti del cliente/gruppo in analisi; il rischio viene pertanto monitorato dall'Organo deliberante in funzione dei poteri ad esso delegati;
- successivamente alla concessione dell'affidamento, il **monitoraggio della concentrazione di portafoglio** avviene con modalità differenziate in relazione alla tipologia di clientela/prodotto intermediati dalle società del Gruppo Bancario:
 - (a) con riguardo ai portafogli controllati dalla Banca, la funzione "Risk" monitora nel continuo la composizione della clientela ed il relativo grado di concentrazione, con particolare *focus* verso i prenditori di grande rilievo, al fine di mantenere, per quanto possibile e per il ruolo storico di banca specializzata nell'investimento in attività verso le medie imprese italiane, un soddisfacente frazionamento del rischio creditizio e di limitare le potenziali perdite in caso di insolvenza di controparti con esposizioni debitorie rilevanti. La Banca assicura il costante rispetto dei limiti regolamentari alla concentrazione dei rischi sia su base individuale che consolidata, nonché il rispetto dei limiti regolamentari più stringenti riferiti a soggetti collegati; i risultati delle verifiche sono riportati all'Alta Direzione ed al Consiglio di Amministrazione;
 - (b) con riguardo ai portafogli con caratteristiche *retail* l'attività di monitoraggio in materia di concentrazione si declina con logiche di portafoglio e attraverso fattispecie differenziate in relazione alla tipologia di prodotto e di gestione: in sede di controllo mensile vengono effettuate analisi che riguardano la concentrazione per settori economici e per aree territoriali classificate in relazione al grado di rischio, nonché per tipologia e grado di rischio del canale distributivo. Le analisi citate costituiscono la base per la valutazione dell'efficacia delle politiche di gestione della rete distributiva conducendo a periodiche attività di selezione e razionalizzazione.

La gran parte delle esposizioni a rischio del Gruppo Bancario è concentrata in Italia mentre le esposizioni residuali verso clientela non domestica sono riferite principalmente a controparti residenti nell'Unione Europea. Di modesta entità le esposizioni per cassa vantate nei confronti di soggetti residenti in altri Paesi. In tale ambito il Gruppo Bancario, consapevole dell'esistenza del **rischio paese** e della necessità di disporre di un sistema di valutazione di tale rischio nel quadro del processo di gestione del proprio portafoglio di prestiti internazionali, seppur in termini di esposizione e transazioni limitate, lo scorso mese di giugno 2015, ha emesso una specifica *policy* ad esso dedicata. Al riguardo gli Organi sociali hanno definito i ruoli e le responsabilità delle strutture coinvolte nel processo di gestione, misurazione e valutazione del rischio paese che si inserisce nel perimetro dei vincoli imposti dalla *Strike Zone* e dei limiti dei poteri delegati contenenti le restrizioni geografiche previste. Alla funzione "Risk" della Banca è demandato il compito di effettuare analisi periodiche dell'evoluzione nel tempo del rischio paese a livello di portafoglio del Gruppo Bancario e di fornire gli esiti del monitoraggio al Comitato ERM e al Consiglio di Amministrazione della Banca. In caso di crisi di un paese estero verso cui sono riconducibili esposizioni del Gruppo

¹ Grande esposizione: valore della esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi pari o superiore al 10% del " capitale ammissibile" dell'ente (articolo 392 Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013)

Bancario, la funzione "Risk" valuta tempestivamente l'impatto sul portafoglio e, se del caso provvede a convocare in via di urgenza il Consiglio di Amministrazione e a definire limitazioni all'assunzione di rischio verso il paese oggetto della crisi.

La clientela di riferimento del Gruppo Bancario è rappresentata in larga misura da imprese produttive residenti in Italia e da famiglie consumatrici; di esposizione contenuta i finanziamenti verso Governi ed enti pubblici e società finanziarie. Al riguardo la Banca dispone di una specifica *policy*, denominata "*Financial Institution & Sovereign Credit Risk Policy – FICRP*" nella quale ha esplicitato i criteri di accettazione, valutazione, approvazione, monitoraggio e controllo, *reporting* per le esposizioni con controparti bancarie e finanziarie (cd. "*Financial Institution*"), enti sovrani e soggetti pubblici italiani ed esteri ("*Sovereign*").

In merito al cd. **rischio di trasferimento** le funzioni "Commercial" del Gruppo Bancario per rafforzare l'individuazione e la valutazione dei rischi creditizi nel loro complesso, in fase di *underwriting*, considerano nella proprie analisi, oltre alla residenza dell'affidato e alla valuta di denominazione della transazione, la valuta delle principali fonti di reddito del cliente al fine di individuare eventuali future perdite dovute alla potenziale difficile conversione nella valuta in cui è denominata l'esposizione. Gli indirizzi di politica creditizia del Gruppo Bancario tengono conto di questa fattispecie di rischio. Nella stessa *policy* emessa lo scorso giugno 2015 sulla gestione del rischio paese precedentemente descritta è stata inclusa anche la gestione del rischio di trasferimento ove sono stati definiti, per entrambe le tipologie di gestione di rischio e con le necessarie differenziazioni, ruoli, responsabilità e compiti delle funzioni coinvolte. Gli esiti del monitoraggio del rischio di trasferimento sono anch'essi portati dalla funzione "Risk" periodicamente all'attenzione del Comitato ERM e del Consiglio di Amministrazione della Banca; nel corso del 2015, durante le valutazioni effettuate sui singoli clienti, non sono stati individuati casi di *default* determinati da un impatto negativo sulla marginalità causata dal rischio di trasferimento che fosse tale da mettere a rischio la capacità di ripagamento del debito.

Il Gruppo Bancario misura il rischio di concentrazione relativo al "portafoglio bancario", attraverso la metodologia semplificata prescritta dalla Circolare n. 285/2013 – Parte Prima - Titolo III "Processo di controllo prudenziale" – Capitolo 1 – allegato B, ai fini del computo del relativo requisito patrimoniale regolamentare. La procedura utilizzata per calcolare il capitale interno a fronte del **rischio di concentrazione *single-name*** ricorre ai flussi di ritorno della Centrale dei Rischi per il calcolo della media triennale del tasso annuo di ingresso in sofferenza rettificata della clientela del Gruppo Bancario.

Specifico processo è infine utilizzato dal Gruppo Bancario per verificare l'opportunità di calcolare il capitale interno a fronte del **rischio di concentrazione di natura geo-settoriale** secondo la proposta metodologica ABI, che si propone di fornire una modalità semplificata per la determinazione dell'eventuale *add-on* di capitale interno riferito alla differenza tra la concentrazione del portafoglio aziendale e quella del portafoglio *benchmark* geo-settoriale di riferimento. Per le caratteristiche del portafoglio del Gruppo Bancario può essere utilizzato, secondo un criterio della prevalenza, il *benchmark* riferito all'area Nord-Ovest, ove si registra per tale area, alla data del 31 dicembre 2015, una incidenza intorno al 43%.

RISCHIO RESIDUO

Rappresenta il rischio che viene a determinarsi quando le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito risultano meno efficaci del previsto, generando nelle esposizioni garantite delle perdite superiori a quelle coperte dai corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati dal Gruppo Bancario secondo la metodologia standardizzata di misurazione del rischio di credito del portafoglio bancario.

Strategie

Al fine di rendere compatibili i rischi di credito con la misura definita nell'ambito della politica dei flussi finanziari, le strategie perseguite dal Gruppo Bancario prevedono che le linee di credito vengano preferibilmente assistite da idonee garanzie e strumenti di mitigazione del rischio.

La Banca, concedendo prevalentemente affidamenti a medio termine, privilegia operazioni caratterizzate dall'acquisizione di idonee garanzie, in relazione allo *standing* della controparte e alla durata del finanziamento, tra cui rientrano – lista indicativa e non esaustiva - garanzie ipotecarie, privilegi su impianti e macchinari, pegni su marchi, garanzie pignoratorie (società quotate e non), fidejussioni e depositi collaterali. Criteri analoghi sono seguiti dalle altre società del Gruppo Bancario in funzione delle specificità dei prodotti intermediati.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Il presidio e la mitigazione del rischio sono garantiti dal rispetto di specifiche normative interne in cui sono definiti i ruoli, le responsabilità, i tempi di realizzazione delle attività collegate al processo di aggiornamento del valore di mercato delle garanzie, nonché i criteri gestionali per il ricorso a perizie esterne, alla selezione dei relativi consulenti tecnici ed all'analisi dell'ammissibilità delle garanzie a fini prudenziali. Nel corso del 2015 la Banca ha proceduto all'annuale aggiornamento del valore di mercato dei cespiti riferiti ad immobili in garanzia non residenziali, per le operazioni maggiormente rilevanti, sia in termini di rischio che in termini di esposizione, ricorrendo al supporto di consulenti esterni con la finalità di migliorare il presidio di mitigazione del rischio creditizio associato.

Considerando la ridotta rilevanza delle tecniche di mitigazione del rischio di credito riconosciute ai fini di vigilanza (rispetto dei requisiti di ammissibilità regolamentari e metodologie di calcolo adottate) - come meglio rappresentate nella **Tavola 15 – Tecniche di attenuazione del rischio (art. 453 CRR)** del presente documento, il Gruppo Bancario non ha ritenuto opportuno procedere all'attivazione di specifici processi per la misurazione del rischio residuo.

RISCHI FINANZIARI

In generale l'attività di gestione e monitoraggio dei rischi finanziari è incentrata sulla *ALCO policy* nella quale sono definite le linee guida, i limiti di rischio identificati nell'ambito del *Risk Appetite Framework* e le procedure di controllo di tali rischi in applicazione degli orientamenti e degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione. La *ALCO policy* viene approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed è oggetto di aggiornamento su base annuale.

I processi di gestione e di controllo dei rischi finanziari si sviluppano a diversi livelli della struttura organizzativa. In particolare, presso la Banca, la *ALCO policy* è messa in atto operativamente:

- dal **Comitato Tecnico Asset & Liability Management - ALCO**, (Organo del Comitato ERM) per le funzioni di definizione delle politiche di monitoraggio e controllo dei rischi, il controllo dell'efficacia di tali politiche nel tempo, le metodologie di misurazione dei rischi, la verifica della presenza di eventuali eccezioni ai limiti stabiliti con definizione di eventuali *remediation* e la pianificazione e definizione delle eventuali azioni da presentare e validare dal Consiglio di Amministrazione;
- dalla funzione "**Finance - Tesoreria**" per la gestione operativa di tali rischi, coerentemente con le decisioni del Comitato ERM e del Comitato Tecnico ALCO, realizzando sul mercato tutti gli interventi necessari al mantenimento dell'equilibrio finanziario della Banca;
- dalla funzione "**Risk - Enterprise & Operational Risk**" per le attività di monitoraggio e controllo dei rischi finanziari, anche tramite l'utilizzo del sistema ALM, per la verifica dell'appropriatezza delle metodologie e dei limiti applicati e la proposta di eventuali evoluzioni, il calcolo dell'assorbimento di capitale generato da tali rischi, il periodico *reporting*.

Viene garantita la netta separazione di responsabilità e ruoli tra le funzioni con compiti di gestione dei rischi finanziari e le funzioni con compiti di monitoraggio e controllo.

Nelle rimanenti società del Gruppo Bancario i processi di gestione e di controllo dei rischi finanziari risultano diversamente articolati in funzione delle diverse specificità operative e del relativo livello di rischio.

RISCHI DI MERCATO DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA

Rappresenta il rischio che gli strumenti detenuti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza subiscano una variazione negativa di valore dovuta a movimenti sfavorevoli nei prezzi di mercato degli stessi.

Strategie

La gestione del portafoglio di negoziazione è orientata al contenimento della posizione di rischio, non vengono infatti poste in essere operazioni con finalità speculativa. Il portafoglio di negoziazione e la sottostante attività operativa riguardano le unità ed i libri contabili della sola Banca.

La tipologia di operazioni che a fine 2015 compone principalmente il portafoglio di negoziazione risulta derivare dall'attività svolta in passato dal *Corporate Desk* che si sostanzava nell'offerta alla clientela di contratti derivati a copertura dei rischi finanziari da essa assunti; al fine di eliminare il relativo rischio di mercato contestualmente alla vendita del derivato al cliente, la Banca effettuava la relativa copertura *back to back* con altre istituzioni finanziarie.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Le linee guida, i limiti di rischio e le procedure di controllo dei rischi di mercato, come già precisato, sono definiti nella *ALCO policy*.

Il portafoglio di negoziazione della Banca viene monitorato quotidianamente dalla funzione "**Risk - Enterprise & Operational Risk**", in termini di rischio di mercato, attraverso un sistema di *Value at Risk (VaR)* che misura i rischi a livello di tipologia di portafoglio. Il *VaR* è una misura statistica che stima le perdite potenziali causate dalla variabilità dei fattori di rischio a cui il portafoglio di negoziazione è esposto in un orizzonte temporale predefinito e con uno specifico livello di confidenza statistica. Per quanto concerne i parametri del modello utilizzato, la Banca misura, secondo un approccio prudenziale, un *VaR* con intervallo di confidenza del 99% su un orizzonte di

detenzione di un giorno. Per il calcolo del VaR viene adottata la metodologia della simulazione storica con un periodo di profondità delle serie storiche di due anni.

Idonea reportistica viene fornita su base trimestrale al Comitato ERMIC riportante il dettaglio delle posizioni che presentano arretrati o di difficile esigibilità (*Report Derivatives in arrears*).

Alla data del presente documento, la Banca non utilizza il modello interno per la gestione dei rischi di mercato ai fini della determinazione del pertinente requisito regolamentare che vengono quantificati sulla base delle metodologie prescritte dal Regolamento CRR – Parte Tre, Titolo IV, e per la relativa applicazione in Italia dalla Circolare n. 285/2013.

In particolare la metodologia standardizzata permette di calcolare il requisito patrimoniale complessivo, sulla base del cd. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo viene ottenuto come somma dei requisiti di capitale a fronte dei seguenti rischi:

- **rischio di posizione:** che esprime il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione della società emittente; in tale ambito rileva, laddove presente, il **rischio di base** che esprime il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche²;
- **rischio di regolamento:** che esprime il rischio di perdita derivante dal mancato regolamento delle transazioni in titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, valute e merci;
- **rischio di concentrazione:** che rappresenta l'eventuale copertura patrimoniale aggiuntiva richiesta in caso di superamento temporaneo del limite individuale di fido regolamentare per effetto di posizioni di rischio relative al portafoglio di negoziazione.

La Banca, in riferimento alle contenute posizioni appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, misura essenzialmente i rischi derivanti dall'andamento sfavorevole del prezzo dei valori mobiliari in portafoglio (rischio generico su titoli di debito) e dal rischio di prezzo inerente a posizioni in opzioni.

Si precisa infine che la Banca, per la ridotta rilevanza delle posizioni in essere e della loro specificità, non ha attivato processi dedicati alla misurazione del **rischio di base**.

I risultati delle misurazioni dei requisiti regolamentari in materia di fondi propri dei rischi di mercato sono riportati nella **Tavola 9 – Esposizione al rischio di mercato (art. 445 CRR)** del presente documento.

RISCHIO DI CAMBIO

Rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere sulle posizioni detenute indipendentemente dal portafoglio di allocazione (portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e portafoglio bancario).

Strategie

Il Consiglio di Amministrazione della Banca definisce gli orientamenti e gli indirizzi strategici relativamente all'assunzione del rischio cambio ed identifica, nell'ambito del *Risk Appetite Framework*, i livelli di rischio ritenuti accettabili. La gestione del rischio di cambio è orientata all'annullamento dell'esposizione nominale di tale tipologia di rischio. Ciò è reso possibile dalla sua neutralizzazione sin dall'origine: le operazioni di finanziamento vengono infatti contestualmente coperte con provvista avente la medesima valuta originaria.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Le linee guida, i limiti di rischio e le procedure di controllo dei rischi di cambio, come già precisato, sono definiti nella *ALCO policy* e nel *Risk Appetite Framework*; in tale ambito, è prevista la contestuale copertura di ogni operazione in divisa estera tramite operazione speculare al fine di contenere lo sbilancio delle esposizioni nette in divisa singolarmente entro i limiti interni prefissati; ancorché a livello nominale il rischio di cambio sia pareggiato

² specifica tipologia di rischio oggetto di valutazione come richiesto nella Circolare 285/2013 – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 - Allegato A "Processo di controllo prudenziale – Rischi da sottoporre a valutazione nell'ICAAP".

sin dall'origine, in considerazione dei volumi in essere, viene effettuato un monitoraggio mensile relativamente alla posizione in cambi del Gruppo Bancario.

La misurazione del rischio di cambio per il computo del pertinente requisito patrimoniale regolamentare si basa sulle metodologie prescritte dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 – Parte Tre, Titolo IV, Capo 3 e per la relativa applicazione in Italia dalla Circolare 285/2013, all'interno dei rischi di mercato (cfr. precedente sezione). Il requisito patrimoniale in materia di fondi propri richiesto per il rischio di cambio corrisponde all'8% della "posizione netta aperta in cambi" ove essa risulti superiore al 2% del patrimonio di vigilanza.

Al 31 dicembre 2015, non essendo la posizione netta aperta in cambi consolidata superiore alla predetta soglia del 2%, la Banca non ha determinato alcun assorbimento patrimoniale.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Rappresenta il rischio derivante dall'esposizione della situazione economico-patrimoniale aziendale a variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse. Le variazioni dei tassi di interesse incidono sia sul risultato reddituale, poiché influiscono sul margine di interesse, sia sul valore delle attività, passività e poste fuori bilancio, poiché il valore attuale dei flussi finanziari varia al variare dei tassi d'interesse.

Le strategie, unitamente alla descrizione dei sistemi di gestione, misurazione e controllo adottati dal Gruppo Bancario, sono riportate specificatamente nella **Tavola 12 – Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 448 CRR)** del presente documento.

RISCHI DI LIQUIDITÀ E DI FUNDING

Rappresenta il rischio che il Gruppo Bancario risulti inadempiente ai propri impegni di pagamento e può essere causato da:

- *funding liquidity risk*: cioè l'incapacità di reperire fondi o di far fronte ai propri impegni di pagamento a costi di mercato, ossia sostenendo un elevato costo di provvista;
- *market liquidity risk*: presenza di limiti allo smobilizzo delle attività o da perdite in conto capitale a fronte dello smobilizzo di queste.

Strategie

Obiettivo della strategia di liquidità è di assicurare che il Gruppo Bancario abbia fondi a sufficienza per finanziare i propri impegni alle migliori condizioni di costo in normali circostanze operative e di rimanere nelle condizioni di far fronte agli impegni di pagamento in caso di scenario di *stress*. La Banca è responsabile del governo della liquidità del Gruppo Bancario sia per quanto riguarda il rispetto dei limiti consolidati che per quanto riguarda le strategie di *funding* strutturale. Nel caso di crisi di liquidità, la Banca è responsabile dell'attivazione, della gestione e del coordinamento del *Contingency Funding Plan* del Gruppo Bancario.

La politica di finanziamento in vigore prevede che gli *asset* vengano finanziati attraverso provvista con le stesse caratteristiche in termini di tipo tasso e durata. In considerazione della valenza strategica, sono stati compresi all'interno del *Risk Appetite Framework*, per l'anno 2015, i seguenti indicatori:

- il *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* con un limite soglia minimo del 60%;
- il *Structural Liquidity Ratio* con un limite soglia minimo del 90%.

La raccolta del Gruppo Bancario risulta essere caratterizzata da un profilo a medio-lungo termine; lo sbilancio prospettico di liquidità cumulata risulta essere costantemente positivo, permettendo alla Banca di ridurre le linee di *funding* in anticipo rispetto alla scadenza originaria. In particolare, la liquidità strutturale è risultata superiore ai limiti definiti stante il processo di rifinanziamento avvenuto nel corso del 2014, in cui, oltre alla ricapitalizzazione della Banca, le linee di provvista fornite da GE sono state ridefinite con durata a 10 anni.

Per quanto concerne la liquidità operativa, questa risulta essere in linea con i *ratio* regolamentari e conforme al livello minimo previsto dagli scenari di *stress*. La liquidità operativa, stante il citato ricorso a provvista a lungo termine e, la scarsa dipendenza dal mercato in termini di *funding*, è stata caratterizzata da contenuti profili di *cash flows*, che hanno evitato il ricorso a incrementi di titoli nel portafoglio di *HQLA (High quality liquid assets)*.

La gestione della riserve di liquidità, data la loro natura principalmente temporanea e non strategica (ossia riveniente dalla gestione operativa del Gruppo Bancario), viene effettuata principalmente attraverso la gestione del conto corrente intrattenuto con la Banca d'Italia. Da un punto di vista operativo eventuali fabbisogni di breve termine sono comunque gestiti attraverso il *cash pooling* con GE.

L'appartenenza al gruppo General Electric e la pressoché totale dipendenza dalle linee di *funding* da essa forniteci impattano fortemente sul rischio di concentrazione delle fonti di raccolta, pari a circa il 90% del totale.

Per il Gruppo Bancario il **profilo di rischio della raccolta** al 31 dicembre 2015 può essere sintetizzato come segue:

- (a) modesto grado di trasformazione delle scadenze;
- (b) nessun significativo *gap* di liquidità nei primi cinque anni di proiezione (posizione cumulata netta positiva nel periodo);
- (c) significativa concentrazione delle fonti di provvista dovuta alla pressoché totale dipendenza dal gruppo General Electric (le fonti alternative di provvista rappresentano circa il 10% del totale e sono costituite da depositi e conti correnti con clientela *corporate* e obbligazioni emesse in passato dalla Banca e in scadenza nei prossimi anni);
- (d) *callability* del nuovo debito suesposto fornito alla Banca a favore della società GE erogante, nel caso in cui il *Total Capital ratio* della Banca sia inferiore al livello previsto contrattualmente;
- (e) limitata attività di accesso ai mercati per finalità di approvvigionamento.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Il Gruppo Bancario ha implementato un accurato processo per identificare, misurare, monitorare e controllare il rischio di liquidità. Tale processo comprende un robusto impianto di misurazione dei flussi di cassa rivenienti dalle attività, passività e poste fuori bilancio di tipo contrattuale, comportamentale ed in scenario di *stress*: i flussi di cassa vengono misurati entro il più appropriato orizzonte temporale a seconda delle finalità di analisi.

Le linee guida, i limiti di rischio e le procedure di controllo del rischio di liquidità sono definiti a livello generale, come già precisato, nella *ALCO policy*, nel *Risk Appetite Framework* e più specificatamente nella *Liquidity policy*.

Il modello di *Governance* adottato a presidio dei processi di gestione della liquidità e di controllo del rischio di liquidità del Gruppo Bancario si basa sui seguenti principi:

- (a) separazione tra i processi di gestione della liquidità ed i processi di controllo del rischio di liquidità;
- (b) ottimizzazione del processo di controllo del rischio di liquidità;
- (c) sviluppo dei processi di gestione della liquidità e di controllo del rischio di liquidità coerentemente con la struttura gerarchica del Gruppo Bancario mediante un processo di deleghe che prevede il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione - con ruolo direttivo di definizione dell'appetito al rischio e di indirizzo e di verifica della conformità della struttura del governo dei rischi - del Comitato ERM e del Comitato Tecnico ALCO e della funzione "Risk" per le attività di controllo e della funzione operativa di "Tesoreria";
- (d) condivisione delle decisioni e chiarezza delle responsabilità tra Organi direttivi, di controllo ed operativi;
- (e) conformità dei processi di gestione e monitoraggio del rischio di liquidità con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.

Il modello organizzativo di gestione integrata della liquidità prevede:

- (a) il coordinamento effettuato dalla funzione operativa di "Tesoreria" della Banca delle attività riguardanti la liquidità a breve termine;
- (b) la gestione strategica e la definizione delle caratteristiche finanziarie inerenti l'approvvigionamento della liquidità nell'orizzonte temporale di un anno per tutte le società del Gruppo Bancario;
- (c) il finanziamento del portafoglio titoli della Banca, la gestione della Riserva Obbligatoria, l'effettuazione di operazioni di mercato aperto con la BCE;
- (d) il coordinamento e la realizzazione di emissioni di strumenti di debito sui mercati interni ed internazionali.

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità del Gruppo Bancario è differenziata tra la liquidità operativa e la liquidità strutturale, fatto salvo il principio fondamentale del rispetto dei limiti regolamentari - come prescritti dal Regolamento CRR - Parte Sei e per la relativa applicazione in Italia dalla Circolare n. 285/2013 - e interni inclusi nel *Risk Appetite Statement* vigente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Il limite di tolleranza al rischio inerente la liquidità operativa è definito dal *Survival Period* che misura il numero di giorni in cui il Gruppo Bancario ha la capacità di far fronte ai propri impegni assumendo l'accesso alle riserve di

liquidità: il periodo non può essere inferiore anche in caso di applicazione di scenari di *stress* a 30 giorni. Relativamente alla liquidità strutturale, la soglia di tolleranza al rischio mira ad assicurare al Gruppo Bancario l'equilibrio finanziario della struttura per scadenze con orizzonte temporale superiore all'anno: i limiti sono definiti in termini di *ratios* che misurano l'ammontare cumulato delle risorse disponibili a finanziare le attività del Gruppo Bancario su definiti orizzonti temporali.

Il mantenimento di uno sbilancio sostenibile tra flussi di liquidità in entrata ed in uscita costituisce la condizione essenziale per la normale continuità operativa dell'attività bancaria.

Il Gruppo Bancario effettua periodicamente specifici controlli riguardanti gli scenari di *stress* al fine di assicurare che lo stesso possa disporre di adeguate fonti di liquidità per far fronte a severi ma plausibili eventi di crisi e che l'Alta Direzione abbia consapevolezza e visione dei potenziali fattori di rischio afferenti la liquidità e disponga i relativi piani per farvi fronte.

Allo scopo di poter gestire anche gli scenari estremamente negativi, caratterizzati da bassa probabilità di accadimento e da impatto elevato, determinati da cause endogene (crisi specifica o errori interni) o esogene (condizioni macroeconomiche) che generino improvvise necessità di provvista e o riduzione della liquidità disponibile, congiuntamente alla *Liquidity policy*, è stato redatto il *Contingency Funding Plan* nel quale sono stabilite le modalità di governo di una eventuale crisi di liquidità, definita come una situazione di difficoltà o incapacità del Gruppo Bancario di far fronte ai propri impegni di cassa a meno di attivare procedure e/o utilizzare strumenti non riconducibili, per intensità o modalità, all'ordinaria amministrazione. A livello gestionale sono stati definiti i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle funzioni aziendali coinvolte, il regolare monitoraggio e *reporting* sugli indicatori di allarme e la definizione dei piani operativi da attivare. Nel corso del 2015 è stato effettuato un *test* sulla capacità operativa di generare liquidità entro i tempi previsti tramite le fonti di liquidità disponibili, sulla capacità di preservare liquidità e sull'efficacia del piano di comunicazione. Il *test* ha evidenziato un'adeguata capacità a rispondere anche a situazioni di emergenza. Si evidenzia, anche in questa occasione, la forte dipendenza della Banca dalla raccolta di liquidità direttamente fornita dalla casa madre.

In linea con quanto richiesto dall'Autorità di Vigilanza il Gruppo Bancario sono divenuti operativi i processi di misurazione degli indici di liquidità (*Liquidity Coverage Ratio - LCR* e *Net Stable Funding Ratio - NSFR*) conformi ai disposti normativi prescritti dal Regolamento CRR – Parte Sei e per la relativa applicazione in Italia dalla Circolare 285/2013 effettuati tramite procedure informatiche dedicate alla produzione periodica delle segnalazioni statistiche e di vigilanza prudenziale consolidata.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 in materia di "Requisito di Copertura della Liquidità" (*Liquidity Coverage Requirement*) per le banche avvenuta lo scorso 17 gennaio 2015, è entrato in vigore, con decorrenza 1° ottobre 2015, il nuovo requisito regolamentare in materia di liquidità che impone alle banche, a livello consolidato, il rispetto dei seguenti requisiti *LCR*:

- 60% nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015;
- 70% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- 100% nel periodo dal 1° gennaio 2018.

A livello regolamentare, relativamente all'indicatore di liquidità strutturale *NSFR*, permangono esclusivamente obblighi di natura segnaletica.

RISCHI CONNESSI ALLA QUOTA DI ATTIVITA' VINCOLATE

Rappresentano i rischi legati alla detenzione di alti livelli di quote di attività vincolate. E' considerata vincolata l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia (*security* o *collateral*) o supporto al credito (*credit enhancement*) ad un'operazione da cui non può essere ritirata liberamente.

Le strategie, unitamente alla descrizione dei sistemi di gestione, misurazione e controllo adottati dal Gruppo Bancario, sono riportate specificatamente nella **Tavola 7 - Attività vincolate e non vincolate (art. 443 CRR)** del presente documento.

RISCHI OPERATIVI

Rappresentano il rischio di perdita diretta ed indiretta derivante da inadeguatezza o fallimento dei processi, delle persone, dei sistemi o causate da eventi esterni. Questa definizione ricomprende i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività tipiche delle funzioni aziendali, incluse le funzioni dedicate alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, della conformità, delle questioni legali, nonché i relativi impatti potenziali. La definizione sopra riportata esclude i rischi reputazionali e quelli di natura strategica.

Strategie

Il Consiglio di Amministrazione della Banca definisce gli orientamenti e gli indirizzi strategici relativamente all'assunzione dei rischi operativi ed identifica, nell'ambito del *Risk Appetite Framework*, i livelli di rischio ritenuti accettabili.

In tale ottica, l'orientamento strategico mira al contenimento dei rischi operativi attraverso il costante sviluppo di metodologie di rilevazione e processi di monitoraggio finalizzati alla comprensione delle diverse tipologie di rischio, alla prevenzione degli eventi di perdita, alla individuazione delle attività di controllo utili a minimizzare le perdite ed ottimizzare l'allocazione di capitale.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

La funzione "Risk - Enterprise & Operational Risk" (anche "Risk-EOR") della Banca presidia l'esposizione al rischio operativo a livello di Gruppo Bancario e coordina le società controllate nell'adozione dei presidi strumentali ed organizzativi necessari per la rilevazione e per la gestione dei rischi operativi.

La Banca si è dotata di una *policy* in materia di rischi operativi che riflette i principi e le linee guida impartiti dal socio di controllo, per quanto compatibili con la normativa locale, anche regolamentare, adeguandoli alle proprie necessità di Gruppo Bancario vigilato dalla Banca d'Italia. La *policy* definisce il sistema di rilevazione e misurazione dei rischi operativi che si articola in un "Programma" (*OpRisk Program*) ed in un "Quadro Normativo" (*OpRisk Framework*).

L'*OpRisk Program* è un insieme di processi coordinati e ripetibili inteso a valutare su base storica, attuale e prospettica la posizione di rischio ed a fornire analisi e *reporting* per l'Alta Direzione. Il Programma adottato presso il Gruppo Bancario è articolato in sette processi principali:

- **Internal Loss Data Collection (ILDC)**: si tratta del processo finalizzato ad identificare, raccogliere e classificare gli eventi operativi accaduti nelle aziende del Gruppo Bancario e le relative perdite, con lo scopo di alimentare un archivio da utilizzare per attività di analisi e di rendicontazione. Il processo ricorre con frequenza almeno mensile;
- **Risk & Control Self Assessment (RCSA)**: si tratta del processo finalizzato a determinare l'esposizione ai rischi operativi in chiave prospettica, secondo la valutazione soggettiva espressa dai responsabili delle principali aree/processi aziendali. Ricorre con frequenza annuale e prevede un aggiornamento trimestrale per i casi più rilevanti;
- **Issue Management (IM)**: è il processo finalizzato all'identificazione, classificazione e gestione delle problematiche (*Issues*) emerse a seguito della rilevazione degli eventi operativi e riconducibili ad inadeguatezze o fallimenti delle attività di controllo o, in generale, a situazioni che espongono al rischio operativo, anche identificate attraverso il processo periodico di RCSA o attraverso qualsiasi altra modalità;
- **Key Risk Indicators (KRI)**: si tratta del processo finalizzato alla determinazione ed alla rilevazione di alcuni indicatori rappresentativi dell'esposizione ai principali rischi operativi. Una volta implementati, i KRI sono rilevati con frequenza periodica e un processo di *escalation* è previsto nel caso del superamento delle soglie di attenzione definite a priori;

L'annuncio strategico inerente la dismissione della componente finanziaria, effettuato da General Electric nel mese di aprile 2015, ha comportato il sostanziale arresto delle seguenti attività precedentemente definite nell'*OpRisk Program*:

- **Business Environment Analysis (BEA)**: si tratta della valutazione periodica dell'ambiente operativo, che considera le tendenze e gli sviluppi che potrebbero avere un impatto sull'esposizione al rischio operativo;

- **External Loss Data Collection (ELDC):** si tratta della raccolta di informazioni relative agli eventi ed alle perdite operative occorse ad altre istituzioni finanziarie, la cui analisi permette di identificare in via anticipata aree di rischio o fattispecie di eventi potenzialmente rilevanti;
- **Scenario Analysis (SA):** processo realizzato per ottenere opinioni esperte dei *business* e dei *risk managers* con la finalità di derivare la frequenza e l'impatto per il *business* di possibili eventi ad elevata severità.

L'**OpRisk framework** è l'insieme di definizioni, *policy*, procedure e metodologie, finalizzate alla realizzazione, alla gestione ed al mantenimento dell'*OpRisk Program*. Il *framework* si compone di:

- **OpRisk Policies & Procedures:** il Gruppo Bancario è responsabile dell'adeguatezza della normativa interna relativa all'*operational risk management* emanata e della sua conformità alle norme interne ed esterne, nonché alla regolamentazione in vigore;
- **la struttura di Governance:** i risultati delle attività di rilevazione, misurazione e valutazione dei rischi operativi sono periodicamente discussi dal Comitato ERMC della Banca: il Comitato ERMC riceve un'informativa riguardante i casi occorsi nel trimestre di riferimento, nonché le analisi relative alle perdite subite e prospettive. Il Comitato ERMC delibera quali casi sottoposti sono da censire nel sistema di archiviazione e gestione delle "Issue" reso disponibile dal socio di controllo ed attribuisce le responsabilità relative alla gestione del caso e alle attività di risoluzione;
- **gli standard per la definizione dei rischi, degli obiettivi e dell'organizzazione delle attività di controllo:** la funzione "Risk - EOR" adotta gli *standard* per la definizione delle categorie logiche oggetto dell'*Operational Risk Program* e dell'*Operational Risk framework*, in modo da promuovere la diffusione di un linguaggio comune e di assicurare la coerenza della comunicazione tra le funzioni, tra le società del Gruppo Bancario e con il socio di controllo;
- **gli standard per la valutazione dei rischi e dei controlli:** la funzione "Risk-EOR" adotta le metodologie e gli strumenti informatici sviluppati dal socio di controllo per la misurazione o la valutazione del livello di rischio e della qualità dei relativi controlli, adeguandole alle necessità del Gruppo Bancario in conformità con i principi generali definiti dal socio di controllo ed alla normativa interna ed esterna vigente, nonché normandole in specifiche disposizioni organizzative;
- **le aree di rischio funzionale (Functional Risk Areas - FRAs) e gli Operational Risk Champions:** le FRAs sono aree funzionali che raccolgono insieme di attività e di professionalità dedicate al governo ed alla gestione di specifici rischi o gruppi di rischi. Le FRAs hanno la responsabilità di fornire alla funzione "Risk-EOR" gli *input* e le *expertise* richieste dall'*OpRisk Program*. Ogni FRA individua un referente funzionale che collabora con la funzione "Risk-EOR" per l'esecuzione dell'*OpRisk Program*. In generale, le funzioni organizzative individuano i responsabili delle principali attività/processi aziendali caratterizzati da maggiore esposizione a potenziali rischi operativi e attribuiscono loro il ruolo di *OpRisk Champion* al fine di collaborare con la funzione "Risk-EOR" all'esecuzione dell'*OpRisk Program*;
- **il supporto organizzativo ed il personale qualificato:** la funzione "Risk-EOR" della Banca ha la responsabilità di implementare ed eseguire l'*OpRisk Program* e deve essere dotata delle risorse necessarie allo scopo; ogni FRA deve avere un responsabile referente e le risorse necessarie per collaborare con la funzione "Risk-EOR" alla realizzazione dell'*OpRisk Program*;
- **la formazione e la comunicazione divulgativa (Training & Awareness):** la funzione "Risk-EOR" della Banca realizza, con il supporto della funzione "Risorse Umane" e secondo le indicazioni fornite dal socio di controllo, per quanto compatibili con la normativa locale, l'attività formativa rivolta alle funzioni aziendali e finalizzata a garantire la comprensione dell'*OpRisk Program* ed alla consapevolezza dei ruoli e delle responsabilità derivanti dalla gestione del rischio operativo;
- **le modalità di reporting, di risposta e di escalation (Reporting, Response and Escalation):** la funzione "Risk-EOR" definisce gli *standard* di *reporting* e di comunicazione, di gestione e di *escalation* degli eventi operativi e, in generale delle attività collegate all'*OpRisk Program*, in coerenza con le necessità del Gruppo Bancario ed in conformità con le linee guida emanate dal socio di controllo, per quanto compatibili con la normativa locale.

Il complesso dell'attività d'intermediazione espone il Gruppo Bancario ad una serie di rischi operativi derivanti dalle specificità dei prodotti intermediati che si aggiungono a quelli generalmente riconosciuti a qualsiasi intermediario. Le società del Gruppo Bancario sono tutte individualmente dotate di adeguati processi e procedure volte a disciplinare le attività operative che tipicamente espongono a rischi operativi e, pur considerando le differenze in termini di prodotti/processi, tendono ad essere progressivamente armonizzate a criteri gestionali comuni.

Idonei presidi organizzativi finalizzati al controllo e alla gestione dei rischi operativi sono presenti all'interno del Gruppo Bancario, così sintetizzabili:

- la funzione "Compliance & Antiriciclaggio", accentrata presso la Banca, è preposta al presidio del **rischio di non conformità**, del **rischio di riciclaggio**, del **rischio di frode**, alla supervisione della **gestione dei reclami** della clientela nonché alla corretta **gestione dell'Archivio Unico Informatico** per le segnalazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio e di contrasto del terrorismo e della criminalità; in linea con la pianificazione prevista, nel corso del 2015, la funzione ha condotto molteplici attività di analisi in merito all'identificazione e valutazione dei rischi potenziali e alla misurazione del grado di presidio garantito dal Sistema dei Controlli Interni per valutare l'esposizione residua del Gruppo Bancario ai rischi di propria competenza analizzati, identificando eventuali carenze e azioni correttive volte a ristabilire il corretto grado di presidio sui requisiti normativi; in ottemperanza ai disposti di Banca d'Italia in materia di vigilanza, giova ricordare l'aggiornamento effettuato dalla funzione a fine 2015 al modello di *governance* per consentire ai dipendenti del Gruppo Bancario di segnalare ogni possibile violazione di normative e *policy* interne (c.d. "*whistleblowing*").
- la funzione "Legal & Regulatory", accentrata presso la Banca, ha il compito di presidiare il **rischio legale**; fra le diverse attività di pertinenza condotte nel 2015 dalla funzione, si segnala il particolare impegno profuso nell'intraprendere le necessarie attività connesse agli adempimenti regolamentari imposti a tutte le banche Italiane dalla Circolare n. 285/2013, titolo IV, capitolo 1 recante "governo societario";
- il "dipartimento IT" accentrato presso la Banca ha il compito di presidiare, gestire e valutare il **rischio informatico** e il **rischio di esternalizzazione dei sistemi IT**; fra le diverse attività di pertinenza condotte nel 2015 dalla funzione, si segnala il forte impegno legato alla messa in atto di tutti i presidi necessari a mitigare i rischi connessi all'esternalizzazione del sistema informativo della Banca avvenuto lo scorso anno; il progetto è da considerarsi una delle iniziative di semplificazione più importanti degli ultimi anni che ha interessato il Gruppo Bancario;
- l'unità organizzativa accentrata presso la Banca avente il compito di presidiare il **rischio di continuità operativa** assicura l'esecuzione del relativo programma attraverso la definizione dei processi organizzativi che assicurino il controllo e la gestione degli eventi di crisi ("piano per la gestione delle crisi", il ripristino dei processi critici ("piano per la continuità operativa), il ripristino della disponibilità tecnologica ("piano di *disaster recovery*"), i presidi di sicurezza del personale ("piano di emergenza"); nel 2015 sono stati condotti i piani annuali di verifica della continuità operativa e della *disaster recovery* i cui risultati non hanno evidenziato particolari criticità; in relazione al processo di *outsourcing* del sistema informativo della Banca concluso lo scorso anno, nel contratto sottoscritto con il fornitore sono stati inclusi specifici obblighi, in linea con la normativa vigente, in merito ai piani di continuità operativa e di *disaster recovery* dello stesso fornitore;
- il "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" ha il compito di presidiare per il Gruppo Bancario il **rischio di informativa finanziaria**; le attività di verifica svolte nel corso del 2015 hanno consentito di rilasciare le previste attestazioni alla Relazione di Bilancio 2015 e alla presente informativa;
- la funzione "Risk - Enterprise & Operational Risk" ha il compito di presidiare per le società del Gruppo Bancario, fra gli altri, il **rischio di modello** con l'obiettivo di mantenere un effettivo presidio sullo sviluppo ed utilizzo dei modelli gestiti localmente, in linea con gli *standard* regolamentari e di assicurare trasparenza sull'impatto del rischio da modello nel *business*; a decorrere dall'aprile 2015, data dell'annuncio del gruppo GE relativo all'intenzione di dismettere le attività finanziarie, le attività svolte dalla funzione in ambito di *model risk governance* sono state principalmente focalizzate al mantenimento di un inventario aggiornato dei modelli in uso e all'identificazione dei modelli utilizzati dalle società, in modo da gestire in anticipo, in caso di vendita, potenziali problematiche riguardanti la dipendenza da modelli proprietari di GE e l'eventuale definizione, con il nuovo azionista, di accordi circa l'ottenimento di licenze d'uso o la gestione della fase di transizione;
- la funzione primaria "Operations", avvalendosi dell'unità "Organizzazione e Iniziative Strategiche", ha il compito di presidiare per le società del Gruppo Bancario, fra gli altri, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'andamento del portafoglio progetti (cd. **rischio di progetto**); la metodologia è formalizzata e finalizzata ad individuare i progetti più significativi dal punto di vista del contributo al *business* e del rapporto tra costi e benefici attesi ed a gestirne la fase di realizzazione verificando continuamente la compatibilità con gli obiettivi prefissati dagli Organi sociali. Nel processo di *risk assessment* vengono analizzati: (i) i rischi di *execution*, che constano nel rischio di mancato rispetto dei tempi e costi stimati per il

completamento del progetto (ii) il rischio di *delivery*, cioè il rischio che, una volta concluso, il progetto non porti i benefici attesi in termini economici o di *compliance* (iii) l'impatto in termini economici, reputazionali e legali e la relativa probabilità di accadimento (iv) le eventuali azioni di mitigazione e piani di intervento. Nel corso del 2015, non si sono evidenziate particolari criticità rispetto al portafoglio progetti ad eccezione di quelle relative al progetto di esternalizzazione del Sistema Informativo della Banca che hanno richiesto diversi interventi correttivi durante l'esecuzione del progetto;

- la funzione "Risorse Umane", accentrata presso la Banca, garantisce la gestione dei rischi derivanti da eventi riconducibili ai rapporti delle società del Gruppo Bancario con il personale dipendente o dovuti alla mancata conformità di luoghi/strumenti a norme/leggi/regolamenti in tema di impiego; nel corso del 2015 non sono emersi particolari criticità sui processi operativi di competenza; a seguito dell'annuncio strategico del gruppo General Electric di ridurre significativamente la divisione finanziaria annunciando la vendita della divisione GE Capital di cui il Gruppo Bancario fa parte, la funzione "Risorse Umane", oltre ad aver effettuato un'analisi dei ruoli chiave all'interno dell'organizzazione identificando i relativi *succession plan* e *contingency plan*, ha introdotto un programma di *retention* per figure chiave nel processo di vendita al fine di incentivarne la permanenza in servizio, con il duplice scopo di garantire l'operatività del *business* durante il periodo di transizione e di mantenere il valore del *franchise*. Inoltre, con il medesimo obiettivo, sono state implementate iniziative formative tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, corsi sulla gestione dell'incertezza e sulla gestione dello *stress*;
- la funzione accentrata "Operations - Sourcing & Facilities" ha disciplinato il processo di gestione dei rischi derivanti da impegni presi con terze parti, individuando in particolare, i livelli decisionali, le funzioni coinvolte, le metodologie per la valutazione dei rischi e dell'impatto sulle funzioni aziendali, nonché i criteri per la scelta e *due diligence* del fornitore, attraverso modalità operative *standard* e l'utilizzo di procedure informatiche dedicate al fine di assicurare un elevato livello di controllo sui fornitori; nel corso del 2015 i controlli effettuati relativi alle fasi di monitoraggio dei fornitori non hanno evidenziato particolari criticità tali da dover attivare specifici processi di *escalation*.

I processi del Gruppo Bancario sono regolarmente soggetti a controllo da parte della funzione "Internal Audit", centralizzata presso la Banca, che realizza le sue attività di verifica in funzione del piano di *audit* approvato ad inizio anno. Le risultanze degli accertamenti svolti sono portate periodicamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; i punti di debolezza rilevati nel corso delle attività di controllo effettuate nel corso del 2015 sono stati segnalati alle funzioni aziendali interessate per una azione di mitigazione cui segue una specifica attività di *follow-up* da parte della funzione. I principali punti di debolezza riscontrati e la loro relativa evoluzione sono stati inseriti nel sistema informatico di *Internal Audit*, con l'evidenza delle azioni di mitigazione in corso nonché dei relativi responsabili e delle scadenze previste, al fine di un sistematico monitoraggio.

In relazione infine ai **rischi in materia di responsabilità amministrativa**, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'Organismo di Vigilanza si è avvalso delle verifiche condotte dal sistema di controllo interno di secondo e terzo livello svolte nel corso del 2015 dalle quali non sono emerse violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalle società del Gruppo Bancario.

Il Gruppo Bancario, come riportato nella **Tavola 10 – Rischio operativo (art. 446 CRR)** del presente documento, tratta il rischio operativo sia termini di primo pilastro (allocazione di uno specifico requisito patrimoniale minimo obbligatorio) sia di secondo pilastro (adozione di misure gestionali che supportino l'adeguatezza del requisito patrimoniale di primo pilastro).

Dal punto di vista del primo pilastro la metodologia adottata per calcolare il capitale interno allocato a questo tipo di esposizione è il *Basic Indicator Approach* (BIA) ove, secondo le indicazioni regolamentari, il requisito patrimoniale minimo obbligatorio è calcolato come il 15% della media degli ultimi tre esercizi dei valori dell' "indicatore rilevante" di cui all'art. 316 del Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013, rappresentativo dei volumi di operatività aziendale.

ALTRI RISCHI

RISCHIO DI REPUTAZIONE

Rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine del Gruppo Bancario da parte di clientela, controparti, azionisti, investitori o Autorità di Vigilanza. Il Gruppo Bancario considera questo rischio di difficile quantificazione, spesso originato da rischi di tipo diverso (tipicamente operativi) che possono determinare effetti negativi sull'immagine aziendale.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Sul piano degli strumenti per la gestione ed il controllo del rischio di reputazione, le società del Gruppo Bancario agiscono in via preventiva ricorrendo principalmente a:

- adozione del codice etico definito dal socio di controllo (*The Spirit & The Letter*) che individua un insieme di modalità di comportamento attraverso le quali le società del Gruppo Bancario ed il personale possono minimizzare i rischi impliciti nelle relazioni aziendali, personali e di *business*. Il codice etico è materia di formazione continua nei confronti del personale dipendente (diretto ed indiretto) e la sua accettazione costituisce un requisito essenziale anche per l'accettazione di rapporti d'affari con fornitori ed *outsourcer*;
- implementazione di un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reso pubblico a tutto il personale attraverso i sistemi interni di comunicazione aziendale, e dotato di un Organo di Controllo con poteri ispettivi;
- un insieme di procedure interne che, per ogni società appartenente al Gruppo Bancario, disciplinano le modalità di gestione dei reclami pervenuti dalla clientela;
- un insieme di processi dedicati alla divulgazione a tutto il personale delle disposizioni interne che regolano le attività del Gruppo Bancario, nonché delle normative/informative esterne rilevanti;
- un processo per la definizione delle responsabilità e delle modalità di gestione della comunicazione aziendale nonché delle relazioni con gli Organi di stampa.

Nell'ambito degli interventi di miglioramento al Sistema dei Controlli interni apportati nel corso del secondo semestre 2015 la Banca, fra gli altri, ha formalizzato una *policy* specificatamente indirizzata alla gestione del rischio reputazionale ove sono stati definiti i ruoli e le responsabilità delle strutture coinvolte nonché le attività connesse alla valutazione del rischio. In particolare, la responsabilità del presidio del rischio di reputazione è attribuita all'Alta Direzione, coadiuvata dalle funzioni "Risk", "Compliance e Antiriciclaggio" e "Strategic Marketing" per le attività di gestione e controllo.

Nel corso del 2015 non sono stati riportati casi rilevanti sul piano del rischio di reputazione: in particolare la gestione dei reclami provenienti dalla clientela è stata caratterizzata da un andamento ordinario in tutte le società del Gruppo Bancario e non sembrano sussistere ragionevoli motivi di attenzione alla data di redazione del presente documento. Anche l'esame delle notizie riguardanti le vicende societarie apparse sulla stampa nel corso del 2015, legate principalmente al processo di vendita del Gruppo Bancario in corso, non ha portato a segnalazioni di particolare rilievo.

RISCHIO STRATEGICO

Rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazioni inadeguate di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

Strategie

La propensione al rischio strategico viene definita a livello complessivo per il Gruppo Bancario nel *Risk Appetite Statement*, in cui risiedono gli obiettivi di rischio/rendimento che il Gruppo Bancario intende raggiungere e i conseguenti limiti.

Sulla base del *risk appetite* definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione a livello consolidato, e declinato operativamente attraverso il relativo *budget* e piano strategico, vengono svolte attività di monitoraggio e controllo in congiunzione con altri processi aziendali, al fine di valutare la congruenza delle azioni aziendali intraprese con il profilo rischio/rendimento stabilito.

Le linee strategiche definite per la gestione ed il monitoraggio del rischio strategico riguardano il complesso dei rischi e degli inerenti ritorni economici che caratterizzano l'attività bancaria; a tal fine gli sviluppi ed i principali *trend* dell'attività aziendale vengono comparati con il *risk appetite* ed il *budget*.

L'analisi viene condotta considerando implicitamente due differenti ma complementari dimensioni, rilevanti ai fini del monitoraggio del rischio strategico: (i) una dimensione quantitativa che confronta i risultati aziendali con il *budget* ed il RAS, (ii) un aspetto qualitativo che analizza lo stato delle azioni di mitigazione proposte a fronte dei maggiori rischi individuati.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Gli Organi sociali sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze e prerogative, di assicurare l'adeguato presidio del rischio strategico al quale il Gruppo Bancario è o potrebbe essere esposto.

Al Consiglio di Amministrazione, organo aziendale con funzioni di gestione e di supervisione strategica (l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale) spetta la gestione dell'impresa; il Consiglio di Amministrazione compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca presidia il processo decisionale assicurando la supervisione sull'operatività e sull'assunzione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca è composto da sette membri dei quali due sono Consiglieri indipendenti; in tale ambito rilevano la determinazione degli indirizzi generali di gestione, degli obiettivi aziendali strategici della Banca e del Gruppo Bancario, dei piani industriali e finanziari e la verifica della loro attuazione. All'Amministratore Delegato è affidata la predisposizione e il conseguimento degli indirizzi strategici, economici, patrimoniali e finanziari tempo per tempo definiti dal Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il *budget* annuale della Banca e delle società componenti il Gruppo Bancario.

Con particolare riferimento al rischio strategico, il Consiglio di Amministrazione (i) approva le linee generali del sistema di gestione dei rischi (ii) approva le scelte metodologiche di valutazione dei rischi identificate dalla funzione "Risk" (iii) valuta il rischio strategico e la sua coerenza con il *Risk Appetite Framework*, verificando anche l'eventuale piano di azioni di *remediation*.

L'Alta Direzione partecipa all'autovalutazione del rischio strategico e in considerazione delle risultanze del quadro organizzativo posto a presidio del rischio, propone al Consiglio di Amministrazione l'intenzione sull'allocazione di capitale interno. Inoltre ha il compito di (i) valutare le scelte metodologiche definite dalla funzione "Risk" (ii) predisporre il piano di azioni di *remediation* nel caso di superamento delle soglie delle variabili significative.

Il Comitato di Direzione della Banca, che riunisce i responsabili delle funzioni di *business*, operative e di controllo della Banca e i Consiglieri con delega delle società componenti, ove nominati, si incontra su base periodica per rivedere le maggiori iniziative e gestire le problematiche più significative. Intervengono infine ulteriori Comitati esterni al Consiglio di Amministrazione costituiti per coordinare il ruolo e le attività delle funzioni aziendali delle singole società al fine di garantire la continuità di direzione, con particolare riferimento al controllo integrato dei rischi ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nell'ambito degli interventi di miglioramento al Sistema dei Controlli interni apportati nel corso del secondo semestre 2015 la Banca, fra gli altri, ha formalizzato una *policy* specificatamente indirizzata alla gestione del rischio strategico ove sono stati definiti i ruoli e le responsabilità delle strutture coinvolte nonché le attività connesse alla valutazione del rischio.

In conformità con la normativa di vigilanza regolamentare, è stato attribuito alla funzione "Risk" il compito di coadiuvare gli Organi sociali nella valutazione del rischio strategico; alle restanti funzioni aziendali è richiesta la messa a disposizione di "Risk" dei flussi informativi necessari al corretto e puntuale svolgimento delle attività di monitoraggio in materia di rischio strategico; in particolare la funzione "Finance" supporta la funzione "Risk" nella implementazione del processo di valutazione del rischio strategico attraverso l'identificazione delle variabili significative, di condivisione dei relativi valori obiettivo e delle soglie di scostamento individuate.

La gestione del rischio strategico del Gruppo Bancario è prevalentemente articolata su quattro elementi:

- (i). un processo di valutazione dei rischi principali finalizzato ad individuare le fattispecie di rischio derivanti dal contesto macroeconomico, geo-settoriale, normativo, relazionale ed organizzativo all'interno del quale il Gruppo Bancario opera. La funzione "Risk", partendo dalle informazioni raccolte, traduce le fattispecie di rischio in una serie di variabili qualitative da monitorare periodicamente;
- (ii). un processo di pianificazione finanziaria, sotto la diretta responsabilità del Consiglio di Amministrazione, che integra la componente di *budget* con quella strategica ed incorpora i risultati derivanti dalla pianificazione delle aree fondamentali della gestione aziendale delle società del Gruppo Bancario; è gestito a livello accentrato dalla funzione operativa "Financial Planning & Analysis" allocata presso la funzione primaria "Finance" della Banca con frequenti revisioni ed aggiornamenti;
- (iii). un processo di misurazione e valutazione del rischio strategico ove la predisposizione della metodologia è effettuata dalla funzione "Risk", con il supporto delle funzioni primarie e si concretizza nelle seguenti macro attività: (i) identificazione delle variabili significative sulla base degli esiti del processo di valutazione dei rischi principale e della condivisione delle metriche con la funzione "Finance" (ii) individuazione dei valori obiettivo di ciascuna variabile selezionata, in condivisione con la funzione "Finance" per le variabili di pianificazione strategica individuate (iii) definizione delle soglie di scostamento (iv) valutazione delle scelte metodologiche da sottoporre a valutazione dell'Alta Direzione per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca;
- (iv). un processo di monitoraggio e *reporting* del rischio strategico sotto la responsabilità della funzione "Risk"; a livello metodologico il monitoraggio si concretizza nell'attività di analisi degli scostamenti dei valori puntuali delle variabili rispetto ai valori obiettivo e alle soglie di tolleranza. Se l'analisi si conclude con esito positivo, ovvero non sono registrati scostamenti oltre le soglie identificate, la funzione "Risk" predisponde la sintesi delle proprie risultanze all'Alta Direzione e al CdA, che ne valuta la coerenza con il RAF; in caso di superamento dei valori obiettivo e delle soglie, la funzione "Risk", ha il compito di misurare gli impatti in termini di esposizione al rischio e sul sistema dei controlli interni e di avviare un processo di disegno delle soluzioni di mitigazione da sottoporre all'Alta Direzione. L'Alta Direzione predisponde il piano di azioni di *remediation* e ne informa il Consiglio di Amministrazione. Infine, il CdA dopo aver valutato il rischio strategico e la sua coerenza con il RAF e verificato anche il piano di azioni di *remediation* impiegato decide se ritenere opportuno allocare del capitale a mitigazione del rischio strategico. Il monitoraggio ed il *reporting* sono attività ordinarie previste con cadenza trimestrale.

In applicazione della nuova *policy* entrata in vigore lo scorso anno, la funzione "Risk" ha fornito all'Alta Direzione e al Consiglio di Amministrazione della Banca una prima valutazione del rischio strategico basata sulle analisi degli scostamenti di alcune variabili economico/patrimoniali e di rischio precedentemente identificate e condivise internamente sulle risultanze del primo semestre 2015. Il medesimo processo valutativo è stato replicato sulle risultanze del terzo trimestre 2015 e dell'intero esercizio 2015.

Nel corso dell'anno sono inoltre previsti ulteriori contributi provenienti dalle diverse aree operative e di controllo del Gruppo Bancario, tra le quali rilevano i processi di revisione contabile dei Bilanci societari del Gruppo Bancario da parte delle società di revisione, i processi di pianificazione riguardanti le risorse umane, i flussi informativi interni effettuati dalle funzioni di controllo volti ad assicurare agli Organi sociali la piena governabilità dei rischi del Gruppo Bancario.

Infine, in ambito organizzativo, nel corso del 2015 il Gruppo Bancario ha mantenuto aggiornati i regolamenti generali per le sue diverse componenti, disciplinando, per la Banca i ruoli e le responsabilità dell'Alta Direzione, delle unità organizzative in *staff* al Consiglio di Amministrazione e di quelle in *staff* od in linea al Direttore Generale. Sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione della Banca, pur nel rispetto dell'autonomia decisionale delle singole società facenti parte del Gruppo Bancario, i Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo Bancario hanno altresì proceduto alla revisione dei "livelli di delega" sulla base dei cambiamenti intervenuti per effetto della semplificazione dei processi deliberativi o di altre iniziative progettuali, con la conseguente approvazione delle rispettive deleghe generali dei poteri e delle facoltà di firma. Con riferimento alle attività progettuali, si ricorda altresì che in data 9 ottobre 2015 GE Capital Interbanca S.p.A., in qualità di capogruppo del Gruppo Bancario, ha avanzato istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/93 per conto delle controllate GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e GE Capital Finance S.r.l..

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Rappresenta il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda il Gruppo Bancario vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

Le strategie, unitamente alla descrizione dei sistemi di gestione, misurazione e controllo adottati dal Gruppo Bancario, sono riportate specificatamente nella **Tavola 14 – Leva finanziaria (art. 451 CRR)** del presente documento.

Tavola 2 – Ambito di applicazione (art. 436 CRR)

Informativa qualitativa

Denominazione della Banca cui si applicano gli obblighi d'informativa

Quanto riportato nel presente documento di Informativa al Pubblico è riferito al **Gruppo Bancario GE Capital Interbanca**.

Illustrazione delle differenze nelle aree di consolidamento rilevanti per i fini prudenziali e di bilancio

Si precisa che l'area di consolidamento è costruita secondo la normativa prudenziale e che la stessa differisce dall'area di consolidamento del Bilancio consolidato, che si riferisce allo *standard IAS/IFRS*. Questa situazione può generare disallineamenti tra i dati presenti in questo documento e quelli inseriti nel Bilancio consolidato.

Si precisa inoltre, che all'interno del Gruppo Bancario, non sono presenti società controllate non consolidate. I diversi trattamenti sono esposti nella tabella sottostante presente in questa sezione.

Impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o prevedibili, che ostacolano il rapido trasferimento di risorse patrimoniali o di fondi all'interno del Gruppo Bancario.

Si precisa che all'interno del Gruppo Bancario non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di risorse patrimoniali o di fondi.

Informativa quantitativa

Tabella 2.1 - Area e metodi di consolidamento a fini di bilancio e di vigilanza prudenziale

Denominazione	Sede	Settore	Tipo attività	Quota % di partecipazione della Capogruppo	Quota % di partecipazione del Gruppo bancario	Trattamento ai fini di bilancio IAS/IFRS	Trattamento ai fini di vigilanza prudenziale
GE Capital Interbanca Spa	Milano	Banche	Attività bancaria			Integrale	Integrale
GE Capital Servizi Finanziari Spa	Mondovì	Società finanziarie	Leasing	100%	100%	Integrale	Integrale
GE Capital Finance Srl (1)	Milano	Società finanziarie	Factoring	60%	100%	Integrale	Integrale
GE Capital Services Srl (2)	Roma	Società non finanziarie	Noleggio a lungo termine	79%	100%	Integrale	inclusione nell'attivo a rischio

(1) il restante 40% è detenuto dal Gruppo per il tramite di GE Capital Servizi Finanziari Spa – società del Gruppo bancario, controllata in via diretta al 100% dalla Banca

(2) controllata non facente parte del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca; il restante 21% è detenuto dal Gruppo per il tramite di GE Capital Servizi Finanziari – società del Gruppo Bancario, controllata in via diretta al 100% da GE Capital Interbanca Spa

Tavola 3 – Fondi propri (art. 437 CRR)

Informativa qualitativa

Dal 1° gennaio 2014 i “Fondi propri” (il “patrimonio di vigilanza” nella precedente definizione) sono stati determinati in base alla nuova disciplina armonizzata per le banche contenuta nel Regolamento CRR e nella Direttiva CRD IV) e alle disposizioni normative di vigilanza contenute nelle Circolari Banca d'Italia n. 285/2013 e n. 286/2013 e relativi aggiornamenti.

Il nuovo *framework* normativo prevede che i “Fondi propri” siano costituiti dai seguenti livelli di capitale:

- **Capitale di classe 1** (*Tier 1 Capital*), a sua volta composto dal:
 - Capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET1*)
 - Capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*)
- **Capitale di classe 2** (*Tier 2 – T2*)

In linea generale:

- il **Capitale primario di classe 1**, composto principalmente da strumenti di capitale, comprende il capitale versato (di fatto le sole azioni ordinarie al netto delle azioni proprie), i sovrapprezzi di emissione, le riserve di utili, le riserve da valutazione e l'utile patrimonializzato di periodo; gli strumenti di capitale emessi, per essere computati nel *CET1*, devono essere nella piena disponibilità della banca, così da poter essere utilizzati senza restrizioni per la copertura dei rischi cui l'intermediario è esposto e delle eventuali perdite subite. Nell'aggregato intervengono filtri prudenziali e detrazioni: i filtri prudenziali rappresentano una componente rettificativa, in positivo o in negativo, avente lo scopo di stabilizzare il capitale primario riducendone la potenziale volatilità; le detrazioni rappresentano elementi negativi del *CET1* quali l'avviamento, le attività immateriali, la perdita del periodo e di quelle registrate in esercizi precedenti, le attività fiscali che si basano sulla redditività futura ed altre poste contabili che vanno a decurtare direttamente la componente di capitale primario;
- il **Capitale aggiuntivo di classe 1**, comprende strumenti di capitale (e relativi sovrapprezzi) diversi dalle azioni ordinarie (computabili nel *CET1*) quali le azioni di risparmio e che rispettano specifici requisiti normativi di computabilità per essere inclusi nello specifico livello di capitale *AT1*;
- il **Capitale di classe 2**, comprende essenzialmente i prestiti subordinati ed altri elementi nel rispetto dei requisiti normativi previsti per la loro inclusione nel livello di capitale *T2*.

L'introduzione del nuovo *framework* regolamentare avviene in maniera graduale, attraverso un periodo transitorio, durante il quale le nuove regole saranno applicate in proporzione crescente, fino al 2019 quando avranno piena applicazione a regime (*full application*). Nel contempo, gli strumenti di capitale non più conformi alla nuova normativa saranno esclusi dall'aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. I trattamenti di computabilità sono riportati nelle disposizioni normative transitorie UE e nell'esercizio delle discrezionalità nazionali nella Circolare n. 285/2013.

L'ammontare complessivo dei “Fondi propri” è calcolato a partire dai valori patrimoniali e dal risultato economico determinati con l'applicazione dei principi contabili internazionali *IAS/IFRS*. A livello consolidato l'aggregato patrimoniale di vigilanza è costituito, oltre che dalle componenti patrimoniali individuali della Banca, dalle poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di consolidamento.

Alla data del 31 dicembre 2015, a livello consolidato rientrano nel Capitale primario di classe 1 della Banca il capitale sociale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, le riserve nette su strumenti disponibili per la vendita, computabili per il 40% del loro *fair value* (% valida per il 2015 in applicazione del regime transitorio), al netto delle immobilizzazioni immateriali. In ottica prudenziale, ai soli fini di vigilanza, è stata dedotta dal capitale primario di classe 1 la perdita economica attesa stimata (al netto della quota del capitale interno assorbito sul rischio di credito misurata al 31 dicembre 2015) sulle attività previste in via di dismissione riferite alla proposta di cessione del portafoglio crediti *consumer* detenuto dalla controllata GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., costituito da operazioni di finanziamento contro la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e da mutui ipotecari. La prospettata vendita di queste attività rappresenta un'accelerazione nella dismissione di *asset non core*, da tempo alla base della strategia aziendale rivolta alla semplificazione e all'attenta razionalizzazione dei costi di gestione.

Non sono presenti strumenti finanziari computabili nel Capitale aggiuntivo di classe 1 mentre figurano, nel Capitale di classe 2 le riserve nette su strumenti disponibili per la vendita, computabili per il 30% del loro *fair value*, in applicazione del regime transitorio e alle regole di computo stabilite per l'anno 2015. Si segnala altresì che il Gruppo Bancario non si è avvalso della facoltà, ai fini del calcolo dei "Fondi propri", di non includere profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 (Sez. II, par.2), di cui alla Circolare n. 285/2013.

Informativa quantitativa

Composizione dei "Fondi propri"

Nel prospetto successivo si riportano le informazioni quantitative dei "Fondi propri", esposte secondo il modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni sui "Fondi propri" (allegato VI del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione Europea).

Tabella 3.1 - Gruppo Bancario - Modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni sui "Fondi propri"

		31.12.2015	31.12.2014
1	Capitale primario di classe 1 (CET1) : strumenti e riserve		
	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	1.029.788	1.074.290
	di cui : Capitale versato	217.335	217.335
	di cui : Sovraprezzi di emissione	354.148	354.148
	di cui : Riserve	515.334	535.371
	di cui : Utili /Perdite relative all'esercizio in corso	(57.029)	(32.564)
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	29.379	39.848
6	Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari	1.059.167	1.114.138
8	Capitale primario di classe 1 (CET1) rettifiche regolamentari		
	Attività immateriali	(1.824)	(2.668)
26	Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzate ai sensi artt. 467 e 468	(17.627)	(39.923)
	Deduzioni ai sensi art. 3 CRR	(54.831)	-
28	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)	(74.282)	(42.591)
29	Capitale primario di classe 1 (CET1)	984.885	1.071.547
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	-
45	Capitale di classe 1 (T1 = CET1 +AT1)	984.885	1.071.547
56c	Capitale di classe 2 (T2) : strumenti e accantonamenti		
	Importo da dedurre o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	8.814	23.954
57	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)	8.814	23.954
58	Capitale primario di classe 2 (T2)	8.814	23.954
59	Capitale totale - Fondi Propri (TC = T1 +T2)	993.699	1.095.501
60	Totale delle attività ponderate per il rischio	3.830.840	3.965.051
61	Coefficienti e riserve di capitale		
	Capitale primario di classe 1 - in percentuale dell'importo per l'esposizione al rischio - CET1 capital ratio	25,7%	27,0%
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo per l'esposizione al rischio) - Tier1 capital ratio	25,7%	27,0%
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo per l'esposizione al rischio) - Total capital ratio	25,9%	27,6%
64	Requisito della riserva di capitale specifico dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'at. 92, par 1 a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli G-SII o O-SII, (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	7,0%	7,0%
65	di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale	2,5%	2,5%
68	Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell'importo per l'esposizione al rischio)	18,7%	20,0%

Il totale del "Fondi propri" è pari al 31 dicembre 2015 a **eur 993,7 mln**, in diminuzione del 9,3% rispetto al valore registrato alla fine dell'esercizio 2014.

Le principali variazioni intervenute nel corso del 2015 riguardano:

- (a) in positivo, le variazioni attuariali relative al TFR per **eur 0,1 mln**;
- (b) in positivo le variazioni delle immobilizzazioni immateriali per **eur 0,9 mln**;
- (c) in positivo, l'incremento del patrimonio netto della controllata GE Capital Services S.r.l. – non facente parte del Gruppo Bancario – pari a **eur 12,4 mln**;
- (d) in negativo, le riserve da valutazione per **eur 3,4 mln**, in funzione dell'aggiornamento dei valori di *fair value* sugli strumenti finanziari disponibili per la vendita e della loro specifica computabilità in regime transitorio;
- (e) in negativo, la perdita d'esercizio consolidata del Gruppo Bancario, pari a **eur 57 mln**;
- (f) in negativo, la perdita economica attesa stimata (al netto della quota del capitale interno assorbito sul rischio di credito misurata al 31 dicembre 2015) sulle attività previste in via di dismissione riferite alla proposta di cessione del portafoglio crediti *consumer* detenuto dalla controllata GE Capital Servizi Finanziari S.p.A, pari a **eur 54,8 mln**;

Operazioni con impatto sul capitale

Nel mese di dicembre 2015 la Banca ha provveduto al versamento pro-quota dei contributi ordinari e straordinari richiesti a tutte le banche del sistema, per complessivi **eur 3,8 mln**, a favore del "Fondo di Risoluzione Nazionale" destinati al salvataggio di Istituti di credito in crisi, in base a quanto stabilito dalla "Bank Recovery and Resolution Directive" (BRRD).

A seguire la riconciliazione tra il Patrimonio netto contabile consolidato e il Capitale primario di classe 1 (CET1). Per la scarsa rilevanza delle componenti patrimoniali residuali che concorrono nel calcolo dei "Fondi propri", riconducibili unicamente alle attività immateriali ed alle diverse fattispecie di riserve di valutazione, si rinvia per i relativi dettagli ai prospetti di Nota Integrativa Consolidata del Bilancio 2015.

Riconciliazione elementi Patrimonio netto e CET1

Tabella 3.2 - Gruppo Bancario - Riconciliazione tra il Patrimonio netto contabile e il Capitale primario di classe 1

Voci	31.12.2015	31.12.2014
Patrimonio netto di Gruppo (voci e valori di Bilancio)	1.059.167	1.114.138
140. Riserve da valutazione	42.737	53.121
170. Riserve	489.534	505.362
180. Sovrapprezzi di emissione	354.148	354.148
190. Capitale	217.335	217.335
220. Perdita di esercizio	- 44.587	- 15.828
Rettifiche per strumenti compatibili nell'AT1 o nel T2	-	-
Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari	1.059.167	1.114.138
Rettifiche regolamentari (incluse rettifiche del periodo transitorio)	(74.282)	(42.591)
- Attività immateriali	(1.824)	(2.668)
- Deduzioni ai sensi art. 3 CRR	(54.831)	-
- Utili e perdite non realizzate ai sensi artt. 467 e 468 CRR	(17.627)	(39.923)
Capitale primario di classe 1 (CET1) al netto delle rettifiche regolamentari	984.885	1.071.547

Tavola 4 – Requisiti di capitale (art. 438 CRR)

Informativa qualitativa

In ottemperanza alle “Disposizioni di vigilanza le banche” (Circolare n. 285/2013 e successivi aggiornamenti), il Gruppo Bancario si è dotato di un processo per determinare il capitale complessivo adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti cui è o potrebbe essere esposto, in base alla propria operatività (**processo ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process**).

La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale si basa sulla definizione delle strategie aziendali, dalle quali viene determinata, nell’ambito del **Risk Appetite Framework**, la “propensione al rischio” e sulla predisposizione di adeguati sistemi di misurazione, controllo e gestione dei rischi, espressioni delle decisioni del Consiglio di Amministrazione della Banca - articolate attraverso una struttura organizzativa che attribuisce i ruoli e le responsabilità in materia di governo dei rischi aziendali.

Il processo ICAAP in uso presso il Gruppo Bancario prevede dapprima, almeno con frequenza annuale, attraverso un processo denominato **Top Risk Assessment (TRA)**, (i) di identificare e classificare, con i responsabili delle principali funzioni di *business*, operative e di controllo, i “rischi rilevanti” con particolare riferimento a quelli suscettibili di determinare cambiamenti significativi nella strategia e/o nel risultato economico del Gruppo Bancario, (ii) di valutare il sistema dei controlli che il Gruppo Bancario pone a presidio dei rischi assunti, (iii) di valutare l’esposizione complessiva ai rischi tenuto conto dell’ambiente di controllo, (iv) nonché di determinare le eventuali azioni di controllo/mitigazione da porre in essere a seguito delle valutazioni raccolte. I risultati del processo definiscono una lista di rischi che, oltre a quelli tipici della gestione caratteristica del Gruppo Bancario, materializzano le circostanze, anche contingenti, percepite come potenziali criticità derivanti dal contesto macroeconomico, geo-settoriale, normativo, relazionale ed organizzativo del quale il Gruppo Bancario opera. In relazione al progetto di ridimensionamento del comparto finanziario che investe il nostro Gruppo Bancario deciso dalla proprietà, il processo TRA è stato temporaneamente semplificato, limitandosi alla sola riesamina dei rischi già rilevati nel corso del 2015 con l’inclusione del “rischio connesso alla quota di attività vincolate” in conformità a quanto richiesto dalla Banca d’Italia nell’11° aggiornamento del 21 luglio 2015 della Circolare n. 285/2013.

Con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2015 il Gruppo Bancario, considerata la propria operatività, ha individuato i rischi da sottoporre a valutazione ICAAP, come illustrati nella precedente **Tavola 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)** della presente informativa:

- **Rischi di primo pilastro**, attraverso l’adozione delle metodologie di misurazione dei requisiti patrimoniali minimi regolamentari:
 - **rischio di credito**, compresa la componente relativa al **rischio di partecipazione** – metodologia standardizzata
 - **rischio di controparte**, compresa la componente relativa al **rischio di aggiustamento della valutazione del credito** – metodologia standardizzata
 - **rischi di mercato**, compresa la componente relativa al **rischio di cambio** - metodologia standardizzata
 - **rischi operativi** - metodo base (*BIA – Basic Indicator Approach*)

- **Rischi di secondo pilastro**
 - *misurabili*, attraverso l’adozione delle metodologie quantitative “semplificate” come prescritte nella Circolare n. 285/2013 e successivi aggiornamenti:
 - **rischio di concentrazione**
 - **rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario**
 - *non misurabili*, oggetto di valutazioni di natura qualitativa (*policy*, misure di controllo, attenuazione o mitigazione):
 - **rischio paese e rischio di trasferimento**
 - **rischio residuo**
 - **rischio base**

- **rischi di liquidità e di *funding***
- **rischi connessi alla quota di attività vincolate**
- **rischio di reputazione**
- **rischio strategico**
- **rischio di una leva finanziaria eccessiva**

Il Gruppo Bancario, per la misurazione del capitale interno complessivo, applica una metodologia *building block* che consiste nel sommare al capitale interno per ciascuno dei rischi di primo pilastro il capitale interno relativo agli altri rischi di secondo pilastro misurabili con metodologie quantitative. Questo approccio è semplificato ma prudenziale, in quanto ipotizza una perfetta correlazione positiva tra i rischi e trascura, quindi, gli eventuali benefici derivanti da una diversificazione degli stessi. I rischi per i quali si dispone esclusivamente di metodi valutativi di tipo qualitativo e che non permettono di pervenire ad una misura di capitale interno non concorrono alla determinazione del capitale interno complessivo, ma il Gruppo Bancario comunque tiene conto della loro valutazione qualitativa per esprimere il giudizio complessivo sulla propria adeguatezza patrimoniale.

Nell'ambito del processo strategico e del *budget* annuale (*Piano Operativo*), la Banca definisce l'evoluzione delle grandezze patrimoniali e stima il capitale ritenuto ragionevolmente adeguato, per importo e composizione, alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali il Gruppo Bancario potrebbe essere esposto. Al termine del processo di *capital planning*, la Banca determina il *Total Capital ratio* e il *Common Equity Tier 1*, in ottica attuale e prospettica, e li pone a raffronto con i correlati obiettivi di patrimonializzazione stabiliti da parte dei competenti Organi sociali della Banca nel processo annuale di revisione e aggiornamento della propensione al rischio (*RAF*).

Inoltre il Gruppo Bancario appronta un ipotetico scenario avverso al fine di verificare l'adeguatezza del capitale in condizione di *stress* e, se del caso, di individuare le azioni correttive per mantenere il livello di patrimonializzazione desiderato.

Ne consegue che le specifiche misure e valutazioni di adeguatezza patrimoniale di Secondo Pilastro, come definite nell'ambito del *Risk Appetite Framework*, si raccordano con i profili di adeguatezza previsti nel processo *ICAAP* sopra descritto. Tale raccordo è previsto in tutte le sue dimensioni - riconducibili essenzialmente a sei profili di rischio: solvibilità, redditività, rischi creditizi, finanziari e operativi, liquidità - sia in termini di adeguatezza patrimoniale in ottica attuale (*risk profile*), sia in termini di adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica (*risk appetite*) in coerenza con le previsioni di medio (*budget* annuale) e lungo periodo (piano industriale) e di adeguatezza patrimoniale in ottica stressata (*risk tolerance*) misurati in coerenza con le previsioni di evoluzione prospettica formulate per l'esercizio successivo sulla base di uno scenario macroeconomico avverso, nonché di eventuali ulteriori elementi anche di carattere qualitativo emerse nel processo annuale di *Top Risk Assessment*.

A livello gestionale, il Comitato ERM del Gruppo Bancario, con il supporto del Comitato Tecnico ALCO, attraverso l'attività di monitoraggio, garantisce nel continuo la verifica del rispetto dell'adeguatezza patrimoniale sulla base delle evidenze prodotte dalla funzione "Risk" e propone le azioni ritenute utili per mantenere i *solvency ratio* entro i limiti regolamentari e in quelli più conservativi fissati internamente dal Consiglio di Amministrazione.

Informativa quantitativa

Adeguatezza patrimoniale

Tab. 4.1 - Gruppo Bancario - Adeguatezza patrimoniale

	31/12/2015	31/12/2014
	Requisito patrimoniale	Requisito patrimoniale
Rischio di credito - metodo standardizzato	280.423	296.059
Classi regolamentari di attività:		
- Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali	19.377	17.140
- Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali	-	-
- Esposizioni verso organismi del settore pubblico	29	121
- Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo	-	-
- Esposizioni verso organizzazioni internazionali	-	-
- Esposizioni verso enti	2.049	899
- Esposizioni verso imprese ed altri soggetti	136.555	145.969
- Esposizioni al dettaglio	36.639	43.799
- Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	4.162	4.589
- Esposizioni in stato di default	56.574	51.292
- Esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato	-	918
- Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite	-	-
- Elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione	-	-
- Esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine	-	-
- Esposizioni sotto forma di quote o di azioni di organismi di investimento collettivi (OIC)	345	7.447
- Esposizioni in strumenti di capitale	16.160	13.646
- Altre esposizioni	8.533	10.239
Rischio di controparte - metodo del valore corrente	8.578	5.203
Classi regolamentari di attività:		
- Esposizioni verso enti	160	337
- Esposizioni verso imprese ed altri soggetti	7.710	4.784
- Esposizioni in stato di default	708	82
Rischio di aggiustamento della valutazione del credito - metodo standardizzato	3.191	4.284
Rischi di mercato - metodologia standard	181	639
Attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza:		
- Rischio di posizione	181	639
- Rischio di concentrazione	-	-
Altre attività ricomprese nell'intero bilancio:		
- Rischio di regolamento	-	-
- Rischio di cambio	-	-
- Rischio di posizione in merci	-	-
Rischio operativo - metodo base	14.094	11.019
Rischio operativo	14.094	11.019
REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO	306.467	317.204
Attività di rischio e coefficienti di vigilanza		
Attività di rischio ponderate	3.830.840	3.965.051
Capitale primario di classe 1 / Attività di rischio ponderate (<i>CET1 capital ratio</i>)	25,7%	27,0%
Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate (<i>Tier1 capital ratio</i>)	25,7%	27,0%
Fondi propri / Attività di rischio ponderate (<i>Total capital ratio</i>)	25,9%	27,6%


Alla data del 31 dicembre 2015 il livello di capitalizzazione del Gruppo Bancario rispetta sia i livelli dei coefficienti patrimoniali minimi obbligatori regolamentari (dell'**8%**) sia i livelli dei coefficienti patrimoniali specifici assegnati dalla Banca d'Italia in esito al processo di revisione e valutazione prudenziale da essa svolto nel 2015 sul Gruppo Bancario (*Total Capital ratio* del **10,5%**, *Tier 1 ratio* del **8,5%** e *CET1 ratio* del **7%**), quest'ultimi comprensivi del *capital conservation buffer* del **2,5%**.

A tale data il Gruppo Bancario soddisfa pienamente gli obiettivi di patrimonializzazione richiesti dalla Banca d'Italia, registrando un *Common Equity Tier1 ratio* consolidato al **25,7%** ed un *Total Capital ratio* consolidato pari al **25,9%**.

Per completezza si ricorda come la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) stabilisca l'obbligo per le autorità nazionali designate di attivare un quadro operativo per la definizione del **coefficiente della riserva di capitale anticiclica** (*countercyclical capital buffer, CCyB*) a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il coefficiente è soggetto a revisione con cadenza trimestrale. La normativa europea è stata attuata in Italia con la Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia che contiene apposite norme in materia di *CCyB*. Sulla base dell'analisi degli indicatori di riferimento la Banca d'Italia, lo scorso 25 marzo 2016, ha deciso di fissare allo 0%, anche per il secondo trimestre del 2016, il coefficiente anticiclico relativo alle esposizioni verso controparti italiane. Il 2016 è il primo esercizio di applicazione del *buffer* anticiclico. Sulla base degli elementi allo stato disponibili, avendo il Gruppo Bancario esposizioni creditizie rilevanti localizzate per la quasi totalità in Italia, per l'anno 2016 è stimabile un impatto patrimoniale alquanto contenuto.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Banca nel mese di aprile 2016 ha approvato ed inoltrato alla Banca d'Italia il "Resoconto ICAAP 2015", le cui risultanze confermano la solidità patrimoniale del Gruppo Bancario: le risorse finanziarie disponibili risultano adeguate a garantire, con ampi margini di sicurezza, la copertura di tutti rischi attuali e prospettici, anche in condizioni di *stress*. Il grafico seguente illustra il dettaglio del capitale interno complessivo del Gruppo Bancario al 31/12/2015, per tipologia di rischio, secondo le definizioni riportate nella Tavola 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR) del presente documento.

Capitale interno complessivo: suddivisione per tipologia di rischio



Coerentemente con la *mission* e l'operatività del Gruppo Bancario, la parte preponderante dei rischi cui il Gruppo Bancario è esposto è costituita dal rischio di credito. L'assorbimento di capitale interno per le altre tipologie di rischio si contiene entro il 17% circa del capitale interno complessivo.

Tavola 5 – Esposizione al rischio di controparte (art. 439 CRR)

Informativa qualitativa

Il **rischio di controparte (CCR)** rappresenta il rischio che la controparte di una operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione. Si applica agli strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC), alle operazioni di pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, ai finanziamenti con margini e alle operazioni con regolamento a lungo termine.

Per **rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA)** si intende un aggiustamento alla valutazione intermedia di mercato del portafoglio di operazioni con una controparte. Tale aggiustamento riflette il valore di mercato corrente del rischio di controparte nei confronti dell'ente, ma non riflette il valore di mercato corrente del rischio di credito dell'ente nei confronti della controparte.

Strategie

Le linee guida definite nella *ALCO policy*, che regola i processi di gestione e controllo dei rischi finanziari ALM (cfr. sezione RISCHI FINANZIARI), non consentono la negoziazione di nuovi strumenti derivati ad eccezione di contratti di copertura preventivamente discussi ed autorizzati dal Comitato Tecnico ALCO. La copertura del portafoglio bancario si realizza preferibilmente attraverso l'uso di strategie alternative (cd. *match funding*), benché l'utilizzo di strumenti derivati non sia a priori escluso.

Al 31 dicembre 2015 la sola Banca gestisce un portafoglio residuale di prodotti derivati risultante da operazioni concluse con primarie istituzioni finanziarie e clientela *corporate* incluse nel solo portafoglio di negoziazione relativi per la quasi totalità a contratti su tassi di interesse. Le operazioni sono riconducibili ad operazioni concluse con la clientela per la copertura di loro operazioni, prevalentemente riferibili ad operazioni di finanziamento concesse dalla Banca e alle relative operazioni stipulate, con controparti di mercato, per l'azzeramento della posizione di rischio di mercato dalle stesse generate.

La Banca, ove possibile, ha adottato per le posizioni aperte in passato, politiche di mitigazione del rischio di controparte tramite la stipula di accordi di compensazione ed accordi di collateralizzazione per posizioni in contratti derivati sia con controparti istituzionali sia con controparti *corporate*.

Nel corso del 2015 non sono state poste in essere nuove operazioni in quanto gli strumenti derivati non rientrano da tempo fra i prodotti offerti dalla Banca.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Il Gruppo Bancario, per la misurazione dei rischi di controparte/aggiustamento della valutazione del credito e per la misurazione del capitale interno insito sia nel "portafoglio bancario" che nel "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza", si basa sulle metodologie prescritte dal Regolamento CRR – Parte Tre, Titolo II, Capo 6 (CCR) e Titolo VI (CVA) e per la relativa applicazione in Italia dalla Circolare n. 285/2013, ai fini del computo dei pertinenti requisiti patrimoniali regolamentari. In particolare per le transazioni riguardanti i derivati, ai fini della misurazione del rischio di controparte, la Banca applica il "metodo del valore di mercato" (art. 274 CRR) mentre, per la misurazione del rischio di aggiustamento della valutazione del credito, adotta il "metodo standardizzato" (art. 384 CRR).

Le procedure di affidamento creditizio nei confronti di clientela e/o con controparti istituzionali possono riguardare esclusivamente la revisione di limiti su controparti già approvate, ovvero di nuovi affidamenti, esclusivamente per istituti finanziari. I limiti così concessi hanno di norma durate correlate alle singole operazioni sottostanti e rappresentano in termini di valore il massimo rischio creditizio che la Banca intende sopportare con la singola controparte. I *plafond* così attribuiti, se non diversamente stabilito, hanno validità annuale o sino alla eventuale revoca o sospensione e sono sottoposti per la relativa approvazione ai competenti Organi sociali. Per le controparti *corporate* il limite massimo di esposizione da attribuire a ciascuna operazione in derivati viene calcolato applicando specifici coefficienti di ponderazione internamente approvati, distinti per tipologie e durata dell'operazione sottostante. Per l'operatività in derivati con controparti istituzionali il processo di determinazione dei limiti massimi di esposizione si basa su criteri oggettivi quali i dati di natura dimensionale, lo stato di residenza, le valutazioni effettuate dalle principali agenzie di *rating*, così come previsto nella *Financial Institution Credit Risk Policy* emessa dalla Banca. Le modalità di calcolo degli ammontari massimali applicano opportuni coefficienti di ponderazione, distinti anch'essi per tipologie e durate delle operazioni sottostanti.

La gestione ordinaria del portafoglio in essere viene svolta operativamente dalla funzione "Finance-Tesoreria" nel rispetto della normativa interna, delle norme di legge, delle specifiche direttive di riferimento e del codice di comportamento interno. Per riflettere l'eventuale mutata posizione di rischio del cliente e conseguentemente della Banca, la funzione di Tesoreria, come già rappresentato, può essere chiamata a gestire modifiche/ristrutturazioni o estinzioni anticipate delle operazioni in essere, in stretta collaborazione con la funzione "Risk" per le correlate iniziative assunte conseguenti alle attività di controllo e monitoraggio da essa effettuate sulla esposizione complessiva del cliente. La funzione di Tesoreria effettua una serie di controlli di primo livello legati alla gestione operativa delle singole posizioni, come previsti dalla normativa aziendale vigente al fine di garantire la piena rappresentazione delle operazioni nei sistemi informativi e contabili, il rispetto dei limiti operativi interni, dei massimali per controparte stabiliti dagli Organi sociali della Banca e il corretto esercizio dei Poteri delegati. Nell'ambito della gestione del ciclo di vita delle operazioni in essere, la funzione di Tesoreria effettua i controlli inerenti il rischio di regolamento attraverso il monitoraggio dei mancati regolamenti dei differenziali dovuti dalle singole controparti e attivando, se del caso, le conseguenti attività di sollecito/recupero e di segnalazione delle posizioni impagate alla funzione "Risk".

La funzione "Operations" è responsabile della valorizzazione *mark-to-market* degli strumenti finanziari; in tale ambito, al fine di assicurare la correttezza delle valutazioni interne, almeno trimestralmente effettua, con le sole controparti di mercato, la riconciliazione delle proprie evidenze con i valori forniti dalle contrarti stesse. Adeguata informativa sull'andamento delle singole posizioni in derivati viene garantita giornalmente alla funzione "Finance" e alle funzioni di controllo "Risk" e "Internal Audit".

Giova segnalare che la gestione del portafoglio in essere viene svolta anche nel rispetto delle disposizioni applicabili di cui al Regolamento (UE) n. 648 del 16 agosto 2012 (c.d. EMIR).

In termini di controlli di secondo livello, la funzione "Risk" effettua una serie di controlli sulla valutazione del portafoglio derivati, sull'esposizione al rischio di controparte e sul rispetto dei limiti interni relativi all'operatività in derivati. In particolare, i dati forniti dalla funzione "Operations" vengono giornalmente comparati con quelli del giorno precedente ed eventuali scostamenti significativi di *mark to market* sono investigati su base individuale. Le informazioni rilevanti sono circolarizzate con frequenza giornaliera in un *report* in cui sono evidenziate tutte le posizioni di *mark to market* sia positive che negative per singola controparte. Viene altresì svolto un controllo quotidiano tra i valori calcolati dai modelli utilizzati dalla funzione di Tesoreria con quelli gestionali di *risk management* e vengono indagati eventuali scostamenti rilevanti (differenze di valutazione superiori al 7% e maggiori di eur 25 mila). Con frequenza mensile viene svolto un controllo di secondo livello sulle curve che vengono inserite all'interno della procedura operativa che calcola il *mark-to-market* dei derivati in portafoglio e con pari frequenza, viene sottoposta all'attenzione dell'Alta Direzione, nell'ambito del complessivo controllo e monitoraggio dei rischi, adeguata informativa sul rischio di controparte.

Relativamente al **rischio di aggiustamento della valutazione del credito**, la funzione "Risk" ha determinato di non attivare specifici nuovi processi gestionali di misurazione in funzione della marginale e ridotta esposizione vantata dalla Banca nel comparto dei contratti derivati come sopra esposto. Il relativo capitale interno, come misurato dagli applicativi aziendali posti al servizio delle segnalazioni di vigilanza prudenziale della Banca, viene comunque monitorato nel suo complesso su base trimestrale, il cui andamento viene portato all'attenzione dell'Alta Direzione.

Informativa quantitativa

Rischio di controparte

31.12.2015

Tab 5.1 - Gruppo Bancario - Derivati finanziari

Tipologia sottostanti	Valore nozionale	Fair value lordo positivo al lordo degli accordi di compensazione	Fair value positivo al netto degli accordi di compensazione	Garanzie reali ricevute	Fair value positivo al netto degli accordi di compensazione e degli accordi di garanzia	Metodo valore corrente Esposizione futura	Metodo valore corrente EAD
Portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza	502.664	52.275	52.275	-	52.275	20.302	72.577
- Contratti derivati su titoli di debito e tassi di interesse	472.573	52.275	52.275	-	52.275	19.098	71.373
- Contratti derivati su titoli di capitale e indici azionari	30.091	-	-	-	-	1.204	1.204
- Contratti derivati su tassi di cambio e oro	-	-	-	-	-	-	-
- Contratti derivati su altri valori	-	-	-	-	-	-	-
Portafoglio bancario - Derivati di copertura	-	-	-	-	-	-	-
- Contratti derivati su titoli di debito e tassi di interesse	-	-	-	-	-	-	-
- Contratti derivati su titoli di capitale e indici azionari	-	-	-	-	-	-	-
- Contratti derivati su tassi di cambio e oro	-	-	-	-	-	-	-
- Contratti derivati su altri valori	-	-	-	-	-	-	-
Portafoglio bancario - Altri derivati	-	-	-	-	-	-	-
- Contratti derivati su titoli di debito e tassi di interesse	-	-	-	-	-	-	-
- Contratti derivati su titoli di capitale e indici azionari	-	-	-	-	-	-	-
- Contratti derivati su tassi di cambio e oro	-	-	-	-	-	-	-
- Contratti derivati su altri valori	-	-	-	-	-	-	-
Totale (T)	502.664	52.275	52.275	-	52.275	20.302	72.577
Totale (T-1)	659.966	59.749	59.749	-	59.749	5.231	64.980

Rischio di controparte

31/12/2015

Tab. 5.2 - Gruppo Bancario - Rischio di controparte - metodo del valore corrente

Classi regolamentari di attività	Valore corrente	Valore ponderato	Requisito patrimoniale
Esposizioni verso enti	6.639	2.000	160
Esposizioni verso imprese ed altri soggetti	44.244	96.376	7.710
Esposizioni in stato di default	6.943	8.853	708
Totale (T)	57.826	107.228	8.578
Totale (T-1)	68.026	65.037	5.203

Rischio di aggiustamento della valutazione del credito

31/12/2015

Tab. 5.3 - Gruppo Bancario - Rischio di aggiustamento della valutazione del credito - metodo standardizzato

	Requisito patrimoniale
Totale (T)	3.191
Totale (T-1)	4.284

Tavola 6 - Rischio di credito: informazioni generali e rettifiche (art. 442 CRR)

Informativa qualitativa

Definizioni di “crediti deteriorati” e “crediti scaduti”

In data 9 gennaio 2015 la Commissione Europea ha approvato in materia, su proposta dell'European Banking Authority (EBA), la versione “definitiva” delle norme tecniche di attuazione (ITS) relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate definite dall'Autorità Bancaria Europea riguardanti le nuove nozioni di *Non-Performing Exposures (NPE)* e *Forbearance*.

A seguito di tale provvedimento, la Banca d'Italia ha emanato un aggiornamento del proprio corpo normativo che, pur nella continuità della precedente rappresentazione degli stati rischio del credito deteriorato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, riflette a pieno la nuova regolamentazione comunitaria.

Sulla base della normativa emanata dalla Banca d'Italia, in funzione di un'omogenea rappresentazione del fenomeno, il Gruppo Bancario conferma una definizione di attività finanziarie deteriorate che ricomprende i concetti di esposizioni *non-performing* (introdotte dagli ITS – EBA), di *default* (prevista dall'art. 178 del CRR) e dei principi contabili di riferimento (IAS/IFRS). Pertanto, il nuovo quadro regolamentare, integrato da ulteriori disposizioni interne che fissano criteri e regole, prevede ora, in funzione del loro stato di criticità, la ripartizione delle attività finanziarie deteriorate in tre categorie:

- **sofferenze**
- **inadempienze probabili**
- **esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**

Sono state, pertanto, abrogate le categorie di esposizioni incagliate ed esposizioni ristrutturata che, in pratica, confluiscono nelle inadempienze probabili.

E' stata, inoltre, istituita la nuova categoria delle “**esposizioni oggetto di concessioni – *forbearance***”, riferita alle esposizioni oggetto di rinegoziazione e/o di rifinanziamento per difficoltà finanziaria (manifesta o in procinto di manifestarsi) del cliente che, di fatto, costituisce un sotto insieme sia dei crediti deteriorati (esposizioni oggetto di concessioni deteriorate) che di quelli *in bonis* (altre esposizioni oggetto di concessioni), in relazione allo stato di rischio dell'esposizione al momento della rinegoziazione ovvero quale sua conseguenza. Le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate non formano pertanto una categoria a se stante di attività deteriorate ma costituiscono un attributo delle precedenti categorie di attività deteriorate.

Rientrano pertanto tra le **attività finanziarie deteriorate** i crediti che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro erogazione, mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore.

Le definizioni delle diverse categorie di “**crediti deteriorati**” (esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili ed in sofferenza) coincidono con le analoghe definizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e *pro-tempore* vigenti. Le indicazioni regolamentari sono integrate con disposizioni interne che fissano i criteri e le regole per il passaggio dei crediti nell'ambito delle distinte categorie di rischio. In particolare:

Sofferenze

Esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche se non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni.

Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. Sono incluse anche (i) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione (ii) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile (iii) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro

classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*non-performing exposures with forbearance measures*” di cui al paragrafo 180 degli ITS.

Circa l'individuazione, per talune fattispecie, del momento del passaggio “a sofferenza” delle partite creditorie, vengono stabiliti i seguenti specifici “criteri-limite”, entro i quali si deve procedere alla classificazione:

- (a) fallimento: da quando si ha notizia della intervenuta dichiarazione di fallimento (a prescindere dalle garanzie e dalle previsioni di recupero);
- (b) amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: da quando si ha notizia della intervenuta dichiarazione dello stato di insolvenza;
- (c) concordato preventivo: il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione della istanza (ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare). Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda. In ogni caso, non appena ricevuta informativa circa la natura liquidatoria del concordato;
- (d) al di fuori dei casi in cui il cliente è assoggettato a procedura concorsuale, la classificazione a sofferenza viene attuata quando si procede mediante azione esecutiva individuale. L'azione giudiziale – c.d. “atto di rigore” - si intende iniziata quando viene confermato che l'atto di pignoramento immobiliare è stato notificato e trascritto, o - nell'ipotesi di pignoramento mobiliare - quando è stato eseguito il verbale di pignoramento. Al ricevimento di tale conferma, viene effettuata l'imputazione a sofferenza del credito in essere.

A livello gestionale, l'attribuzione (o la cessazione) della classifica “sofferenza” è soggetta a delibera in applicazione delle disposizioni aziendali interne.

Inadempienze probabili

Esposizioni per cassa e fuori bilancio per le quali – secondo il giudizio della banca creditrice – ne risulta improbabile l'adempimento integrale (in linea capitale e/o interessi, e senza considerare il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie).

Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Poiché la valutazione dell'improbabilità dell'adempimento è a giudizio della banca, non è necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è dunque denominato “inadempienza probabile” (salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze). Tra le inadempienze probabili sono incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: a) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*non-performing exposures with forbearance measures*” di cui al paragrafo 180 degli ITS; b) le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tale fine viene riconosciuto il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo, c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare), va segnalato fra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e fino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda. Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda (mancata approvazione o giudizio di omologazione). In quest'ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si

realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *in bonis*. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell'ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate.

A livello gestionale, l'attribuzione (o la cessazione) della classifica "inadempienze probabili" è soggetta a delibera in applicazione delle disposizioni aziendali interne.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate

Esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione. Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "*non-performing exposures with forbearance measures*" di cui paragrafo 180 degli ITS.

Le società del Gruppo Bancario adottano l'approccio regolamentare per singolo debitore.

A livello gestionale l'attribuzione della classifica "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" avviene tramite automatismi IT, qualora siano superate predeterminate condizioni oggettive di inadempienza.

Il ritorno *in bonis* delle esposizioni deteriorate, disciplinato dall'Organo di Vigilanza nonché da specifica normativa interna, avviene su iniziativa delle strutture preposte alla gestione, previo accertamento del venir meno delle condizioni di criticità e dello stato di insolvenza.

Esposizioni oggetto di concessioni – *forbearance*

La normativa di vigilanza ha introdotto il concetto di "Esposizioni oggetto di concessione" (*forbearance*). La nozione di "*forborne assets*" – introdotta dalle disposizioni europee – è "trasversale" alle macrocategorie di classificazione dei crediti (*performing* e *non performing*).

Le esposizioni oggetto di concessioni (*forbearance*) si distinguono in:

- **esposizioni oggetto di concessioni deteriorate**, che corrispondono alle "*non performing exposures with forbearance measures*" di cui ai già citati ITS. Tali esposizioni rappresentano un dettaglio, a seconda dei casi, delle sofferenze, delle inadempienze probabili oppure delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; esse, quindi, non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate;
- **altre esposizioni oggetto di concessioni**, che corrispondono alle "*forborne performing exposures*" di cui agli ITS. La definizione di "esposizioni *forborne*" è direttamente connessa a quella di *forbearance measures*: esse rappresentano le concessioni nei confronti di un debitore che affronta, o è in procinto di affrontare, difficoltà nel rispetto dei propri impegni di pagamento.

Con il termine "concessioni" si indicano sia le modifiche contrattuali accordate al debitore in difficoltà finanziarie (*modification*) sia l'erogazione di un nuovo finanziamento per consentire il soddisfacimento dell'obbligazione preesistente (*refinancing*). Rientrano nelle "concessioni" anche le modifiche contrattuali, liberamente richiedibili da un debitore nel contesto di un contratto già sottoscritto, ma solamente allorché il creditore ritenga che quel debitore risulti in difficoltà finanziaria (c.d. "*embedded forbearance clauses*").

A livello gestionale, l'attribuzione (o la cessazione) della caratteristica di "*forbearance*" ad una variazione dei termini contrattuali di un'operazione è soggetta a delibera in applicazione delle disposizioni aziendali interne.

Oltre alle suddette tipologie di esposizioni deteriorate, il Gruppo Bancario monitora e segnala periodicamente alla Banca d'Italia anche i crediti scaduti da 90 giorni (inclusi fra i crediti *in bonis*) definiti come esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni non già classificate in una delle classi di credito deteriorato. Tale tipologia di esposizioni non deteriorate rientra nella definizione di "**crediti scaduti**".

Descrizione delle metodologie adottate per le rettifiche di valore

I crediti includono gli impieghi con clientela e con banche, sia erogati direttamente sia acquistati da terzi, che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili, che non sono quotati in un mercato attivo e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie disponibili per la vendita.

Nella voce crediti rientrano inoltre i crediti commerciali e di funzionamento – diversi da quelli connessi con il pagamento di forniture di beni e servizi, ricondotti alla voce “altre attività” - le operazioni di pronti contro termine, i crediti originati da operazioni di *leasing* finanziario ed i titoli acquistati in sottoscrizione o collocamento privato, con pagamenti determinati o determinabili, non quotati in mercati attivi. Per quanto riguarda i crediti acquistati *pro-soluto*, gli stessi sono inclusi nella voce crediti, previo accertamento della inesistenza di clausole contrattuali che alterino in modo significativo l'esposizione al rischio della società cessionaria.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di erogazione o, nel caso di un titolo di debito, a quella di regolamento, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario, pari all'ammontare erogato, o al prezzo di sottoscrizione, comprensivo dei proventi e degli oneri direttamente imputabili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.

Nei casi in cui l'importo netto erogato non corrisponda al *fair value* dell'attività, a causa del minor tasso d'interesse applicato rispetto a quello di mercato o a quello normalmente praticato su finanziamenti con caratteristiche simili, la rilevazione iniziale è effettuata per un importo pari all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri ad un tasso appropriato. La differenza rispetto all'importo erogato od al prezzo di sottoscrizione è imputata direttamente a conto economico.

I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto o di rivendita a termine sono iscritti in bilancio come operazioni di raccolta o impiego. In particolare, le operazioni di vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per l'importo percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono rilevate come crediti per l'importo corrisposto a pronti.

I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Qualora invece siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad essere iscritti tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono cancellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio dei crediti in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall'esposizione ai cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle variazioni dei flussi finanziari degli stessi. Infine, i crediti ceduti sono cancellati dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un'obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi.

La contabilizzazione dei contratti di *leasing* finanziario secondo il metodo finanziario stabilito dal principio contabile IAS 17, prevede che il locatore rilevi nel proprio stato patrimoniale i beni concessi in *leasing* finanziario e li esponga come credito ad un valore uguale all'investimento netto nel *leasing*. Un *leasing* è classificato finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà. Secondo lo IAS 17, i locatori includono nell'importo iniziale del finanziamento i costi diretti iniziali sostenuti nella negoziazione di un *leasing*. I costi diretti iniziali da imputare ad incremento dell'investimento netto comprendono solo quei costi, come le spese di commissione, direttamente attribuibili all'operazione di locazione finanziaria che in primo luogo siano certi ed immediatamente determinabili nel momento in cui avviene la rilevazione iniziale del credito *leasing*.

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al “costo ammortizzato”, utilizzando il “metodo del tasso di interesse effettivo”. Il costo ammortizzato è pari al valore di prima iscrizione diminuito o aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche e delle riprese di valore e dell'ammortamento – calcolato col “metodo del tasso di interesse effettivo” – della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai proventi ed agli oneri imputati direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa futuri generati dal credito, in linea capitale ed interessi, all'ammontare erogato includendo i proventi e gli oneri riconducibili al credito stesso. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l'effetto economico dei proventi e degli oneri iniziali lungo la vita residua attesa del credito.

La stima dei flussi di cassa e della durata contrattuale del credito tiene conto di tutte le clausole contrattuali che possono influire sugli importi e sulle scadenze, senza considerare invece le perdite attese sullo stesso.

Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente (tasso originario del rapporto) è quello che viene utilizzato per attualizzare i flussi di cassa previsti e determina di conseguenza il costo ammortizzato successivamente alla rilevazione iniziale.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al costo storico ed i proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti a conto economico in modo lineare lungo la durata contrattuale del credito. Analogo criterio di valorizzazione è adottato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

In sede di redazione del bilancio d'esercizio e delle situazioni infra annuali viene effettuata una ricognizione dei crediti volta ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore.

Si ritiene che un credito abbia subito una riduzione di valore quando è prevedibile che non si sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie, o un valore equivalente.

Rientrano in tale ambito i crediti classificati a *sofferenza*, a *inadempienze probabili*, a *esposizioni scadute deteriorate*, sulla base di quanto previsto dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia, coerentemente con la normativa IAS.

I crediti deteriorati (non performing) sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario. I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia.

Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali. La rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Il valore originario dei crediti è ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è iscritta a conto economico e non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.

Le operazioni di ristrutturazione di crediti deteriorati che prevedono la parziale o integrale conversione degli stessi in quote di capitale delle società affidate, sono valutate in funzione del *fair value* delle azioni ricevute a compensazione del proprio credito, come previsto dall'IFRIC 19; per la valutazione al *fair value* di tali azioni si applicano le metodologie proprie degli investimenti di capitale, in funzione della loro classificazione di bilancio.

Per le altre operazioni di rinegoziazione si procede alla cancellazione della posizione creditoria e alla rilevazione di una nuova attività finanziaria, quando le modifiche dei termini contrattuali risultano sostanziali.

Le operazioni di ristrutturazione includono le posizioni creditorie vantate verso clienti in difficoltà finanziaria per le quali la rinegoziazione ha comportato una perdita finanziaria; in tal caso, la svalutazione specifica viene determinata sulla base del tasso d'interesse originario.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè, di norma, i crediti in bonis, ivi inclusi quelli verso controparti residenti in paesi a rischio, sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, fondate su elementi osservabili alla data della valutazione, che consentano di stimare il valore della perdita latente in ciascuna categoria di crediti. Le rettifiche di valore determinate collettivamente sono rilevate a conto economico.

Ad ogni data di chiusura del bilancio e delle situazioni infra annuali le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono determinate in modo differenziale con riferimento all'intero portafoglio di crediti *in bonis* alla stessa data.

Informativa quantitativa

Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia

Rischio di credito

31.12.2015

Tab 6.1 - Gruppo Bancario - Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

Portafogli / qualità	Sofferenze	Indampienze probabili	Esposizioni scadute deteriorate	Esposizioni scadute non deteriorate	Attività di evidente scarsa qualità creditizia	Altre esposizioni	Totale	Media di periodo
1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-	-	5.736	46.539	52.275	nd
2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita	-	-	-	-	-	45.640	45.640	nd
3 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-	-	-	-	-	-	-	nd
4 - Crediti verso banche	-	-	-	17.154	-	186.177	203.331	nd
5 - Crediti verso clientela	117.152	337.626	51.170	47.748	-	2.128.429	2.682.125	nd
6 - Attività finanziarie valutate al fair value	-	-	-	-	-	-	-	nd
7 - Attività finanziarie in corso di dismissione	10.781	7.215	21.384	47.343	-	140.863	227.586	nd
8 - Derivati di copertura	-	-	-	-	-	-	-	nd
Totale (T)	127.933	344.841	72.554	112.245	5.736	2.547.648	3.210.957	nd
Valori medi di periodo	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Totale (T-1)	141.156	329.790	54.803	202.682	7.167	2.633.634	3.369.232	nd

La tabella evidenzia le attività finanziarie per portafoglio contabile di appartenenza e per qualità creditizia. I valori riportati sono quelli utilizzati nell'informativa di bilancio consolidata e si riferiscono sia a posizioni del portafoglio bancario sia a posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

Rischio di credito

31.12.2015

Tab 6.2 - Gruppo Bancario - Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (valore di bilancio)

Esposizioni / Aree geografiche	Italia			Altri paesi europei			America			Asia			Resto del mondo			Totale		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta
Esposizioni per cassa	3.441.539	705.694	2.735.845	130.501	8.058	122.443	98.470	4.896	93.574	2.088	-	2.088	1.415	14	1.401	3.674.013	718.662	2.955.351
- Sofferenze	569.728	441.795	127.933	1.762	1.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571.490	443.557	127.933
- Inadempienze probabili	486.878	153.333	333.545	12.283	6.094	6.189	6.810	3.104	3.706	-	-	-	1.415	14	1.401	507.386	162.545	344.841
- Esposizioni scadute deteriorate	143.696	71.326	72.370	184	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.880	71.326	72.554
- Esposizioni non deteriorate	2.241.237	39.240	2.201.997	116.272	202	116.070	91.660	1.792	89.868	2.088	-	2.088	-	-	-	2.451.257	41.234	2.410.023
Esposizioni "fuori bilancio"	319.280	5.268	314.012	25.268	12.334	12.934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.548	17.602	326.946
- Sofferenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inadempienze probabili	11.098	4.710	6.388	13.291	12.334	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.389	17.044	7.345
- Esposizioni scadute deteriorate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Esposizioni non deteriorate	308.182	558	307.624	11.977	-	11.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.159	558	319.601
Totale (T)	3.760.819	710.962	3.049.857	155.769	20.392	135.377	98.470	4.896	93.574	2.088	-	2.088	1.415	14	1.401	4.018.561	736.264	3.282.297
Totale (T-1)	4.026.392	727.503	3.298.889	150.950	9.568	141.382	106.312	5.455	100.857	1.840	-	1.840	649	-	649	4.286.143	742.526	3.543.617

La tabella evidenzia la distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela. I valori riportati sono quelli utilizzati nell'informativa di bilancio consolidata e si riferiscono sia a posizioni del portafoglio bancario sia a posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche

Rischio di credito

31.12.2015

Tab 6.3 - Gruppo Bancario - Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche (valore di bilancio)

Esposizioni / Aree geografiche	Italia			Altri paesi europei			America			Asia			Resto del mondo			Totale		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta
Esposizioni per cassa	170.414	-	170.414	21.765	-	21.765	11.152	-	11.152	-	-	-	-	-	203.331	-	203.331	
- Sofferenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Inadempienze probabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Esposizioni scadute deteriorate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Esposizioni non deteriorate	170.414	-	170.414	21.765	-	21.765	11.152	-	11.152	-	-	-	-	-	203.331	-	203.331	
Esposizioni "fuori bilancio"	55.363	-	55.363	1.895	-	1.895	-	-	-	-	-	-	-	-	57.258	-	57.258	
- Sofferenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Inadempienze probabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Esposizioni scadute deteriorate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Esposizioni non deteriorate	55.363	-	55.363	1.895	-	1.895	-	-	-	-	-	-	-	-	57.258	-	57.258	
Totale (T)	225.777	-	225.777	23.660	-	23.660	11.152	-	11.152	-	-	-	-	-	260.589	-	260.589	
Totale (T-1)	119.745	-	119.745	25.683	-	25.683	31.176	-	31.176	-	-	-	-	-	176.604	-	176.604	

La tabella evidenzia la distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche. I valori riportati sono quelli utilizzati nell'informativa di bilancio consolidata e si riferiscono sia a posizioni del portafoglio bancario sia a posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

Rischio di credito

31.12.2015

Tab 6.4 - Gruppo Bancario - Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

Esposizioni / Controparti	Governi e Banche centrali			Altri enti pubblici			Società finanziarie			Società di assicurazione			Imprese non finanziarie			Altri soggetti			Totale		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta
Esposizioni per cassa	48.383	57	48.326	418	112	306	212.454	64.423	148.031	-	-	-	2.803.826	539.473	2.264.353	608.932	114.597	494.335	3.674.013	718.662	2.955.351
- Sofferenze	-	-	-	-	-	-	51.407	48.873	2.534	-	-	-	446.052	333.824	112.228	74.031	60.860	13.171	571.490	443.557	127.933
- Inadempienze probabili	-	-	-	-	-	-	91.642	14.000	77.642	-	-	-	405.464	145.624	259.840	10.280	2.921	7.359	507.386	162.545	344.841
- Esposizioni scadute deteriorate	-	-	-	103	103	-	266	201	65	-	-	-	80.416	33.640	46.776	63.095	37.382	25.713	143.880	71.326	72.554
- Esposizioni non deteriorate	48.383	57	48.326	315	9	306	69.139	1.349	67.790	-	-	-	1.871.894	26.385	1.845.509	461.526	13.434	448.092	2.451.257	41.234	2.410.023
Esposizioni "fuori bilancio"	-	-	-	-	-	-	34.609	12.335	22.274	-	-	-	309.939	5.267	304.672	-	-	-	344.548	17.602	326.946
- Sofferenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inadempienze probabili	-	-	-	-	-	-	13.292	12.335	957	-	-	-	11.097	4.709	6.388	-	-	-	24.389	17.044	7.345
- Esposizioni scadute deteriorate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Esposizioni non deteriorate	-	-	-	-	-	-	21.317	-	21.317	-	-	-	298.842	558	298.284	-	-	-	320.159	558	319.601
Totale (T)	48.383	57	48.326	418	112	306	247.063	76.758	170.305	-	-	-	3.113.765	544.740	2.569.025	608.932	114.597	494.335	4.018.561	736.264	3.282.297
Totale (T-1)	53.593	3.405	50.188	326	119	207	183.150	17.005	166.145	-	-	-	3.393.058	605.473	2.787.585	656.016	116.524	539.492	4.286.143	742.526	3.543.617

La tabella evidenzia la distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela. I valori riportati sono quelli utilizzati nell'informativa di bilancio consolidata e si riferiscono sia a posizioni del portafoglio bancario sia a posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività finanziarie

Rischio di credito

31.12.2015

Tab 6.5 - Gruppo Bancario - Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività finanziarie

Voci / scaglioni temporali	A vista	Da oltre 1 giorno a 7 giorni	Da oltre 7 giorni a 15 giorni	Da oltre 15 giorni a 1 mese	Da oltre 1 mese fino a 3 mesi	Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	Da oltre 6 mesi fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Indeterminata	Totale
Esposizioni per cassa	291.753	24.518	27.056	116.255	272.247	265.756	390.621	1.434.763	455.218	124.044	3.402.231
Titoli e quote	15.238	-	-	-	-	117	45.417	-	-	-	60.772
- Titoli di Stato	54	-	-	-	-	117	45.417	-	-	-	45.588
- Altri titoli di debito	11.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.245
- Quote OICR	3.939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.939
Finanziamenti	276.515	24.518	27.056	116.255	272.247	265.639	345.204	1.434.763	455.218	124.044	3.341.459
- Banche	10.087	11.500	1	15.403	5	9.642	532	27.793	4.339	124.044	203.346
- Clientela	266.428	13.018	27.055	100.852	272.242	255.997	344.672	1.406.970	450.879	-	3.138.113
Esposizioni "fuori bilancio"	- 102.260	-	4.009	-	19.660	2.400	3.117	33.825	35.061	-	4.188
Derivati finanziari senza scambio di capitale	(4.188)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.188)
- Posizioni lunghe	46.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.564
- Posizioni corte	- 50.752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50.752)
Derivati finanziari con scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impegni irrevocabili a erogare fondi	(98.072)	-	4.009	-	19.660	2.400	3.117	33.825	35.061	-	-
- Posizioni lunghe	1.014	-	4.009	-	19.660	2.400	3.117	33.825	35.061	-	99.086
- Posizioni corte	- 99.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(99.086)
Garanzie finanziarie rilasciate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (T)	189.493	24.518	31.065	116.255	291.907	268.156	393.738	1.468.588	490.279	124.044	3.398.043
Totale (T-1)	139.305	20.886	25.796	121.791	315.186	273.218	429.246	1.736.493	606.113	28.169	3.696.203

La tabella evidenzia la distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività finanziarie. I valori riportati sono quelli utilizzati nell'informativa di bilancio consolidata e si riferiscono sia a posizioni del portafoglio bancario sia a posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Esposizioni per cassa verso clientela : dinamica delle rettifiche di valore complessive delle esposizioni deteriorate (valori di bilancio)

Rischio di credito

31.12.2015

Tab 6.7 - Gruppo Bancario - Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive delle esposizioni deteriorate (valori di bilancio)

Portafogli / qualità	Sofferenze	Inadempienze probabili	Esposizioni scadute deteriorate	Totale
Rettifiche complessive iniziali	403.235	198.653	58.973	660.861
- di cui : esposizioni cedute non cancellate	-	-	-	-
Variazioni in aumento	81.243	45.665	30.311	157.219
- rettifiche di valore	30.688	39.272	26.214	96.174
- perdite da cessione	-	-	-	-
- trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate	49.737	1.988	1.560	53.285
- altre variazioni in aumento	818	4.405	2.537	7.760
Variazioni in diminuzione	40.921	81.773	17.958	140.652
- riprese di valore da valutazione	1.452	23.593	199	25.244
- riprese di valore da incasso	5.336	1.474	2.795	9.605
- utili da cessione	-	55	-	55
- cancellazioni	29.337	11.829	3.938	45.104
- trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate	1.843	44.819	6.623	53.285
- altre variazioni in diminuzione	2.953	3	4.403	7.359
Rettifiche complessive finali	443.557	162.545	71.326	677.428
- di cui : esposizioni cedute non cancellate	-	-	-	-

Informazioni sul conto economico consolidato: composizione delle rettifiche di valore nette per deterioramento crediti

Rischio di credito

31.12.2015

Tab 6.8 - Bilancio consolidato - Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti: composizione

Operazioni/Componenti reddituali	Rettifiche di valore (1)			Riprese di valore (2)				Totale 31.12.2015 (1)-(2)	Totale 31.12.2014
	Specifiche		di portafoglio	Specifiche		di portafoglio			
	Cancellazioni	Altre		Da Interessi	Altre riprese	Da Interessi	Altre riprese		
A. Crediti verso banche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Crediti verso clientela	- 11.770	- 96.174	- 7.923	5.102	29.747	976	21.186	- 58.856	- 17.672
Crediti deteriorati acquistati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamenti	-	-	X	-	-	X	X	-	-
- Titoli di debito	-	-	X	-	-	X	X	-	-
Altri crediti	- 11.770	- 96.174	- 7.923	5.102	29.747	976	21.186	- 58.856	- 17.672
- Finanziamenti	- 11.770	- 95.052	- 7.923	5.102	29.747	976	21.186	- 57.734	- 17.672
- Titoli di debito	-	1.122	-	-	-	-	-	1.122	-
C. Totale	- 11.770	- 96.174	- 7.923	5.102	29.747	976	21.186	- 58.856	- 17.672

I valori riportati corrispondono a quelli indicati nella parte C della nota integrativa consolidata nella tabella 8.1 di pari oggetto

Tavola 7 - Attività vincolate e non vincolate (art. 443 CRR)

Informativa qualitativa

Con l'11° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 emesso nel luglio 2015, la Banca d'Italia ha chiesto alle banche di tener conto, nell'ambito del *Risk Appetite Framework* e nel processo di gestione dei rischi, di considerare il rischio connesso alla quota di attività vincolate³ (*asset encumbrance*).

In particolare, nel delineare le politiche di governo del rischio di *asset encumbrance*, il Regolatore raccomanda alle banche di valutare i seguenti fattori: (i) il modello di *business* della banca, (ii) gli Stati in cui la stessa opera, (iii) le specificità dei mercati della provvista, (iv) la situazione macroeconomica.

Ulteriore raccomandazione includere nei piani di emergenza della banca le strategie volte a gestire il potenziale aumento della quota di attività vincolate derivante da situazioni di tensione rilevanti, ossia da *shock* plausibili benché improbabili, avendo riguardo anche al declassamento del *rating* del credito della banca, alla svalutazione delle attività costituite in pegno e all'aumento dei requisiti di margine.

A livello di informativa direzionale, inoltre la Banca d'Italia richiede di assicurare che gli Organi aziendali della banca ricevano informazioni tempestive almeno in merito a: (i) livello, evoluzione e natura delle attività vincolate e fonti costitutive del vincolo, quali operazioni di finanziamento garantite o altre transazioni; (ii) ammontare, evoluzione e qualità creditizia delle attività non vincolate ma vincolabili, con un'indicazione del volume di attività potenzialmente vincolabili; (iii) ammontare, evoluzione e natura delle attività vincolate risultante dal materializzarsi di scenari di *stress* (quota potenziale di attività vincolate).

Per la scarsa rilevanza del fenomeno la Banca al momento non ha previsto l'adozione di politiche di rischio dedicate; qualora il modello operativo della Banca evolvesse con nuove forme di raccolta garantita sarà cura della stessa definire idonee politiche di gestione dei rischi connessi alla gestione delle garanzie e alla quota di attività vincolate assicurando l'attivazione di nuovi e specifici presidi di *risk management*.

Le operazioni per le quali il Gruppo Bancario vincola una parte delle proprie attività finanziarie sono riferibili, alla data di riferimento, alle seguenti fattispecie:

- deposito presso Banca d'Italia in qualità di "riserva obbligatoria"
- depositi vincolati dati in garanzia a banche correlati ad operazioni in derivati
- depositi vincolati dati in garanzia a banche correlati ad operazioni di finanziamento sindacate (*blor deposit*)
- titoli di debito dati in garanzia alla Banca d'Italia per operatività di Tesoreria
- titolo di capitale a garanzia di finanziamenti concessi da banche ad una nostra partecipata

Le relative esposizioni riportate nella successiva tabella 7.1, esclusivamente riferibili ad attività vincolate fornite in garanzia dalla Banca, complessivamente hanno rappresentato, nel corso del 2015, circa il 5,5% del totale delle attività del Gruppo Bancario; alla data di riferimento, si registra un livello inferiore di incidenza delle attività vincolate pari al 4,4%.

Per la scarsa rilevanza del fenomeno, la cui evoluzione nel tempo rimarrà alquanto contenuta, la Banca non prevede l'adozione di politiche di rischio dedicate.

³ è considerata vincolata l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia (*security o collateral*) o supporto al credito (*credit enhancement*) ad un'operazione da cui non può essere ritirata liberamente.

Informativa quantitativa

Sulla base delle disposizioni emanate dall'EBA a seguito del disposto della CRR (art. 443), le istituzioni devono indicare la quantità di beni vincolati e non vincolati suddivise per tipologia di attività. Gli attivi "vincolati" sono attività in bilancio che sono stati dati in pegno o ceduti senza cancellazione o altrimenti gravati da vincoli, nonché le garanzie ricevute che soddisfano le condizioni per il riconoscimento in bilancio del cessionario. A partire dalla presente informativa al 31 dicembre 2015, le informazioni pubblicate in tema di attività vincolate e non vincolate sono calcolate sulla base di valori mediani dei dati trimestrali. Le informazioni pubblicate nel fascicolo "Informativa al Pubblico Pillar 3" dell'esercizio 2014, esposte a confronto, facevano invece riferimento ai dati puntuali del 31 dicembre 2014, in quanto riferite al primo periodo di entrata in vigore della nuova normativa prudenziale in tema di attività vincolate (*Asset encumbrance*); l'informativa viene redatta secondo gli schemi e gli orientamenti emanati dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) in conformità dell'art. 443 del Regolamento CRR e riflette le informazioni di natura segnaletica inviate alla Banca d'Italia nella nuova base informativa attivata in argomento.

31.12.2015

Tab 7.1 - Modello A - Attivi dell'ente segnalante

Forme tecniche	Valore contabile delle attività vincolate	Valore equo delle attività vincolate	Valore contabile delle attività non vincolate	Valore equo delle attività non vincolate
Attività	215.375		3.680.691	
Titoli di capitale	63.901	63.901	29.442	29.442
Titoli di debito	45.461	-	11.245	11.245
Altre attività	106.013		3.640.005	
Totale (T)	215.375		3.680.691	
Totale (T-1)	231.328		3.743.212	

31.12.2015

Tab 7.2- Modello B - Garanzie reali ricevute dall'ente segnalante

Forme tecniche	Valore equo delle garanzie reali vincolate ricevute o dei titoli di debito propri emessi	Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito propri emessi potenzialmente vincolabili
Garanzie ricevute	-	-
Titoli di capitale	-	-
Titoli di debito	-	-
Altre garanzie reali ricevute	-	-
Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite proprie o da ABS	-	4.549
Totale (T)	-	4.549
Totale (T-1)	-	3.456

31.12.2015

Tab 7.2- Modello C - Fonti di impiego

Forme tecniche	Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli dati in prestito	Attività, garanzie reali ricevute e titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite e da ABS vincolati
Valore contabile delle passività finanziarie selezionate	-	-
Totale (T)	-	-
Totale (T-1)	-	-

Tavola 8 - Rischio di credito: uso delle ECAI (art. 444 CRR)

Informativa qualitativa

La Banca relativamente al proprio portafoglio bancario, ai fini del calcolo delle attività a rischio ponderate per il rischio di credito e di controparte – metodo standardizzato, ha scelto di avvalersi, delle valutazioni del merito creditizio⁴ rilasciate dall'agenzia esterna di valutazione (*External Credit Assessment Institutions – ECAI*) *Moody's Investor Service* e dall'agenzia di credito all'esportazione (*Export Credit Agencies – ECA*) SACE S.p.A. per alcuni dei portafogli regolamentari e precisamente:

Portafogli regolamentari	ECAI/ECA	Tipo di rating
Amministrazioni centrali e banche centrali	SACE S.p.A. Moody's Investor Service	Solicited/Unsolicited
Banche multilaterali di sviluppo	Moody's Investor Service	Solicited/Unsolicited
Intermediari vigilati	Moody's Investor Service	Solicited
Amministrazioni regionali o autorità locali	Moody's Investor Service	Solicited/Unsolicited
Organismi del settore pubblico	Moody's Investor Service	Solicited/Unsolicited

L'elenco delle ECAI/ECA delle quali la Banca intende avvalersi, come sopra riportato in tabella, è valido ai fini sia dell'applicazione dei fattori di ponderazione alle controparti rappresentate dai soggetti debitori, garanti o venditori di protezione sia del riconoscimento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito.

Nella tabella seguente il *mapping* pubblicato dalla Banca d'Italia dei *rating* a lungo termine rilasciati da *Moody's Investor Service*.

Classe di merito di credito	Coefficienti di ponderazione del rischio				ECAI
	Amministrazioni centrali e banche centrali	Intermediari vigilati, enti del settore pubblico, enti territoriali	Banche multilaterali di sviluppo	Imprese e altri soggetti	Moody's
1	0%	20%	20%	20%	da Aaa a Aa3
2	20%	50%	50%	50%	da A1 a A3
3	50%	100%	50%	100%	da Baa1 a Baa3
4	100%	100%	100%	100%	da Ba1 a Ba3
5	100%	100%	100%	150%	da B1 a B3
6	150%	150%	150%	150%	Caa1 e inferiori

⁴ *Solicited rating*: il rating rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo.

Unsolicited rating: il rating rilasciato in assenza di una richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

Informativa quantitativa

Rischio di credito - Informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato

31.12.2015

Tab 8.1 - Gruppo Bancario - Portafogli assoggettati al metodo standardizzato

Classi regolamentari di attività	Classi di merito creditizio/Valore dell'esposizione							Totale	Deduzioni dal patrimonio di vigilanza
	Classe di merito 01	Classe di merito 02	Classe di merito 03	Classe di merito 04	Classe di merito 05	Classe di merito 06	Prive di classe di merito		
- Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali	-	-	497.582	-	-	-	-	497.582	-
- Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Esposizioni verso organismi del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	367	367	-
- Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Esposizioni verso organizzazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Esposizioni verso enti (intermediari vigilati)	32.916	-	29.669	-	-	-	-	62.585	-
- Esposizioni verso imprese	-	-	-	-	-	-	1.725.116	1.725.116	-
- Esposizioni al dettaglio	-	-	-	-	-	-	610.649	610.649	-
- Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	-	-	-	-	-	-	148.654	148.654	-
- Esposizioni in stato di default	-	-	-	-	-	-	569.044	569.044	-
- Esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Esposizioni sotto forma di quote o azioni in organismi di investimento collettivi (OIC)	-	-	-	-	-	-	4.308	4.308	-
- Esposizioni in strumenti di capitale	-	-	-	-	-	-	178.286	178.286	-
- Altre esposizioni	-	-	-	-	-	-	111.914	111.914	-
Totale (T)	32.916	-	527.251	-	-	-	3.348.338	3.908.505	-
Totale (T-1)	54.449	-	371.455	-	-	-	3.637.743	4.063.647	-

La tabella fornisce le esposizioni soggette al rischio di credito - metodo standardizzato; le esposizioni sono rappresentate per classe di merito creditizio (rating ECAI/ECA) e per classe regolamentare. Le esposizioni sono quelle determinate secondo le regole di vigilanza prudenziale e tengono già conto delle tecniche di mitigazione del rischio.

La classe di merito 1 contiene le posizioni con coefficienti di ponderazione del rischio più bassi che corrispondono ai rating migliori (Moody's da Aaa a Aa3); all'aumentare della classe di merito aumentano i coefficienti di ponderazione, sino ad arrivare alla classe di merito 6 che contiene i rating peggiori (Moody's Caa1 e inferiori).

Nell'ultima colonna "deduzioni dal patrimonio di vigilanza" vengono evidenziate, se presenti, le esposizioni non considerate ai fini della determinazione delle attività ponderate in quanto direttamente dedotte dal patrimonio di vigilanza.

Tavola 9 – Esposizione al rischio di mercato (art. 445 CRR)

Informativa quantitativa

L'esposizione al rischio di mercato - come riportato nella **Tavola 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)**, a fini regolamentari, è calcolata con la "metodologia standard" mentre, a fini gestionali, il monitoraggio giornaliero viene effettuato tramite un sistema di *Value at Risk (VaR)*.

Nella tavola seguente viene fornito il dettaglio dei requisiti regolamentari misurati alla data del 31 dicembre 2015 per il Gruppo Bancario. L'esposizione complessiva riferisce alle posizioni appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza della Banca; la misurazione attiene essenzialmente ai rischi derivanti dall'andamento sfavorevole del prezzo dei valori mobiliari in portafoglio (rischio generico su titoli di debito) e al rischio di prezzo inerente a posizioni in opzioni.

Il requisito patrimoniale in materia di fondi propri richiesto per il rischio di cambio risulta nullo non avendo il Gruppo Bancario, alla data di riferimento, registrato una "posizione netta aperta in cambi" superiore al 2% del totale dei "Fondi propri" ad uso consolidato.

Adeguatezza patrimoniale

31/12/2015

Tab. 9.1 - Gruppo Bancario - Rischi di mercato

	Requisito patrimoniale
Rischi di mercato - metodologia standard	181
Attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza:	
- Rischio di posizione	181
- Rischio di concentrazione	-
Altre attività ricomprese nell'intero bilancio:	
- Rischio di regolamento	-
- Rischio di cambio	-
- Rischio di posizione in merci	-
Totale (T)	181
Totale (T-1)	639

Tavola 10 – Rischio operativo (art. 446 CRR)

Informativa qualitativa

Il Gruppo Bancario, per la misurazione del rischio operativo e per la misurazione del capitale interno, si basa sul “metodo base” disciplinato dal Regolamento CRR – Parte Tre, Titolo III e per la relativa applicazione in Italia dalla Circolare n. 285/2013 ai fini del computo del requisito patrimoniale regolamentare.

In particolare, il metodo base (*BIA – Basic Indicator Approach*) prevede la quantificazione dell'assorbimento di capitale sulla base del parametro definito dall'art. 315 del CRR, in misura di una percentuale del 15% applicata alla media dei valori del triennio dell' “indicatore rilevante”, di cui all'art. 316 del CRR, rappresentativo dei volumi di operatività aziendale.


Ai fini regolamentari, la misurazione del rischio operativo viene effettuata tramite procedure informatiche dedicate alla produzione periodica delle segnalazioni statistiche e di vigilanza prudenziale consolidata.

A livello gestionale, per la misurazione del rischio operativo si fa riferimento ai processi definiti nel *framework di ORM* riportati nella **Tavola 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR) – Rischi Operativi** del presente documento. I risultati delle misurazioni sui rischi operativi vengono monitorati dalla funzione di controllo dei rischi “EOR” e confrontati con i corrispondenti limiti stabiliti all'interno del *RAS (Risk Appetite Statement)* approvato da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca. Il *RAS* sintetizza il profilo di rischio complessivo e l'esposizione ai principali rischi che il Gruppo Bancario è disposto ad accettare. Per i rischi operativi sono stati fissati gli obiettivi di rischio: la soglia di tolleranza (*target*) e il limite operativo (*limit*). Il processo di monitoraggio del *RAS* prevede opportune fasi di *escalation* nel caso del superamento del valore *target* in *primis* ed eventualmente del valore limite.

Con riguardo al processo di **Internal Loss Data Collection** in uso, le perdite operative sono classificate in ragione delle categorie di rischio definite dalla disciplina di Vigilanza ed elencate di seguito:

- (a) frodi interne: perdite dovute ad attività non autorizzata, frode, appropriazione indebita o violazione di leggi, regolamenti o direttive aziendali che coinvolgono almeno una risorsa interna dell'intermediario;
- (b) frodi esterne: perdite dovute a frode, appropriazione indebita, o violazione di leggi da parte di soggetti esterni all'intermediario;
- (c) rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro: perdite derivanti da atti non conformi alle leggi od agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie;
- (d) clienti, prodotti e prassi operative: perdite derivanti da inadempienze relative ad obblighi professionali verso clienti ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto o del servizio prestato;
- (e) danni a beni materiali: perdite derivanti da eventi esterni, quali catastrofi naturali, atti vandalici, terrorismo, etc.;
- (f) interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi: perdite dovute ad interruzioni dell'operatività, a disfunzioni o a indisponibilità dei sistemi;
- (g) esecuzione, consegna e gestione dei processi: perdite dovute a carenze nel perfezionamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali, venditori, fornitori.

I risultati del processo di raccolta delle perdite operative nel 2015 riferibili al Gruppo Bancario sono rappresentati nel grafico allegato dove si riporta la distribuzione percentuale degli eventi registrati suddivisi nelle classi di rischio sopra elencate:



Per completezza, il processo di **Risk Control Self Assessment** svolto nel 2015, impostato mediante la valutazione di un insieme di scenari di rischio, ha evidenziato i potenziali rischi a cui il Gruppo Bancario è esposto in chiave prospettica sulla base delle autovalutazioni effettuate dai principali *process owner* aziendali. Opportuna informativa sulle aree di miglioramento individuate e sulle azioni concordate per la mitigazione dei potenziali rischi è stata fornita ai competenti Organi sociali.

Informativa quantitativa

L'adozione del "metodo base" ha determinato a livello consolidato un requisito patrimoniale al 31 dicembre 2015 pari a **eur 14 mln**, dalla Banca ritenuto in grado di fronteggiare gli impatti finanziari inattesi di potenziali eventi rischiosi che dovessero accadere nel corso del 2016.

31/12/2015

Tab. 10.1 - Gruppo Bancario - Requisito patrimoniale sul rischio operativo

Rischio operativo - metodo base	
Indicatore rilevante 31.12.2015	91.736
Indicatore rilevante 31.12.2014	88.753
Indicatore rilevante 31.12.2013	101.386
Media del triennio	93.958
Coefficiente di ponderazione	15%
Totale (T)	14.094
Totale (T-1)	11.019

Tavola 11 – Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 447 CRR)

Informativa qualitativa

Strategie

Come già riportato nella **Tavola 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)** relativamente al **rischio di partecipazione**, alla data del presente documento, la sola Banca detiene nel proprio portafoglio attività di *equity investment* rivenienti da passate acquisizioni di partecipazioni nel capitale di società industriali, commerciali o di servizi in fase di sviluppo o maturità.

In generale, il ruolo assunto nelle partecipate storicamente è stato quello di azionista di minoranza; tale ruolo ha consentito di condividere con gli altri azionisti di riferimento le linee generali dell'evoluzione della partecipata (es. acquisizioni rilevanti, processi di quotazione, etc.) in quanto potenzialmente rilevanti sull'investimento, senza l'assunzione di alcuna decisione di natura operativa/gestionale - salvo quelle collegiali assunte nell'ambito degli Organi societari a cui partecipa (es. Consigli di Amministrazione) - che sono totalmente demandate al *management* aziendale.

La possibile crescita del portafoglio partecipazioni può essere legata alle sole operazioni di conversione in capitale di strumenti partecipativi rivenienti da ristrutturazioni del credito. Tali posizioni, pur non essendo immediatamente assimilabili ad *equity*, prevedono normalmente alcune opzioni che consentono, al verificarsi di determinati avvenimenti, la conversione in capitale azionario della società.

Alla data del 31 dicembre 2015 gli strumenti di capitale sono inclusi unicamente nella voce 40 "Attività finanziarie disponibili per la vendita".

Di seguito i criteri contabili della voce di bilancio consolidato 40 "Attività finanziarie disponibili per la vendita".

Criteri contabili - Attività finanziarie disponibili per la vendita

Nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita sono classificate le attività finanziarie diverse dagli strumenti derivati non diversamente classificate alle voci Crediti, Attività detenute per la negoziazione o Attività detenute sino a scadenza.

In particolare, rientrano in tale categoria le interessenze azionarie detenute dal Gruppo Bancario non inserite nel portafoglio di negoziazione e non qualificabili come partecipazioni di controllo, collegamento e controllo congiunto, inclusi gli investimenti in *private equity*.

L'iscrizione iniziale avviene alla data di regolamento al costo, inteso come il *fair value* dello strumento, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.

Successivamente alla rilevazione iniziale, i titoli di capitale continuano ad essere valutati al *fair value*. Gli utili o le perdite generati dalle variazioni di *fair value* sono rilevate in una specifica riserva di patrimonio netto sino alla cancellazione dell'attività finanziaria o alla rilevazione di una perdita di valore. Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di valore, l'utile o la perdita cumulati vengono riversati a conto economico. I titoli di capitale per i quali non sia possibile determinare il *fair value* in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al costo.

Il *fair value* degli strumenti di capitale inclusi in questa categoria è determinato, per gli strumenti quotati in base ai prezzi di mercato, per quelli non quotati in base a modelli di valutazione comunemente utilizzati che risultano alimentati da parametri desunti dal mercato.

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene verificata l'esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore (*impairment*) delle attività iscritte in tale portafoglio, in presenza delle quali viene registrata a conto economico la relativa perdita, pari alla differenza tra il valore di iscrizione e il *fair value* alla data di riferimento.

Gli indicatori di *impairment* sono suddivisibili in due categorie, derivanti da:

- fattori interni inerenti la società oggetto di valutazione, e quindi di tipo qualitativo;
- fattori esterni derivanti dai valori di mercato dell'impresa (per il solo caso di titoli di capitale quotati), e quindi di tipo quantitativo.

Tra gli indicatori di tipo qualitativo sono ritenuti rilevanti i seguenti fattori: un significativo scostamento rispetto ad obiettivi di *budget* o previsti da piani pluriennali, l'annuncio o l'avvio di piani di ristrutturazione e l'apertura di procedure concorsuali o liquidatorie.

Tra quelli di tipo quantitativo, esterni alla società, assumono rilevanza come indicatori di potenziali criticità i seguenti fattori: la quotazione del titolo inferiore al valore di iscrizione iniziale di oltre il 20% o per un periodo continuativo superiore ai 9 mesi.

La presenza di una quotazione inferiore di oltre il 20% o per un periodo superiore a 9 mesi rispetto al valore di iscrizione iniziale comporta la rilevazione dell'*impairment*. Negli altri casi la rilevazione della perdita di valore deve essere corroborata anche dal risultato di specifiche analisi relative all'investimento.

Qualora i motivi che hanno portato a rilevare una perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore stessa, si procede a registrare una ripresa di valore con imputazione a patrimonio netto.

Le attività finanziarie vengono cancellate quando il titolo di capitale viene ceduto trasferendo sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici ad esso connessi.

Informativa quantitativa

Esposizioni in strumenti di capitale: informazioni sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario

31.12.2015

Tab 11.1 - Gruppo Bancario - Esposizioni in strumenti di capitale - Portafoglio bancario

Tipologia sottostanti	Valore di bilancio	Fair Value	Market value	Esposizione di vigilanza prudenziale	Utili/perdite realizzati nel periodo	Plusvalenze minusvalenze sospese a patrimonio netto	Plusvalenze minusvalenze sospese a patrimonio netto: di cui computate nel patrimonio di vigilanza
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	-	-	-	-	-	-	-
- di cui quotati	-	-	-	-	-	-	-
- di cui non quotati	-	-	-	-	-	-	-
Titoli disponibili per la vendita	69.692	69.692	-	69.692	13.226	29.373	20.561
- di cui quotati (livello 1)	2.761	2.761	-	2.761	-	-	-
- di cui non quotati (livello 2)	66.931	66.931	-	66.931	13.226	29.373	20.561
Partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
- di cui quotati	-	-	-	-	-	-	-
- di cui non quotati	-	-	-	-	-	-	-
Totale (T)	69.692	69.692	-	69.692	13.226	29.373	20.561
Totale (T-1)	84.635	84.635	-	84.635	8.056	39.923	19.962

Nella tabella sono evidenziate le partecipazioni del portafoglio bancario, non dedotte dal patrimonio di vigilanza consolidato, per portafoglio contabile di riferimento.

Tavola 12 – Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 448 CRR)

Informativa qualitativa

Strategie

Il Consiglio di Amministrazione della Banca definisce gli orientamenti e gli indirizzi strategici relativamente all'assunzione del rischio di tasso di interesse ed identifica, nell'ambito del *Risk Appetite Framework*, i livelli di *risk appetite* e di *risk tolerance*. In generale, le politiche in materia di rischio di tasso di interesse hanno l'obiettivo di assicurare che le procedure di gestione siano definite chiaramente e risultino coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta al fine di controllare che l'esposizione del Gruppo Bancario sia entro i limiti definiti.

Nel corso del 2015 l'esposizione al rischio di tasso è stata caratterizzata da una sostanziale stabilità entro i limiti prefissati dalla *policy*, sia relativamente al profilo di rischio a breve (misurato dalla sensitività del margine di interesse), sia rispetto al profilo strutturale (rilevato attraverso la sensitività del valore economico).

L'iniezione di capitale effettuata nel corso del 2014 ha comportato una diminuzione delle passività sensibili con implicati effetti in termini di esposizione al rischio di tasso; questa continua infatti ad essere caratterizzata da una maggiore esposizione della sensitività del margine di interesse ad un rialzo dei tassi di interesse dovuto soprattutto alla conversione del precedente debito subordinato in strumento di capitale primario, per cui non più soggetto a rischio di riprezzamento dei tassi di interesse.

Il Gruppo Bancario risulterebbe quindi impattato in modo positivo da un ipotetico incremento dei tassi di interesse.

L'esposizione ad un ulteriore ribasso dei tassi di interesse è stata limitata attraverso la definizione contrattuale di un *floor* a zero relativo alle varie forme di impiego; sul lato della provvista, per quanto concerne quella fornita dal socio di controllo, l'applicazione di tale *floor* non è prevista.

La posizione strutturale a tasso fisso continua ad essere caratterizzata da un sostanziale bilanciamento tra attività e passività nel medio-lungo periodo.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Le linee guida, i limiti di rischio e le procedure di controllo del rischio di tasso di interesse, come già precisato, sono definiti nella *ALCO policy* e nel *Risk Appetite Framework*.

Gli obiettivi posti nella gestione del rischio di tasso di interesse riguardano:

- gestire il rischio di tasso di interesse riveniente dal portafoglio bancario (*banking book*) nell'ottica del contenimento di tale tipologia di rischio all'interno di limiti stabiliti;
- gestire il livello di esposizione rispetto ad avversi movimenti dei tassi di interesse allo scopo di limitarne il potenziale impatto negativo in termini finanziari.

Il monitoraggio e la misurazione del rischio di tasso di interesse avvengono essenzialmente attraverso l'utilizzo del sistema di ALM, attualmente in uso presso la Banca, su base mensile.

L'analisi dell'esposizione al rischio di tasso di interesse è effettuata attraverso l'utilizzo delle seguenti tecniche:

- *refixing/repricing gap report*, che permette il monitoraggio in termini di date di riprezzamento, fattori di rischio e volumi soggetti a riprezzamento delle poste a tasso variabile; consente di monitorare l'evoluzione del *basis risk*;
- indicatori di sensitività del margine di interesse e del valore economico, che rilevano l'impatto di *shock* paralleli della curva in termini di utili correnti e di valore attuale delle poste attive, passive e fuori bilancio.

Il sistema di indicatori in vigore al 31 dicembre 2015, prevede l'applicazione dei seguenti limiti relativi al margine di interesse ed al valore economico.

Indicatore di Rischio	Relativo a	Limite/Warning	Periodo di detenzione
Economic Value Impact (+/- 200 bps.)	Net Present Value	< 7,5% of Regulatory Capital	
Earnings Impact (+/- 200 bps.)	Margine di interesse	< 7,5% of Net Interest Income	1 anno

I limiti riportati nella tabella precedente si riferiscono a quelli inclusi nel *Risk Appetite Statement* vigente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Nella tabella successiva viene riportata la sensitività del Gruppo Bancario in termini di impatto sul margine di interesse e sul valore economico ad uno *shock* di 200 punti base dei tassi di interesse.

Informativa quantitativa

Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario

	31.12.2015		31.12.2014	
Tab 12.1 - Analisi di sensitività economica e patrimoniale				
Shift +/-	Effetto sul margine di interesse	Effetto sul valore economico (*)	Effetto sul margine di interesse	Effetto sul valore economico (*)
Totale +200bp	1.774	14.457	4.595	6.608
- EUR + 200bp	1.949	14.457	4.616	6.608
- USD + 200bp	- 203	- 9	- 21	-263
- Altro + 200bp	28	17	0	-3
Totale -200bp	33	27	- 470	266
- EUR - 200bp	24	14.457	443	-6608
- USD - 200bp	71	9	13	263
- Altro - 200bp	- 62	17	40	3

(*) somma dei valori positivi delle esposizioni nelle diverse valute

I valori di rischiosità patrimoniale⁵ risultano ampiamente al di sotto della soglia di attenzione del 20% fissata dalla Banca d'Italia.

⁵ Indicatore di rischiosità : rapporto tra il capitale interno e i fondi propri su base consolidata

Tavola 13 – Politica di remunerazione (art. 450 CRR)

Per le informazioni sulle politiche di remunerazione e incentivazione si rimanda al documento recante “Sistema e Prassi di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca” pubblicato, a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015, sul sito internet aziendale www.gecapital.it – nella sezione *Investor Relations*.

Il suindicato documento è stata redatto ai sensi:

- delle disposizioni di cui alla Circolare n. 285/2013 – 7° aggiornamento del 18 novembre 2014; e
- dell’art. 450 del Regolamento CRR.

Tavola 14 – Leva finanziaria (art. 451 CRR)

Informativa qualitativa

Strategie, sistemi di gestione, misurazione e controllo

Con la regolamentazione prudenziale di Basilea 3 è stato introdotto, in via definitiva a partire dal 1° gennaio 2015, l'indicatore di leva finanziaria (*leverage ratio*), che misura il grado di copertura degli elementi e strumenti di Capitale primario di classe 1 rispetto all'esposizione totale del Gruppo Bancario. Tale indice è calcolato considerando gli attivi e le esposizioni fuori bilancio.

L'obiettivo dell'indicatore è contenere il grado d'indebitamento nei bilanci delle banche inserendo un livello minimo di copertura delle attività di rischio mediante capitale proprio. Il rapporto, in corso di monitoraggio da parte delle autorità, è espresso in percentuale ed è soggetto ad un limite minimo regolamentare del 3% (valore di riferimento del Comitato di Basilea).

Il Gruppo Bancario identifica nell'indice di leva finanziaria l'unico indicatore per la gestione del rischio di leva finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha emesso una specifica *policy* ("Linee guida per la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva") avente l'obiettivo di delineare l'insieme dei principi su cui il Gruppo Bancario fonda la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, coerentemente con quanto tassonomicamente previsto dalla disciplina prudenziale e con le linee guida fornite in argomento dal socio di controllo (per quanto compatibili con la normativa locale, anche regolamentare).

In tale ambito a livello organizzativo sono state individuate le strutture aziendali principalmente coinvolte nel processo di gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, in particolare costituite dal Comitato ERM e dalle funzioni "Finance" e "Risk" della Banca, le medesime strutture già coinvolte nel processo interno di gestione del *Risk Appetite Framework*, essendo il *leverage ratio* parte integrante del sistema dei limiti inclusi nel *Risk Appetite Statement* del Gruppo Bancario (di seguito RAS). Nel dettaglio, la funzione "Risk" della Banca, in sede di definizione/aggiornamento del RAS, con riferimento alla leva finanziaria propone l'individuazione di obiettivi di *leverage ratio* (successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca) che il Gruppo Bancario intende raggiungere e ne monitora periodicamente l'esposizione, segnalando al Comitato ERM l'eventuale superamento dei valori di soglia prefissati. In linea con l'esercizio precedente, nell'aggiornamento 2015 del RAF è stata confermata la scelta di definire il relativo limite aggiungendo al minimo regolamentare del 3% un buffer da *stress*, in allineamento alle linee guida fornite dal socio di controllo.

Nell'esecuzione di tale attività, la funzione "Risk" è supportata dalla funzione "Finance" per i seguenti flussi informativi periodici:

- la definizione, all'interno dei processi di pianificazione strategica e finanziaria, di *capital management*, di elaborazione dei *budget* dei dati prospettici delle macro-categorie rilevanti per la misurazione della leva finanziaria;
- le risultanze del calcolo dell'indicatore e dell'esposizione relativi alla leva finanziaria, determinati nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza secondo le modalità definite dalla regolamentazione vigente.

A livello gestionale, il Gruppo Bancario intende gestire conservativamente il rischio di leva finanziaria eccessiva considerando i potenziali incrementi di tale rischio dovuti alle riduzioni dei fondi propri causati da perdite attese o realizzate conformemente alle regole contabili applicabili. Inoltre il Gruppo Bancario, al fine di valutare la capacità di resistenza e l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva, coerentemente con la sua dimensione e complessità operativa, può ricorrere all'adozione di specifiche prove di *stress*.

Opportuna informativa viene resa al Comitato ERM all'interno del *reporting* periodico delle metriche RAS; in caso di superamento del valore soglia prestabilito viene attivato il correlato processo di *escalation* allo scopo di garantire una reazione tempestiva da parte dell'Alta Direzione e, ove previsto, da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca in relazione alla severità dello scostamento registrato.

La Banca, per la misurazione dell'indice di leva finanziaria si basa sulla metodologia prescritta dal Regolamento CRR – Parte Sette e per la relativa applicazione in Italia dalla Circolare n. 285/2013. Sinteticamente l'indicatore deriva dal rapporto tra i fondi propri (per la componente rappresentata dagli elementi e strumenti del Capitale primario di classe 1 e la dimensione delle attività a rischio del Gruppo Bancario, in bilancio e fuori bilancio, opportunamente calibrate in applicazione di specifici fattori di conversione. Ai fini regolamentari la misurazione dell'indice di leva finanziaria viene effettuata tramite procedure informatiche dedicate alla produzione periodica

delle segnalazioni statistiche e di vigilanza prudenziale consolidata. La frequenza di produzione del *leverage ratio* è trimestrale. L'indicatore è soggetto a monitoraggio sia a livello individuale che di Gruppo Bancario.

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 concede alle Autorità di Vigilanza dei singoli paesi l'esercizio delle c.d. "Discrezionalità nazionali" in base a cui, tra l'altro, nel periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è ammessa la possibilità di calcolare l'indice di leva finanziaria come dato di fine trimestre, in luogo della media aritmetica semplice delle misure di leva finanziaria mensili del trimestre di riferimento. Avendo Banca d'Italia esercitato la sopracitata discrezionalità nazionale (cfr. Circolare 285/2013), il coefficiente di leva finanziaria del Gruppo Bancario di seguito esposto è calcolato avendo a riferimento i dati di fine trimestre.

In data 17 gennaio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE l'Atto Delegato della Commissione del 10 ottobre 2014 (divenuto Regolamento UE n. 62/2015). Con l'Atto Delegato, che modifica il Regolamento 575/2013 (CRR), la Commissione Europea ha fornito indicazioni al fine di uniformare le differenti interpretazioni delle modalità di calcolo. In data 15 giugno 2015 l'EBA ha pubblicato i nuovi tracciati segnaletici (*ITS - Implementing Technical Standards*) che recepiscono le modifiche introdotte dall'Atto Delegato; detti tracciati entreranno in vigore sei mesi dopo l'adozione degli stessi da parte della Commissione Europea. Fino all'entrata in vigore dei nuovi ITS, è previsto che si continui a segnalare l'indice senza le modifiche introdotte dell'Atto Delegato. Infine, in data 15 febbraio 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento di esecuzione 2016/200 della Commissione, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria, ai sensi del regolamento UE 575/2013.

Le informazioni segnaletiche che saranno raccolte dal sistema finanziario consentiranno agli Organi Comunitari preposti di effettuare un riesame ed una calibrazione appropriati, nell'ottica di giungere ad un requisito minimo patrimoniale specifico vincolante dal 1° gennaio 2018. A livello regolamentare il rischio di leva finanziaria non concorre alla definizione del capitale interno complessivo nel processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) svolto annualmente dal Gruppo Bancario.

Informativa quantitativa

Di seguito è riportata la sintesi dei dati relativi al calcolo dell'indicatore di leva finanziaria del Gruppo Bancario al 31 dicembre 2015, oggetto di segnalazione. Il rapporto è espresso in percentuale ed è soggetto al limite minimo regolamentare del 3% (valore di riferimento del Comitato di Basilea).

Leva finanziaria

Tab 14.1 - Gruppo Bancario - Leva finanziaria		31.12.2015
Numeratore - Fondi Propri: Capitale di Classe 1		984.885
Denominatore - Totale dell'esposizione per il calcolo di leva finanziaria		4.109.786
- Contratti derivati - metodo del valore di mercato		57.827
- Linee di credito non utilizzate revocabili		5.292
- Elementi fuori bilancio a rischio medio - basso		5.860
- Elementi fuori bilancio a rischio medio		34.894
- Altri elementi fuori bilancio		285.590
- Altre attività		3.720.325
Indicatore di leva finanziaria		24,0%

Tavola 15 – Tecniche di attenuazione del rischio (art. 453 CRR)

Informativa qualitativa

Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali e personali

Al fine di rendere compatibile i rischi di credito con la misura definita nell'ambito della politica dei flussi finanziari le strategie perseguite dal Gruppo Bancario prevedono che le linee di credito vengano preferibilmente assistite da idonee garanzie e strumenti di mitigazione del rischio.

La Banca, concedendo prevalentemente affidamenti a medio termine, privilegia operazioni caratterizzate dall'acquisizione di idonee garanzie, in relazione allo *standing* della controparte e della durata del finanziamento, tra cui rientrano – lista indicativa e non esaustiva - garanzie ipotecarie, privilegi su impianti e macchinari, pegni su marchi, garanzie pignoratorie (società quotate e non), fidejussioni e depositi collaterali. Criteri analoghi sono seguiti dalle altre società del Gruppo Bancario in funzione delle specificità dei prodotti intermediati.

Sono posti in essere una serie di processi organizzativi ed informativi volti ad assicurare e soddisfare i requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale necessari alla corretta applicazione delle tecniche di *Credit Risk Mitigation (CRM)* al fine di incrementare l'effetto di mitigazione delle garanzie reali e personali sui rischi creditizi ed al contempo ottenere un impatto positivo sui relativi requisiti patrimoniali.

Il presidio e la mitigazione del rischio sono garantiti dal rispetto di specifiche normative interne in cui sono definiti i ruoli, le responsabilità, i tempi di realizzazione delle attività collegate al processo di aggiornamento del valore di mercato delle garanzie, nonché i criteri gestionali per il ricorso a perizie esterne, alla selezione dei relativi consulenti tecnici ed all'analisi dell'ammissibilità delle garanzie a fini prudenziali. I requisiti di ammissibilità definiti dalla normativa di vigilanza prudenziale sono verificati al momento dell'acquisizione della garanzia e successivamente lungo la vita del contratto garantito.

Ai fini della determinazione del *fair value* vengono applicate le seguenti modalità di valorizzazione, sulla base della tipologia di garanzia. In particolare, per le garanzie:

- **pignoratorie:**
 - pegni su titoli quotati si applica il valore di mercato al momento dell'acquisizione della garanzia e successivamente tale valore viene aggiornato con frequenza almeno semestrale (o superiore se le condizioni di mercato sono soggette a variazioni significative) sulla base delle quotazioni ufficiali;
 - pegni su depositi in contanti il valore del deposito originariamente ricevuto al momento dell'acquisizione della garanzia viene successivamente aggiornato con frequenza almeno semestrale (o superiore in caso di variazioni significative) sulla base del saldo del conto corrente collegato;
 - pegni su titoli non quotati la valorizzazione viene effettuata periodicamente dalla funzione "Risk" sulla base del patrimonio netto delle società emittenti.

Al valore così determinato sono applicati degli scarti prudenziali, differenziati in funzione degli strumenti assunti in garanzia in conformità a quanto disposto dai requisiti regolamentari.

- **ipotecarie:**
 - ipoteche su immobili residenziali si applica il valore di mercato stimato da un perito indipendente al momento dell'acquisizione della garanzia e successivamente tale valore viene aggiornato con frequenza almeno triennale (o maggiore se le condizioni di mercato sono soggette a variazioni significative);
 - ipoteche su immobili non residenziali si applica il valore di mercato stimato da un perito indipendente al momento dell'acquisizione della garanzia e successivamente tale valore viene aggiornato con frequenza almeno annuale (o maggiore se le condizioni di mercato sono soggette a variazioni significative);
- **personali**, la valorizzazione della garanzia viene effettuata sulla base dell'esposizione garantita in conformità al testo di garanzia sottoscritto.

Le garanzie per la loro capacità di frazionare il rischio di credito, se gestite in maniera integrata con la conoscenza del cliente, diventano strumento principale e più efficace per la mitigazione effettiva del rischio.

Al fine di provvedere alla necessità di mantenere delle valutazioni accurate per le garanzie ipotecarie, la Banca nel corso del 2015 ha proceduto all'annuale aggiornamento del valore di mercato dei cespiti riferiti ad immobili in

garanzia non residenziali, per le operazioni maggiormente rilevanti, sia in termini di rischio che in termini di esposizione, ricorrendo al supporto di consulenti esterni con la finalità di migliorare il presidio di mitigazione del rischio creditizio associato.

Ai fini regolamentari, in applicazione delle metodologie di calcolo standardizzata e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità, il risultato di tali valutazioni non ha al momento avuto riflessi consistenti sul livello di mitigazione delle operazioni in essere⁶.

Politiche e processi in materia di compensazione

La Banca non applica processi di compensazione delle esposizioni a rischio di credito con partite di segno opposto in ambito di bilancio o "fuori bilancio", per quanto concerne il portafoglio commerciale.

A livello gestionale, ove possibile, nel passato ha adottato politiche di riduzione del rischio di controparte tramite la stipula di accordi di compensazione ed accordi di collateralizzazione per posizioni in contratti derivati sia con controparti istituzionali sia con controparti *corporate*. Tuttavia la Banca, per la limitatezza dei contratti in essere, non ha ritenuto avviare specifici processi operativi finalizzati a mitigare, anche ai fini regolamentari, il rischio di controparte.

Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito

Il Gruppo Bancario non detiene operazioni su derivati creditizi.

Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati

Non si registrano livelli di concentrazione dei rischi significativi nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.

⁶ in particolare ci si riferisce al processo di verifica del "requisito specifico di correlazione" che prevede che non debba esistere una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore affinché la garanzia medesima possa essere riconosciuta come strumento di mitigazione ai fini prudenziali.

Informativa quantitativa

Tecniche di attenuazione del rischio

31.12.2015

Tab 15.1 - Gruppo Bancario - Esposizioni coperte da garanzie

Classi regolamentari di attività	Garanzie reali finanziarie	Garanzie personali	Totale
- Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali	-	-	-
- Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali	-	-	-
- Esposizioni verso organismi del settore pubblico	-	-	-
- Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo	-	-	-
- Esposizioni verso organizzazioni internazionali	-	-	-
- Esposizioni verso enti (intermediari vigilati)	-	-	-
- Esposizioni verso imprese	-	-	-
- Esposizioni al dettaglio	-	-	-
- Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	-	148.654	148.654
- Esposizioni in stato di default	-	-	-
- Esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato	-	-	-
- Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite	-	-	-
- Elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione	-	-	-
- Esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve	-	-	-
- Esposizioni sotto forma di quote o azioni in organismi di investimento collettivi (OIC)	-	-	-
- Esposizioni in strumenti di capitale	-	-	-
- Altre esposizioni	-	-	-
Totale (T)	-	148.654	148.654
Totale (T-1)	-	205.893	205.893

Dichiarazioni ai sensi dell'art. 435, lettere e) ed f) del Regolamento CRR

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di GE Capital Interbanca, dichiara ai sensi dell'art. 435, comma 1, lettere e) ed f) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 che:

- 1) i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dal Gruppo Bancario e descritti nel documento "Informativa al Pubblico – Pillar 3 - Situazione al 31 Dicembre 2015", sono in linea con il profilo e la strategia del Gruppo Bancario;
- 2) nel suddetto documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, sono rappresentati i profili di rischio complessivo del Gruppo Bancario e che gli stessi sono raccordati con la strategia aziendale.

Ugo Draetta

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabio Giordano, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Milano, 11 maggio 2016

Fabio Giordano

**Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari⁷**

⁷ con riferimento all'esercizio 2015

Contatti

GE Capital Interbanca S.p.A.

Marchio Commerciale:

GE Capital
Interbanca

Sede Legale

Corso Venezia, 56
20121 Milano
Tel. 02 7731.1

Investor Relations

E-mail: press.italy@ge.com

Sito Internet: www.gecapital.it